



TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

in charitate

IUSTITIA

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XXI

2013

in charitate
IUSTITIA

Rivista Giuridica
del
Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro
Anno XXI - 2013

Direttore: Raffaele Facciolo

Direttore Responsabile: Antonio Morabito

Registrazione n. 2/1994 Tribunale di Reggio Calabria

Redazione: Via Tommaso Campanella, 63/A
89127 Reggio Calabria

Telefono 0965/895092

Fax 0965/25466

email: info@tercalabro.it

web www.tercalabro.it

SOMMARIO

Editoriale - <i>Mons. Raffaele Facciolo</i>	9
La rinuncia di Benedetto XVI e il dono di Papa Francesco <i>Can. Antonio Morabito</i>	11

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2013

Saluto dell'Arcivescovo Moderatore <i>S.E. Mons. Vittorio Mondello</i>	27
Indirizzo del Presidente Tribunale d'Appello Campano <i>Mons. Erasmo Napolitano</i>	29
Relazione Attività Giudiziaria 2012 <i>Mons. Raffaele Facciolo</i>	31
La prova nel segno della verità nel giudizio di nullità del matrimonio <i>Piero Antonio Bonnet</i> Docente di Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana di Roma	41
Apprezzamento per la Rivista	81
Quadro statistico dell'attività del Tribunale Ecclesiastico Calabro	83

SENTENZE DI PRIMA ISTANZA
DEL TRIBUNALE
ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

OPPIDEN. - PALMARUM <i>Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge</i> Coram MONS. RAFFAELE FACCIOLO, Ponente	99
CASSANEN <i>Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice</i> <i>Esclusione della prole da parte della donna, attrice</i> <i>Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto</i> <i>Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice</i> Coram MONS. FRANCESCO OLIVA, Ponente	111
CROTONEN. - S. SEVERINÆ <i>Incapacità da parte dell'uomo convenuto ad assumere gli oneri coniugali</i> Coram CAN. GIUSEPPE GIOVANNI ANGOTTI, Ponente	131
Catacen. - Squillacen. <i>Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice</i> Coram P. NICOLA COPPOLETTA s.f.m.con., Ponente	141
OPPIEDEN. - PALMARUM. <i>Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice</i> Coram MONS. SAVERIO DI BELLA, Ponente	157
CONSENTINEN. - BISINIANEN <i>Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice</i> Coram MONS. PIETRO MARIA DEL VECCHIO, Ponente	171

RHEGINEN-BOVEN

Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore

Timore grave incusso all'uomo attore

Coram MONS. ANTONINO DENISI, Ponente

189

RHEGINEN. - BOVEN.

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta

Coram MONS. ERCOLE LA CAVA, Ponente

213

COSENTINEN. - BISINIANEN.

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore

Coram P. BRUNO MACRÌ, O.F.M. CAPP., Ponente

227

RHEGINEN. - BOVEN.

Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge

Coram CAN. ANTONIO MORABITO, Ponente

247

RHEGINEN. - BOVEN.

Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo, attore

Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore

Esclusione della prole da parte della donna, convenuta

Coram AVV. GIUSEPPE CARLO ROTILIO, Ponente

257

CATACEN. - SQUILLACEN.

Timore incusso all'uomo attore

Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti essenziali del matrimonio

Coram SAC. ANTONIO RUSSO, Ponente

273

CROTONEN. - S. SEVERINÆ

Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore

Coram SAC. SALVATORE SCALISE, Ponente

295

CROTONEN. - S. SEVERINÆ

*Dolo perpetrato dall'uomo, convenuto, a danno della donna,
attrice*

Coram MONS. VINCENZO VARONE, Ponente

313

Appendice

- I Tribunali della Chiesa Universale	327
- Quadro Organico del TER Calabro	328
- Albo degli Avvocati Patrocinanti presso il TER Calabro	337
- Albo dei Periti	343
- Tribunali Diocesani della Calabria	347

EDITORIALE

La società odierna presenta ogni giorno diversità di situazioni relazionali, le più impensate, le più originali, le più traumatiche, le più disumane.

In parte la verifica di esse è sottoposta allo specchio della verità processuale nella richiesta di nullità matrimoniale: la prima vera relazione si attua nella vita di coppia che è chiamata all'”insieme” esistenziale correlato alla identità delle parti.

Una relazione che convince e che resiste allorché c'è solidità di principi, convinzioni per gli obiettivi da conseguire e missionarietà nel vivere il quotidiano entro le pareti domestiche, ma che cede agli impegni quando il vissuto in famiglia è segnato da alterne vicende: incomprensioni, malattie, senza quella oblatività fino all'ennesima potenza.

C'è nelle nostre sentenze il “principio universale della tutela dei diritti fondamentali della persona umana che è comune, in quanto quei diritti sono propri della società umana, della società civile non meno che di quella ecclesiale.” (S. Sciacca).

“L'esperienza giuridica è concepibile solo nell'ambito delle relazioni umane”. (V. De Paolis).

Ricondurre le relazioni infrante al principio di verità è quanto mai arduo:

- difficilissimo se l'impianto accusatorio è volutamente fondato sulla falsità concertata e sostenuto da una rete testimoniale fittizia di verità;
- difficile se le parti preconcettualmente stanno l'una sulla sponda della verità e l'altra sulla sponda della negazione menzognera ad oltranza;

- facile se le parti offrono la loro interiore disponibilità a non rivendicare il diritto della nullità o meno, ma a collaborare, con onestà intellettuale, per la ricerca della verità sulla questione proposta.

La Rivista annuale del Tribunale *fa sintesi* del lavoro espletato evidenziando nelle sentenze varie situazioni realizzatesi nell'arco di una giovinezza di vita, resa amara per inidoneità dei soggetti, per la loro non preparazione, per il cattivo uso della libertà, per i criteri negativi adottati nell'affrontare la vita coniugale.

La Rivista è la *casa di vetro* che presenta, con sconcertante verità, le tristi fasi di una famiglia che ha esaurito tutte le risorse umane e, a volte, anche quelle spirituali per portare avanti una missione nella storia.

La Rivista è *fonte di prima mano* per un osservatorio socio-religioso che disegna il volto della famiglia segnato da terribili "nei" che deformano la bellezza nativa di questa istituzione naturale resa sacra dalla volontà salvifica di Gesù Cristo.

La Rivista è *un pezzo di storia* che registra sogni di vita unitiva ma anneriti da volontà negative dei soggetti protesi verso orizzonti felici e che, come neve al sole, si sono dileguati per la furia di acque che hanno sommerso la linea della felicità.

L'analisi critica con cui si vuole leggere queste pagine rafforza la valenza del pensiero giuridico, ma apre ampi spazi di conoscenza per una ripresa di una preparazione seria e concreta di andare all'altare senza tuffarsi nel buio.

Raffaele Facciolo
direttore

LA RINUNCIA DI BENEDETTO XVI E IL DONO DI PAPA FRANCESCO

Can. ANTONIO MORABITO

Benedetto XVI, al termine del Concistoro cardinalizio dell'11 febbraio 2013, ha comunicato la propria decisione di rinunciare al ministero petrino di governo della Chiesa Universale.

L'atto della rinuncia è previsto dal vigente Codice di Diritto Canonico del 1983 che aggiorna dopo decenni, le conseguenze pastorali del Concilio Vaticano II attraverso la nuova normativa ecclesiastica.

Nei canoni del Codice si contempla l'ipotesi che il Romano Pontefice possa dimettersi, secondo libertà di coscienza: "Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti" (can. 332 § 2).

TENTATIVI DI RINUNCIA NEI SECOLI

La decisione del Papa della "rinuncia" a governare la Chiesa è una novità assoluta.

Si tratta di un evento che si è verificato poche volte nel corso della storia.

Nei primi secoli le rinunce erano state causate in modo forzoso, nel contesto delle persecuzioni per le comunità cristiane: a

volte si era trattato di rinunce esplicite, altre volte erano state rimozioni di fatto.

Anche quando il cristianesimo divenne religione ufficiale dell'Impero Romano, nemmeno gli imperatori di Bisanzio non si sottrassero dall'esiliare o perseguitare i pontefici di Roma.

Era accaduto lo stesso mezzo secolo prima, quando volgeva al termine il pontificato di Pio XII. Andando più indietro ciò si era verificato in maniera vistosa agli inizi del novecento, al tempo di Leone XII, e ancora prima verso la conclusione dell'ultra trentennale Pontificato di Pio IX.

Nei tempi moderni due pontefici nella storia fecero un gesto di rinuncia: Celestino V e Gregorio VII (1406 -1415). Quest'ultimo non rinunciò spontaneamente, ma fu costretto ad abdicare dal Concilio di Costanza, per far sì che venisse eletto papa Martino V (1417- 1531).

L'unico parallelo diretto rimane perciò Celestino V nel dicembre 1294. Lo stesso Benedetto XVI fece un gesto altamente simbolico, deponendo il pallio sull'urna di Celestino V, pontefice per soli sei mesi, fino al dicembre 1294. Sia Celestino che Benedetto, una volta eletti papi, si trovarono inseriti in un contesto assai refrattario a qualsiasi riforma.

Una riforma della chiesa che, tuttavia, i due Papi intendevano attuare nelle persone, prima che nelle strutture. L'intera vicenda di Celestino V fu condizionata dalla situazione politica del tempo, in primis dalle mire egemoniche di Carlo II d'Angiò, re di Napoli.

Fu il re di Napoli a volere che la scelta del nuovo Papa cadesse su Pietro da Morrone, ma fu a causa di questo inestricabile groviglio di Chiesa e politica, che Celestino si dimise, con il gran rifiuto.

La rinuncia di Benedetto XVI all'interno della storia della Chiesa, è un unicum, al punto che la notizia della rinuncia del Pontefice è rimbalzata istantaneamente da un lato all'altro del pianeta.

Essa è stata improvvisa nei tempi in cui è avvenuta, ma non del tutto inattesa e nemmeno imprevedibile per la grande personalità di Benedetto XVI nonché dell'età.

Si può dire che a partire dalla metà del secolo passato, cioè del XXI secolo si sono infittite le voci di “tentazione” di dimissioni da parte dei Pontefici. Un esempio precedente si ha con la caduta del potere temporale dei papi, negli ultimi anni del pontificato di Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1846- 1878), ma anche del Suo successore Leone XIII (Giacchino Pecci, 1878-1903), era apparso un disagio evidente per il venir meno delle energie del pontefice. Ciò, a causa dell’avanzare dell’età, e per il sopraggiungere di una grave malattia, che poteva diminuire rapidamente la capacità di controllo e di indirizzo.

Pio XII (Eugenio Pacelli 1939-1958), allorchè, con il crollo del regime fascista, tra il 25 luglio e l’8 settembre del 1943, le truppe germaniche occuparono il territorio italiano ed anche la città di Roma, di fronte al progetto di deportare il papa, ritenuto responsabile da Hitler di aver abbandonato al suo destino Benito Mussolini, avrebbe preparato una lettera di rinuncia al pontificato, in modo tale che “ad essere imprigionato sarebbe stato Eugenio Pacelli e non il capo supremo della Chiesa Cattolica”(come confidò al Cardinale Domenico Tardini, Segretario di Stato).

Giovanni XXIII (patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli 1958-1963) si era dichiarato disposto a rinunciare al papato, considerato il suo stato di salute ed in previsione dell’immane lavoro previsto nella prosecuzione del Concilio (come confidò al suo confessore e consigliere, Alfredo Cavagna, un venerdì di Quaresima del 1963)

Verso la fine del Pontificato di Paolo VI (Giovanni Battista Montini (1963-1978) fu esplicitamente prospettata la possibilità che l’ormai anziano papa, seriamente ammalato, potesse dimettersi (come egli stesso confidò al suo confessore, il gesuita Paolo Dezza, aggiungendo tuttavia che ciò “sarebbe un trauma per la Chiesa”).

Nel lungo pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005), più volte si parlò di rinuncia al pontificato.

Nel 1989, il Santo Padre aveva redatto una nota in cui dichiarava di rinunciare al pontificato “nel caso di infermità che si pre-

suma inguaribile, di lunga durata, e che mi impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del mio ministero apostolico, ovvero che un altro e grave prolungato impedimento sia parimenti d'ostacolo”.

Nel 1995, quando compì 75 anni, dopo aver consultato il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, allora cardinale Ratzinger, il Papa chiese ad un gruppo di canonisti, diretti dal cardinale Vincenzo Fagiolo, di prendere in esame il risvolto normativo di una rinuncia al papato, alias vere e proprie dimissioni da Pontefice.

Nel dicembre 2004, il papa, interpellò segretamente il cardinale Julian Herranz, noto canonista, per esaminare le ipotesi delle sue dimissioni. Quest'ultimo annotò che il papa” teme di creare un pericoloso precedente per i suoi successori, perché qualcuno potrebbe rimanere esposto a manovre e sottili pressioni da parte di chi desiderasse deporlo”.

Come si vede, le dimissioni dal supremo governo della Chiesa Cattolica da parte di Benedetto XVI, hanno conferito realtà ad una possibilità che sino ad allora era rimasta soltanto ipotetica e per questo era stata ogni volta respinta. Alla radice della scelta di Benedetto XVI, al di là del contesto e delle circostanze che l'hanno determinata è accompagnata, vi è senz'altro il profilo individuale, intellettuale e religioso del Cardinale Joseph Aloisius Ratzinger; un uomo che ha fatto un sacrificio supremo per il bene della Chiesa, avendo il coraggio di fare ciò che i suoi predecessori avrebbero voluto fare ma non sono riusciti a conseguire la rinuncia o le dimissioni.

UNA SCELTA LIBERA E REALISTA

La libertà interiore del Papa è una delle chiavi per capire il suo clamoroso gesto.

Non va dimenticato che, mentre il Papa pronunciava le parole relative alla sua rinuncia, era straordinariamente lucido e sereno

come se stesse compiendo un gesto meditato a lungo e dalle conseguenze attentamente calcolate.

Il Papa ha dichiarato di aver esaminato la sua coscienza più volte davanti a Dio, come qualcuno che riflette bene e a lungo prima di fare un passo decisivo.

Benedetto XVI ha iniziato il suo discorso parlando del contesto sociale in cui la Chiesa è inserita, segnato da quei problemi che anche i suoi predecessori avevano evidenziato. Il Papa non si dimise nel 2010, durante gli scandali della pedofilia ma lo ha fatto nel 2013, in seguito agli scandali scoppiati all'interno del Vaticano.

È indispensabile sottolineare il realismo con cui Joseph Ratzinger sia stato consapevole dei pericolosi risvolti di un governo della Chiesa cattolica sottratto a un Papa anziano, cui l'età e la malattia fanno venire meno le forze necessarie a governare la potente burocrazia della Curia romana.

Nei suoi occhi, e in quelli di tutti noi, era ancora impressa la recente esperienza degli ultimi anni del pontificato di Giovanni Paolo II, quando la sua malattia non era per nulla nascosta, e non gli consentiva certo di reggere con mano salda il timone della Chiesa.

Nel corso della storia, la rinuncia di un Pontefice è stata in sintonia con un momento di svolta nella storia della Chiesa.

Nel Nostro, l'elemento che avrà influito nella grave decisione è da riscoprire nei grandi cambiamenti di cui la Chiesa ha bisogno al suo interno e per la percezione che Benedetto ha di sé di fronte a questi grandi e drammatici problemi da cui il teologo e umanista Ratzinger era assai distante.

Benedetto XVI, dopo l'annuncio della rinuncia, nella celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, il 13 febbraio 2013, ha pronunciato parole sferzanti che suonano come una "accusa", verso alcuni collaboratori di un certo peso nel governo della chiesa.

Il Papa emerito si pronuncia contro il carrierismo ecclesiastico e le lotte di potere al vertice della gerarchia: "Bisogna riflettere su come il volto della Chiesa venga a volte deturpato da colpe contro l'unità della Chiesa e divisioni del corpo ecclesiale. Bisogna

superare individualismi e rivalità. Il vero discepolo non serve se stesso o il pubblico, ma il suo Signore. Ai nostri giorni, molti sono pronti a stracciarsi le vesti di fronte a scandali e ingiustizie -naturalmente commessi da altri - ma pochi sembrano disponibili ad agire sul proprio conto, sulla propria coscienza e sulle proprie intenzioni”.

È difficile escludere che considerazioni di questo genere abbiano avuto un peso nell'indurre Papa Ratzinger a prendere la propria decisione definitiva.

Prima di diventare Papa, il cardinale Ratzinger, arrivato al compimento di 75 anni nel 2002, anche se le disposizioni risalenti a Paolo VI prevedevano le dimissioni soltanto da parte dei vescovi e consentivano il mantenimento delle cariche curiali sino al compimento dell'80° anno, sarebbe tornato volentieri “ai propri amati libri”, manifestando l'intenzione di dare le proprie dimissioni, se il declino e la malattia di Giovanni Paolo II non lo avessero dissuaso.

Può sembrare paradossale e provocatorio, eppure straordinariamente coerente con il suo profilo intellettuale religioso, di colui che non può trattenersi dal dire quanto ritiene vero e dal fare quanto ritiene giusto. Si può ricordare che, tre settimane dopo il terremoto che ha devastato L'Aquila, il 28 maggio 2009, papa Benedetto fece visita al sepolcro di Celestino V, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio.

In quella circostanza depose sulla teca del Pontefice “del gran rifiuto”, il proprio pallio.

Ci si può fondatamente domandare se si trattò di un semplice atto di omaggio, oppure, se ciò rappresentava un gesto fortemente simbolico nei confronti del Pontefice che aveva rinunciato volontariamente al papato.

Nel volume “Luce del mondo”, pubblicato dal giornalista Peter Seewald. Circa la “rinuncia”, Joseph Ratzinger forniva una risposta di estrema chiarezza: “Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, psicologicamente e mentalmente di svolgere l'incarico affidatogli, allora ha

il diritto e in alcune circostanze anche il dovere di dimettersi”.

Il pontefice dichiarò in quel libro: “A volte sono preoccupato e mi chiedo se riuscirò a reggere il tutto anche solo dal punto di vista fisico”.

Dal momento che quel libro fu pubblicato imperversarono violente polemiche scatenate dallo scoppio dello scandalo della pedofilia: “quando il pericolo è grande non si può scappare. Ecco perché questo sicuramente non è il momento di dimettersi. È proprio nei momenti come questo che bisogna resistere e superare la situazione difficile. Ci si può dimettere nel momento di serenità o quando semplicemente non ce la si fa più. Ma non si può scappare proprio nel momento del pericolo e dire “se ne occupi un altro”.

LE RAGIONI DELLA RINUNCIA DI PAPA BENEDETTO

La cosa più sorprendente ed eccezionale è la libertà e il distacco con cui il Santo Padre ha considerato il ministero pontificio, affidatogli da Cristo stesso, attraverso la Successione apostolica.

Benedetto XVI ha dichiarato che ci si può dimettere in un momento di serenità e non solo quando non ce la si fa più.

Nel periodo in cui esplose, in tutta la sua violenza lo scandalo della pedofilia nella chiesa, non era un periodo propizio per andarsene. All'epoca schiudevano due fronti scottanti e Benedetto XVI fu costretto a occuparsi di questioni ed affari che la sua indole avrebbe rigettato: lo scandalo dello IOR e il Vatileaks.

Le circostanze degli ultimi tempi del pontificato di Benedetto XVI hanno portato il Papa ad occuparsi di questioni nelle quali la sua pacifica indole mai avrebbe voluto imbattersi.

Non si tratta di materie che, sia pur scabrose come la pedofilia, era comunque abituato a trattare quand'era Cardinale, ma di problemi emergenti e inediti che avevano a che fare, non con un mondo esterno, bensì con quello in cui viveva ogni giorno: il Vaticano.

Benedetto XVI aveva ereditato una situazione assai difficile dal suo Predecessore, che si era dedicato prevalentemente ad annun-

ciare il Vangelo in ogni angolo della terra, lasciando alla Curia romana la gestione diretta degli affari interni alla Santa Sede.

Quello finanziario, era uno dei terreni in cui “i falsi profeti agiscono, determinando lotte e diaboliche divisioni” nel mondo come nella Chiesa.

Per Benedetto XVI le finanze vaticane erano una materia nuova e non facile da maneggiare.

Egli dovette rendersi conto che essere Papa nell'attuale assetto della Chiesa cattolica, comportava anche saper governare uno Stato sovrano con la sua banca e non solo esserne il pastore.

Il complesso organismo amministrativo e politico di cui era sovrano, non avrebbe mai potuto interpretare per la sua eccelsa visione di Chiesa, al servizio degli uomini.

Si trattò di un altro duro colpo per l'ormai ottantacinquenne Papa: si è vissuto un clima veramente pesante all'interno delle mura vaticane, segnato dal sospetto reciproco, dalla diffidenza.

E così, dopo lo scandalo della pedofilia e, quello dello IOR, un altro devastante problema gravò sulle spalle del successore di Pietro tanto da indurre a pensare di non potersi fidare più di nessuno.

Se la pedofilia era un problema noto al Papa, fin dai tempi in cui era Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il fenomeno del Vatileaks rappresentò per il Papa una nuova angosciosa scoperta.

Benedetto XVI apriva gli occhi su una realtà che non avrebbe mai immaginato, e fu così che scoppiò un altro devastante scandalo quando uscì quel libro sul Vaticano nel quale venivano pubblicate lettere segrete sottratte direttamente dall'appartamento privato del Santo Padre.

Quel libro rivelò, all'improvviso, uno scenario che non riguardava la Chiesa nel mondo, ma direttamente il Vaticano e il Santo Padre.

I documenti erano riservatissimi, ed a cui nessuno, al di fuori di persone che stavano ogni giorno vicino al Papa avrebbero potuto accedere.

All'interno della famiglia pontificia, fu scovato quello che era

stato chiamato “il corvo”, si trattava di una delle persone più vicine al Papa, come il suo maggiordomo, Paolo Gabriele, 46 anni, sposato con tre figli.

Il maggiordomo del Papa venne arrestato il 25 maggio 2012 e rinchiuso in una cella all’interno del Vaticano.

La gendarmeria vaticana scoprì dentro la propria abitazione una vera e propria cassaforte, piena di documenti segreti, che, probabilmente, sarebbero stati divulgati in seguito alle note vicende del Vatileaks.

Alla luce di ciò, si può pensare che nel corso del 2012, papa Benedetto iniziò a riflettere circa la sua materiale impossibilità a far fronte ai gravi problemi interni della Chiesa: questioni che richiedevano decisioni quotidiane da parte del Papa e che lo provavano non solo nello spirito, ma nel già fragile corpo.

*L’ANNUNCIO DEL CONCLAVE
E IL DONO DI PAPA FRANCESCO*

È necessario chiedersi che nuovi scenari e prospettive future si siano aperte per il gesto rivoluzionario del Pontefice.

Con la rinuncia al papato da parte di Papa Ratzinger senza dubbio, vi sono cambiamenti profondi nella chiesa. La coesistenza di diversi pontefici, nel passato, aveva caratterizzato scismi che hanno afflitto la Chiesa nei tempi remoti. L’uno e l’altro dei Papi sostenevano di avere legittimità, sino a che la situazione si risolveva a favore dell’uno, mentre all’altro toccava in sorte l’ etichetta di “antipapa”.

La decisione di Benedetto XVI di ritirarsi in un convento di clausura all’interno delle mura vaticane, è stata dettata da evidenti ragioni di opportunità. L’ accresciuta aggressività dei mezzi di comunicazioni di massa, dai giornali e periodici alle televisioni, ha reso qualsiasi personaggio estremamente vulnerabile nella difesa della propria privacy .

L’incontro fra i due Papi a Castel Gandolfo è stata veramente

una pagina di storia, risolvendo definitivamente l'enigma

Mai, era accaduto nel passato, l'abbraccio tra due Papi, di cui il primo si potrà chiamare definitivamente Papa Emerito.

Nell'incontro svoltosi nella cappella privata, è stato papa Francesco a mettere a proprio agio Benedetto XVI, con l'espressione: «Siamo Fratelli».

Il Papa emerito, nel periodo vissuto come Sede vacante ha voluto manifestare obbedienza al Pontefice eletto nel Conclave, dichiarando che si sarebbe ritirato dalle scene di questo mondo *come pellegrino solitario*.

In silenzio ed in preghiera, e così è stato.

Benedetto XVI, dopo un paio di mesi a Castel Gandolfo, si è trasferito il due maggio 2013, in Vaticano, nel monastero *Mater Ecclesiae*.

Certamente, Papa Francesco si identifica nel mito di Enea che deve portare sulle sue spalle il vecchio padre Anchise e, così, di riflesso questa è una metafora della Chiesa di oggi.

Il repentino annuncio di Benedetto XVI ha sovvertito, a dir poco, i meccanismi curiali che reggono il vertice della Chiesa cattolica.

La rinuncia di Benedetto XVI non solo ha rivelato la sua profonda spiritualità, ma anche la convinzione che così facendo la sua opera di profondo rinnovamento della Chiesa doveva essere continuata dal suo successore. Benedetto XVI con il decadere costante delle sue forze, avrebbe corso l'inevitabile rischio che altri decidessero al suo posto, perdendo così il controllo del governo della chiesa. Le prospettive del futuro pontefice son per una Curia meno complessa e semplificata nei suoi uffici, ma soprattutto dove tutti -ecclesiastici e laici- siano ben consapevoli del servizio che essi svolgono per il bene della Chiesa universale . Papa Benedetto ha istituito però un nuovo organismo vaticano: *il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione*, provvedimento che rivela il suo tentativo di rinnovare la Chiesa. Le Nazioni europee evangelizzate secoli fa hanno bisogno di un nuovo *kerigma* in forme e modi assai diversi dal passato.

Benedetto XVI è perciò stato un pontefice pienamente in sinto-

nia con il desiderio di riforma della Chiesa, anche se talvolta frainteso per un presunto nostalgico ritorno al passato. Il problema è che questo profondo anelito popolare viene spesso così pesantemente filtrato, che chi poi è chiamato a rispondervi e a prendere delle decisioni rischia di farlo a partire dalla lettura eccessivamente concettualizzata e comunque ormai lontana dalla voce dei semplici cristiani. Basti pensare, per esempio, allo strumento che più di ogni altro dovrebbe avere questa funzione: il cosiddetto Sinodo dei vescovi. I vescovi, che convocati da ogni parte del mondo, lavorano sulla base di un documento che dovrebbe descrivere le reali necessità dei cristiani riguardo ad un particolare aspetto della Chiesa, non si trasforma in momento di Collegialità episcopale.

Con il gesto libero e cosciente della rinuncia, Benedetto XVI ha cambiato certezze secolari, innova radicalmente, promuove un'età che renda uno spazio al popolo di Dio." A suo tempo, vi fu la decisione di Paolo VI, negli anni '70 di imporre dimissioni dagli uffici ecclesiastici per chi avesse raggiunto i 75 anni di età. Nelle mani del Pontefice si rinuncia al governo loro diocesi mentre per ai cardinali di curia si rinuncia una volta raggiunti gli 80 anni, con l'esclusione dal Conclave. Questa riforma aveva incontrato notevoli opposizioni perché veniva considerata un'impropria accondiscendenza a una prassi considerata "mondana".

Tali norme non si estendevano al Sommo Pontefice. Rendendo effettive le astratte condizioni del codice di diritto canonico, Papa Benedetto XVI ha fatto divenire realtà l'ipotesi di un papato cui si può rinunciare. Tale rinuncia può essere estesa ai singoli Pastori della chiesa e per gli uffici ecclesiastici, ritenendo fondamentale la coscienza personale e libera di colui che ricopre un ufficio ecclesiastico.

PAPA FRANCESCO E LA RIFORMA DELLA CHIESA

L'opera di "pulizia" di papa Benedetto XVI, viene sintetizzata dalla indizione dell'"anno della fede", avviato fin dall'ottobre 2012 e che si concluderà nel novembre 2013.

Il pontefice emerito dichiarò: “In questi decenni è avanzata una desertificazione spirituale. Che cosa significasse una vita, un mondo senza Dio, al tempo del Concilio lo si poteva già sapere da alcune pagine tragiche della storia, ma ora purtroppo lo vediamo ogni giorno intorno a noi. È il vuoto che si è diffuso¹”.

Rimaneva da compiere l’atto più importante, quello della riforma della Curia romana.

Correva l’anno 1967, allorchè ci fu la costituzione più importante della Curia romana: la *Regimini Ecclesiae Universae* decretata da papa Paolo VI che ampliò i poteri della Segreteria di Stato, con l’impostazione di supervisione e coordinamento di tutti i Dicasteri vaticani.

Il ruolo della Segreteria di Stato ha assunto in questi decenni un ruolo preponderante, tanto da generare frequentemente vari conflitti tra Congregazioni, Dicasteri e Chiese locali.

La prima mossa di papa Francesco a un mese dalla sua elezione è stata quella di scegliere un gruppo di cardinali che avrà un ruolo consultivo e non decisionale per un “consiglio” al Papa circa la riforma della Curia che ebbe l’ultima revisione con la Costituzione *Pastor Bonus* del 1988 di papa Giovanni Paolo II.

Questi otto consiglieri, o saggi, sono rappresentativi della Chiesa Universale, per una Chiesa più collegiale in cui la Curia romana diventa più agile ed al servizio del Papa e delle Chiese locali.

Questo gruppo viene ad essere coordinato dal cardinale Oscar Andrés Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras) che prima del Conclave ha insistito sulla collegialità e sulla necessità, appunto, di proseguire «L’opera di pulizia nella Chiesa» avviata da papa Benedetto XVI.

Il lavoro che la commissione dei saggi deve fare, è confermato in questi termini dal Cardinale Maradiaga: «Affronteremo tanti argomenti, sicuramente lo Ior e la riforma della Curia. Soprattutto gli daremo informazioni di prima mano, in contatto con gli epi-

¹ Benedetto XVI discorso dell’indizione dell’anno della fede 11 ottobre 2012.

scopati, altre prospettive rispetto a quelle che arrivano alla Santa Sede».

Si tratta di un fatto straordinario che, da solo permette una nuova risorsa che meglio identifichi le sfide della nuova evangelizzazione.

Questo Consiglio andrà in vigore, dall'ottobre prossimo, prima della conclusione dell'anno della Fede, stabilito per la fine di novembre 2013.

La stessa costituzione conciliare *Lumen gentium* prescrive al numero 22: "L'ordine dei vescovi che succede al Collegio degli apostoli nel magistero del governo pastorale ..., è pure insieme col suo capo, e mai senza di esso, soggetto di suprema e piena autorità sulla chiesa²".

Nel segno della collegialità non ci deve essere contrapposizione tra la gerarchia e i laici, ovvero tra pastori e gregge, ma un vero e proprio rinnovamento alla guisa di una comunione ecclesiale che favorisca il popolo di Dio. Questa istanza di una maggiore collegialità tra vescovi e di una più attenta responsabilità del laicato più maturo è stato molto presente nei lavori di preparazione dei cardinali per il Conclave.

Tale collegialità dei vescovi va pensata *cum* e non solo *sub Petro*.

Pertanto il Pontefice nulla ha da perdere se esercita il suo ministero nella comunione con il collegio dei Vescovi, salvo la pienezza della sua titolarità sulla chiesa universale, come vicario di Cristo³.

Gli scenari complessivi della globalizzazione del mondo, che sono in continuo mutamento a causa della moltiplicazione delle divisioni, guerre e violenze in ogni regione della terra, modificano di fatto quella che è la capacità di un monolitico discernimento.

Si richiede pertanto l'ascolto continuo dei vescovi nel mondo

² *Lumen Gentium*, costituzione del Concilio Vaticano II sulla chiesa, 22

³ *Ibidem* Lg 22: con potestà piena, suprema e universale.

che, insieme al Papa, attuino un discernimento ecclesiale effettivo e di continuità relazionale.

I moderni mezzi di comunicazione, anche per via telematica possono essere di grande aiuto per porre quesiti e risposte dei Vescovi nel mondo, in tempo reale, ed in collegamento con le Congregazioni vaticane e con il Papa stesso.

Altra sfida presente nella chiesa di oggi è l'acquisizione di una via che promuove una corresponsabilità laicale in quello che viene definito «il genio femminile», così come lo ha riconosciuto il papa Giovanni Paolo II, nella *Mulieris dignitatem*.

La presenza delle donne, sia laiche, madri di famiglia che religiose interrogano la chiesa sul significato di una nuova missione e partecipazione di carismi che hanno ispirato le numerosissime congregazioni femminili presenti nella vita della chiesa.

A sessant'anni circa dalla promulgazione del messaggio alle donne, promulgato dal grande papa del Concilio, Paolo VI rende tutt'ora fondamentale la presenza femminile nella vita della chiesa: "L'ora è venuta in cui la vocazione della donna si completa in pienezza, l'ora in cui la donna acquista nella società un'influenza, un irradimento, un potere finora mai raggiunto⁴".

Can. Antonio Morabito
Dir. Responsabile "In charitate Iustitia"

⁴ Messaggio alle donne, Paolo VI, A chiusura del Concilio Vaticano II, 8 dicembre 1965.



TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
REGIONALE
CALABRO

Reggio Calabria

Inaugurazione
del
NUOVO
ANNO
GIUDIZIARIO
2013

5 febbraio 2013 - ore 18.00

Seminario arcivescovile "Pio XI"
Via Pio XI, 236
Reggio Calabria

Mi prego invitare la S.V. Ill.ma
all'inaugurazione del Nuovo Anno Giudiziario
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro
che si terrà alla presenza dei Vescovi della Regione.

Gratitissima
sarà la Sua partecipazione.

Reggio Calabria, 18 Gennaio 2013

✠Vittorio Mondello
Arcivescovo-Moderatore

SALUTI

S.E. Mons. Vittorio Mondello
Arcivescovo Metropolita e Moderatore del TER Calabro

Mons. Erasmo Napolitano
Presidente del TER Campano d'Appello

RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2012

Mons. Raffaele Facciolo
Presidente del TER Calabro

PROLUSIONE

“L'errore secondo la disciplina del can. 1099”

Prof. Piero Antonio Bonnet
Docente di Diritto Canonico
alla Pontificia Università Gregoriana di Roma

*L'Arcivescovo Moderatore
S. E. Mons. VITTORIO MONDELLO
offre
il suo fraterno saluto
ai Vescovi della Calabria
alle Autorità presenti
al Relatore
e agli Operatori del Tribunale
ringraziandoli
per il diuturno e scientifico lavoro
per dare alle coscienze dei Calabresi
le soluzioni vere e giuste
nelle loro angustie matrimoniali.*

INDIRIZZO DEL PRESIDENTE
TRIBUNALE D'APPELLO CAMPANO

Mons. ERASMO NAPOLITANO

*Eccellentissimo Presidente della Conferenza Episcopale e
Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro,
Eccellenze Reverendissime,
Illustri Autorità civili e militari,
Reverendo Mons. Vicario Giudiziale di questo Tribunale,
Stimati operatori del medesimo Tribunale,
Gentili Signore e Signori,*

con grande piacere partecipo questa sera all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro nella mia nuova veste di Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano che è anche Tribunale di Appello del Tribunale Ecclesiastico Calabro.

Ho l'onore e l'onere di presiedere il Tribunale Campano, dopo un decennio di servizio presso il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, dal luglio scorso sostituendo P. Bruno Boccardelli, il quale è stato Vicario Giudiziale per circa 2 anni e mezzo.

Durante questi pochi mesi ho avuto modo di conoscere, sia pure indirettamente, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, apprezzandone la preparazione dei ministri di giustizia di ogni ordine e grado, la dedizione degli altri operatori e la perizia degli Avvocati.

Mi è stato anche riferito degli ottimi rapporti che intercorrono tra i nostri Tribunali; la mia presenza oggi ne vuole dare atto e rafforzamento.

Questo sento di confermarlo pubblicamente anche al Rev.do Monsignore Raffaele Facciolo, Vicario Giudiziale di questo Tribunale, che ringrazio per l'invito e l'opportunità che mi ha dato di intervenire e per la squisita ospitalità che riserva a me e al Dott. Sergio Marrama, Cancelliere del Tribunale Regionale Campano, che mi accompagna.

Faccio presente che, durante l'anno 2012, da questo Tribunale sono pervenute, per il secondo grado di giudizio, al Tribunale Campano 140 cause, di cui 131 ratificate e 8 rinviate all'Ordinario esame.

Vi rendo noto, anche, che nel Tribunale Campano stiamo portando avanti un processo di modernizzazione del nostro Tribunale, tra cui l'attivazione di un sito internet, la rielaborazione e l'unificazione per tutte le 12 sezioni istruttorie della modulistica e della struttura per la stesura delle sentenze, l'incremento del numero dei Giudici e l'aumento delle ore di lavoro che consente l'apertura del Tribunale anche nel pomeriggio di 4 giorni a settimana. A queste innovazioni va aggiunta l'introduzione della posta elettronica certificata (PEC), il cui utilizzo permette di limitare i tempi delle notifiche ai Patroni contribuendo, di conseguenza, a ridurre i tempi dei processi.

Ci auguriamo che questo metodo di notifica degli atti possa essere utilizzato anche con questo Tribunale e con gli Avvocati che assistono le parti nei processi di appello presso il nostro Tribunale.

Auspichiamo, inoltre, la possibilità di accomunare anche altre iniziative e metodologie perseguendo insieme lo stesso fine: il servizio alla giustizia della Chiesa, alla serenità e alla salvezza delle persone, "suprema legge della Chiesa" (can. 1752).

Con questi propositi, a nome di tutti gli Operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, auguro a tutti coloro che operano, a vario titolo, nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, a partire dall'Ecc.mo Moderatore e dal Rev.do Mons. Vicario Giudiziale Raffaele Facciolo, un buon anno giudiziario e ogni bene.

Mons. Erasmo Napolitano

RELAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2012

Mons. RAFFAELE FACCIOLO

*Eccellenze Reverendissime,
Illustrissimo Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico
Campano e d'Appello, Mons. Erasmo Napolitano,
Illustrissimo Relatore prof. Piero Antonio Bonnet,
Autorità,
Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose
Superiori, Docenti e Studenti di Teologia nei Seminari di
Calabria
Laici impegnati nella cultura religiosa e nella vita ecclesiale.*

Il 21° anno di ininterrotta convocazione dell'Ecc.mo Moderatore per leggere insieme la situazione delle esperienze di vita matrimoniale in Calabria è un tempo che indica fedeltà ad un impegno mai venuto meno, ma anche un tempo che traduce la volontà di una verifica per un rilancio al servizio di ricerca della verità storica e della verità salvifica dei coniugi.

La fedeltà di impegno in un servizio ecclesiale, allontana, quindi, il pericolo di un ritualismo vuoto nella forma e nei contenuti.

Qui siamo l'intera Chiesa di Calabria con i Pastori sempre presenti, qui siamo i rappresentanti dei chierici, qui siamo i rappresentanti dei fedeli laici: tutti in ascolto delle problematiche matrimoniali che si sono affrontate nel nostro Tribunale nell'ormai trascorso anno 2012.

È la voce dell'organo giudiziario che dice "grazie" per la presenza:

- A voi Pastori che seguite il nostro lavoro con attenzione e sollecitudine; un saluto da quest'aula va agli Emeriti S. E. mons. Luciano Bux e a S. E. mons. Ercole Lupinacci. Ed un cordiale saluto ai successori, ad Oppido Palmi, S. E. mons. Francesco Milito, e a Lungro l'Eparca S. E. mons. Donato Oliverio.
- A Voi Autorità civili che guardate al foro ecclesiastico con rispetto e amabilità.
- A Voi Rettori dei Seminari Maggiori in Calabria e Direttori degli Istituti Teologici: auguri per il vostro delicato servizio nella formazione dei futuri presbiteri nella nostra terra.
- Un saluto al nuovo Presidente del Tribunale d'Appello Campano mons. Erasmo Napolitano ed un ringraziamento per l'apprezzato intervento; a Lei diciamo: il Tribunale di Napoli è stato sempre giusto nella valutazione del nostro lavoro sia quando ha decretato la doppia conforme e sia quando ha rimesso all'ordinario esame qualche nostra sentenza.

Voglio pubblicamente salutare anche il Dott. Sergio Marrama, Cancelliere dello stesso Tribunale di Napoli: a Lei, carissimo Dottore, il grazie per la disponibilità "fulminea" nell'ora del bisogno organizzativo e procedurale del nostro Tribunale, come anche per il corso di aggiornamento tenutoci nel maggio scorso.

Un doveroso saluto all'ill.mo Relatore di quest'anno: prof. Piero Antonio Bonnet, Docente di Diritto Canonico all'Università Gregoriana di Roma: Ella parla in questa tornata di "Lectio Magistralis" che nel tempo ha visto come relatori 8 Cardinali, 3 Vescovi e 10 Cultori di diritto di fama internazionale e fra questi Lei, i cui testi ci sono stati di aiuto per l'approfondimento dell'arte giuridica; unisco anche un rispettoso saluto alla Sua gentile consorte.

Un saluto al nuovo Decano della Rota Romana: mons. Pio Vito Pinto che speriamo di avere in mezzo a noi in una prossima occasione.

Ma il ringraziamento tutto speciale va riservato all'ecc.mo Moderatore, Mons. Vittorio Mondello che nei 20 anni del suo munus:

- ha amato il Tribunale, lo ha rispettato, lo ha aiutato e lo ha fortemente responsabilizzato: grazie per questa amabile vicinanza.

È doveroso anche fare memoria di una persona che ha speso le sue energie di mente e di volontà per il Tribunale: il carissimo mons. Luigi Blefari, della Diocesi di Oppido-Palmi, ritornato alla casa del Padre e la cui memoria rimane in benedizione.

Ed ora leggiamo insieme e commentiamo i risultati del lavoro annuale i cui contenuti e dati statistici ricalcano il tracciato dell'ultimo triennio.

Ai primi tre posti vi sono come capi di nullità:

- il *defectus discretionis iudicii* con 112 cause, pari al 45% del totale delle cause;
- *l'esclusione dell'indissolubilità* con 46 cause, pari al 18%;
- *l'esclusione della prole* con 46 cause, pari al 18%.

Ma la novità di quest'anno è che in questa lettura, specialmente per l'esclusione dei bona del matrimonio, non c'è la radice ideologica avversa, (mentalità divorzista o abortista), ma una fenomenologia sociale che evidenzia un tenebroso vissuto che investe l'esistenza giovanile, ormai troppo vulnerata da circostanze che irretiscono la stessa persona umana.

Il can. 1095 n. 2 e 3 imperversa nel nostro contesto ecclesiale.

Alle motivazioni che abbiamo considerato nella relazione dello scorso anno si aggiungono altre che sono emerse nelle istruttorie del 2012.

Circa la fragilità diciamo:

- a) c'è una fragilità per blocco psicologico dovuto ad una “fisicità” di non crescita nella maturità umana e quindi relazionale;
- b) c'è una fragilità per mancata socializzazione dovuta a notori *vulnera* familiari che impediscono, per vergogna, perfino l'affacciarsi alla finestra della giovane figlia;
- c) c'è una fragilità che provoca l'avventura sentimentale che sfocia nella prole *antenuptias* e che durante l'esercizio del compito genitoriale non regge agli urti della vita di coppia;
- d) c'è una fragilità facilitata dalla presunzione di percorrere la vita matrimoniale con un coniuge irretito nelle maglie mafiose e di cui ci si vuole rendere missionaria per la redenzione del partner, ma tutto fallisce perché il coniuge viene consegnato alla giustizia;
- e) c'è anche, infine, una fragilità frantumata da varie circostanze inverosimili: e spetta al Giudice discernere la gravità o meno di quanto dichiarato; egli, deve dare la risposta al diritto che il fedele ha di chiedere la dichiarazione di nullità, ma non ha il diritto di avere la nullità, come ci ha ricordato Papa Benedetto XVI.

Circa l'esclusione dell'indissolubilità e della prole sottolineiamo, come precedentemente detto, che queste riserve sono frutto di una **paura** che s'impossessa sempre più delle persone:

- La paura di diventare padre e madre;
- La paura di stare in casa per non subire ulteriori abusi e ci si incammina con un partner scelto senza avere consapevolezza del passo e quindi ci si avventura per trovare rifugio in un matrimonio “a prova e a tempo”, col proposito di riprendersi la propria libertà qualora le cose non andassero bene. In questo caso, per dirlo col professor Andreoli: “La casa è sconsecrata, il focolare è spento, il tempio è disaccrato”.

-
- Paura di immettere figli in un mondo violento e carico di sofferenza.
 - Paura dell'ago e paura del parto.
 - Paura di nascite di figli down.

Ma c'è anche:

- la paura indotta dalla precaria situazione economica i cui orizzonti di ripresa sono sempre più lontani e che frantumano i sogni per una vita allietata dalla presenza di figli. Medicina salutare e incoraggiamento fiduciale per questa precarietà è lo slogan della 35; Giornata nazionale per la vita, celebrata il 3 febbraio scorso: "Generare la vita vince la crisi".

Vi si legge un'interconnessione tra paura e fragilità.

A sottolineare la veridicità della nostra lettura dei dati di questo Tribunale, riporto quanto ha scritto il Consiglio permanente della Cei nel messaggio della Giornata nazionale per la vita dello scorso anno: "Ci sono curve della storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più giovani, un senso di inquietudine e smarrimento".

Le **ferite** aperte da queste situazioni sono, a volte, non rimarginabili:

- resta la sconfitta psicologica della vita;
- resta il desiderio del suicidio non attuato;
- resta la nostalgia del mancato progetto di sradicarsi dal territorio subculturale dove si è consumata la drammaticità del vissuto;
- resta, purtroppo, anche l'odio verso i genitori che hanno adottato criteri di discriminazione verso i figli, facendo patire sempre la figlia femmina.

Cause decise iscritte alle Diocesi		
Diocesi	2011	2012
Reggio Calabria-Bova	46	27
Cosenza-Bisignano	27	28
Catanzaro-Squillace	23	23
Crotone-Santa Severina	16	15
Oppido-Palmi	11	11
Lametia Terme	11	15
Mileto-Nicotera-Tropea	10	7
Cassano Jonio	7	5
Rossano-Cariati	3	6
Locri-Gerace	5	7
S. Marco Argentano-Scalea	4	5
Lungro	1	2
Totale	164	151

L'intero pensiero giuridico dell'oggi sarà affidato alla stampa della Rivista del Tribunale.

La Rivista "In Charitate Iustitia", istituita nel 1992, avrà, nei prossimi mesi, un libro di commento da parte di P. Giorgio Andolfi, Docente di sociologia religiosa all'Istituto Teologico Calabro. Il Tribunale ne curerà l'edizione e lo anetterà come supplemento alla Rivista nell'anno XXI di pubblicazione.

L'impianto statistico ci riporta al lavoro processuale esperito nell' anno 2012 che ci presenta i seguenti dati:

- *cause introdotte*: **160** (41 in più dell'anno 2011 che ne contava 119);
- *cause sentenziate*: **151** (13 in meno dell'anno precedente, ma questo è dovuto perché ben 12 perizie non sono state redatte nei tempi prescritti).
le cause affermative sono **140**

le cause negative sono **11**

- *cause perente*: **7** contro le **8** dell'anno precedente;
- *cause pendenti* a fine dicembre: **194** (2 in più dell'anno precedente).

La durata dei processi:

entro 5 mesi	n.	6	cause
dentro l'anno	n.	10	cause
dopo un anno	n.	50	cause
dopo due anni	n.	26	cause
causa storica	n.	1	causa (7 anni e 4 mesi)

Le fasce d'età:

- **7** cause di minorenni (minimo 15 anni);
- **144** cause di maggiorenni (massimo di 47 anni)

Le fasce sociali:

- medio borghesi n. **138** cause;
- non facoltose n. **87** cause.

I Richiedenti della nullità: 79 uomini e 72 donne

A proposito della durata dei processi mi piace dare pubblico riconoscimento al prof. Bonnet il quale, a riguardo, muove le corde della spiritualità, quando in un suo scritto dice: "la celerità processuale, è particolarmente urgente nei giudizi di nullità matrimoniale, nei quali ogni ritardo può essere fomite di peccato e ragione di ostacolo alla vita eucaristica che esprime anche la radicalità sacramentale della Chiesa.

La lentezza dei processi matrimoniali è tanto più grave in quanto ogni giorno può costituire un passo verso o addirittura dentro il peccato. E allora ogni trascuratezza, ogni neghittosità diventa delittuosa".

Grazie, prof. Bonnet per questo "monitum" indiretto agli operatori dei Tribunali!

Colgo l'occasione della presenza del Presidente del Tribunale

d'Appello e del professore Piero Antonio Bonnet per ricordare l'importanza dell'attesa del responso del Tribunale Superiore.

Si è verificato una volta - ma è egualmente grave anche se per una volta - che i coniugi dopo aver avuto la sentenza di primo grado hanno messo in moto i preparativi per il secondo matrimonio, senza aspettare il decreto confermativo del Tribunale di Appello.

In un suo scritto il professor Bonnet rivendica la necessità della doppia conforme per una ragione pastorale; il fedele, con la duplice sentenza conforme, si sente maggiormente rassicurato circa la realtà del suo stato matrimoniale in quanto il duplice esame valutativo limita i rischi della soggettività dei giudici di primo grado.

Da sottolineare - dice Bonnet - che la finalità dell'esame del Tribunale d'Appello non è quella di riesaminare le decisioni che non hanno risposto alle aspettative delle parti in causa, ma quella di costituire un controllo sull'operato giudiziario espletato in prima istanza, ed anche - come dice Moneta - perché "non è incongruo sottoporre l'operato di un organo giudiziario ad un riesame da parte di un altro Tribunale". (In "*La doppia conforme nel processo*" - *Studi Giuridici LX, lev 2003, Bonnet pag. 100*).

E questa angustia coglie i giudici di prima istanza:

- nel dare il *negative* c'è tranquillità perché manca la certezza morale sulle prove acquisite;
- se vi è il *dubbio*, si applica il principio: "standum est pro valore actus";
- quando si decide per l'*affermativa* c'è sempre il pensiero: "Videat Superior"!

Mi sembra, ora, opportuno, nell'anno della fede, riflettere per un istante sul rapporto "diritto e fede".

Attingo un input di riflessione da uno studio di mons. Corecco il quale dice: "la legge canonica deve essere definita come "ordinatio fidei" poiché non è prodotta da un legislatore umano qualsiasi, ma dalla Chiesa, il cui criterio epistemologico decisivo non è

la ragione, ma la fede. Ne consegue che la razionalità umana di cui la Chiesa è dotata in quanto soggetto conoscitivo umano e storico, socializzato comunque non secondo criteri umani, ma secondo la modalità della “*Communio Ecclesiae et Ecclesiarum*”, rimane intrinsecamente informata dalla fede dato che il suo compito non è quello di produrre semplicemente un ordinamento giuridico compatibile con il concetto filosofico di giustizia, ma un ordinamento che sia derivato dalla nozione teologica di “*communio*”, la cui dinamica nella istituzionalizzazione dei rapporti intersoggettivi è radicalmente diversa da quella di ogni altra realtà sociale solo umana.

La priorità della fede sulla ragione non si avvera solo quando la Chiesa scopre o riconosce, in forza del carisma che le è proprio, i principi supremi del “*ius divinum*”, ma si impone anche quando essa si applica ad incarnare quest’ultimi, con norme giuridiche positive dentro la situazione storica sociale e culturale particolare in cui essa vive, servendosi del “*lumen rationis*”, cioè del metodo giuridico.

Infatti non può esistere dicotomia tra il livello epistemologico dei principi supremi e quello operativo o produttivo della norma giuridica concreta, poiché non esiste dicotomia tra la Chiesa spirituale e quella sociologica.

L’unità tra l’epistemologia e la prassi, attorno al principio della fede, distingue la Chiesa da ogni altro soggetto conoscitivo e caratterizza il metodo canonistico da ogni altra metodologia giuridica umana”. (In *Diritto Canonico, Jaca Book- novembre-dicembre 1977* pagg. 68 – 69).

E a questo rapporto – “diritto e fede” abbiamo il rapporto “fede e matrimonio” che il Santo Padre ha affrontato nel discorso alla Rota Romana il 26 gennaio scorso.

Egli dice: “...sul piano teologico la relazione tra fede e matrimonio assume un significato ancora più profondo. Il vincolo sponsale, infatti, benché realtà naturale, tra i battezzati è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento.

Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini

della sacramentalità, la fede personale dei nubendi; ciò che si richiede come condizione primaria necessaria, è l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente”.

Alla luce di quanto svolto nell'anno giudiziario, mi è doveroso estendere un grazie a tutti gli operatori: Giudici chierici e laici; Avvocati stabili, rotali e abilitati; Cancelleria centrale e Notai delle sedi periferiche; Promotore di giustizia; Difensori del vincolo Titolare, Sostituti e Periti nei vari settori.

Termino questa relazione indicando i punti fermi che animano il nostro Tribunale:

- 1- Purezza di pensiero nel discernimento della verità in re matrimoniali.
- 2- Sforzo quotidiano per servire la ricerca della verità nei tempi codiciali.
- 3- Metodologia di lavoro nel rispetto della dignità delle persone.

Ed in questo: *Deus nos adiuvet!*

Grazie!

Reggio Calabria, 5 febbraio 2013

Mons. Raffaele FACCIOLO
Presidente del TER Calabro

LA PROVA NEL SEGNO DELLA VERITÀ NEL GIUDIZIO DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

PROLUSIONE

di *Piero Antonio Bonnet*

Docente di Diritto Canonico
alla Pontificia Università Gregoriana di Roma

La prova, termine indubitabilmente polisenso¹, costituisce, con riferimento a quanto viene discusso in giudizio, il momento di collegamento tra ciò che è assertedo dalle parti e ciò che è accertato dal giudice, il quale, in relazione al fatto, in un'ottica, almeno nel momento iniziale, prevalentemente *induttiva* e sostanzialmente non altrimenti dallo storico², ne tenta una ricostruzione in chiave

¹ Cfr. M. TARUFFO, voce, *Prova (in generale)*, in, *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. XVI, Torino, 1997, pp. 7-8. Cfr. anche A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema probatorio canonico*, in, *Apollinaris*, 67 (1994) pp. 97-99.

² Si è molto efficacemente scritto al riguardo: «Vediamo anzitutto qual è la situazione del giudice rispetto a quello che si dice, per antonomasia, il fatto. Fin dal primo aspetto essa si presenta analoga alla situazione dello storico. Come lo storico, egli non ha interesse che per l'azione dell'uomo; l'accadere naturale non ha per lui significato se non come momento e fondamento di accadere umano... Al pari dello storico, inoltre, il giudice ha di fronte a sé il fatto non come una realtà già esistente, ma come qualcosa da ricostruire. Quel che ha innanzi, come dato della sua diretta esperienza sensibile, è solo un complesso di documenti, di testimonianze, di prove: e in base ad esso egli deve ricostruire il fatto, cioè raffigurare nel quadro della sua rappresentazione mentale *wie es eigentlich gewesen*, "come sono effettivamente andate le cose" per usare il famoso motto storiografico del Ranke» (G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione* [1937], Padova, 1964², p. 128 e p. 129). Cfr. anche P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in, P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. I, Napoli, 1965, p. 402. In effetti attraverso la prova il giudice perviene ad attestazioni che non sono soltanto affermazioni, ma costituiscono asserzioni almeno implicite di verità (cfr. S. PUGLIATTI, voce, *Conoscenza*, in, *Enciclopedia del diritto*, vol. IX, Milano, 1961, p. 92, in, S. PUGLIATTI, *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961, p. 114, in, S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, vol. IV, 1958-1964, Milano,

di verità, nei modi e nelle forme nelle quali questa può essere acquisita dall'uomo³.

2011, p. 341) in quanto nel processo «c'è certamente qualche cosa di magico...: un far ri-comparire presente quello che è passato, un far tornare immediato quello che è sparito nella sua immediatezza, un far ripresentare vivi sentimenti che sono spenti, e insieme, più singolare ancora, far tornare integra una situazione che si è scomposta» (G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in G. CAPOGRASSI, *Opere*, vol. V, Milano, 1959, p. 57). Anzi vi è una «doppia magia: far rivivere quello che non vive più, che è oramai spento, e farlo rivivere nella coscienza e nel giudizio di uno che è perfettamente assente ed estraneo all'esperienza che deve risorgere; e far vivere quella ragione e quella volontà obiettiva che è la legge proprio là dove quella vita della legge è mancata. Siamo di fronte a una delle più meravigliose creazioni della vita: una delle più tipiche creazioni in cui la vita traverso mille espedienti e mille assaggi riesce a realizzare i suoi paradossi» (*ibidem*, p. 58). Questa duplice magia avviene, come si è detto, attraverso una ricostruzione di natura essenzialmente non diversa da quella che compie lo storico, anche se con talune peculiarità che non sono tuttavia tali da determinare una modificazione sostanziale. In effetti, a differenza dello storico che ha tempi e vagli critici astrattamente senza fine, il giudice si muove con scansioni temporali e riesami definiti. Tuttavia «si può vedere come l'infinità (teorica) dell'indagine storica e la finità dell'indagine giurisdizionale, non diano luogo a differenze di natura tra le due indagini. Le differenze..., indubbiamente esistenti, rappresentano "un limite, un ordine di interruzione, un segno di confine. Non sono quindi elementi che modificano l'intrinseca natura ed attività dell'accertare, proprio in quanto rimangono esterni ad essa, di cui solamente sospendono un'ulteriore estrinsecazione"» (S. PUGLIATTI, voce, *Conoscenza* – cfr. *supra*, questa stessa nota – in, *Enciclopedia*, p. 97, in S. PUGLIATTI, *Conoscenza*, p. 126, in S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, IV, pp. 352-353). D'altra parte è vero che lo storico «tende a cogliere quanto è avvenuto con assoluta adeguazione, e cioè senza trascurare nessun suo aspetto o comunque cercando di portare il più possibile innanzi tale processo di avvicinamento», mentre il giudice «si ferma a un certo punto, perché dell'accaduto gli basta di accertare solo quanto ha rilevanza giuridica» (G. CALOGERO, *La logica del giudice*, – cfr. *supra*, questa stessa nota – p. 132). Peraltro neanche questa diversità finisce con il mutare sostanzialmente la natura dei due procedimenti, poiché in realtà, come nota lo stesso CALOGERO, «anche lo storico trasceglie, nell'accaduto, ciò che, come si dice, ha "rilievo", "interesse storico": cioè, a rigore, quanto interessa lui storico, e presumibilmente chiunque non sia da lui troppo distante per livello culturale e umano» (*ibidem*, pp. 132-133). Infine il giudice, a differenza dello storico, deve sottostare a talune limitazioni normative. Tuttavia, secondo quanto si è osservato: «Con queste regole probatorie lo Stato si propone (anche se non sempre ci riesce) di liberare i suoi giudici da tutti quei pericoli di errore ai quali gli storici sono soggetti, per la troppa elasticità dei loro metodi. Ma il fine rimane ugualmente la ricerca della verità; né questo fine è meno sentito nel processo solo perché in esso si verifica quella "invasione di un formalismo astratto nella procedura... che non si è mai verificata nella storiografia". Questo cosiddetto "formalismo astratto" non è in molti casi che il metodo più semplice, suggerito da un'esperienza di secoli, per arrivare più celermente alla stessa conclusione a cui, colla sua libera metodologia, lo storico arriverebbe in ritardo» (P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico* – cfr. *supra*, questa stessa nota – pp. 402-403). Il procedimento dunque del giudice nella *ricostruzione della verità dei fatti* è sostanzialmente assimilabile a quello dello storico, poiché la sussistenza di indubitabili peculiarità non ne muta essenzialmente l'agguagliabilità.

³ Ha scritto G. CAPOGRASSI: «La verità legale non significa una verità finta e pre-

In questa prospettiva il giudice, dal momento che deve sforzarsi di cogliere le cose per quello che effettivamente sono (verità), processualmente non può ritenere come prove le rappresentazioni che non sono in grado di condurlo verso una conoscenza giudiziariamente adeguata circa la sussistenza o non sussistenza dei fatti di causa: *per media impertinentia non fit probatio*. Gli elementi pertinenti debbono poi essere ordinati dal magistrato in un'economia probatoria complessa ("ordo probationum") funzionalmente incentrata sulla verità, così che il giudizio si individua come un iter procedurale *aperto* verso l'acquisizione di ogni rappresentazione capace di contribuire al suo raggiungimento e, invece, *inibito* a quegli strumenti di verifica che possono offuscarne o impedirne il conseguimento.

Così per esempio nelle cause canoniche di nullità matrimoniale, che sono l'oggetto del nostro discorso, l'impianto probatorio si incentra sui contraenti che, essendo i soggetti usualmente informati sui fatti, talvolta conosciuti solo da loro almeno integralmente, vi rivestono il ruolo di parti, così che gli stessi contraenti debbono essere sempre ascoltati dal giudice ed inoltre, ai sensi del combinato disposto dei can. 1679 e 1536, § 2 *cic* ripresi dall'art. 180, § 1 e § 2 dell'Istruzione del 25 gennaio 2005, "Dignitas connubii"⁴, le loro

sunta per necessità pratica, ma in sostanza è la verità che si trova seguendo la via dell'obiettività. La verità legale è la verità umana, cioè la verità che gli uomini trovano procedendo umanamente alla ricerca, con le possibilità i metodi e i modi che sono propri della condizione umana» (*Giudizio processo* – cfr. nota 2 – p. 66). Sono parole testualmente riprese anche dal PUGLIATTI (cfr. voce, *Conoscenza* – cfr. nota 2 – in, *Enciclopedia*, p. 107, in, S. PUGLIATTI, *Conoscenza*, pp. 147-148, in, S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, IV, p. 372), del quale cfr. in proposito il discorso sviluppato nella sua voce, *Conoscenza* (cfr. nota 2) in, *Enciclopedia*, pp. 105-111, in, S. PUGLIATTI, *Conoscenza*, pp. 143-156, in, S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, IV, pp. 369-380).

⁴ Per una tale Istruzione abbiamo utilizzato l'edizione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi pubblicata nella edizione ufficiale latina e nella traduzione italiana dalla Libreria Editrice Vaticana: *Dignitas connubii. Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdioesani nella trattazione delle cause di nullità matrimoniale*. Testo ufficiale latino con traduzione italiana, Città del Vaticano, 2005 [d'ora in poi DC]. La disposizione richiamata è a p. 136 (versione latina) e p. 137 (versione italiana). La traduzione italiana utilizzata per il codice di diritto canonico latino vigente (*cic*) è quella autorizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana con lettera del Segretario generale (prot. n. 749/97), in data 16 luglio 1997 e pubblicata (Roma, 1997³) sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana.

dichiarazioni formano prova. Tuttavia, a quest'ultimo proposito, si deve aggiungere che molto saggiamente, il can. 1536, § 2 cic, richiamato dal can. 1679 cic, stabilisce che la loro forza probante deve essere valutata «dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa», non potendosi «attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo», ossia, secondo quanto sancisce il can. 1679 cic, ci si deve servire, «se è possibile, di testi sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli». Una tale previdente corroborazione affidata alla prudenza del giudice, che deve inserire le dichiarazioni delle parti nel generale contesto probatorio processuale, ha la sua ragionevolezza proprio “in signo veritatis”, allo scopo di evitare che un assorbimento del “factum probandum” nel “factum probans”, anziché favorire possa oscurare o addirittura precludere l'accertamento della verità e quindi, con l'affermazione del diritto divino, quell' “ordinatio in Deum” del fedele, che per lui è l'unica ragione di essere e di essere nella Chiesa, impegnata da parte sua esclusivamente, in modo non diverso dal fedele medesimo, a rendere possibile il raggiungimento della salvezza dell'anima.

Cerchiamo di precisare meglio questo discorso. L'impianto probatorio dei fatti di causa deve essere predisposto dal giudice, seguendo un percorso che – garantendo la *verità* così come questa è attingibile dall'uomo – sia improntato alla *giustizia distributiva* che è precisamente la misura «que habet ordinare hominem in agendo, ordinare, inquam, ad alium [che è quanto deve essere attuato anche nel processo], reddendo ei, quod suum est»⁵; eccle-

⁵ GUILLELMUS ALTISSIODORENSIS, *Summa aurea*, cura et studio J. Ribaillier, *Libri tercius*, tom. I, tract. 28, cap. I, 1, Paris – Grottaferrata, 1986, p. 551. Sul rapporto tra verità e giustizia relativo al processo nel Popolo di Dio, cfr. P.A. BONNET, *L'attuazione e il funzionamento dell'attività giudiziaria della Chiesa. Verità e giustizia nel processo canonico*, in, AA.VV., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processuale moderna. Atti del XXVIII Congresso Nazionale di Diritto canonico, Cagliari, 9-12 settembre 1996*, Città del Vaticano, 1997, pp. 85-114, ripubblicato con il titolo: *Verità e giustizia nel processo canonico*, in, P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico*, Torino, 1998, pp. 467-505.

sialmente è quella in questione una giustizia corroborata dalla *carità* [“*ordinatio in Deum*”] che tutti arricchisce dei doni che ognuno alla luce dell’amore non può non possedere che per il bene degli altri. L’*ordo probationum* poi, in quanto informato alla giustizia (*ad veritatem per iustitiam*), si concretizza in un assetto che esige *tempi* determinati, in particolare ai fini di consentire rapidamente un’impostazione corretta del proprio cammino salvifico, e *modalità* certe, specialmente per facilitare la comunicazione interpersonale dei soggetti impegnati nel processo rendendo possibile il contributo di tutti alla verità, nel ruolo che a ciascuno è proprio.

In una tale economia probatoria ed in particolare da una angolazione in forza della quale la ricerca senza nocumenti della verità vuole, essendo una esigenza di giustizia, tempi sicuri e rapidi, l’acquisizione probatoria deve essere circoscritta *unicamente* alle prove *rilevanti*, sia dal punto di vista *logico*, in quanto capaci di fornire elementi utili per la conoscenza della verità da conseguire in giudizio, sia sotto un’angolatura *giuridica*, in quanto riguardanti dati funzionali alla fattispecie in discussione. In questo quadro, nel quale si è così precisato meglio anche il senso della pertinenza probatoria, il giudice, al quale spetta canonicamente la guida e la direzione del processo, in relazione alla rilevanza delle prove, deve effettuare un giudizio in chiave ancora *ipotetica*, nel senso che deve considerarle in un’ottica di mera *idoneità* a fornire elementi logico-giuridici adeguati alla ricostruzione della verità controversa, essendo demandata la reale *efficacia* probatoria, e cioè il loro esito effettivo, al momento decisionale del giudizio.

In questa prospettiva occorre sottolineare la *imprescindibilità della individuazione legale della fattispecie per la ricostruzione probatoria dei fatti* di causa. Infatti la verità deve essere dimostrata in giudizio secondo la peculiare angolazione focalizzata dalla norma canonica. Bisogna quindi che il giudice non smarrisca il rapporto, che *non è assolutamente dissociabile*, sussistente anche nella positività ecclesiale tra fatto e diritto: il fatto deve essere probatoriamente ricreato nel processo in base agli elementi attra-

verso i quali è *individuato* dal diritto; il diritto identifica il fatto e il fatto concretizza il diritto.

Ogni discrasia tra fatto e diritto oscura – e talvolta uccide – la verità puntualizzata nei suoi contorni e nei suoi effetti dal Codificatore canonico. Così il difetto di consenso in ordine alla prole deve ricostruirsi giudiziariamente *in modo diverso* se si aggancia, *inconspicuamente*, ad un errore o se, invece, si riconnette, *conspicuamente*, ad una intenzione simulatoria. In altri termini il fatto e la sua qualificazione giuridica sono inscindibilmente uniti, così che, al di là della stessa conseguenza giuridica – la nullità del matrimonio – ogni fattispecie va considerata – *anche probatoriamente* – nella propria peculiarità individuale.

In un tale quadro, pure se si tratta solo di una disposizione positiva umana e cioè canonica⁶, il legislatore ecclesiale – a nostro giudizio molto saggiamente – richiede un doppio vaglio giudiziario conforme⁷, anche in considerazione dei limiti insiti nelle capacità umane in relazione a questioni come quelle matrimoniali generalmente molto complesse e difficili. Agguagliare, sia pure *solo* dal punto di vista *fattuale*, fattispecie giuridicamente differenziate può non soltanto oscurare la verità e portare ad eludere se non a corrodere la disposizione canonica sulla necessità della duplice sentenza conforme, ma indubbiare un principio – quello della indissolubilità del matrimonio rato e consumato – che, dopo l'intervento di Giovanni Paolo II in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana del 21 gennaio 2000⁸, deve considerarsi *de fide et moribus definitive proposita*⁹, ai

⁶ Per una tale terminologia, cfr. P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in, *Archivio giuridico*, 229 (2009) p. 466, nota 24.

⁷ Cfr. al riguardo P.A. BONNET, *Il principio della duplice decisione giudiziaria conforme e il suo fondamento*, in, AA.VV., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Città del Vaticano, 2003, pp. 71-104.

⁸ In, A.A.S., 92 (2000) pp. 350-355, specie pp. 354-355.

⁹ Cfr. P.A. BONNET, *L'indissolubilità del matrimonio sacramento (can. 1141-1142 cic)*, in, *Archivio giuridico*, 222 (2002) pp. 547-568, in, AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, vol. III, Città del Vaticano, 2005,

sensi del can. 750, § 2 *cic*¹⁰ penalmente sanzionata dal can. 1371 *cic*. D'altra parte un simile agguagliamento può anche generare il dubbio che altri siano i principi così come sono affermati dal magistero vivo della Chiesa e altra sia la loro attuazione nella prassi giudiziaria dei tribunali che operano nel Popolo di Dio, *quasi* che le parole non trovassero accreditamento e testimonianza viva nei fatti.

È quindi del tutto necessario, in questo medesimo scenario, al fine di una appropriata realizzazione probatoria, effettuare una corretta focalizzazione sistematica e una adeguata individuazione della fattispecie canonica in controversia, possibile, a sua volta, unicamente tramite una conveniente intelligenza della concettualogia giuridica mediante la quale viene positivamente consolidata.

In effetti, sotto il *profilo sistematico*, che nelle cause di nullità matrimoniale va sempre prospettato, eventualmente anche al di là della stessa formulazione codiciale, in chiave di matrimonio *in fieri*, l'impostazione probatoria è diversa a seconda che attenga un impedimento o il consenso oppure la forma nella quale quello deve essere espresso. In realtà ciascuna condizione giuridicamente patologica e, quindi, rilevante ai fini della validità delle nozze, si inserisce in una diversa economia probatoria a seconda che si radichi in *una causa interiore alla stessa persona* dei contraenti resa in tal modo matrimonialmente incapace¹¹, così che solo *indirettamente e mediatamente* viene intaccato l'*in fieri* nuziale reso in

pp. 383-396; *I fondamenti teologico-canonici del sacramento del matrimonio canonico* (can. 1141-1142 *cic*), in, AA.VV., *Lo scioglimento del matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2013, pp.107-134. Cfr. pure P.A. BONNET, *Il principio di indissolubilità nel matrimonio quale stato di vita tra due battezzati*, in, *Ephemerides iuris canonici*, 36 (1980) pp. 9-69, in, AA.VV., *Studi sul matrimonio canonico*, a cura di P. Fedele, Roma, 1982, pp. 175-235.

¹⁰ Cfr. Giovanni Paolo II, *Litterae apostolicae motu proprio datae, quibus normae quaedam inseruntur in Codice Iuris Canonici et in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium*, del 18 maggio 1998, "Ad tuendam fidem", in, A.A.S., 90 (1998) pp. 459-460. Per la sanzione penale introdotta nel can. 1371 *cic*, cfr. il documento giovanneo-paolino appena richiamato, in, A.A.S., 90 (1998) p. 460.

¹¹ Cfr. P.A. BONNET, *Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un Occidente scristianizzato*, Milano, 2006, pp. 184-188.

tal modo inidoneo, oppure si agganci ad una *causa esterna*, ancorché causata o comunque collegata *alla persona*, incidendo, invece, sul consenso o nel momento formativo così intellettuale che volitivo dell'atto inficiando *direttamente e immediatamente* il consenso coniugale o, ancora, può attenere al momento formale di quest'ultimo.

Ciascuna singola fattispecie ha poi, in rapporto alla sua *peculiare specificità individuale, fattuale e giuridica*, una propria economia probatoria che impone di evitare ogni appiattimento e più ancora ogni confusione tra ipotesi normative diverse¹². In una simile prospettiva, per esempio, l'impostazione probatoria, che deve essere giudiziarmente costruita nel caso di un condizionamento della propria decisione ad un evento passato o presente al

¹² A questo proposito vorremmo effettuare qualche osservazione. Fra la normativa generale peraltro molto circoscritta relativa all'atto giuridico (cfr. can. 124-128 cic) e quella specifica riguardante il consenso (cfr. can. 1096-1103 e 1107 cic) vi è una naturale armonia, in quanto sono entrambe impostate sugli stessi principi della logica scolastica (cfr. anche *infra*, nota 16). Questo premesso, si deve però ritenere, per lo più, ermeneuticamente non proficuo chiarire le disposizioni specifiche tramite quelle generali, nonostante sia un percorso recentemente intrapreso da una tendenza canonisticamente molto autorevole (cfr. per tutti: V. DE PAOLIS, *Il can. 126 (condicio sine qua non) e il diritto matrimoniale*, in, AA.VV., *La condizione nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2009, pp. 145-170 e la dottrina ivi richiamata sotto questo profilo). La ragione ci sembra evidente. E questo anche in un'ottica ermeneutica – e quindi prescindendo dalle eventuali deroghe che occorre dimostrare contenute nella regolamentazione particolare prevista per il consenso matrimoniale – secondo il principio affermato dalla XXXIV delle “Regulae iuris” poste in appendice al *Liber Sextus* di Bonifacio VIII («Generi per speciem derogatur») e già prima affermata dalla sapienza giuridica di Roma nel Digesto (50, 17, 80: «In toto iure generi per speciem derogatur: et ideo potissimum habetur, quod ad speciem directum est»). Infatti la *disciplina generale*, proprio in quanto si propone di ordinare una pluralità di specie diverse, tende *necessariamente* nella propria *formulazione positiva* a lasciare in ombra o a tralasciare del tutto gli elementi determinativi che, presenti nella *normativa specifica*, sono interpretativamente di grande importanza al fine di individuare la *singola fattispecie*. In questa prospettiva la legislazione generale – attraverso una considerazione focalizzata sul *massimo possibile* di elementi comuni ad una pluralità di situazioni diverse, riconducibili ad unità soltanto con dizioni del tutto generiche, individuabili in questi casi nelle componenti intellettuale e volitiva – può facilmente spingere all'*aggiungimento delle ipotesi*; diventa così difficile – con un apprezzamento limitato a *pochi* fattori polivalenti – la identificazione di fattispecie *peculiari* nella loro specificità, che è invece da ritenersi, anche probatoriamente, preferibile da un punto di vista di *logica processuale*, allo scopo di cogliere la verità di causa.

momento delle nozze¹³ senza che si abbia alcuna incidenza sull'essenza del matrimonio secondo quanto dispone il can. 1102, § 2 cic, è diversa dal disegno probatorio che deve essere processualmente perseguito nell'ipotesi di una subordinazione della propria decisione all'instaurazione di una convivenza sessuale qualitativamente differente da quella nuziale così da coinvolgere solo apparentemente nel proprio progetto decisionale al riguardo l'essenza dell'in fieri matrimoniale – anche se una tale parvenza viene effettivamente voluta –, ponendo in essere in realtà un fenomeno simulatorio¹⁴. Si può in proposito anche osservare che il codice del 1983, correttamente, non ha seguito l'impostazione pio-benedettina che aveva previsto, nel can. 1092, 2°, una “conditio contra matrimonii substantiam”¹⁵.

D'altra parte, proprio allo scopo di poter effettuare una adeguata differenziazione tra le diverse fattispecie codicialmente previste, è necessaria una esatta comprensione dei concetti utilizzati dal legislatore canonico che ordinariamente sono desunti, anche nella vigente codificazione per la Chiesa latina, dalla filosofia scolastica che deve ancora considerarsi alla base della positivizzazione canonica, come ha avuto occasione di sottolineare la stessa giurisprudenza rotale romana¹⁶. In realtà, in un'ottica probatoria, riveste grande importanza la correttezza dell'impostazione giuridica concettuale degli enunciati fattuali di causa, non essendo aggregabili, per esempio, anche da questo punto di vista, quelli che attengono all'essenza e quelli che riguardano una proprietà essenziale, che dai primi vanno tenuti distinti senza poterli peraltro separa-

¹³ Per l'individuazione di una tale fattispecie cfr. P.A. BONNET, *Il fenomeno condizionale*, in, AA.VV., *La condizione nel matrimonio* (cfr. nota 12) pp. 7-61, specie, pp. 42-56; sull'economia probatoria in ambito condizionale cfr. *ibidem*, pp. 56-61.

¹⁴ Sull'individuazione di una tale fattispecie, cfr. P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985, pp. 93-131 ed in particolare pp. 102-110.

¹⁵ Cfr. in proposito P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale*, I, *Il momento costitutivo del matrimonio*, Padova, 1976, pp. 494-504.

¹⁶ Cfr. c. Stankiewicz del 17 dicembre 1987, n. 5, in, *A.R.R.T.dec.*, vol. LXXIX, p. 743.

re dagli stessi¹⁷. Così, per quanto si riferisce ad una *proprietà essenziale* si deve discriminare un errore che si dimostri confinato al *solo intelletto* incapace di incidere sulla validità del matrimonio da un errore che si accerti come *determinativo della volontà* che coinvolge il valore delle nozze¹⁸, in quanto soltanto nel secondo e non nel primo caso, in forza di una corretta comprensione della categoria di proprietà essenziale, si determina un'alterazione essenziale dell'oggetto del consenso; una simile distinzione in rapporto all'essenza è *priva* di un qualunque *interesse probatorio*, in quanto nell'una come nell'altra ipotesi, venendo meno la paternità umana dell'atto – ciò che consegue ad una esatta intelligenza della nozione di essenza –, non si può che avere la nullità del matrimonio¹⁹.

¹⁷ Sui concetti di essenza e di proprietà essenziali, come su quello di fine, cfr. P.A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità* (cann. 1055-1056), in, AA.VV., *Diritto matrimoniale* (cfr. nota 9) vol. I, Città del Vaticano, 2002, pp. 113-116.

¹⁸ Cfr. al riguardo P.A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità*, in, AA.VV., *Error determinans voluntatem* (can. 1099), Città del Vaticano, 1995, pp. 23-64.

¹⁹ Cfr. in proposito P.A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà* (cfr. nota 18) pp. 34-38. Così ancora, per esempio, è manifesto che il can. 1096, § 1 *cic* abbraccia una tematica che è quella dell'errore e non invece quella dell'ignoranza, pur seguita da una parte autorevole della canonistica (cfr. per esempio: G. ÖSTERLE, *Nullitas matrimonii ex capite ignorantiae* (can. 1082 [del codice pio-benedettino]), in, G. ÖSTERLE, *Consultationes de iure matrimoniali*, Romae, 1942, pp. 301-331) e della stessa giurisprudenza anche rotale romana, tanto che in una celeberrima sentenza di quel medesimo Tribunale – c. Sabattani del 22 marzo 1963 – si può leggere: «Unde concludes quod [oltre che in dottrina], etiam in iurisprudencia, res haud est pacifica, imo valde agitata et varia [con riferimento alla diversità ermeneutica in relazione all'espressione «ad filios procreandos» del can. 1082, § 1 del codice pio-benedettino, significativamente modificata nella dizione del vigente can. 1096 de1 del codice per la Chiesa latina in, «ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam»]. *Varietas et discrepantia opinionum et decisionum provenit ex non plene perspecta natura defectus, qui potius ex errore quam ex ignorantia corrivari debet*» (n. 4 e 5, in, T.A.S.R.R.dec., vol LV, p. 199). In realtà, nella fattispecie di cui al can. 1096, § 1 *cic*, non deve propriamente parlarsi di ignoranza ma di errore. Infatti, mentre uno stato di *ignoranza* – cioè di vuoto, di mancanza di conoscenza – è, per se, capace di determinare nella sua negatività solo una situazione di *non-atto*, una conoscenza erronea – e cioè una conoscenza realmente esistente, pur se sbagliata –, e solo questa, è in grado invece di causare «positivamente» un *atto* ancorché questo debba poi aversi – in ipotesi – per invalido. Non ci sembra pertanto accettabile per tali ragioni l'affermazione del can. 126 *cic* allorché, innovando quanto correttamente il can. 104 del codice pio-benedettino riconduceva al solo errore, sancisce: «Actus positus ex

In un simile contesto probatorio – e sempre in considerazione della individuazione giuridica della fattispecie – occorre inoltre considerare che la positività canonica, non esclusa quella riguardante l'istituto matrimoniale, si caratterizza *per lo più* attraverso formulazioni generiche²⁰. In questi casi la norma ecclesiale umana, in quanto giuridica e quindi nata per informare la quotidianità del Popolo di Dio, abbisogna di una corretta ed adeguata puntualizzazione che viene ordinariamente realizzata – costituendone un aiuto generalmente impreteribile per ogni fedele – mediante il lavoro continuo dell'interpretazione dottrinale e, *soprattutto*, curiale e *giurisprudenziale* romana, tesa a ricercare, valorizzando il magistero vivo della Chiesa, il principio divino che le enunciazioni canoniche esprimono o, integrandolo, determinano.

ignorantia aut ex errore... ». Aveva del resto precisato al riguardo con la consueta icasticità TOMMASO D'AQUINO: «Ignorantia... importat scientiae privationem, dum scilicet alicui deest scientia eorum quae aptus natus est scire» (*Summa theologiae*, 1-2, q. 76, a. 2 c., in, *S. Thomae Aquinatis opera omnia*, curante R. Busa, tom. II, Stuttgart – Bad Cannstatt, 1980, p. 456); «error autem est approbare falsa pro veris; unde addit actum quemdam super ignorantiam: potest enim esse ignorantia sine hoc quod aliquis de ignotis sententiam ferat; et tunc ignorans est, et non errans; sed quando iam falsam sententiam fert de his quae nescit, tunc proprie dicitur errare» (*Quaestiones disputatae de malo*, q. 3, a. 7, in, *Sancti Thomae... opera omnia* – cfr. *supra*, questa stessa nota – tom. III, Stuttgart – Bad Cannstatt, 1980, p. 289). Più specialmente un matrimonio invalido, come del resto un qualunque atto, non può dunque essere causato da una condizione di vuoto qual è l'ignoranza – ché non si può volere una cosa della cui esistenza non si ha contezza alcuna –, mentre la si può certamente volere se se ne ha notizia, seppure erronea. Un matrimonio invalido può quindi porsi in presenza di un'idea sbagliata che, in quanto tale abbia potuto muovere quella volontà la quale invece non può in alcun modo essere sollecitata da un semplice vuoto di conoscenza qual è l'ignoranza. L'essersi posti decisamente sulla strada dell'errore, abbandonando i più battuti sentieri canonicamente tradizionali dell'ignoranza, da parte della giurisprudenza rotale romana («*Per unicam viam doctrinae de errore est incedendum in huiusmodi casibus rite diiudicandis ... Haec est conclusio practica... seu potius regula ad procedendum verius, tutius et commodius in huiusmodi processibus*», sentenza rotale romana c. Sabattani del 22 marzo 1963, n. 11, in, *T.A.S.R.R.dec.*, vol. LV, p. 204) ha avuto un'importanza non secondaria sia per una retta impostazione problematica, sia anche, e soprattutto, a fini pratici di natura probatoria.

²⁰ Cfr. P.A. BONNET, *Veritas et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del diritto ecclesiale*, in, AA.VV., *Il Codice di diritto canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo*, Bologna, 29-30 ottobre 2004, a cura di L. Iannaccone, Bologna, 2006, pp. 97-109, in, AA.VV., *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abruzzo*, Milano, 2007, pp. 136-151.

Per quanto interessa il nostro discorso, una simile attività ermeneutica disimpegnata dalla giurisprudenza, specie rotale romana per il ruolo di appoggio e di unificazione della prassi giudiziaria ecclesiale che è proprio a questo Tribunale²¹, deve, *anzitutto*, essere attuata attraverso un linguaggio *prudente e sorvegliato* allo scopo di evitare, anche in chiave probatoria, ogni possibile fraintendimento del dato giuridico che si deve precisare.

A questo proposito si può ricordare, per esempio, una terminologia anche giurisprudenzialmente usuale, che individua con l'espressione, *simulazione totale*, un disegno decisionale teso a respingere l'essenza delle nozze e, con la locuzione, *simulazione parziale*, un disegno decisionale diretto a escludere i principi (proprietà essenziali del matrimonio "in fieri") dai quali sorgono le proprietà essenziali del matrimonio "in facto esse": unità e indissolubilità, "ordinatio ad bonum prolis" e "ordinatio ad bonum coniugum"²². Un simile lessico per individuare quella duplice fenomenologia simulatoria, che può convenientemente ed adeguatamente esprimersi con le qualificazioni *assoluta e relativa*²³, può ingenerare – in particolare con la categoria "parziale" – l'idea di nozze solo limitatamente o incompletamente volute, ciò che, invece, deve ritenersi anche canonicamente del tutto inconcepibile in considerazione del rapporto di connessione inscindibile tra essenza e proprietà essenziali, così che, se c'è quella essenza, ci sono quelle

²¹ Cfr. P.A. BONNET, *Introduzione al processo canonico. Parte generale (can. 1400-1500 cic)*, in, P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale* (cfr. nota 5) pp. 105-110; *La competenza del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in, *Ius Ecclesiae*, 7 (1995) pp. 17-22.

²² Su tali proprietà cfr. P.A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali* (cfr. nota 17) pp. 121-127. Per un più ampio discorso su ciascuna proprietà essenziale cfr. quanto si è avuto modo di scrivere in altre occasioni. Sull'*ordinatio ad bonum prolis*: L' "ordinatio ad bonum prolis" quale causa di nullità matrimoniale, in, *Il diritto ecclesiastico*, 95/2 (1984) pp. 301-350; sull'*ordinatio ad bonum coniugum*: Il bonum coniugum come corresponsabilità dei coniugi, in, *Apollinaris*, 83 (2010) pp. 419-458; sull'*unità*: Il "bonum fidei" nel matrimonio canonico, in, AA.VV., *Il "bonum fidei"*, Città del Vaticano, 2013, pp. 47-95; sull'*indissolubilità*, cfr. gli scritti richiamati *supra*, a nota 9.

²³ Cfr. P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio* (cfr. nota 15) pp. 418-425; P.A. BONNET, *Introduzione al consenso* (cfr. nota 14) pp. 111-115.

proprietà e se altre sono le proprietà – una, alcune o tutte poco importa – altra è pure l'essenza.

In effetti, ancorché sia inconciliabile con il dato divino magistralmente consolidato nel suo significato²⁴, la *supposizione* che possa provarsi la sussistenza di una convivenza “nuziale” *solo in parte* determinata – *quasi* “species” particolare di un più ampio “genus” matrimoniale –, pur se indubitabilmente non voluta dalla giurisprudenza che l'accoglie, si può insinuare nella mente dei fedeli di fronte a parole – anche se tratizie, trite e giuridicamente ripetute di continuo – come quelle che possono leggersi per esempio in una sentenza rotale romana del 19 luglio 1983c. Ragni: «Validus matrimonialis consensus infici potest duplici modo (aut methodo) cum sermo innuitur de simulatione, seu “modo totali”... aut “modo partiali”... Hac clara sub luce iuris principiorum, uno in casu nupturiens matrimonium uti negotium iuridicum non vult et id omnino recusat; in altero, qui canonicas nuptias peragit, negotium matrimoniale ponit sed non integrum contractum omnibus qualitatibus a iure divino et naturali statutis vestitum»²⁵.

²⁴ «L'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale... Dio stesso è l'autore del matrimonio». La vocazione al matrimonio è inscritta nella natura stessa dell'uomo e della donna, quali sono usciti dalla mano del Creatore. Il matrimonio non è un'istituzione puramente umana, malgrado i numerosi mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli, nelle diverse culture, strutture sociali e attitudini spirituali. Queste diversità non devono far dimenticare i tratti comuni e permanenti» (*Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano, 1992, n. 1603, pp. 410-411) che non possono non riguardare l'essenza e le conseguenti proprietà essenziali.

²⁵ N. 2, in, *A.R.R.T.dec.*, vol. LXXV, p. 464. Del resto una tale tradizione giudiziaria del Tribunale della Rota Romana è presente anche nella prassi giudiziaria più recente di quel medesimo Tribunale. Non meno e forse più chiaramente, sotto il profilo del quale si sta parlando, nella decisione rotale romana c. Sable del 20 maggio 1999 si afferma: «Diversus prorsus sermo faciendus est quod attinet ad eas quae termino improprio “simulationes partiales” nuncupantur; reapse eae nihil aliud sunt nisi actus positivi voluntatis quibus contrahens vult utique *verum matrimonium* contrahere, sed *destitutum una vel pluribus qualitatibus essentialibus* matrimonii, id est perpetuitate, unitate, obligatione ad fidelitatem perpetuo servandam, aut uno vel pluribus elementis essentialibus matrimonii, videlicet ordinatione ad prolem procreandam et educandam et ad vitae communionem servandam» (n. 6, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCI, p. 395, il corsivo è nostro). Così ancora nella decisione rotale romana c. Huber del 26 maggio 2004 si asserisce: «Praeter simulationem totalem etiam simulatio partialis, nempe exclusio bonorum... in dubio est posita. Etsi verum est eum, qui unum vel alterum

Inoltre – ancora in relazione ad una corretta intelligenza della fattispecie giuridica attraverso la quale si individua il fatto in controversia e allo scopo di non oscurare la verità che deve essere ricostruita in giudizio tramite le prove – quella medesima ermeneutica giudiziaria deve essere del tutto rispettosa della coerenza, e cioè della razionalità²⁶ del *ragionamento giuridico*, anche in chiave giuridico-formale. Così, per esempio, la nullità del matrimonio può derivare nella fattispecie di cui al can. 1101, § 2 *cic unicamente* da una decisione convenientemente contraria²⁷ all'essenza, alle

bonum excludat, *matrimonium contrahere velle*, tamen etiam verum est eum matrimonium intendere utpote a se conceptum. Vult enim aliquid aliud ab obiecto, in quod, natura sua, matrimonialis consensus fertur. In simulatione totali respuitur contractus ipse seu matrimonium ipsum; in simulatione partiali vero reicitur una vel alia ex eius proprietatibus» (n. 5, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCVI, p. 340; il corsivo è nostro). Cfr. anche per esempio la sentenza rotale romana c. Boccafolo del 28 giugno 2001, n. 6, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCIII, p. 442.

²⁶ Cfr. P.A. BONNET, *Ratio e Communitas nel fenomeno consuetudinario della Chiesa*, in, AA.VV., *Ius divinum. Atti del XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico (Venezia, 17-21 settembre 2008)*, a cura di J.I. Arrieta, coordinazione edizione C.-M. Fabris, Venezia, 2010, pp. 425-442.

²⁷ In una simile prospettiva – ciò che si ripercuote in maniera *fortemente incisiva* sull'impostazione probatoria – non ci sembra persuasiva la diffusa spiegazione, pur giurisprudenzialmente sostenuta anche dal Tribunale della Rota Romana, riconducibile alla cosiddetta teorica della *volontà prevalente*, secondo quanto può leggersi, ancora, per esempio, in una decisione rotale romana c. Defilippi del 10 novembre 1999 (n. 8, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCI, p. 649): «Ideo... pro baptizatis – non credentibus quaestio esset de “praevalentia” intentionis; scilicet: si praevalet intentio perficiendi contractum nuptialem, valide matrimonium contrahitur etiam tamquam sacramentum; si vero praevalet intentio excludendi sacramentalem dignitatem, invalide matrimonium contrahitur etiam tamquam contractus» (per una indicazione delle decisioni rotali romane che seguono una tale teorica nel contesto della esclusione della dignità sacramentale cfr. A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio*, in, AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano, 2004, pp. 99-107; cfr. anche in genere, P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio* – cfr. nota 15 – p. 120, nota 167). In effetti si tratta di una giurisprudenza che si era cristallizzata con una chiarezza rimasta forse insuperata nella celeberrima sentenza rotale romana c. Many del 21 gennaio 1911: chi simula, può infatti leggersi in questa sentenza, «vult et non vult contractum, vult quia, ex hypothesis, illum celebrat; non vult, quia reiicit eius substantiam; qui duo actus contradictorii sese mutuo elidunt et proinde matrimonium nullum est. Aut etiam alia verborum formula, et forte melius, in casu duo sunt actus voluntatis: unus generalis, faciendi nempe contractum, alter magis specialis, praecisus et determinatus, reiicendi nempe hanc vel illam obligationem; porro posterior actus certo praevalet priori, eumque tollit, cum sit magis specificus, et species derogat generi, iuxta Regulam 34 Iuris in VI, quae valet in toto lure et notanter in contractibus» (n. 5, in, *S.R.R.dec.*, vol. III, p. 17). In realtà il fenomeno simulatorio, a nostro giudizio (cfr. *L'essenza del matrimonio* – cfr. nota 15 – pp. 388-411; *Introduzione al consenso* – cfr. nota 14 – pp.

proprietà essenziali e alla dignità sacramentale²⁸. La nullità delle

102-110) deve essere diversamente costruito. Più specialmente simile fattispecie, allo scopo di concretizzare un risultato unitario costituito dalla finzione si conforma tramite due decisioni tra loro, non diacroniche, ma almeno virtualmente sincroniche il cui oggetto è diverso riguardando l'una la dichiarazione rituale canonica e l'altra la esclusione dell'essenza, di una proprietà essenziale o della dignità sacramentale. La sussistenza sincronica di una tale duplice decisione, oggettivamente diversificata e, per ciò, logicamente non contraddittoria, viene sottolineata, proprio in ambito probatorio, dalla necessità richiesta dalla prassi rotale romana (cfr. per tutte, la sentenza c. Defilippi del 22 luglio 1999, n. 11, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCI, p. 564 che, significativamente, si richiama alla tradizionale giurisprudenza di quel medesimo Tribunale, come non altrimenti – e con le stesse parole – anche la decisione c. Defilippi del 10 novembre 1999, n. 10, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCI, p. 651) di dimostrare una specifica e dissimile motivazione per ciascuna di queste decisioni: la “causa contrahendi” (per quella diretta alla dichiarazione) e la “causa simulandi” (per quella rivolta all'esclusione). Si tratta della pianificazione orchestrata di due decisioni «che coesistono e si combinano, che operano entrambe e danno luogo a quel risultato che» può dirsi «finzione o apparenza» (S. PUGLIATTI, *La simulazione nei negozi unilaterali*, in, S. PUGLIATTI, *Diritto civile. Metodo – teoria – pratica*, Milano, 1951, p. 542, in, S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici* – cfr. nota 1 – vol. III, 1947-1957, Milano, 2010, p. 669). Un simile risultato si realizza a cagione della decisione dissimulata, che è peraltro necessariamente in connessione con la decisione simulata diretta alla ritualità nuziale. Quest'ultima, che è distinta dalla prima e che comunque produce effetti determinati e calcolati (la celebrazione matrimoniale), diventa in via assoluta o relativa, un mero sembiante in forza della decisione dissimulata alla quale è progettualmente (e quindi indissolubilmente) unita, dando così vita insieme ad una architettura unitaria e personalizzata. È quindi una tale decisione dissimulata – costituente propriamente l' “atto positivo di volontà” di cui al can. 1101, § 2 cic – che “determina l'intento delle parti, come tendente a dar vita ad una finzione, come tendente cioè, a togliere valore e significato, ad annullare la realtà dell'intento tipico del negozio: così che l'intento negoziale diviene, di fatto, irreal e quindi il negozio stesso è semplicemente apparente” (S. PUGLIATTI, *La simulazione nei negozi* – cfr. supra, questa stessa nota – in, S. PUGLIATTI, *Diritto civile*, pp. 543-544, in, S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, III, p. 670). In altri termini, con la fattispecie di cui al can. 1101, § 2 cic si costruisce un progetto unitario conformato dall'unione di due decisioni oggettivamente differenziate tra loro in un rapporto non di subordinazione, ma di coordinazione, allo scopo di realizzare l'esito simulatorio tramite una reciproca interazione. Individuare il fenomeno simulatorio attraverso un rapporto di prevalenza decisionale, oltre a riserve di ordine psicologico che pure potrebbero avanzarsi (cfr. D. STAFFA, *De conditione contra matrimonii substantiam*, Romae, 1955², p. 45, nota 86; E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano, 1956, pp. 163-164), presuppone un rapporto di specificità del tutto inaccettabile, poiché considera che l'unione tra l'uomo e la donna possa qualificarsi, pur non voluta in qualche sua componente essenziale, quale specie di un più ampio genere “matrimonio”, come se ciascuna di queste fattispecie non fosse, con l'unica ecclesialmente qualificabile come nuziale, in un rapporto di equivocità. Il vizio del ragionamento che si sta criticando, a nostro parere, risiede proprio nel considerare le ipotesi di cui al can. 1101, § 2 cic non come schemi del tutto diversi (rapporto di equivocità) da quello matrimoniale, ma quale attualizzazione parziale (relazione di analogia) di quest'ultimo (per una diversa problematica nella quale può affiorare un simile ragionamento ecclesialmente non accettabile, cfr. supra, note 22-25).

²⁸ La sacramentalità non costituisce in se stessa una proprietà essenziale in quanto

nozze non può invece provenire da una volontà contrastante con il fine. Infatti questo, pur imprescindibilmente collegato con la stessa essenza e con le medesime proprietà – in quanto e l'una e le altre debbono essere assolutamente in grado di raggiungere un simile scopo altrimenti non qualificabile come *finis operis*²⁹ – è per sua natura esterno alla realtà esistente che lo deve perseguire³⁰, in altri termini il fine «est causa extrinseca»³¹. In realtà per comprendere pienamente un qualunque dato materiale – oltre che coglierlo in se stesso – lo si deve connettere, non soltanto «all'indietro» e come al di qua del proprio atto, ad una origine, ad una sorgente, ad un fondamento», ma «anche collegarlo, e, per dir così, sospenderlo, «in avanti», ad un termine verso il quale egli «esiste» e che darà un significato alla sua esistenza; in altre parole, oltre alla causa efficiente, bisogna assegnargli un fine»³².

non scaturisce necessariamente dall'essenza (come nel caso dei matrimoni tra non battezzati e quasi certamente anche di quelli contratti tra un battezzato e un non battezzato). Tuttavia, la sacramentalità (che non può essere ristretta ad un elemento eventualmente aggiuntivo dell'essenza e) che esprime, in se stessa, l'azione vivificante dello Spirito trasformatrice dell'essenza medesima in un segno visibile della grazia, da un punto di vista strettamente logico-giuridico non si diversifica dalle proprietà essenziali nelle nozze tra battezzati, poiché in queste, secondo quanto precisa il can. 1055, § 2 cic, si collega inevitabilmente al matrimonio stesso. Solamente in una tale prospettiva logico-formale si ha quindi un agguagliamento della sacramentalità alle proprietà essenziali dal quale la giuridicità ecclesiale non può in alcun modo prescindere. Sulla sacramentalità del matrimonio cfr. P.A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali* (cfr. nota 17) pp. 127-153 e, soprattutto, P.A. BONNET, *Le presunzioni legali* (cfr. nota 11) pp. 95-156.

²⁹ Il «bonum coniugum» e il «bonum proles», distinguendosi dall'eventuale e diverso *finis operantis*, debbono infatti ritenersi alla stregua del can. 1055, § 1 cic, fini istituzionali («finis operis») del matrimonio «in facto esse», se, come icasticamente scandisce l'AQUINATE, «finis operis est hoc ad quod opus ordinatum est ab agente, et hoc dicitur ratio operis; finis autem operantis est quem principaliter operans intendit» (*In II Sententiarum librum*, d. 1, q. 2, a. 1, c. in, *Sancti Thomae... opera omnia* – cfr. nota 19 – tom. I, Stuttgart – Bad Cannstatt, 1980, p. 127).

³⁰ Cfr. R. ARNOU, *Metaphysica generalis*, Romae, 1955³, pp. 199-200; J.B. LOTZ, *Ontologia*, Barcinone – Friburgi Brisgoviae – Romae – Neo Eboraci, 1963, p. 261.

³¹ G. DUNS SCOTO, *Quaestiones subtilissimae super libros Metaphysicorum Aristotelis*, l. 5, q. 1, n. 6, in, *Ioannis Duns Scoti opera omnia*, editio minor, vol. I, *Opera philosophica*, a cura di Giovanni Lauriola, Alberobello, 1996, p. 168.

³² J. DE FINANCE, *Conoscenza dell'essere. Trattato di Ontologia – Connaissance de l'Être. Traité d'Ontologie*, Paris – Bruges, 1966, traduzione dall'originale, a cura di Mario Delmirani, ad uso privato – Roma, 1987, p. 385.

Stando così le cose, individuare una fattispecie di nullità del matrimonio in una esclusione di ciò che è esterno alla realtà della quale si deve misurare la integrità e, quindi, la validità, è, da un punto di vista logico-giuridico, *intrinsecamente contraddittorio*, e dunque irrazionale, nonostante una tendenza della giurisprudenza rotale romana³³ – fortemente criticata peraltro, a nostro giudizio con piena ragione, da un'altra corrente di quello stesso Tribunale³⁴ – abbia sostenuto una simile posizione, come per esempio nella decisione c. De Iorio del 19 febbraio 1966, nella quale, con molta chiarezza, si afferma che occorre considerare «*exclusionem directam prolis et denegationem iuris ad coniugalem actum uti duas distinctas hypotheses invaliditatis consensus matrimonialis*»³⁵, essendo diversa la fonte normativa, costituita nella prima fattispecie dal can. 1013, § 1 del codice pio-benedettino relativo ai fini del matrimonio e nella seconda ipotesi dal can. 1086, § 2 di quella medesima legislazione riguardante propriamente il capitolo dell'intenzione nuziale simulatoria; inoltre, almeno secondo talune sentenze rientranti in questa prassi giurisprudenziale – ciò che ne rende ancora più evidente l'*incidenza sulla prova* – veniva applicato solo al secondo e non al primo di questi casi la classica, quanto logicamente a nostro avviso tutt'altro che persuasiva, distinzione tra *ius ed exercitium iuris*.

A questo punto, continuando questo nostro discorso, conviene soffermarci brevemente sulla distinzione tra *diritto ed esercizio del diritto* o – ciò che è poi l'altra faccia della stessa suddivisione – tra assunzione dell'*obbligo ed assunzione dell'adempimento dell'obbligo*³⁶. Si tratta di una differenziazione comunemente af-

³³ Cfr. i richiami a questo filone giurisprudenziale, in, T. RINCÓN, *La jurisprudencia reciente en torno a la "exclusio boni prolis" y la reforma del Derecho matrimonial*, in, *Ius canonicum*, 15/30 (1975) pp. 275-280, 283-284.

³⁴ Cfr. T. RINCÓN, *La jurisprudencia reciente* (cfr. nota 33) pp. 280-282; si tratta di un filone giurisprudenziale radicato nelle tradizionali posizioni di quel Tribunale, cfr. *ibidem*, pp. 269-280.

³⁵ N. 4, in, *T.A.S.R.R., dec.*, vol. LVIII, p. 98.

³⁶ Cfr. P. ROSSI, *De Historica evolutione doctrinae distinctionis inter ius et usum iuris in contractu matrimoniali. Dissertatio historico-iuridica*, Roma, 1959; A. TOBON

fermata dalla prassi rotale romana con riferimento alle fattispecie di errore determinante sulle proprietà essenziali (can. 1099 cic) e di simulazione relativa (can. 1101, § 2 cic), con la esclusione in entrambi i capitoli di nullità della fattispecie relativa alla definitività (proprietà essenziale dell'*in fieri* nuziale) e, conseguentemente, dell'indissolubilità (proprietà essenziale dell'*in facto* coniugale). In una tale ottica solo le ipotesi non determinative della costituzione del diritto o dell'assunzione di un obbligo sono rilevanti ai fini della invalidità del matrimonio

A nostro giudizio, la incidenza concernente la nullità del vincolo coniugale non può essere misurata tramite la distinzione tra il diritto e il suo esercizio o, se si preferisce, tra l'obbligo ed il suo adempimento, poiché una simile diversificazione non ci sembra in alcun modo persuasiva in un'ottica logico-canonica. Un discorso in chiave critica al riguardo ha però bisogno di qualche precisazione³⁷.

A questo proposito – con l'ovvia esclusione, come si è detto, dell'indissolubilità³⁸ che non può patire la possibilità di abusi da parte dei contraenti nello stato di vita coniugale, potendo, in questo, unicamente sussistere, in quanto l'oggetto del consenso sia stato reciprocamente donato in via definitiva oppure, in caso contrario, non sussistere –, occorre osservare che le altre proprietà³⁹, a causa di un libero arbitrio che si lascia non di rado guidare dalle

MEJIA, *La distinción entre el derecho y su ejercicio Su aplicación en las causas de exclusión de los bienes de la prole y de la fidelidad. Estudio de la reciente jurisprudencia rotal*, in, AA.VV., *El consentimiento matrimonial, hoy. Trabajos de la XV Semana de Derecho Canónico*, Salamanca, 1976, pp. 193-227; M. WEGAN, *La distinction "ius et usus iuris" dans la jurisprudence recente du Tribunal de la Rote*, in, *Revue de droit canonique*, 29 (1979) pp. 92-113; F. CATOZZELLA, *Distinzione tra ius ed exercitium iuris. Evoluzione storica ed applicazione all'esclusione del Bonum Proles*, Roma, 2007.

³⁷ Cfr. in proposito quanto si è già avuto occasione di scrivere sotto la vigenza sia del codice pio-benedettino (cfr. *L'essenza* – cfr. nota 15 – pp. 426-441) sia del codice giovanneo-paolino per la Chiesa latina (cfr. *Introduzione al consenso* – cfr. nota 14 – pp. 126-131).

³⁸ Sulla quale cfr. i nostri scritti: *Il principio di indissolubilità* (cfr. nota 9) in, *Ephemerides iuris canonici*, pp. 9-69, in, AA.VV., *Studi sul matrimonio*, pp. 175-235; *L'indissolubilità del matrimonio* (cfr. nota 9) in, *Archivio*, pp. 547-568, in, AA.VV., *Diritto matrimoniale*, pp. 383-396; cfr. altresì *I fondamenti teologico-canonici* (cfr. nota) pp. 107-134.

³⁹ Cfr. *supra*, nota 22.

debolezze e dalle fragilità di una natura ferita dal peccato di origine⁴⁰, possono subire nell'*in facto* nuziale, violazioni nell'esercizio dei diritti e inadempimenti nell'attuazione degli obblighi. Si tratta di violazioni e di inadempimenti che nel matrimonio "in facto esse" possono aversi *realmente per tali*, allorché il consenso che ne costituisce la causa si è formato in modo *effettivamente nuziale* in quanto la sessualità che ne è l'oggetto è stata reciprocamente donata dai nubendi in prospettiva coniugale, aperta alla prole ed appunto in via esclusiva (oltre che definitiva). Simili violazioni e siffatti inadempimenti possono, purtroppo, constatarsi frequentemente nella vita coniugale.

Non ci sembra, però, che le posizioni giuridiche soggettive nelle quali possono potenzialmente riassumersi i "bona matrimonii", e cioè i principi dell'*in fieri* nuziale dai quali scaturiscono, siano *realmente passibili di una distinzione* che consenta una effettiva differenziazione tra la costituzione di un diritto e il suo esercizio o tra l'assunzione di un obbligo ed il suo adempimento. In altre parole nel loro *momento genetico* non ci sembrano veramente distinguibili l'esclusione del diritto (o dell'obbligo) dall'esclusione del suo esercizio (o del suo adempimento). In effetti un diritto *originariamente* privo di ogni possibilità di usarne o un obbligo *geneticamente* del tutto mancante di attuabilità ci paiono ipotesi prive di senso⁴¹.

⁴⁰ «Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto» (*Rm.*, 7, 15). Si è utilizzata la traduzione de *La Bibbia di Gerusalemme* (testo biblico de *La sacra Bibbia della CEI*, "editio princeps", 2008) Bologna, 2009.

⁴¹ Vorremmo notare che non ci sembra persuasiva l'ipotesi avanzata da F. CATOZZELLA al termine di una sua documentata ricerca, nel tentativo di conciliare, in relazione alla distinzione della quale si sta discutendo, la posizione affermativa con quella negativa: «Ci pare di poter concludere che le due opinioni risultino sostanzialmente concordi una volta chiarito quale significato assume, nel loro impianto concettuale, l'intenzione di non adempiere da parte del nubente. Perciò la divisione appena fatta (tra coloro che sostengono la prima e la seconda opinione), utile in un primo momento, di fatto perde gran parte della sua utilità una volta chiarito il valore semantico dell'intenzione suddetta. Gli autori che sostengono la validità della distinzione nell'*in facto* assumono l'espressione (*intentio non adimplendi*) in un senso forte, cioè come volontà assoluta di non adempiere (che può essere *ad tempus* o *perpetua*) anche di fronte ad una eventuale richiesta della compare; di conseguenza negano la distinzione nell'*in fieri* sostenendo coerentemente che tale intenzione, in quanto opposta, non può sussistere insieme con la volontà di assumere

Il diritto e l'obbligo, infatti, sussistono, e cioè si sostanziano solo, rispettivamente, nell'esercizio e nell'adempimento. In questo senso si è espressa molto chiaramente, negando coerentemente

l'obbligazione. Coloro che sostengono la validità anche del consenso assumono invece l'espressione *intentio non adimplendi* in un senso debole, cioè come proposito di non adempiere che però non raggiunge un'intensità tale da potersi definire assoluto in quanto è sotteso ad esso l'accettazione della possibilità che il *debitum* venga richiesto. Come i sostenitori della prima opinione non possono che concordare con la seconda se la *intentio* è considerata con quest'ultimo significato, così viceversa non si può non concordare con la prima se essa è assunta invece nel senso forte» (*Distinzione tra ius* – cfr. nota 36 – pp. 257-258, ma cfr. *ibidem*, pp. 235-260). A questo proposito vogliamo fare due considerazioni. La prima è che la deliberazione dissimulata – l' "atto positivo" di esclusione di cui al can. 1101, § 2 *cic* (sul quale cfr. A. STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel "positivus voluntatis actus"*, in, *Periodica de re canonica*, 87 – 1998 – pp. 257-286; S. REGGI, *Atto positivo di volontà e simulazione (can. 1101 § 2). Dottrina e giurisprudenza*, Venezia, 2011) – esiste o non esiste – "tertium non datur" – secondo quanto la giurisprudenza rotale romana ha sempre tradizionalmente affermato con chiarezza (cfr. per esempio sentenze: c. Bottone del 15 giugno 2001, n. 6, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCIII, pp. 386-388; c. Defilippi del 26 luglio 2001, n. 7, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCIII, p. 541; c. Stankiewicz del 13 dicembre 2001, n. 43, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCIII, p. 805), ancorché utilizzando formulazioni diverse (cfr. per esempio la decisione rotale romana c. Huber del 26 maggio 2000, n. 3, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCII, p. 402). Una simile deliberazione – e siamo alla seconda notazione – in tanto può ritenersi simulatoria ai sensi del can. 1101, § 2 *cic*, in quanto avendone come tale *essenzialmente corrotto l'oggetto* divinamente costituito e quindi non "in manu contrahentis", il consenso intervenuto tra gli stipulanti non può aversi come matrimoniale, e cioè quale mutua donazione, definitiva ed esclusiva, aperta alla prole e prospettata in chiave di coniugalità, della propria sessualità (cfr. P.A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali* – cfr. nota 17 – pp. 95-109) o, se si preferisce, della propria dimensione personale matrimoniale («Sese... ad constituendum matrimonium», can. 1057, § 2 *cic*). In questa linea del resto si esprime sostanzialmente la stessa prassi rotale romana in relazione all'oggetto del consenso nuziale (cfr. la sentenza c. Caberletti del 5 aprile 2000, n. 2, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCII, pp. 294-295; cfr. ancora, per esempio, le decisioni: c. Monier dell'8 febbraio 2000, n. 3, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCII, p. 186; c. Alwan del 16 febbraio 2001, in, *R.R.T.dec.*, vol. XCIII, p. 145). In un tale quadro occorre quindi ricercare (anche sotto l'aspetto probatorio) un duplice elemento: l'*esistenza* della deliberazione e la sua *incidenza* sull'oggetto essenziale del consenso; quest'ultimo rimane *corrotto* da un'esclusione così del diritto (o dell'obbligo) come pure del suo esercizio (o del suo adempimento), dal momento che non si riesce a scorgere in che cosa possa consistere (il "quid sit") un diritto senza esercizio (o un obbligo senza adempimento). D'altra parte, conferito il diritto insieme al suo esercizio ed assunto l'obbligo congiuntamente al suo adempimento al momento del consenso nuziale, la decisionalità successiva di non consentire o l'esercizio del diritto o l'attuazione dell'obbligo – al di là di una responsabilità morale – è del tutto ininfluyente sull'*in fieri* nuziale, poiché si colloca *oltre la perfezione dell'atto*; in conclusione, a nostro giudizio, la distinzione che si è presa in esame non può avere alcuna rilevanza ai fini di una corretta formazione del consenso matrimo-

una tale distinzione, la decisione rotale romana c. Civili del 20 novembre 1996, una delle non molte sentenze di questo Tribunale “*quae extra chorum canit*”: «*Ceterum ipsi fautores illius “distinctionis” aperte admittunt in bono fidei agi de obligatione servandae fidei, sed simul praetendunt contrahentem posse in praestando matrimoniali consensu operari hanc distinctionem: acceptare nempe obligationem, sed simul negare obligationis adimplendum. Ast clare affirmare debemus praetensionem istam esse prorsus irrationalem et contrariam ipsi conceptui “obligationis”, qualis a sapientia usque romanorum iurisperitorum mirabili luciditate definitus est: “Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura” (Iustinianus, pr. Inst., 3, 13); necnon: “Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum” (Paulus, fr. 3 pr. Dig., 7). Potissimum in hac altera definitione scultoriae discernitur in sua essentia obligatio a iuribus realibus, et in luce meridiana ponitur quod obligationis obiectum non est res praestanda, sed praestatio ipsa. Aliis verbis, essentia ipsa obligationis consistit in vinculo eam adimplendi. Quisquis se obligat, sese obligat, adamussim ad adimplendum. Qui igitur in actu*

niale (invalido nell'una come nell'altra ipotesi) senza che sia possibile conciliare le opposte posizioni canonistiche facendo riferimento all'espressione «*intentio non adimplendi* in un senso debole, cioè come proposito di non adempiere che però non raggiunge un'intensità tale da potersi definire assoluto in quanto è sottesa ad esso l'accettazione della possibilità che il *debitum* venga richiesto» (F. CATOZZELLA, *Distinzione tra ius* – cfr. nota 36 – pp. 257-258). Una richiesta di adempimento ha giuridicamente senso *se*, essendo stato assunto con l'obbligo anche il suo assolvimento *deve* canonicamente essere soddisfatta, altrimenti essendo una tale domanda per il diritto ingiustificata è solo un mero “*flatus vocis*”. Infatti, se si vogliono evitare inutili giri di parole giuridicamente privi di significato, l'alternativa non può che essere duplice: o l'*adempimento è stato assunto* e allora può essere richiesto e le nozze sono valide (senza che rivesta giuridicamente alcun senso una esclusione dell'adempimento “in senso debole”: semplicemente manca la decisione, ossia l'“atto positivo” di volontà di cui al can. 1101, § 2 *cic*), oppure *non è stato assunto* ed allora, in base agli impegni presi al momento della celebrazione canonica, non può essere richiesto e le nozze sono invalide (senza che canonicamente possa acquisire un qualche significato il “senso forte” della sua assunzione: sussiste unicamente la decisione, e cioè l'“atto positivo” di volontà così come è sancito nel can. 1101, § 2 *cic*).

suscipiendi obligationem simul non vult eam adimplere, eo ipso nullam obligationem suscipit. Agitur enim de intrinseca contradictione. Eodem ergo modo, ne concipi quidem potest quod acceptet obligationem servandi fidem... is qui simul (idest voluntate actuali vel virtuali) sibi proponat sexualem commixtionem cum tertia vel tertiis personis. Talis enim contrahens reiicit obligationem servandae fidei, ideoque invalide contrahit»⁴².

⁴² N. 14, in, *R.R.T.dec.*, vol. LXXXVIII, pp. 728-729 (cfr. anche *ibidem*, n. 15, p. 729). Né vale – rifacendosi ad alcuni ordinamenti statuali – richiamarsi al paradigma di quella peculiare condizione giuridica che si suole, per lo più, qualificare “nuda proprietà”. Si tratta infatti di una situazione profondamente diversa da quella che si sta esaminando collegata specialmente alla singolare *elasticità* che, in quei contesti giuridici statuali, è propria al diritto di proprietà. È stato scritto, con riferimento al diritto italiano vigente: « “Proprietà nuda”, proprietà cioè, su cui la compressione esercitata dall’altrui diritto è tale che al proprietario rimane inibito tutto il godimento e non resta che un potere virtuale, attualmente inesplicabile. Ma c’è un “virtuale” ed è a questo “virtuale” che rimane avvinata la “proprietà”. Né l’enfiteuta né l’usufruttuario possono fare, come tali, tutto ciò che potrebbero se fossero pieni proprietari; vuol dire, dunque, che per un margine, stretto finché si voglia, la disponibilità della cosa è vincolata ad un’altra volontà. È la volontà del proprietario. E vuole dire inoltre che questo margine, se per un fatto qualunque diverso dal trasferimento dovesse cessare l’enfiteusi o l’usufrutto (rinuncia abdicativa, non uso, ecc.), sarebbe capace di ridistendersi per virtù propria (elasticità del diritto reale) fino a riabbracciare tutta l’ampiezza di potere della “piena proprietà” ritornando, da “virtuale” che era, automaticamente “attuale”, senza bisogno di alcun ritrasferimento né di nuova costituzione» (D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, vol. I, *Introduzione – parte preliminare – parte generale – diritti della personalità – diritto di famiglia – diritti reali*, Torino, 1962⁶, p. 720; cfr. anche F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. I, *Le categorie generali – le persone – la proprietà*, Padova, 2004⁴, p. 359). In effetti la elasticità del dominio, come si è asserito a proposito del medesimo diritto statale italiano, è «qualità per cui il diritto di proprietà, ed esso soltanto, qualunque sia il carico di pesi, oneri, limiti che lo gravino, tende sempre a liberarsi di essi e ad espandersi: ad acquistare, cioè anzi a riacquistare la massima estensione» (S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, in, S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, III – cfr. nota 27 – p. 985). Si evidenzia così come una cosa è un diritto che si consolida attorno ad una sua realizzabilità pur se unicamente potenziale e non attuale ed una cosa del tutto differente è un diritto che nasce geneticamente senza alcuna possibilità di concretizzazione così presente come futura. Anzi una tale situazione giuridica (costituzione di un diritto privo della possibilità di essere esercitato, e cioè attuato; assunzione di un obbligo senza assunzione dell’adempimento e, per ciò, privo di capacità realizzative) causando – come si è detto – la mancanza di una proprietà essenziale dell’*in fieri* nuziale e, conseguentemente, di una proprietà essenziale dell’*in facto* matrimoniale determina – per effetto del rapporto di convertibilità predicamentale tra essenza e proprietà essenziali (cfr. P.A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali* – cfr. nota 17 – pp. 115-116) – una sostanziale modificazione dell’essenza stessa che, pertanto, così all’atto del consenso come nello stato di vita coniugale, non si forma secondo l’identità matrimoniale divinamente stabilita.

In effetti un diritto senza esercizio ed un obbligo senza adempimento sono *realità giuridicamente inesistenti*, poiché con quei nomi si indicherebbero mere parvenze senza alcun contenuto. Sotto l'angolatura di una simile differenziazione ci si potrebbe, per esempio, chiedere che cosa avrebbe costituito Cristo in capo alla sua Chiesa se le avesse attribuito un diritto di predicare il Vangelo a tutte le genti (cfr. can. 747, § 1 *cic*) sprovvisto della capacità di poterlo esercitare e, quindi, realizzare. Così per esempio se un nubente si assume l'obbligo della fedeltà senza però volersene addossare l'adempimento avendo inteso costituire nell'altro contraente un diritto senza il suo esercizio, giuridicamente non pone in essere alcunché a cagione della contraddittorietà intrinseca della sua intenzionalità; infatti il non adempimento dell'obbligo e il non esercizio del diritto sono, corrispondentemente, *incoerenti* con l'obbligo che consiste *solo* nel suo adempimento e con il diritto che sussiste *unicamente* nel suo esercizio e, *al tempo stesso*, *coerenti*, giacché, corrispettivamente, in armonia con la non-assunzione dell'adempimento e con la non-costituzione dell'esercizio. Una simile volizione si appalesa così inesistente nei suoi effetti, in quanto sostanzialmente irrealizzabile «per la contraddizione che nol consente»⁴³.

Nel respingere ogni differenziazione reale ed effettiva tra il diritto e il suo esercizio, o tra l'obbligo e il suo adempimento però occorre distinguere il momento genetico dell'*in fieri* nuziale da quello successivo nel quale il matrimonio è già costituito (*in facto* matrimoniale). Insostenibile in riferimento al consenso nuziale, la distinzione che si sta esaminando criticamente è del tutto plausibile

⁴³ DANTE, *Commedia, Inferno*, XXVII, 120. In effetti «è impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto», nel nostro caso quella della coerenza. In realtà quello di contraddizione «è... il più sicuro di tutti i principi... Infatti, è impossibile a chicchessia di credere che una stessa cosa sia e non sia» (ARISTOTELE, *Metafisica - Τὰ μετὰ τὰ φυσικά* - IV, 3, 1005b, 21-24, introduzione, traduzione e commento di G. Reale, Milano, 2004, pp. 143-145, ma cfr. più in genere, sul principio di non contraddizione, *ibidem*, IV, 3, 1005a 19 - b 34, pp. 143-145). In effetti, se si vuole assumere un obbligo (costituendo nell'altro contraente un diritto), occorre accollarsene anche l'adempimento (conferendo all'altro contraente l'esercizio del diritto al quale si è dato vita).

in relazione allo stato di vita coniugale. In quest'ultima situazione infatti, tra diritto e obbligo correttamente costituiti attraverso la pattuizione matrimoniale ed il suo esercizio o il suo adempimento, pure essi legittimamente costituiti all'atto dell'*in fieri* nuziale, può e deve ammettersi una distinzione nell'*in facto* matrimoniale nel quale un obbligo può essere *adempiuto* o invece *violato*, un diritto *attuato* o invece *non esercitato*. Al di là infatti di un difetto di rettitudine morale e di coerenza personale per la mancata realizzazione di un diritto istituito o per l'inadempimento di un obbligo assunto non vi è alcuna contraddizione logica nel constatare che un coniuge non concretizza un potere liberamente costituito o venga meno ad un impegno spontaneamente assunto.

In realtà la costituzione di un diritto come pure l'assunzione di un obbligo possono essere considerati unicamente nel loro momento *genetico* – ed allora nessuna distinzione è possibile tra diritto ed esercizio o tra obbligo e adempimento – oppure in relazione alla successiva fase *attuativa*, ed allora una tale distinzione è del tutto possibile, come già chiariva magistralmente, proprio in riferimento alla fattispecie matrimoniale, Tommaso d'Aquino in un passo famoso del suo Commento al quarto libro delle Sentenze di P. Lombardo⁴⁴.

A quest'ultimo proposito si può significativamente leggere in una importante decisione rotale romana c. Stankiewicz del 26 marzo 1987: «Quapropter merito quis in quaestionem vocat illam distinctionem inter voluntatem sese non obligandi ad servandam fidem et obligationis adimplementum, quae esse debuit “aliena a mente S. Thomae, qui intentionem a facto tantummodo discrevit”.

⁴⁴ *I bona fidei et prolis* «possunt dupliciter considerari. Uno modo in seipsis; et sic pertinent ad usum matrimonii, per quem et proles producitur, et pactio coniugalis servatur; sed indivisibilitas, quam sacramentum importat, pertinet ad ipsum matrimonium secundum se; quia ex hoc ipso quod per pactionem coniugalem sui potestatem sibi invicem in perpetuum coniuges tradunt, sequitur quod separari non possint; et inde est quod matrimonium nunquam invenitur sine inseparabilitate; invenitur autem sine fide et prole, quia esse rei non dependet ab usu suo; et secundum hoc sacramentum est essentialius matrimonio quam fides et proles» (*In IV sententiarum* – cfr. nota 29 – l. 4, d. 31, q. 1, a. 3, p. 594).

Nam iuxta Doctorem Angelicum “Matrimonium est nullum, si in ipso consensu praestando uterque vel alteruter coniux exclusit intentionem generandi prolem vel debitum servandi fidem, contra est validum, etiamsi de facto generatio proles naturaliter vel perversa voluntate impediatur, aut pactio coniugalis non servetur, quia esse rei non pendet ab usu suo” (decis. coram De Iorio, diei 30 octobris 1963, n. 4; vol. LV [1972], 718; coram eodem Ponente, diei 18 decembris 1963, n. 3, p. 911. Cf. etiam dec. coram Huot, diei 26 martii 1987 in una *Baren.*, n. 7: A. Bonnet, *introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985, p. 129)»⁴⁵.

Il giudice deve poi costruire l’*ordo probationum* immettendolo nella più generale *ambientazione legale*, canonicamente sancita e costituita, talvolta, di valutazioni normativamente precostituite (*prove legali*) – sempre, peraltro, ecclesialmente *superabili* “in signo veritatis” – e, talaltra, di modalità positive e negative, conformanti e le une e le altre un *giusto formalismo*⁴⁶, atto a guidarlo secondo giustizia alla verità nella sua complessa attività istruttoria. Si tratta quindi di un contesto dispositivo diretto non a limitare ma ad aiutare il magistrato nella giusta ricerca della verità, avendo

⁴⁵ N. 8, in, *R.R.T.dec.*, vol. LXXIX, pp. 146-147.

⁴⁶ Sulle prove legali cfr. A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema* (cfr. nota 1) pp. 113-117. Sul formalismo, cfr. P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, Roma, 1979, pp. 11-35; *De iudicis sententia ac de certitudine morali*, in, *Periodica de re morali canonica liturgica*, 75 (1986 – *Miscellanea in honorem R. P. Ignacio Gordon, S.J.*), pp. 92-100, in, P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale* (cfr. nota 21) pp. 386-392; voce, *Processo, XIII, Processo canonico*, in, *Enciclopedia giuridica*, vol. XV, Roma, 1988, pp. 3-4; *Le prove (art. 155-216)*, in, AA.VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas connubii”*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Parte III, *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano, 2008, pp. 185-187 e 257-260. Sul rapporto tra verità e giustizia cfr. P.A. BONNET, *Ad veritatem per iustitiam. La risoluzione giudiziaria delle controversie nello spirito del diritto ecclesiale*, in, AA.VV., *Solvere et ligare. Prospettive di soluzione giudiziale e stragiudiziale dei conflitti*, vol. I, a cura di F. Zanchini, Milano, 2005, pp. 1-36 (già pubblicata con il titolo: *Il giudizio matrimoniale al cospetto del terzo millennio*, in, AA.VV., *Hominum causa omne ius constitutum est. Escritos sobre el matrimonio en homenaje al prof. dr. José María Díaz Moreno S.I.*, coords. J. M. Castán Vázquez – C. Guzmán Pérez – T. M. Pérez-Agua López – J.M. Sánchez García, Madrid, 2000, pp. 833-863).

consolidato in prescrizioni legali un'esperienza plurisecolare di saggezza mutuata dall'indefesso lavoro della dottrina e della giurisprudenza; riguarda, per ciò, una *metodologia legale* senza dubbio anche canonicamente di grande importanza⁴⁷.

Si viene così chiarendo quello istruttorio come momento particolare (“*ordo probationum*”) di un *processo che si individua come giudizio*. In realtà il *termine giudizio* assume un *duplice* e distinto *significato*, potendo essere utilizzato per individuare il *processo* nel suo complesso o essere invece adoperato, in questo medesimo ambito, unicamente per identificare quel suo momento fondamentale che è costituito dalla *decisione*. In un tale quadro si può affermare che nel diritto ecclesiale, nel quale la prova tradizionalmente ha giocato e continua a giocare un ruolo di singolare importanza ed influenza, si è consolidata l'idea di un *processo qualificabile* soprattutto *come giudizio*, in quanto incentrato e costruito, e quindi modellato e formato nella successione dei suoi atti, come ricerca della verità che deve essere *in via risolutiva* individuata ed attestata nella sentenza relativa al caso concreto sottoposto alla cognizione del giudice (*giudizio come decisione*).

Più specialmente alla verità, così come questa può essere attinta dall'uomo, si giunge attraverso una successione di atti funzionalmente armonici: “*ordo iudiciarius*” fondamentalmente costruito come “*ordo quaestionum*” (successione logica dei problemi) e “*ordo probationum*” (sequela coerente dei fatti rappresentativi e delle loro modalità di acquisizione) imperniati e l'uno e l'altro sull'*ars*

⁴⁷ Si possono ricordare in ambito probatorio le norme stabilite nell'Istruzione del 25 gennaio 2005, “*Dignitas connubii*” che riprendono per lo più prescrizioni codicali, come per esempio in riferimento all'ammissibilità, l'art. 157, § 1 DC e il can. 1527, § 1 cic relativi alla prova illecita; l'art. 157, § 2 DC e il can. 1598, § 1 cic riguardanti la prova sotto segreto; l'art. 157, § 3 DC e il can. 1553 cic a proposito dell'eccessività del numero delle prove o dello scopo dilatorio della loro richiesta; l'art. 188 DC concernente le lettere anonime; l'art. 196, § 1 e § 2 DC e il can. 1550, § 1 e 2 cic attinenti rispettivamente ai testimoni minorenni e a quelli incapaci; l'art. 290, § 1 DC e il can. 1644, § 1 cic, pertinenti alle qualità che le prove debbono possedere per consentire la “*novae causae propositio*”. Sull'ammissibilità delle prove nel processo canonico, cfr. A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema* (cfr. nota 1) pp. 118-122.

apponendi et respondendi, e cioè sul *contraddittorio*⁴⁸. In questo scenario generale il giudizio ecclesiale esprime un sistema probatorio *funzionalmente complesso* nel quale si coniugano armonicamente gli approcci delle parti e del giudice, ordinariamente non del tutto coincidenti tra loro anche in un processo essenzialmente unitario come quello canonico incentrato sulla ricerca della verità⁴⁹. Più specialmente la prova canonicamente tende a concretizzare *insieme* una prospettiva *retorica*, e dunque argomentativamente persuasiva, in rapporto con l'altra parte e specialmente con il naturale destinatario della prova, e cioè con il giudice, verso il quale è *preminente* però l'aspetto *dialettico*, e quindi dimostrativamente conoscitivo finalizzato all'accertamento oggettivo in chiave di verità della situazione in controversia⁵⁰.

⁴⁸ Cfr. M. TARUFFO, voce, *Prova* (cfr. nota 1) pp. 30-31.

⁴⁹ Cfr. P.A. BONNET, *L'attuazione e il funzionamento* (cfr. nota 5) in, AA.VV., *La giustizia nella Chiesa*, pp. 85-114, in, P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale*, pp. 467-505.

⁵⁰ La prova annovera quindi, accanto a quella persuasiva (alla quale la speculazione contemporanea ha dato importanti contributi, cfr. per esempio G. KALINOWSKI, *Introduzione alla logica giuridica - Introduction à la logique juridique*, Paris, 1965, a cura di M. Corsale - Milano, 1971; di questo insigne giurista cfr. anche la densa voce, *Logica del diritto*, a) *Lineamenti generali*, in, *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Milano, 1975, pp. 7-13; C. PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica - Logique juridique*, Paris, 1976, presentazione di A. Giuliani, a cura di G. Crifò - Milano, 1979), una più importante funzione, e cioè quella conoscitiva. Più specialmente in una prospettiva canonica «infatti il momento conoscitivo della prova nell'accertamento della verità oggettiva dell'affermazione di esistenza di un fatto controverso, e quindi non solo di quella formale o processuale, che si realizza nel procedimento probatorio tramite il mezzo e la fonte della sua rappresentazione, mette in risalto il carattere dialettico della prova, e in modo specifico la stessa dialettica probatoria interna ed esterna. E proprio in questa angolazione si rende evidente che l'accertamento della verità degli enunciati fattuali riguardo al "thema probandum", come ad esempio nelle cause matrimoniali all'asserito capo di nullità (can. 1677, § 3), impegna tutti i soggetti processuali [vogliamo aggiungere secondo la funzione che a ciascuno è processualmente propria in rapporto alla verità] negli atti istruttori attraverso la cooperazione delle parti private o pubbliche e del giudice, e che la stessa attendibilità delle prove viene garantita dalla forma del contraddittorio già operante per le prove costituite nel momento della loro assunzione e formazione, e per le prove precostituite almeno durante la loro valutazione» (A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema* - cfr. nota 1 - pp. 94-95, ma cfr. più in genere, *ibidem*, pp. 91-97). La funzione conoscitiva della prova rapporta dunque quest'ultima all'asse attorno al quale si costruisce integralmente il giudizio ecclesiale, e cioè al vero oggettivo, che è al termine della ricerca processuale. D'altra parte la funzione persuasiva della prova, la cui rilevanza, seppure nel più complesso conte-

Anche attraverso l'impianto probatorio il giudizio ecclesiale esprime infatti la sua caratteristica triadicità⁵¹: «Tres sunt personae principales, quae ad constituendum Iudicium requiruntur; videlicet Actor, Reus, (et) Iudex»⁵². Il significato di questa essenziale quanto

sto funzionale che si è additato, non deve essere comunque svalutata, è stata peculiare dell'epoca classica del diritto romano (cfr. A. GIULIANI, *Il concetto classico di prova: la prova come argumentum*, in *Ius*, 11 – 1960 – pp. 424-444; G. PUGLIESE, *La preuve dans le procès romain de l'époque classique*, in *Recueil de la Société Jean Bodin*, vol. XVI, *La preuve*, Bruxelles, 1964, pp. 277-348, in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, vol. I, *Diritto romano*, Napoli, 1985, pp. 341-412), anche se nell'epoca del principato aveva subito una qualche attenuazione (cfr. G. PUGLIESE, *La preuve dans le procès* – cfr. *supra*, questa stessa nota – in *Recueil*, pp. 293-298, in G. PUGLIESE, *Scritti*, pp. 357-362). La prospettiva retorica poi, nella quale si colloca la funzione persuasiva della prova, richiama pure un principio di razionalità, e quindi di ordine e di economia nella ricerca della verità, processualmente di straordinaria importanza, delineato con queste parole da CICERONE nel *Brutus* (76, 263), sulla scorta di ERMAGORA (uno dei maggiori e più influenti maestri di eloquenza vissuto nel secondo secolo avanti Cristo ed autore di una celebre opera in sei libri non pervenutaci direttamente: Τέχνη ρητορική): «Εα [la retorica] dat rationes certas et praecepta dicendi, quae si minorem habent apparatusum – sunt enim exilia –, tamen habent ordinem et quasdam errare in dicendo non patientis vias» (in M. TULLIO CICERONE, *Opere retoriche*, vol. I, *De oratore, Brutus, orator*, a cura di G. Norcio, Torino, 1976², p. 742). Secondo quanto sottolinea il VICO: «Dico di più: che questa [la topica] è l'arte di apprendere vero, perché è l'arte di vedere per tutti i luoghi topici nella cosa proposta quanto mai ci è per farlaci distinguer bene ed averne adeguato concetto; perché la falsità de' giudizi non altronde proviene che perché l'idee ci rappresentano più o meno di quello che sono le cose: del che non possiamo star certi, se non avremo raggirata la cosa per tutte le questioni proprie che se ne possano giammai proporre» (*Risposta di Giambattista Vico all'articolo X del tomo VIII del "Giornale de' letterati d'Italia"* [1712], in G. VICO, *Opere filosofiche*, introduzione di N. Badaloni, testi, versioni e note di P. Cristofolini, Firenze, 1971, p. 163).

⁵¹ Cfr. N. PICARDI, voce, *Processo civile, c)diritto moderno*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Milano, 1987, pp. 102-104. Cfr. anche A. GIULIANI, voce, *Logica del diritto*, b). *Teoria dell'argomentazione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Milano, 1975, pp. 13-15.

⁵² A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum, clara methodo iuxta quinque librorum decretalium in Quaestionibus distributum, solidis Responsionibus, (et) Obiectionum solutionibus dilucidatum*, tom. II, Venetiis, 1704, t. 1, § 1, n. 7, p. 2. Del resto si tratta di una prospettazione risalente che troviamo, per esempio, già affermata da GOFFREDO DI TRANI, il quale, nella sua celebre *Summa... in Titulos Decretalium* (Venetiis, 1586), scrive: «Iudicium describitur, sicut (et) supra descripsimus arbitrium in p(ro)xima rubrica [Arbitrium est trium actus personarum super civili qu(a)estione, in quasi iudicio contententium(m). Na(m) (et) iudicans laborare debet ad investigandam veritatem... Actor ad intentione(m), (et) ad amplificanda(m) causam. Reus ad extenuatione(m) (et) ad c(ausa)m diminuendam... » (l. I, *De arbitris*, n. 1, f. 65^v), eo excepto (quod) iudicium est de re civili (et) de cri-

tradizionale policentricità si è venuto ancor più chiarendo, alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, con il codice latino vigente⁵³. In realtà la *centralità della verità* fa sì che l'intero pro-

minali, arbitrium autem de civili. Idem eo excepto, q(uod) iudicium necessario, arbitrium voluntarie subiicitur» (l. 2, *De iudiciis*, n. 1, f. 67^v), così che «in his igitur (et) similibus, in quibus defectus fuerit vel ex parte iudicis, vel ex parte actoris, vel rei, cum per istas habeat iudicium ordinari, no(n) constituitur iudicium» (*ibidem*, n. 3, f. 68^r). Non si discosta da questa posizione ancora verbigratia il PANORMITANO, che significativamente sul punto prende posizione contro il proprio Maestro FRANCESCO ZABARELLA e che afferma che il processo «est actus trium p(er)sonaru(m), videlicet iudicis, actoris, (et) rei in iudicio contendentiu(m)» (*Commentaria tom. tertius, Primae Partis in Secundum Decretalium librum*, Venetiis, 1591, f. 2^v). In effetti, come precisa F.X. SCHMALZGRUEBER, «denique... sumitur iudicium pro toto processu, seu discussione causae, quae inter duas partes litigantes, Actorem scilicet, (et) Reum, coram Iudice competente agitur», così che, tra le altre, quell'insigne antico Canonista della Compagnia di Gesù preferisce questa definizione: «Iudicium est legitima controversiae, quae inter actorem, (et) reum intercedit, per Iudicem cognitio, discussio ac definitio» (*Ius ecclesiasticum uniuersum breui methodo ad discentium utilitatem explicatum, seu lucubrationes canonicae in quinque libros Decretalium Gregorii IX Pontificis Maximi*, tom. II, Neapoli, 1738, l. II, p. 1, t. 1, § 1, n. 2, p. 6). È proprio una simile triadicità a rendere complessa la funzione probatoria nel processo, come si è appena tentato di prospettare nel testo, poiché le parti, oltre che persuadere, debbono soprattutto dimostrare la verità che hanno personalizzato e che, in tale soggettivizzazione, può talvolta distorcersi, e in quanto il giudice, nella sua terzietà, bisogna che si impegni ad asseverare la verità oggettiva, così come questa è umanamente acquisibile. Si è del resto osservato al riguardo: «Il ragionamento probatorio costituisce... un contesto eterogeneo e complesso nel quale entrano vari fattori: dall'abduzione che consente la formulazione di nuove ipotesi alla contestazione dialettica delle ipotesi stesse, da passaggi deduttivi ad inferenze probabilistiche, dal ricorso alle nozioni del senso comune all'uso di prove scientifiche, dalle argomentazioni topiche ai canoni del ragionamento giuridico. Questo contesto deve tuttavia trovare fondazioni sicure in termini di attendibilità, affidabilità conoscitiva e validità delle argomentazioni. Tali fondazioni possono essere ravvisate ad es. nel riferimento diretto a dati conoscitivi empiricamente controllabili, nell'impiego di nozioni accettate ed attendibili di senso comune, nella formulazione di inferenze logicamente valide, nell'applicazione sistematica dei criteri di rilevanza delle prove e di congruenza e coerenza dell'intero ragionamento del giudice, nonché nell'elaborazione di adeguate argomentazioni giustificative, a sostegno della decisione. Tenendo conto di tutto ciò, e collocandosi all'interno del constesto così delineato, sembra possibile ridefinire ciò che si può intendere come "funzione dimostrativa" della prova. La prova giudiziaria svolge una funzione dimostrativa in quanto fornisce un fondamento conoscitivo e razionale per la scelta che il giudice compie individuando una versione attendibile e veritiera dei fatti rilevanti della causa, e giustificando razionalmente tale scelta» (M. TARUFFO, *Funzione della prova: la funzione dimostrativa*, in, M. TARUFFO, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002, pp. 327-328).

⁵³ Cfr. P.A. BONNET, voce, *Processo* (cfr. nota 46) pp. 5-13; *I tribunali nella loro diversità di grado e di specie* (can. 1417-1445), in, AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, nuova edizione aggiornata ed ampliata, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città

cesso, come del resto tutta l'economia ecclesiale, si ponga al servizio e trovi la sua ragione d'essere nel *fedele*⁵⁴, che ne costituisce il vero protagonista umano⁵⁵, così che la funzione giudiziaria si dispone assialmente attorno a quella che è la prescrizione sancita nel can. 221, § 1 e § 2 *cic*, nel senso cioè che la normativa processuale in qualche misura dipende e deve essere letta attraverso una tale chiave ermeneutica: «§ 1. Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto. § 2. I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità».

Se è il pilastro e l'architrave intorno al quale si costruisce l'intero "ordo iudiciarius" che si modella per lui e su di lui si misura, è anche di tutta evidenza che il fedele non può non assumervi le vesti di attore principale, pur se attraverso quella condizione plurifunzionale che trova la propria espressione nel ruolo di parte⁵⁶. Accanto a queste ultime si pone però un terzo co-protagonista del processo ecclesiale, e cioè il giudice, caratteristicamente *imparziale* nel suo ruolo istituzionale di ricercatore *disinteressato* della verità, che, «divino intuitu et amore iustitiae»⁵⁷, deve «usque ad pro-

del Vaticano, 1994, pp. 183-225, in, P.A. BONNET, *Introduzione al processo* (cfr. nota 21) pp. 59-122; *Le parti in causa. Brevi annotazioni ai cc. 1476-1496 cic*, in, *Periodica de re canonica*, 84 (1995) pp. 489-514, in, P.A. BONNET, *Introduzione al processo* (cfr. nota 21) pp. 167-183.

⁵⁴ Cfr. P.A. BONNET, *La funzione giudiziaria (can. 1400-1403)*, in, AA.VV., *Studi in onore di Gustavo Romanelli*, Milano, 1997, pp.229-232, in, P.A. BONNET, *Introduzione al processo* (cfr. nota 21) pp. 6-9.

⁵⁵ Cfr. P.A. BONNET, *Il "christifidelis" recuperato protagonista umano nella Chiesa*, in, AA.VV., *Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo 1962-1987*, a cura di R. Latourelle, edizione italiana, vol. I, Assisi, 1987, pp. 471-492, in, P.A. BONNET, *Comunione diritto e potere. Studi di diritto canonico*, Torino, 1993, pp. 53-78.

⁵⁶ Cfr. I. ZUANAZZI, *Le parti e l'intervento del terzo*, in, AA.VV., *Il processo matrimoniale* (cfr. nota 53) pp. 323-391; P.A. BONNET, *Le parti in causa* (cfr. nota 53) in, *Periodica*, pp. 489-514, in, P.A. BONNET, *Introduzione*, pp. 167-183. Con riferimento al codice pio-benedettino, cfr. G. OLIVERO, *Le parti nel giudizio canonico*, Milano, 1941.

⁵⁷ X, 2, 20, 7.

lationem sententiae... universa rimari»⁵⁸. In effetti il giudizio canonico è nelle mani del giudice che ne disciplina tempi e modalità, al servizio esclusivo delle parti che vi hanno di conseguenza – né potrebbe essere altrimenti – incidenza grandissima e, nelle cause di nullità matrimoniale, secondo quanto si è accennato, per lo più insostituibile⁵⁹. D'altra parte il giudice, «che è come la giustizia animata», con la sua decisione «accerta e fissa giuridicamente la verità e le dà valore legale, così per quel che concerne il fatto da giudicare, come per ciò che si riferisce al diritto da applicarsi nel caso»⁶⁰.

Un tale giudizio triadico è necessariamente *incentrato sul contraddittorio*⁶¹ al fine di poter raggiungere più sicuramente – tra

⁵⁸ X, 2, 22, 10.

⁵⁹ Sul rapporto tra diritti delle parti e poteri del giudice, cfr. I. ZUANAZZI, *Le parti e l'intervento* (cfr. nota 56) pp. 348-354.

⁶⁰ Pio XII, Allocuzione "Ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores", del 2 ottobre 1944, in, A.A.S., 36 (1944) p. 283.

⁶¹ Cfr. M. TARUFFO, *Giudizio: processo, decisione*, in, M. TARUFFO, *Sui confini* (cfr. nota 52) pp. 158-167. Nonostante la specificità del giudizio canonico, occorre considerare la singolarità della struttura triadica del processo per quello che essa è specialmente al fine di evitare, con realismo, le situazioni ecclesialmente patologiche che vi si possono verificare. Infatti «il processo è *soggettivamente policentrico* poiché coinvolge soggetti diversi collocandoli in "luoghi" diversi della sequenza procedimentale ed assegnando ad ognuno di essi, nei vari momenti, specifiche funzioni e particolari situazioni soggettive. Il "gioco" del processo [l'utilizzazione di questa metodica, che ha trovato applicazione anche nell'analisi del diritto – cfr. M. VAN KERCHOVE – F. OST, *Il diritto ovvero i paradossi del gioco (Le droit ou les paradoxes du jeu*, Paris, 1992, traduzione di S. Andrini e G. Lucidi, presentazione di S. Andrini) Milano, 1995 – è per il processo risale: cfr. P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in, P. CALAMANDREI, *Opere*, vol. I – cfr. nota 2 – pp. 537-562] non è un solitario né una partita a due (come pure non di rado si pensa), ma una situazione dinamica di gran lunga più complicata, con molti giocatori posti in ruoli diversi e con una varietà virtualmente infinita di "mosse" – e di sequenze di mosse – possibili. Anche il giudice "gioca", in quanto partecipa al gioco e vi compie varie mosse, benché non vinca e non perda alla fine della partita» (M. TARUFFO, *Giudizio: processo* – cfr. supra, questa stessa nota – pp. 160-161). Pure se una tale esposizione è abbastanza *lontana* dallo spirito che deve animare il processo ecclesiale, occorre tener conto che il contraddittorio nel processo comporta «che ogni mossa fatta da una parte apre alla parte avversaria la possibilità di compiere un'altra mossa volta a controbattere gli effetti di quella che la precede e che, si può dire, la contiene in potenza. Non sarebbe esatto definire questa relazione come un nesso di causalità: in realtà, ogni mossa fatta da una parte del processo non è causa necessaria e sufficiente dell'atto successivo della controparte, ma è soltanto una *occasione* che vien data a questa di compie-

mite un cammino improntato alla giustizia e quindi attraverso la verità di fatto e di diritto, soggettivamente, se del caso, diversificate e per ciò spesso *dialetticamente* contrapposte nella *personalizzazione* individuale delle parti – la verità oggettiva (per “*veritates*” ad *Veritatem*). Il *contraddittorio* è così la *caratteristica assolutamente necessaria canonicamente a fare giudizio un giudizio*, in quanto costituisce allo stesso tempo l’*intangibile difesa*⁶² di chi agisce e di chi resiste in giudizio e soprattutto in quanto incarna il *meccanismo metodologico del processo umanamente*

re a sua volta una tra varie mosse, tutte giuridicamente possibili, tra le quali sta al suo senso di opportunità [ecclesialmente di verità] scegliere quella più adatta a neutralizzare la mossa avversaria [nel giudizio canonico quando questa ostacola o addirittura si contrappone a quella che si ritiene la verità]» (P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco* – cfr. *supra*, questa stessa nota – p. 541).

⁶² Ha insegnato in proposito Giovanni Paolo II parlando al Tribunale della Rota Romana il 26 gennaio 1989 in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario: «Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o “ex officio”» (n. 3, in, A.A.S., 81 – 1989 – p. 923). Sul diritto di difesa nel giudizio ecclesiale cfr. AA.VV., *Il diritto alla difesa nell’ordinamento canonico. Atti del XIX Congresso Canonistico, Gallipoli – settembre 1987*, Città del Vaticano, 1988; P.A. BONNET, voce, *Processo* (cfr. nota 6) pp. 6-11; A. JACOBS, *Le droit de la défense dans les procès en nullité de mariage. Étude de la jurisprudence rotale*, Paris, 1998 ; F. DOTTI, *Diritti della difesa e contraddittorio : garanzia di un giusto processo : spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale*, Roma, 2005; AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006; T. DI IORIO, *Il diritto di difesa nel giudizio canonico di nullità matrimoniale. La parte statica del processo*, Napoli, 2012. In quanto particolarmente interessante per la tematica che si sta studiando, cfr. M. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008. Cfr. anche G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale “ob ius defensionis denegatum” nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 1991; M. ARROBA CONDE, *La nullità insanabile della sentenza per un vizio attinente al procedimento (can. 1620, n. 7)*, in, AA.VV., *La “Querela nullitatis” nel processo canonico*, Città del Vaticano, 2005, pp. 145-166. In questa prospettiva è stato molto autorevolmente scritto – e per parte nostra riteniamo questa posizione del tutto condivisibile –: «Un tale diritto [di presenza personale delle parti agli interrogatori delle parti stesse, dei testi e dei periti] non è stato riconosciuto alle parti nel processo di nullità matrimoniale, al contrario, proprio per loro è stato introdotto il divieto formale di assistere al predetto esame (can. 1678, § 2). Tale divieto però, essendo soltanto di diritto positivo, non può essere considerato assoluto e quindi inderogabile, specialmente ove non esistono gli avvocati presso i tribunali ecclesiastici» (A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema* – cfr. nota 1 –p. 96, ma cfr., *ibidem*, pp. 95-97).

*insostituibile*⁶³, giacché razionalmente non surrogabile, per il conseguimento della verità, e cioè per l'affermazione del diritto divino, consentendo alle parti ed alla Chiesa stessa di ottenere lo scopo per cui esistono, e cioè la salvezza dell'anima ("ordinatio in Deum"). Anzi, specialmente nelle cause di nullità matrimoniale, fa-

⁶³ Cfr. A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema* (cfr. nota 1) pp. 94-97. La presenza del contraddittorio nel giudizio ecclesiale «non può essere riletta [cfr. invece, *Communicationes*, 2 – 1970 – p. 186] come semplice tentativo di imitazione della prassi dei tribunali civili, e neanche come pertinente soltanto all'attuazione della garanzia del diritto di difesa, ma anzitutto come assicurazione dell'attendibilità della prova nel suo "iter" formativo per cautelare la sua oggettività dinanzi al pericolo dell'arbitraria influenza del giudice sulla formazione di essa» (*ibidem*, p. 97). A nostro giudizio, ancora più in genere, dalla sussistenza del contraddittorio dipende la giudiziarietà del giudizio, in quanto si lega metodologicamente alla ricerca della verità che costituisce lo scopo e l'asse portante del giudizio ecclesiale. Ha sottolineato Benedetto XVI: «In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia» (Allocuzione "Ad Tribunal Rotae Romanae", del 28 gennaio 2006, in, A.A.S., 98 – 2006 – p. 136). Ed ancora lo stesso Pontefice in quella medesima occasione ebbe ad affermare: «Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti processi [di nullità del matrimonio]. In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità» (*ibidem*, p. 137). È stato scritto, con riferimento al diritto statale: «Non è un caso... che proprio nell'idea fondamentale di *contraddittorio* si vada ravvisando, da parte dei giuristi, il nucleo necessario ed inderogabile di ciò che va propriamente definito come "processo", distinguendone *per differentiam specificam* gli altri procedimenti nei quali non esiste questo fondamentale nucleo dialettico. Non si tratta solo di riaffermare la inevitabile attuazione della garanzia della difesa... come principio fondamentale del processo nello Stato moderno. Si tratta soprattutto di capire che la struttura basilare del processo si fonda sulla contrapposizione di due o più ipotesi relative alla situazione di fatto e di diritto che sta alla base della controversia [un tale contrasto è la metodica individuata dall'uomo per acquisire nel processo la verità, non essendone stata ancora trovata una diversa e migliore; in questa prospettiva il giudizio – anche quello ecclesiale (cfr. can. 1552, § 1 del codice pio-benedettino) – sostanzialmente si costruisce come controversia. Ecco perché] occorre – appunto – comprendere che il processo è anzitutto *controversia*, e che la controversia nasce dal conflitto tra posizioni contrapposte [non in quanto nel diritto ecclesiale possano essere espressione di interessi soggettivamente od oggettivamente opposti, ma come incarnazioni della verità che, nella comprensione personale di questa, possono essere diversificate]. Sotto un ulteriore e più analitico punto di vista, occorre poi considerare che le "storie" narrate dai vari soggetti possono variare nel corso del processo, anche influenzandosi e condizionandosi a vicenda» (M. TARUFFO, *Giudizio: processo* – cfr. nota 61 – pp. 164-165).

condosi *ciascuna parte giudice dell'altra*, si può dire: più c'è difesa più c'è giudizio, e cioè contraddittorio, e più c'è giudizio, più c'è difesa, cioè contraddittorio.

Il giudizio come processo è così funzionalmente diretto a preparare il giudizio come decisione. Nel primo senso il giudizio costituisce una realtà complessa fondamentalmente organizzata come “*ordo quaestionum*” e come “*ordo probationum*”, organicamente strutturata secondo criteri di *giustizia*. Il giudizio come *decisione*, preparato così attraverso una razionale, e quindi ordinata ed armonica successione di atti dei quali costituisce la naturale conclusione, consolida la *verità*, così come questa è accessibile all'uomo, in modo *certo e oggettivo*. In quanto tale una simile decisione conforma un giudizio, poiché si pone come espressione di *conoscenza*, e quindi quale esito finale *coerentemente*⁶⁴ costruito e controllabile, secondo parametri comunitariamente – e quindi ecclesialmente – accettabili, giacché generalmente *condivisi*. «In sostanza, un “buon” giudizio-processo è indispensabile perché si possa avere un “buon” giudizio-decisione»⁶⁵.

In una tale economia processuale costruita come giudizio si evidenzia il ruolo centrale dell'*ordo probationum*. Più specialmente nel diritto ecclesiale lo stretto collegamento tra prova e processo si radica nelle stesse Sacre Scritture⁶⁶, e più specialmente in un pas-

⁶⁴ Si è detto a questo proposito riguardo al diritto dello Stato: «L'aspirazione alla razionalità è un aspetto essenziale del giudizio come metodo di *decision-making* perché la formulazione di un giudizio di per sé implica il riferimento a criteri visibili e controllabili, e l'applicazione coerente, non contraddittoria, logicamente fondata, di questi criteri. È difficile, in altri termini, immaginare un giudizio irrazionale... Occorre..., perché si possa parlare sensatamente di “giudizio”, che esistano almeno le condizioni minime di razionalità del ragionamento, quali – appunto – l'impiego di criteri riconoscibili, l'uso di argomentazioni razionali, la coerenza interna del ragionamento e la controllabilità intersoggettiva della sua fondatezza. In caso contrario... non di giudizio si tratta, ma di pura opzione soggettiva» (M. TARUFFO, *Giudizio: processo* – cfr. nota 61 – pp. 171-172). Canonicamente la *razionalità* della sentenza risulta in rapporto a questo discorso qualche cosa insieme diversa e, se possibile, ancora più essenziale, in quanto incarna il diritto divino, e perciò la verità. Sulla “*ordinatio rationis*” come “*ordinatio fidei*”, cfr. P.A. BONNET, *Annotazioni su la consuetudine canonica*, Torino, 2003, pp. 70-74; *Ratio e Communitas* (cfr. nota 26) pp. 434-442.

⁶⁵ M. TARUFFO, *Giudizio: processo* (cfr. nota 61) p. 175.

⁶⁶ Cfr. *Gn.*, 18, 21.

so che, ripreso dal diritto delle decretali⁶⁷, la canonistica non aveva mancato ripetutamente di valorizzare, non immemore anche dell'insegnamento patristico che su di esso si era formato e, in modo tutto particolare, di quello di Gregorio Magno, passato, sia pure con l'erronea attribuzione a Papa Evaristo, nel Decreto graziano⁶⁸: «Notiamo a questo proposito che non si deve mai essere precipitosi nel proferire un giudizio, per non giudicare con leggerezza una causa prima d'averla esaminata, evitando di lasciarsi influenzare da qualsiasi giudizio negativo ascoltato e di credere a ciò che qua e là si dice senza prove»⁶⁹. Per integrarne il senso e la portata occorre inserire in questo contesto quella che è indubitabilmente la definizione di prova più comunemente utilizzata dai processualcanonisti anche dopo la codificazione pio-benedettina⁷⁰ e che certamente non ha perduto ogni suo valore neppure con la legislazione del 1983⁷¹, ancorché ne esprima, almeno preminente-

⁶⁷ Cfr. X, 5, 1, 17 e 24.

⁶⁸ Cfr. *Decretum Gratiani*, C. 2, q. 1, c. 20

⁶⁹ *Commento morale a Giobbe (Moralia in Job)*, cura et studio M. Adriaen, emendavit P. Siniscalco, (XIX-XXVII), a cura di P. Siniscalco, traduzione di E. Gandolfo, l. 19, n. 46, in, *Opere di Gregorio Magno*, vol. 1/3, Roma, 1997, p. 71.

⁷⁰ Cfr. per esempio: F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino, 1946, p. 205; F. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum ad codicis normam exactum*, VI, *De processibus*, Romae, 1949², p. 390; M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, vol. II, Romae, 1950², p. 628; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, III, *De processibus*, Taurini – Romae, 1962⁵, p. 202; M. CABREROS DE ANTA, *De los procesos*, in, AA.VV., *Comentarios al código de derecho canónico*, vol. III, Madrid, 1964, p. 540; I. GORDON, *De iudiciis in genere*, II, *Pars dinamica*, Romae, 1972, p. 35.

⁷¹ Per un apprezzamento dell'insufficienza della nozione canonistica tradizionale di prova, cfr. E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Roma, 2002, pp. 15-31. Del resto la processualcanonistica si muove generalmente più o meno consapevolmente in questa medesima direzione che anche noi, come appare dal discorso che si è cercato di costruire, riteniamo di dover seguire. Cfr. P.V. PINTO, *I processi del codice di diritto canonico. Commento sintetico al lib. VII*, Città del Vaticano, 1993, p. 269, ma cfr. *ibidem*, pp. 269-273; J.P. SCHOUPE, *Ad tit. IV, lib. VII*, in, AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada por A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/2, Pamplona, 1996, p. 1269, ma cfr. *ibidem*, pp. 1269-1271; F.J. RAMOS, *I Tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, Roma, 2000², p. 382, ma cfr. *ibidem*, pp. 381-382; M. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, 2006⁵,

mente, la funzione persuasiva, lasciando in ombra quella conoscitiva certamente *più importante*: «*Probatio iudicialis est “rei dubiae et controversae per legitima argumenta iudici facta ostensio”*»⁷². In effetti, conformemente a tutto il discorso che si è tenta-

pp. 402-403, ma cfr. *ibidem*, pp. 402-406. In definitiva, come è stato rilevato da A. STANKIEWICZ, «la dottrina canonica processuale, ispirandosi a quella civilistica, non ha mancato di individuare nella nozione della prova anche il suo aspetto dimostrativo in funzione di accertamento ossia di fissazione di un fatto controverso, mediante l'utilizzo dei dati fattuali secondo lo schema dell'inferenza del sillogismo probatorio» (*Le caratteristiche del sistema* – cfr. nota 1 – p. 93).

⁷² M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia*, II (cfr. nota 70) p. 628. È questa del resto una definizione canonicamente tradizionale. Cfr., ad esempio: G.B. LANCELLOTTI, *Institutiones iuris canonici quibus ius pontificum singulari methodo comprehenditur*, Venetiis, 1570, f. 185^v-185^v; G. MASCARDI, *Conclusiones probationum omnium quae in utroque foro quotidie versantur*, vol. I, Venetiis, 1584, q. 2, n. 17, f. 3^v; D. AULISIO, *In IV institutionum canonicarum libros commentaria*, Venetiis, 1745, l. 3, t. 14, pp. 364-365; L. FERRARIS, voce, *Probatio*, in *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, tom. VI, Romae, 1766, n. 1, p. 211. Questa definizione che individuava con chiarezza nel giudice il destinatario della prova («[p(ro)batio est facie(n)da iudici, no(n) adversario», G. MASCARDI, *Conclusiones probationum*, I – cfr. *supra*, questa stessa nota – q. 2, n. 24, f. 2^v) era del resto un'antica definizione già ripresa nella glossa accursiana («Est probatio rei dubiae per argumenta ostensio: (et) dicitur... probe. Adverbio probe enim agit, qui probat, quod intendit», *Codicis... libri IX priores, cum lectionum varietatibus diligentius quam antea in margine appositis, tomus quintus ac, post Accursii commentarios, Duarenii, Contii, ac aliorum Clarissimorum Iurisprudentium, maxime Gothofredi additiones*, Venetiis, 1621, l. 4, t. XIX, rubrica, col. 905). Una tale definizione tuttavia non era stata canonicamente immune da talune critiche. Infatti già GOFFREDO DI TRANI aveva ritenuto che, «etsi haec diffinitio locum habeat in his quae probantur per instantia(m) disputandi, non tamen locum habet in his quae probantur in iudicio, illa enim probantur per testes vel instrumenta, (et) plerunque per praesumptiones (et) indicia. Unde sic diffinitio. Probatio est rei dubiae per testes vel instrumenta, (et) plerunque per indicia (et) praesumptiones ostensio. Plerunque ideo dixi, quia etsi in causis pecuniariis (et) civilibus praesumptiones (et) indicia probent... non tamen in criminalibus ad condemnandum sufficiunt, quia in criminalibus non proceditur ad poenam ex praesumptionibus» (*Summa* – cfr. nota 52 – l. II, *De probationibus*, n. 1, f. 94^r). In proposito peraltro l'OSTIENSE aveva osservato: «Rei dubie per argume(n)ta sufficientia oste(n)sio... sic [etiam] pot(est) describi. Probatio est rei dubie per testes vel instrumenta (et) pleru(m)q(ue) per presumptio(n)es ostensio... Sed adhuc non est sufficiens ista descriptio, cum multis aliis modis fiat probatio... unde videtur q(uod) prima [definitio] melior est... dicas q(uod) probatio est rei dubie legitime facta declaratio» (*Summa*, Lugduni, 1537, l. II, *De probationibus*, n. 1, f. 96^v). Tuttavia il PANORMITANO aveva ritenuto non inoppugnabile la definizione nei termini proposti da ENRICO DI SUSA, «quia no(n) est convertibilis cum suo diffinito, sicut debet esse quaelibet bona diffinitio», cosicché aveva precisato che la prova «est rei dubiae in iudicio per legitimos modos facta declaratio» (*Commentaria* – cfr. nota 52 – tom. quartus *Secundae partis in Secundum Decretalium*

to fin qui di costruire, la prova nel processo canonico è strumentalmente diretta – oltre che eccezionalmente a documentare il di-

librum, Venetiis, 1591, ad l. II, tit. XIX, rubrica, n. 1, f. 2^o). Sia pure talvolta con qualche variante più o meno incisiva, che dimostra la vivacità per lo più non tralattizia della canonistica, la definizione accursiana aveva finito con il diventare sostanzialmente tradizionale, così che possiamo, per esempio, leggere nel commento decretalistico del PIRHING: «Probatio communiter definiri solet, quod sit *res dubiae*, seu *controversae per legitima argumenta facta ostensio*... Dicitur *rei dubiae*, quia notoriae non indigent probatione... (et) notorium non debet probari, sed allegari. Argumentum autem est ratio rei dubiae faciens fidem... Alia, (et) clarior probationis definitio afferri solet, quod probatio sit *actus iudicialis, quo per instrumenta, aut testes, aut idonea argumenta de re controversa Iudici fit fides*... Dicitur *actus iudicialis*, quia probationes fiunt post litem contestatam, a qua proprie dicitur iudicium incipere, ita ut ab eo ad alium Iudicem, post litem contestatam, discedere non liceat... Dicitur etiam per *idonea argumenta*, quia non tantum per instrumenta, (et) testes, sed etiam per alios legitimos modos rei dubiae fit fides... debent autem esse idonea, quae scilicet ad causam propositam faciant, (et) necessario concludant, seu inferant id, quod per probationem intenditur. Dicitur denique *Iudici fit fides*; quia finis probationum est, ut Iudex de meritis causae per legitimas probationes instructus, secundum illas sententiam ferat» (*Ius canonicum nova methodo explicatum*, tom. II, Venetiis, 1759, l. II, t. XIX, § 1, I, p. 163). Non diversamente si esprimeva al riguardo anche il REIFFENSTUEL: «Quaeritur I. Quid sit Probatio? Resp. I. Probatio ut sic est rei dubiae, seu controversae, per legitima argumenta facta ostensio... Ratio est: quia data definitio recte explicat naturam Probationis ut sic per genus (et) differentiam, quin (et) conditiones ad eam requisitas sufficienter declarat; ac proin merito est retinenda... Quod si quis nihilominus aliam Probationis, praesertim iudicialis, desideret definitionem, dicat... Probatio est ostensio rei dubiae per legitimos modos Iudici facienda in causis apud ipsum controversis: ubi ... Ostensio rationem generis, reliqua vero obtinent rationem differentiae. Dicitur imprimis, Ostensio. Nam Probatio ea potissimum de causa sic appellata fuit, quia est quaedam quasi pro palatio, atque manifestatio eius, quod erat dubium... Dicitur secundo, *rei dubiae*. Nam quae sunt certa, (et) notoria, probatione non indigent... nec illa, quae pars adversa ultro concedit: nam propria confessio, est optima probatio; (et) si fiat in iudicio, inducit notorium... Et additur, *per legitimos modos*: hoc est, a Legibus approbatus... Dicitur ulterius, *Iudici facienda*, (et)c. ad indicandum, quod impraesentiarum sermo fit de probatione iudiciali: nam altera superius allata definitio convenit probationi ut sic, (et) prout est genus ad iudicalem (et) extraiudicalem» (*Ius canonicum*, II – cfr. nota 52 – l. II, t. 19, n. 2, 5, 6 e 8, pp. 234-235). Per parte sua F.X. SCHMALZGRUEBER scriveva: «Probatio... communiter definiri solet, quod sit *rei dubiae, seu controversae per legitima argumenta facta ostensio*... Faciunt aliqui difficultatem, quod non conveniat probationi per testes, (et) instrumenta; quia haec proprie argumenta non sunt: Verum haec difficultas facile solvitur, si dicatur Vocem *Argumentum* hic sumi late pro quocumque medio utili ad probandum. Vel si extendere hoc modo vocem *Argumentum* non libeat, dic cum aliis; Probatio est *Actus Iudicialis, quo per instrumenta, aut testes, aut idonea argumenta Iudici de re, aut facto dubio, (et) controverso fit fides*. Dict haec diffinitio quoad sensum idem, quod prior, sed clarior aliquando est» (*Ius ecclesiasticum*, II – cfr. nota 52 – l. II, p. III, t. XIX, § 1, n. 1, p. 163). Si è autorevolmente affermato – e ciò riteniamo si debba pienamente condividere – che una simile «definizione della prova è di-

ritto – in via principale a dimostrare la sussistenza o la non sussistenza relativa alle asserzioni di un fatto (aspetto dialettico e conoscitivo) ed accessoriamente a persuadere (aspetto retorico e persuasivo) il giudice. In altri termini ecclesialmente la prova ha una finalità *preminentemente dimostrativa* (dialettica e conoscitiva) e solo *sussidiariamente argomentativa* (retorica e persuasiva) circa la verità delle affermazioni di esistenza o non esistenza dei fatti. È, dunque, quella del provare, un'operazione funzionalmente diretta ad ottenere nel giudice dei convincimenti comunque utili in rapporto alla decisione di verità della controversia sottoposta alla sua cognizione, potendo il magistrato canonico rimuovere, tramite altre acquisizioni probatorie, le incertezze nelle cause di nullità del matrimonio, anche, eventualmente, per sua iniziativa.

In relazione poi ad un tale scopo, e cioè all'effetto che attraverso ogni singolo mezzo probatorio si vuole conseguire, la canonistica è solita distinguere tra prova *plena e semiplena*, la prima tale da convincere il giudice per se stessa (prova libera) o, più raramente, in forza della stessa legge (prova legale), la seconda, invece, incapace di causare un tale risultato. La convinzione, tuttavia, indotta nel giudice dalla *prova plena* costituita da un singolo strumento probatorio non sempre è per se stessa immediatamente tale – come non infrequentemente si afferma, invece, dalla dottrina⁷³ – da

ventata un'eredità comune della dottrina e della giurisprudenza canonica, perfino nel periodo di obbligatorietà del Codice Pio-Benedettino... Sebbene si riaffermi la tendenza di conservarne l'uso pure sotto la nuova legislazione processuale a causa del suo integro e pieno valore, si deve però notare che essa esprime in modo prevalente e quasi esclusivo il carattere argomentativo dell'istituto probatorio, tipico del concetto classico della prova come "argumentum", cioè come lo strumento di persuasione nei confronti del giudice» (A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema* – cfr. nota 1 – p. 92, cfr. anche *ibidem*, pp. 91-93). Pur se non ha dunque perduto ogni suo valore, una tale definizione della prova deve ritenersi *insufficiente*, non essendo capace di cogliere nella sua integralità il fenomeno probatorio, del quale non recepisce che molto marginalmente l'aspetto certamente *più importante*, e cioè il suo valore dialettico o dimostrativo, così che la prova potrebbe dirsi, riprendendo ed integrando il linguaggio del Codificatore pio-benedettino: "Rei dubiae et controversae inferentia syllogistica elicita, ac legitima quoque demonstratio et, aliquo modo, legitima ostensio iudici facta".

⁷³ Cfr. per esempio, in questo senso: F. DE ANGELIS, *Praelectiones iuris canonici*, vol. III/2, Romae, 1887, p. 32.

formare nel giudice quella certezza che, investendo l'intero oggetto in controversia, è idonea alla decisione e che, in realtà, può maturare solo al termine dell'intera fase istruttoria.

Per quanto riguarda la prova *semiplena*, doveva dirsi abbastanza tradizionale, almeno fino alla codificazione del 1917, l'ulteriore distinzione *plus quam semiplena e minus quam semiplena*. Tuttavia, come con ragione si era già autorevolmente osservato, «satis est abstinere ab istis subtilitatibus, quae, si *abstracte* aliquem habent valorem, quoad *praxim* sane potius nocent, quam prosint»⁷⁴.

D'altra parte, però, una condizione di insufficienza probatoria in riferimento ad una singola prova non può neppure essere considerata priva di valore⁷⁵, dal momento che in non pochi casi riveste un'importanza processualmente tutt'altro che trascurabile, fino a divenire, nel complesso contesto dell'*argumentum convergentiae*, uno degli elementi essenziali di una prova *plena*. Infatti, dall'insieme di molte prove *semiplenae*, qualificabili anche come semplici indizi (singolarmente inidonei, dunque, a determinare una condizione di convincimento, conformando solo una probabilità), può scaturire, purché si tratti di elementi a sé stanti e tra loro indipendenti, una situazione per effetto della quale si determina nel giudice un convincimento sufficiente a pronunciare la decisione giudiziaria.

Questo non perché diverse probabilità possano causare un'effettiva certezza – ciò che non sarebbe logicamente accettabile –, ma perché numerosi elementi probatori tra loro connessi, ancorché singolarmente insufficienti, possono comporsi in unità, trovando, nel loro insieme, una sola spiegazione possibile. In realtà, co-

⁷⁴ M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia*, II, (cfr. nota 70) p. 630. Cfr. nello stesso senso, per esempio, M. CABREROS DE ANTA, *De los procesos* (cfr. nota 70) p. 542. Cfr. anche A. STANKIEWICZ, *Le caratteristiche del sistema* (cfr. nota 1) p. 116, nota 120, ma cfr. sulle regole normativamente stabilite in ordine alla valutazione delle prove, *ibidem*, pp. 113-117.

⁷⁵ Cfr. A. JULLIEN, *Juges et avocats des tribunaux de l'Église*, Roma, 1970, pp. 275-285. Cfr. altresì : P. FELICI, *Formalità giuridiche e valutazione delle prove*, in, *Communications*, 9 (1977) p. 178.

me ha avvertito Pio XII in una sua celebre allocuzione al Tribunale Rotale romano del 1° ottobre 1942, «si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente»⁷⁶.

Con il discorso che si è tentato di costruire la prova si esprime processualmente nel segno della verità che costituisce il principio che rende coerentemente equilibrato ed armonico il giudizio matrimoniale canonico ed insieme lo consolida finalisticamente in una unità di azione, nella quale «i singoli partecipanti – come ebbe a dire Pio XII inaugurando l'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana il 2 ottobre 1944 – debbono esercitare il loro particolare ufficio in reciproco coordinamento e in comune ordinamento al fine medesimo; a somiglianza dei membri di un corpo, che hanno bensì ciascuno la loro propria funzione e la loro propria attività, ma al tempo stesso sono reciprocamente coordinati e insieme ordinati al conseguimento dello stesso scopo [e cioè la verità], che è quello dell'intero organismo»⁷⁷.

⁷⁶ N. 2, in, A.A.S., 34 (1942) p. 340. Soggiunge ancora il Pontefice, che all'*argumentum convergentiae* o della ragione sufficiente dedica l'intero numero 2 di quella sua allocuzione (*ibidem*, p. 340): «La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente» E A. JULLIEN avverte: «L'application de cette règle est laissée dans chaque cas au juge, qui doit user d'une prudence extrême, soit pour s'assurer que dans ce cas il ne peut y avoir d'autres preuves que ces indices, soit pour estimer si l'ensemble de ces indices, *unita*, donne ou ne donne pas la certitude morale» (*Juges et avocats* – cfr. nota 75 – pp. 282-283).

⁷⁷ In, A.A.S., 36 (1944) p. 288.



Roma, 9 febbraio 2013

Illustre Monsignore.

La ringrazio infinitamente innanzitutto per aver pensato a me per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro.

Particolarmente interessante, inoltre, mi è sembrata la Rivista, così utile sia da un punto di vista scientifico che pratico: debbo davvero congratularmi con Lei e con tutte le persone che collaborano con Lei in tutti i settori del Tribunale; siete davvero un fiore all'occhiello di tutta la Calabria, non solo della parte Ecclesiastica, ma un vero modello per tutti.

Con la più viva cordialità

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Piero Antonino Bonnet'. The signature is written in a cursive style with a long, sweeping flourish at the end.


Piero Antonino Bonnet

QUADRO STATISTICO
dell'attività del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro nell'anno 2012

* *Elaborazione di DOMENICO GRECO MALARA*


Cause pendenti inizio anno

Anno 2011	245
Anno 2012	192




Cause introdotte

Anno 2011	119
Anno 2012	160




Cause perente

Anno 2011	8
Anno 2012	7

**Cause decise**

Anno 2011*	164
Anno 2012	151


* n. 1 processo documentale



Esito delle cause decise negli anni 2011 e 2012

	2011	2012
Affermative	152	140
Negative	12	11
Totale*	164	151

* n. 1 processo documentale nell'anno 2011




Capi di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2012

	Aff.	Neg.	Tot.
Difetto di discrezione di giudizio	100	12	112
Esclusione della prole	31	15	46
Esclusione dell'indissolubilità	32	14	46
Esclusione del "bonum coniugum"	0	1	1
Errore su qualità della persona	3	5	8
Condizione "de futuro"	3	3	6
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	9	5	14
Incapacità a prestare valido consenso	0	1	1
Timore incusso	4	6	10
Simulazione totale del matrimonio	1	2	3
Esclusione della fedeltà	1	1	2
Dolo	1	0	1
Totale	185	65	250

Capi di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2012

	Aff.	Neg.	Tot.
Esclusione della prole da parte dell'uomo	18	7	25
Esclusione della prole da parte della donna	13	8	21
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo	19	9	28
Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna	13	5	18
Esclusione del "bonum coniugum" da parte dell'uomo	0	0	0
Esclusione del "bonum coniugum" da parte della donna	0	1	1
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo	45	4	49
Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna	55	8	63
Errore su qualità della persona da parte dell'uomo	0	4	4
Errore su qualità della persona da parte della donna	3	1	4
Timore incusso alla donna	4	2	6
Timore incusso all'uomo	0	4	4
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo	7	2	9
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte della donna	2	3	5
Incapacità a prestare valido consenso da parte dell'uomo	0	1	1
Incapacità a prestare valido consenso da parte della donna	0	0	0
Condizione "de futuro" apposta dalla donna	1	1	2
Condizione "de futuro" apposta dall'uomo	2	2	4
Dolo da parte dell'uomo	1	0	1
Dolo da parte della donna	0	0	0
Simulazione totale del matrimonio da parte dell'uomo	1	2	3
Simulazione totale del matrimonio da parte della donna	0	0	0
Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo	1	1	2
Esclusione della fedeltà da parte della donna	0	0	0
Totale	185	65	250


Anno 2011	192
Anno 2012	194



Cause decise con e senza assistenza legale

	2011	2012
Con presenza di Patrono di fiducia	110	87
Senza presenza di Patrono di fiducia	18	26
Con presenza di Patrono Stabile	62	48
Totale **	190	161


*(**) Le cause risultano 190 e 161 perché in alcune c'è compresenza del patrono di fiducia e del patrono stabile*



Caushe decise iscritte alle Diocesi

	2011	2012
Reggio Calabria - Bova	46	27
Cosenza - Bisignano	27	28
Catanzaro - Squillace	23	23
Crotone - S. Severina	16	15
Oppido - Palmi	11	11
Lametia Terme	11	15
Mileto - Nicotera - Tropea	10	7
Cassano Jonio	7	5
S. Marco Argentano - Scalea	3	6
Rossano - Cariatì	5	7
Locri - Gerace	4	5
Lungro	1	2
Totale*	164	151

* n. 1 processo documentale nell'anno 2011



Professioni dell'uomo - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2012

Impiegato	31
Operaio	28
Agente P.S./Carabiniere/Finziere/Militare EI	13
Disoccupato	10
Commerciante	6
Autista	1
Geometra	4
Medico	9
Imprenditore	4
Ristoratore	1
Studiante	2
Avvocato/Magistrato	5
Cuoco/Pizzaiolo	2
Insegnante	5
Libero professionista	9
Meccanico	6
Ingegnere	3
Commesso	2
Tecnico	1
Ragioniere	2
Informatore scientifico	1
Rappresentante	1
Banconista	1
Agente di commercio	1
Cameriere	1
Commercialista	1
Macellaio	1
Totale	151

Professioni della donna - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2012

Casalinga	31
Studentessa	17
Disoccupata	16
Impiegata	27
Insegnante	13
Avvocato/Magistrato	4
Ragioniera	8
Medico	8
Agente P.S./Carabiniere/Finanziere/Militare EI	1
Infermiera	2
Segretaria	2
Commessa	6
Cameriera	2
Operaia	2
Imprenditrice	2
Parrucchiera	2
Pittrice	1
Bracciante agricola	1
Commercialista	1
Architetto	2
Agente di commercio	1
Biologa	1
Totale	150

Durata della convivenza matrimoniale - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2011 e 2012


	2011	2012
Da un mese a un anno	30	25
Da uno a due anni	23	20
Da due a tre anni	20	15
Da tre a quattro anni	18	15
Da quattro a cinque anni	17	12
Da cinque a sei anni	15	12
Da sei a sette anni	9	10
Da sette ad otto anni	8	7
Da otto a nove anni	6	7
Da nove a dieci anni	5	5
Da dieci ad undici anni	5	5
Da undici a dodici anni	3	5
Da dodici a tredici anni	3	5
Da tredici a quattordici anni	2	3
Da quattordici a quindici anni	1	2
Da quindici a sedici anni	1	1
Da sedici a diciassette anni	0	1
Da diciassette a diciotto anni	0	1
Totale*	166	151
Valore minimo	6 mesi	4 mesi
Valore massimo	15 anni	17 anni

* n. 1 processo documentale nell'anno 2011

Parti richiedenti. Dato relativo alle cause sentenziate

	2011	2012
Uomini	76	79
Donne	88	72
Totale*	164	151

* n. 1 processo documentale nell'anno 2011



Età degli sposi all'atto del matrimonio

	2011	2012
Minorenni	3	7
Maggiorenni	161	144
Totale	164	151
Valore minimo	17 anni	15 anni
Valore massimo	42 anni	47 anni

Durata della causa - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2011 e 2012

	2011	2012
Entro tre mesi	1*	0
Entro quattro mesi	0	0
Entro cinque mesi	4	6
Entro sei mesi	1	4
Entro sette mesi	8	7
Entro otto mesi	1	9
Entro nove mesi	5	8
Entro dieci mesi	6	6
Entro undici mesi	2	5
Entro dodici mesi	13	10
Dopo un anno	77	50
Dopo due anni	34	26
Dopo tre anni	8	8
Dopo quattro anni	1	5
Dopo cinque anni	2	4
Dopo sei anni	2	2
Dopo sette anni	0	1
Totale	164	151
Valore minimo	5 mesi	5 mesi
Valore massimo	6 a. 8 m.	7 a. 4 m.

* n. 1 processo documentale (1 mese)

Dati relativi alle cause decise negli anni 2011 e 2012

	2011	2012
Cause pendenti anno precedente	245	192
Cause introdotte nell'anno	119	160
Cause decise	164*	151
Cause perente	8	7
Cause pendenti a fine anno	192	194

* n. 1 processo documentale

Sintesi - periodo 1991 - 2012

Periodo '91 - '12	introdotte	decise	perente
Anno 1991	46	28	9
Anno 1992	71	32	0
Anno 1993	70	53	0
Anno 1994	101	65	21
Anno 1995	110	105	18
Anno 1996	109	112	13
Anno 1997	104	100	13
Anno 1998	162	70	10
Anno 1999	149	108	0
Anno 2000	160	100	12
Anno 2001	160	134	18
Anno 2002	133	133	9
Anno 2003	165	128	12
Anno 2004	154	138	29
Anno 2005	146	140	7
Anno 2006	180	144	10
Anno 2007	155	187	5
Anno 2008	150	188	13
Anno 2009	158	150	20
Anno 2010	155	166	10
Anno 2011	119	164	8
Anno 2012	160	151	7
Totale	2917	2596	244

SENTENZE DI PRIMA ISTANZA
DEL TRIBUNALE
ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

Allocuzione del Santo Padre Benedetto XVI

“L a cultura contemporanea, contrassegnata da un accentuato soggettivismo e relativismo etico e religioso, pone la persona e la famiglia di fronte a pressanti sfide. In primo luogo, di fronte alla questione circa la capacità stessa dell’essere umano di legarsi, e se un legame che duri per tutta la vita sia veramente possibile e corrisponda alla natura dell’uomo, o, piuttosto, non sia, invece, in contrasto con la sua libertà e con la sua autorealizzazione. Fa parte di una mentalità diffusa, infatti, pensare che la persona diventi se stessa rimanendo “autonoma” ed entrando in contatto con l’altro solo mediante relazioni che si possono interrompere in ogni momento (Cfr. Allocuzione alla Curia Romana [21 dicembre 2012]: L’Osservatore Romano, 22 dicembre 2012, p. 4). A nessuno sfugge come sulla scelta dell’essere umano di legarsi con un vincolo che duri tutta la vita influisca la prospettiva di base di ciascuno, a seconda cioè che sia ancorata a un piano meramente umano, oppure si schiuda alla luce della fede nel Signore. ”

(Agli Uditori della Rota Romana - 26 gennaio 2013)

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Oppiden. - Palmarum

Nullità di Matrimonio: E. - R.

– *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge* (can. 1101 n. 2 c.j.c.);

Difensore del Vincolo: Avv. Francesco D. Muzzopappa
Patrono di parte attrice: Avv. Dorota Tabero

Sentenza definitiva di prima istanza del 16 novembre 2012

Coram Mons. Raffaele Facciolo

FATTISPECIE

Un legame sentimentale, combinato da un'amica comune delle parti, rende i soggetti protagonisti di un cammino esistenziale che è scandito da tempi non sempre facili per un dialogo e per la dovuta comprensione.

E. aveva 23 anni ed era impegnato negli studi che in seguito avrebbe coronato con la laurea. R. ne contava 25 anni. Ma tanto diverse le loro personalità!

Quella dell'uomo rifletteva l'indole retta, ben formata umana-

mente e relazionalmente; quella della donna ambigua e certamente non idonea ad una vita di relazione.

L'unico denominatore comune era la stessa residenza nel medesimo comune e l'attrazione fisica che ne determinò il proseguire nello stare insieme.

La coppia era stata soggetto di un procedimento processuale andato in negativa perché la richiesta di nullità era stata promossa sine fondamento in sé, su tre capi di nullità così enunziati:

1. Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore
2. Incapacità della donna ad assumere gli oneri coniugali
3. Errore dell'uomo su qualità della donna.

Ora, con l'assistenza legale che ha individuato il *vulnus*, ha reso facile la ricerca della verità nel matrimonio celebrato il 15 ottobre 2000.

A tale celebrazione si arrivò dopo un anno dal fidanzamento ufficiale.

L'attore andò al matrimonio con un forte dubbio sul futuro coniugale perché, nell'ultimo periodo e a ridosso delle nozze, egli avvertì che gli sbalzi umorali in R. erano frequenti ed uno, specialmente, gli provocò un blocco psicologico. Una fantasiosa sua ribellione sull'acquisto dei mobili – avvenuta secondo lei da parte dei genitori dell'attore senza una sua partecipazione – scatenò una reazione che la indusse ad annullare prenotazione di ristorante, di chiesa e di acquisto dell'abito da sposa.

Questo strano atteggiamento indusse la famiglia dell'attore a prendere le distanze dalla R. in vista della vita d'insieme col figlio E.

I suoi genitori si recarono dall'avvocato locale per redigere un atto di comodato d'uso della casa a favore di E. evitando di farne donazione per un domani incerto del matrimonio.

Il fallimento del matrimonio avrebbe consentito l'assegnazione dell'immobile alla moglie.

Questa evidente garanzia contro la perpetuità del vincolo fu sottolineata nell'atto volitivo dell'attore che prese le distanze dal vincolo duraturo con R. riservandosi la volontà di riprendere la propria libertà qualora i comportamenti della futura moglie fosse-

ro dipendenti da continui sbalzi d'umore che turbassero la serenità coniugale. Ma all'indomani del matrimonio, durante il viaggio di nozze E. si accorse che R. assumeva delle pilole: la donna lo rassicurò che erano dei tranquillanti; invece l'attore ebbe notizie da un amico farmacista trattarsi di psicofarmaci, una conferma avuta dalla R. che si ribellò ad E. quando si accorse di essere incinta perché non era stata avvisata in modo da "disintossicarsi" per evitare effetti negativi sul nascituro.

Dopo un periodo tempestoso si procedette alla separazione da parte dell'uomo attore. E si concluse con il divorzio (anno "010).

Ci fu un secondo matrimonio civile tra i due, invocato dalla donna per dare parvenza di unità genitoriale e smentire che la figlia Alessia "fosse figlia senza padre" e far cessare la derisione di questa in ambito scolastico- Ma tutto si dissolse dopo appena cinque mesi: stesse cause, stessi effetti.

Con libello dell'8 febbraio 2012 l'attore, tramite libello redatto dal suo Patrono avv. Dorota Tabero, richiede la nullità del suo matrimonio con R. per un altro capo di nullità e cioè per esclusione del bonum sacramenti.

Fu costituito il Collegio in data 8 febbraio 2012.

Fu ammesso il libello nella stessa data.

Fu concordato il dubbio il 30 marzo 2012 nei seguenti termini:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge (*can. 1101 § 2 c.j.c.*)".

Dopo tre mesi il Patrono di parte attrice chiede la designazione di un nuovo Giudice "libero da gravosi impegni istruttori" per sanare il tempo inutilmente trascorso a motivo di disguidi postali per le debite citazioni alla parte convenuta.

Il 16 giugno 2012 è stato ricostituito il Collegio (p. 24).

Il 22 giugno successivo è stato emesso il decreto di apertura dell'istruttoria e il conferimento dell'istruttoria.

Il 19 luglio 2012 è stato emesso un ulteriore decreto di ricostituzione del Collegio (p. 27).

L'istruttoria ha avuto inizio il 23 luglio 2012 ed ha avuto ter-

mine il 14 settembre 2012, dopo l'interrogatorio della sola parte attrice e di 5 suoi testi.

La convenuta non si è presentata ed è stato redatto decreto di assenza il 19 settembre 2012 (p. 68).

Gli Atti sono stati pubblicati il 21 settembre 2012.

La conclusio in causa è del 13 ottobre 2012.

Il 6 novembre 2012 sono pervenute le Animadversiones del Difensore del Vincolo.

Il 13 novembre 2012 è stato acquisito il Restrictus iuris et facti del Patrono Avv. Tabero

Il 15 novembre 2012 è stato presentato il Restrictus responsionis pro parte attrice.

Tutto ciò adempiuto, si procede oggi a decisione che si esprime con la seguente Sentenza redatta in jure et in facto.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

Il sacramento del matrimonio nasce dal consenso legittimamente manifestato da parte dei coniugi, quale atto di volontà tramite il quale l'uomo e la donna donano sé stessi e si accettano reciprocamente. Il *consortium totius vitæ* è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole ed è caratterizzato da due proprietà essenziali cioè l'unità e l'indissolubilità, in forza delle quali l'unione coniugale si presenta come esclusiva e perpetua.

Il carattere essenzialmente autodonativo del patto coniugale postula che esso debba necessariamente sorgere da un libero atto di volontà cosciente e consapevole, da una libera decisione interiore; tuttavia, se i soggetti devono essere liberi nella scelta tanto del matrimonio quanto del futuro coniuge, non lo sono certamente con riferimento all'adesione dei contenuti essenziali del matrimonio, quali l'unità, l'indissolubilità, il *bonum coniugum* e l'*ordinatio ad prolem*.

Naturalmente, la volontà che nasce dalla dimensione interiore dei coniugi dev'essere espressa nell'ambito sociale mediante una dichiarazione esteriore: a tal proposito, il Legislatore canonico ha formulato, nel can. 1101 §1 del Codice vigente, una presunzione legale circa la corrispondenza tra la volontà manifestata esternamente dai coniugi e la loro volontà interiore, ammettendo comunque l'eventualità di una discrepanza tra le due dimensioni, esterna ed interna, dell'unica volontà dei nubenti. Tale frattura tra l'effettiva volontà del nubente e la manifestazione esterna del segno nuziale prende il nome di simulazione o, per utilizzare la terminologia codiciale, di esclusione.

Affinché si determini tale esclusione si richiede nel nubente l'esistenza di un **atto positivo di volontà** escludente, che risulti superiore rispetto all'apparente atto di volontà di contrarre. Il Legislatore, quindi, vincola il fenomeno giuridico dell'esclusione all'effettiva esistenza di un atto positivo di volontà, alla "necessaria positività" dell'atto escludente, onde non è sufficiente l'assenza della volontà matrimoniale, ma è necessaria "*la presenza di una positiva volontà di escludere il matrimonio [...] una vera e propria volontà, un velle non piuttosto che un nolle*" (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1974, p. 92). La Giurisprudenza rotale ha costantemente sostenuto che il positivo atto di volontà consiste "*in firmo, deliberato et concreto proposito previe mente concepto et cum consensu matrimoniali essentialiter connexo*" (coram **FIGLIO**, *decisio diei 18.11.1964*, in R.R.Dec. 56, p. 813, n. 2).

Pertanto, l'atto positivo di volontà, attuale o quantomeno virtuale, può essere realmente espresso mediante un atto escludente esplicito oppure implicito, cioè mediante comportamenti concludenti del soggetto o attraverso circostanze che emergono dallo stile di vita del medesimo; dev'essere frutto di un attività deliberativa e va distinto dalla volontà che si trova nello stato di inerzia, dalla volontà generica, costituita cioè da una disposizione generale della mente che comunque non intacca la volontà concreta e specifica di quel determinato matrimonio, e dalla volontà ipoteti-

ca o interpretativa; va inoltre distinto dal semplice errore e dall'intenzione abituale, ossia un modo di pensare che riguarda genericamente il matrimonio senza intaccare la volontà in ordine al matrimonio concreto del nubente: in tutte queste ipotesi, l'*intentio* del nubente non ha efficacia invalidante.

L'esclusione può avere ad oggetto l'intero matrimonio, per cui la Dottrina e la Giurisprudenza parlano di 'simulazione totale'; ovvero una proprietà o un elemento essenziale dello stesso – come nella fattispecie in esame – per cui si parla di 'simulazione parziale'. Il **bonum sacramenti**, nella triplice accezione di stabilità, perpetuità e indissolubilità del vincolo matrimoniale, rappresenta uno degli elementi essenziali del matrimonio canonico (v. can. 1056 c.j.c.). Trattasi di una proprietà essenziale del vincolo matrimoniale: "*avente la forza di unire gli sposi nel corso di tutta la loro vita terrena nell'intima identità e inscindibile appartenenza che supera i legali parentali e fa sì che i due diventino una carne sola*" (coram **STANKIEWICZ**, , *decisio diei 25.06.1993*).

L'esclusione del *bonum sacramenti* presuppone un atto positivo di volontà prenuziale contrario all'indissolubilità del vincolo, traducendosi nella riserva del diritto (o della facoltà) di sciogliere, in futuro, il proprio matrimonio (*ius solvendi vincolum*). Il *bonum sacramenti* può, in concreto, essere respinto sia in forma assoluta (quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento del matrimonio a prescindere da ciò che accadrà in futuro), sia in forma ipotetica o *si casus ferat* (quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento solo nel caso in cui il matrimonio dovesse andar male). Entro l'esclusione, ipotetica o condizionata, del *bonum sacramenti*, la Giurisprudenza rotale individua tre distinte modalità: cd. *matrimonium ad experimentum* (in cui viene colpita la stabilità del vincolo matrimoniale); cd. 'matrimonio a tempo' (in cui viene meno la stessa perpetuità del vincolo); e matrimonio celebrato con la riserva di ricorrere al divorzio (in cui viene meno la stessa indissolubilità del vincolo) (cfr. coram **POMPEDDA**, *decisio diei 23 octobris 1998*, in R.R.Dec. 90, pp. 622-635).

In particolare, riguardo l'ipotesi di esclusione dell'indissolubilità

si casus ferat – oggi frequente a presentarsi – generalmente, l'atto positivo di volontà, concretantesi nella riserva di ricorrere al divorzio al verificarsi di determinate circostanze, ove esistente, non determina una 'esclusione condizionata dell'indissolubilità', ossia dipendente da una circostanza esterna, quanto una 'esclusione assoluta' nel momento stesso in cui viene concepito l'atto positivo di volontà, proprio perché l'indissolubilità appartiene all'atto del consenso. In altri termini, è la rottura del matrimonio *in facto esse* che si fa dipendere da una certa circostanza, non l'esclusione dell'indissolubilità in quanto tale: è ipotetica la rottura, non l'esclusione. Ne consegue che, in ossequio a tale costante orientamento della Giurisprudenza, ciò che dà corpo all'atto positivo di volontà è solo la *reservatio iuris seu facultatis solvendi vinculum si casus ferat*, non la volontà di celebrare il matrimonio e poi di scioglierlo con il divorzio.

Per quanto attiene alla **prova della simulazione**, "*iuxta schema e traditionali iurisprudencia receptum, si tria simul concurrunt: confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore insuspecto facta; gravis et proportionata simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae antecedentes, comitantes et subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibilioremque reddant*" (coram **FUNGHINI**, decisio diei 14.10.1992, in R.R.Dec. 86, p. 469, n. 13).

IN FACTO

L'impianto accusatorio adversus vinculi indissolubilitatem è nettamente provato negli Atti che presentano più fatti documentali che parole.

I fatti documentati sono:

- l'atto documentale del comodato d'uso di un immobile dato dalla famiglia dell'attore al figlio E. e non la donazione, per

evitare che in caso di fallimento matrimoniale la casa fosse assegnata alla donna;

- la dichiarazione del farmacista che afferma l'acquisto della convenuta di psicofarmaci.

Due prove significative che attestano:

1. la situazione di precarietà antenuptias delle parti che ha indotto la riserva dei genitori dell'attore a non concedere la donazione dell'abitazione per una convivenza matrimoniale a rischio e quindi a prova;
2. la conferma di quanto significava lo stato di salute della convenuta quando, ante nuptias, dimostrava sbalzi di umore che venivano sedati da psicofarmaci.

Alla luce di questi due eventi si avvera la credibilità dell'attore.

Pertanto, ex actis, rileviamo

- 1) i deficit della convenuta che immettono il dubbio nell'attore per una stabilità del vincolo;
- 2) l'atto di volontà dell'attore di escludere l'indissolubilità del matrimonio;
- 3) documento di riserva esterna alla non attuazione di persistente vita d'insieme;
- 4) le circostanze postmatrimoniali individuanti quelle antenuptias che insospettirono l'attore e determinarono la riserva della perpetuità del vincolo.

Per partes, analizziamo queste situazioni avvenute.

1. I deficit della convenuta che inducono l'attore a porre la riserva sulla stabilità del vincolo.

a) L'attore espone:

- "R. di carattere mutevole, nervosa, ossessionata... gli sbalzi di umore frequenti impedivano una relazionalità serena e generavano in me paure e inquietudine" (32/5).
- "alle porte delle nozze, con l'acquisto dei mobili, ho avu-

to chiaro la giusta dimensione della sua caratteriologia, ma era il tempo prossimo alle nozze” (33/4).

b) I testi esplicano la circostanza dell'acquisto mobili.

- “Alle porte delle nozze quando si stavano realizzando i preparativi per la festa, si ebbe l'esplosione di quanto covava dentro: disse che non le piacevano i mobili perché erano stati da noi scelti, quando invece la scelta era stata operata da lei e da E. e noi siamo andati solo a pagare. In questo contesto ella ebbe una reazione oltre il limite; ha disdetto il ristorante, la chiesa e anche l'abito da sposa” (49/7).

2. L'atto di volontà dell'attore di escludere l'indissolubilità del matrimonio.

Così leggiamo in Atti:

- “A tutti questi ho detto la mia contrarietà a stare per sempre come marito di R. se questa avesse continuato a comportarsi con alternanze di umore. Mi rassicurai che avevo fatto bene ad emettere tale riserva dopo appena dieci-dodici giorni dalle nozze, proprio durante la crociera quando scoprì che ella assumeva farmaci da lei detti calmanti” (33/5),
- “L'evento (reazione di R. all'acquisto mobili) fu traumatico per tutti e specialmente per E. che si mise al riparo dicendo a me (madre) e ai suoi amici che “sarebbe andato egualmente al matrimonio e che se le cose non fossero andate bene, avrebbe fatto ricorso al divorzio” (49/7).

3. Documento di riserva esterna alla non attuazione di persistente vita d'insieme.

È in Atti copia di un documento legale con cui E. riceve dai genitori in comodato d'uso un'abitazione:

- “Sono stato interessato, nella mia qualità di avvocato, di redigere un atto di comodato d'uso dell'immobile che il padre

dell'attore avrebbe dovuto concedere al proprio figlio, come casa coniugale. Il genitore ha espresso le motivazioni di questa sua scelta... la sua convinzione che questo matrimonio del figlio con la R. non avrebbe avuto esito felice e quindi la paura che in caso di separazione o divorzio insorgesse discussione sull'immobile" (58/2).

4. Circostanze postnuziali confermant quelle prepuziali che indussero l'attore a porre riserva.

In Atti leggiamo:

- "Si scoprì che R. era incinta. Qui ci fu un putiferio: si mise ad urlare dicendo che non avevo avuto rispetto del suo corpo, che dovevo avvisarla perché lei si doveva disintossicare dai farmaci che assumeva per evitare danni al nascituro" (34/11). "Mi crollò il mondo addosso perché ero ignaro del fatto che assumesse abitualmente farmaci pericolosi per il processo di maternità" (ibid.).
- "Con una malattia nascosta certamente apparivano, prima del matrimonio, segni di disturbo anche se non eclatante ma che sono stati sufficienti per mio figlio a dettargli prudenza per il futuro" (49/5).
- "Ho saputo, in ragione del mio ufficio di farmacista, che R. assumeva degli psicofarmaci. Di fatto, dopo il matrimonio è venuta in farmacia per acquistare degli psicofarmaci" (53/2).
- "Ricordo che (E.) venne in erboristeria e chiese dei preparati naturali in sostituzione di psicofarmaci che, a suo dire, la moglie assumeva già da tempo" (60/3).

La dichiarazione, logica e concisa, del teste qualificato coincide con tutti gli aspetti descritti in atti e quindi offre grande veridicità all'esposizione dei fatti redatti in Atti.

La difesa del Patrono di parte attrice è consequenziale ai principi giuridici, mentre la nebulosa conclusione del Difensore del

Vincolo non coglie la logica tra quanto riportato come stesura degli Atti e quanto dedotto con il suo “Negative”.

Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra E. e R., e ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione del bonum sacramenti da parte dell’uno e/o dell’altro coniuge (can. 1101 § 2. c. j. c.)».

si debba rispondere

AFFIRMATIVE
ex parte viri actoris

NEGATIVE
ex parte conventae

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 16 novembre 2012

Mons. Raffaele FACCILO, *Ponente*
Mons. Vincenzo VARONE
Mons. Saverio DI BELLA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Cassanen

Nullità di Matrimonio: T. - N.

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice* (can. 1101 §2 c.j.c.).
- *Esclusione della prole da parte della donna, attrice* (can. 1101 §2 c.j.c.).
- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101 §2 c.j.c.).
- *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095 n. 2° c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Avv. Michele Stranieri

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 marzo 2012

Coram Mons. Francesco Oliva

FATTISPECIE

Dopo un periodo di frequentazione e di fidanzamento, T., di anni 36, e N., di anni 47, contrassero matrimonio l'01.08.2008 nella Chiesa arcipreturale-parrocchiale San Nicolò di Bari in Sicilia, optando per il regime della separazione dei beni ai sensi dell'art. 162 c.c.

Il matrimonio era l'esito di una conoscenza avvenuta circa quattro anni prima in maniera del tutto occasionale, in casa di amici comuni. Dopo il primo incontro, si avvia un rapporto sentimentale, che, nonostante le difficoltà iniziali per la distanza dei luoghi di abitazione, la diversità di carattere e la situazione personale, portò alla decisione di contrarre matrimonio. L'attrice, superato il concorso in magistratura, era Uditore presso un Tribunale, mentre il convenuto, conseguita la laurea in architettura, svolgeva la sua professione presso uno Studio associato al Nord. Il tempo di fidanzamento andò avanti tra alti e bassi. La donna, nonostante avesse iniziato questo rapporto con buone intenzioni, dopo aver vissuto una precedente relazione sentimentale che si era protratta per più anni ed era finita male, era arrivata alla vigilia del matrimonio preoccupata da molti dubbi e con tante incertezze sul suo futuro coniugale. La sera prima delle nozze ebbe una grave crisi, essendo pentita del passo che stava facendo. Questo suo stato d'animo fu portato a conoscenza dei parenti più stretti. Ma era ormai tardi per tornare indietro: tutto era pronto per le nozze. Al matrimonio seguì il consueto viaggio di nozze. La residenza coniugale venne fissata nell'Alto Pollino in un appartamento messo a disposizione dai genitori dell'attrice. Essa ebbe una breve durata (circa un anno) e non favorì alcuna maturazione del rapporto di coppia. Frequenti furono le incomprensioni che acuirono le tensioni e l'incomunicabilità nel rapporto di coppia. Dal matrimonio non nacquero figli. Di fronte alle crescenti difficoltà coniugali T. decise di separarsi.

L'08.11.2010, l'attrice presentava supplice libello a Questo Tribunale, accusando di nullità il proprio matrimonio motivo della sua "esclusione dell'indissolubilità del vincolo e della procreazione", a norma del can. 1101 §2. Considerato la richiesta attorea non destituita di probabili motivazioni giuridiche, e constatata la competenza a motivo del domicilio della parte convenuta, il libello è stato ammesso da Questo Tribunale con decreto in pari data, costituendo il Collego Giudicante (Facciolo - Oliva - Ruggiero), designando il Difensore del Vincolo (Stranieri) e citando le parti per la contestazione della lite.

Acquisita la memoria di controparte, che contestava il contenuto del libello attoreo perché destituito di fondamento, con decreto di contestazione della lite del 20.11.2010, il dubbio veniva formulato nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 c.j.c.);
2. Esclusione della prole da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 c.j.c.)”.

Acquisita una memoria integrativa di parte convenuta, e citate le parti per la ricontestazione della lite, con decreto del 21.01.2011, il dubbio veniva riformulato nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 c.j.c.);
2. Esclusione della prole da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 c.j.c.);
3. Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.);
4. Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (can. 1095 n. 2° c.j.c.)”.

Decretata l'apertura dell'istruttoria il 09.02.2011, in pari data la stessa veniva conferita al sottoscritto Istruttore e Ponente. Nel corso dell'istruttoria venivano interrogate le parti e raccolte le prove testimoniali di entrambe le parti in causa.

Attese le circostanze e i fatti risultanti dagli Atti, con Nota del 03.10.2011 l'Istruttore disponeva di non procedere a perizia ex can. 1095 n. 2°.

Con decreto del 10.10.2011 si procedeva alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il 25.01.2012 si decretava la conclusione in causa.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state presentate in data 15.02.2012.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

La richiesta di nullità matrimoniale nel caso concreto è fondata sulla simulazione del consenso per esclusione dell'indissolubilità e della procreazione, e sul difetto di discrezione di giudizio. Più capi di nullità convergenti sullo stesso oggetto, che è la richiesta di nullità del Sacramento, proposta dalle due parti seppure con motivazioni diverse. Ne richiamiamo i principi canonici essenziali.

Il matrimonio sorge dal consenso, che il can. 1057 §2 definisce come *“l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno ed accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio”*. Non si tratta di un atto di volontà qualsiasi, ma di un atto diretto ad un oggetto preciso e indisponibile, che è *l'intima comunità di vita e di amore coniugale, istituita dal Creatore e dotata di leggi proprie, avente stabilità per ordinamento divino per sua indole ordinata alla procreazione ed educazione della prole* (cfr GS n. 48; cann. 1055-1057). Una volta emesso, il consenso produce un effetto giuridico che non è più a disposizione dei coniugi, non può essere revocato, deve essere manifestato legittimamente (il solo atto interno non basta a costituire il matrimonio) e corrispondere al vero (non essere simulato o finto, tale che implichi la piena adesione a ciò che è l'essenza del matrimonio), dev'essere deliberato e consapevole. Il nubente è libero nella scelta, ma assolutamente vincolato quanto all'oggetto: o la sua volontà intende ed accetta il matrimonio come l'intende e lo vuole la Chiesa o non è un consenso matrimoniale. Lo afferma il costante magistero della Chiesa, più vol-

te ribadito dai sommi Pontefici: “*Liberi (gli sposi) sono di celebrare il matrimonio, dopo essersi vicendevolmente scelti in modo altrettanto libero, ma nel momento in cui pongono questo atto essi instaurano uno stato personale in cui l’amore diviene qualcosa di dovuto, con valenze di carattere giuridico*” (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 21-I-1999*, AAS 91 (1999), p. 624). La ragione sta nel fatto che il matrimonio nella sua realtà sacramentale è stato istituito da Cristo Signore, e come tale deve essere conservato nella sua integrità, non potendo in alcun modo essere alterato nei suoi elementi essenziali sognando un diverso progetto coniugale. Ne deriva che il consenso matrimoniale dev’essere assoluto, senza condizioni e riserve, dovendo conservare i suoi elementi e proprietà essenziali.

Il can. 1101 §1 riconosce la presunzione legale di corrispondenza tra il consenso interno e le parole o i segni esterni adoperati. Tale presunzione può essere superata, solo attraverso la dimostrazione dell’esistenza di una reale difformità. Il §2 dello stesso canone stabilisce: “*Se una o entrambi le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente*”. In tal modo si richiama la classica fattispecie della simulazione, che è una grave discordanza tra la dimensione esterna ed interna dell’unica volontà consensuale. La simulazione può riguardare il matrimonio nella sua interezza (*simulazione totale o assoluta*), un elemento o proprietà essenziale (*simulazione parziale o relativa*). Gli elementi e le proprietà essenziali si ricavano dal disposto integrato dei cann. 1055 e 1056. Mentre il bene dei coniugi, la procreazione ed educazione della prole costituiscono il fine intrinseco del matrimonio, l’unità, l’indissolubilità e la fedeltà sono proprietà essenziali, che unitamente ne costituiscono la struttura fondamentale.

L’esclusione dell’indissolubilità e della prole sono ipotesi simulate molto ricorrenti, che costituiscono un grave evento perturbatore ed un’offesa alla dignità sacramentale del matrimonio. Sia

l'intenzione di contrarre un vincolo a tempo determinato o a prova, o escludendone formalmente il carattere indissolubile, orientandosi verso un legame solubile o riservandosi l'eventualità in futuro di porre fine al rapporto instaurato, sia l'esclusione della prole ovvero la mancanza di una reale *intentio prolis*, configurano l'ipotesi di simulazione. Il costante magistero della Chiesa parla della stabilità intrinseca come un bene naturale, "il bene" del Sacramento (*bonum sacramenti*). Essendo Dio l'autore del matrimonio, l'indissolubilità non dipende dall'arbitrio umano o dalle valutazioni concrete del legislatore, sicché, sottratto alla volontà discrezionale degli sposi e di qualsiasi altra persona o autorità, gode di stabilità per sua stessa natura, "per ordinamento divino" (GS n. 48). L'impegno assunto, all'atto della celebrazione nuziale, diviene irrevocabile sino alla morte, qualunque sia l'evolversi della concreta vicenda matrimoniale. Esso non si concilia con un'intenzione concreta di liberarsene attraverso il divorzio, inteso come scioglimento volontario o arbitrario, unilaterale o condiviso, desiderando in ogni caso recuperare il proprio stato libero.

La Dottrina cattolica considera principio di diritto naturale l'ordinamento del matrimonio alla procreazione. Come "*consortium totius vitae, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum*" (can. 1055 §1), "il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole" (GS, n. 50). Dal momento che la generazione ed educazione della prole riguarda l'essenza del matrimonio, essendo "*consortium permanens inter virum et mulierem, ordinatum ad prolem*" (can. 1096 §1), il rifiuto della procreazione snatura il patto nuziale. Tuttavia occorre notare che in tal caso ciò che ha rilevanza giuridica non è l'effettiva procreazione o capacità generativa, quanto l'*ordinatio ad prolem*. Fa parte dell'essenza del matrimonio l'*intentio prolis*, sicché l'esclusione della prole si ha quando essa è rifiutata *in suis principiis*, vale a dire quando viene rigettata l'ordinazione alla fecondità. Sulla base di tali principi, la Giurisprudenza rotale ribadisce che è l'intenzione contraria alla prole ad in-

ficiare l'autentica donazione coniugale: "*Simulans ad summum in partiali sexualitatis donatione consentit, ex eo quo (...) eius procreativitatem excludit. Huiusmodi tam contracta ac mutilata sui ipsius donatio inefficax est ad matrimonium constituendum. Qui se alteri partialiter tradit, se illi matrimonialiter non tradit*" (coram **BURKE**, dec. 12-XII-1988, in R.R.Dec. vol. LXX, p. 737, n. 5). Infatti, per svilupparsi nella sua integrità e completezza, la relazione coniugale dev'essere contrassegnata da un intrinseco orientamento alla procreazione.

La Giurisprudenza rotale suole distinguere tra *jus ed exercitium juris*, tra l'assunzione dell'obbligo e l'adempimento dello stesso. Si ritiene che è l'esclusione del diritto, ovvero l'esclusione del diritto agli atti propriamente coniugali, non il modo di esercitarlo, a rendere nullo il matrimonio. La norma discende dal principio tomista "*esse rei non pendet ab eius exercitio*". Di conseguenza, l'esclusione della prole non si identifica con qualunque distorsione nella realizzazione degli atti coniugali né con le posteriori limitazioni dell'esercizio del diritto, a meno che dietro tali limitazioni non ci sia una sistematica e totale preclusione, che finisce per negare il diritto stesso e non solo il suo esercizio. La distinzione induce ad accertare che l'atteggiamento contrario alla prole risponda ad un'intenzionalità prematrimoniale e non sia conseguente ad atti e comportamenti negativi assunti durante la convivenza coniugale, con i quali il soggetto non adempie il diritto-dovere, che, sposandosi, si era assunto ed al quale si era liberamente e volontariamente obbligato.

La simulazione sia nel caso del *bonum sacramenti* che del *bonum prolis* dev'essere determinata da un *atto positivo di volontà* (can. 1101 §2), che, come affermava **GIOVANNI PAOLO II** in una sua *Allocuzione alla Rota Romana* del 21-I-2000, "*superi una volontà abituale e generica*", e non sia "*una velleità interpretativa, un'errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice proposito di non rispettare gli impegni realmente presi*" (in AAS 92, 2000, p. 352). Per provare tutto ciò occorre dimostrare che ci si trovi di fronte ad una volontà at-

tuale, che sia presente al momento del consenso, o anche *virtuale*, ovvero “*un’intenzione deliberatamente espressa dal simulante prima delle nozze e non revocata*” (coram **STANKIEWIECZ**, dec. 29-V-1992, in R.R.Dec. vol. LXXXIV, p. 311), che esercita su consenso un reale influsso. Ciò toglie ogni rilevanza giuridica ad una *volontà interpretativa*, emergente da una lettura *a posteriori* dei fatti.

Sempre in ordine alla prova della simulazione, è necessario che l’esclusione venga affermata, spiegata e confermata. L’esclusione può essere affermata dalla parte simulante, sia in giudizio, personalmente, sia fuori del giudizio, nel qual caso le sue dichiarazioni devono essere raccolte e riferite da testimoni degni di fede. La prova si ha attraverso argomenti diretti e indiretti: vi è anzitutto, la *confessio judicialis* del simulante e la conferma attraverso la *confessio extrajudicialis*, raccolta da testimoni degni di fede in tempo non sospetto. Le deposizioni dei testimoni hanno diverso valore in relazione alla loro fonte (diretta o indiretta, *de auditu proprio* o *alieno*), alla loro origine, purché in tempo non sospetto. Particolare attenzione va prestata alla coerenza intrinseca d’ogni dichiarazione e alle eventuali concordanze o discrepanze con altri testimoni (cfr cann. 1572-1573). Nelle prove indirette, sono comprese tutte le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, che offrono *indicia et adminicula*, che aiutano a sondare l’animo e l’intenzione del simulante. In particolare, “*praesumptiones de praevalenti voluntate simulanti contra bonum prolis deducuntur vel ex tenacitate in proposito servando vel ex serietate qua simulans suas convictiones defendit et ex finalitatibus intentis, vel ex defectatione actuum coniugalium ab inizio et toto tempore vita coniugalis, etiamsi altera parte petente*” (coram **PALESTRO**, dec. 27-V-1992, in R.R.Dec. vol. LXXXIV, p. 284, n. 6). Sotto questo profilo, sono rilevanti, oltre alla personalità e alla formazione del simulante, i seri dubbi preuziali sull’esito dell’unione coniugale, nonché l’iniziativa della rottura da parte del simulante ed i richiami ai propositi maturati prima delle nozze.

Degna di particolare attenzione è la *causa della simulazione*

(*causa simulandi*), che va considerata in relazione alla personalità, all'indole e al comportamento del simulante, pre e post-nuziale. Essa dev'essere *grave*, almeno soggettivamente, e *proporzionata* alla natura del bene che è escluso, non nel senso che valga a giustificare una siffatta esclusione, quanto invece a spiegarla *rationabiliter* con motivazioni sufficienti a rendere credibile, dal punto di vista logico, l'asserito comportamento simulatorio. Essa va correlata alla *causa contraendi*. La prima costituisce la prova mediata, ossia indiretta, e consiste nelle ragioni di fatto che hanno indotto il contraente a simulare. D'altro verso, la *causa contrahendi*, anch'essa prova mediata, contiene i motivi di valutazione soggettiva che hanno indotto a contrarre nozze. L'intento simulatorio (*causa simulandi*) deve essere prevalente rispetto alla *volontà di contrarre* (*causa contraendi*), almeno nella valutazione soggettiva del simulante, sul quale influiscono fattori diversi, legati alla sua singolare personalità, alla sua situazione esistenziale, al suo modo di pensare, all'esistenza di idee erronee o quantomeno difformi dalla Dottrina della Chiesa.

Nel dubbio sulla reale e concreta volontà simulatoria non è possibile la dichiarazione di nullità matrimoniale, dal momento che il matrimonio gode del *favore juris* (can. 1060). Tale disposizione venne ribadita da **GIOVANNI PAOLO II** nel suo discorso alla Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2002: "*L'attività giudiziaria deve ispirarsi ad un favor indissolubilitatis, il quale ovviamente non significa pregiudizio contro le giuste dichiarazioni di nullità, ma la convinzione operativa sul bene in gioco nei processi, unitamente all'ottimismo sempre rinnovato che proviene dall'indole naturale del matrimonio e dal sostegno del Signore agli sposi*". Va però ribadito che in ordine alla prova non è richiesta la certezza assoluta, bensì morale, quella che il Giudice si forma sulla base della *confessio judicialis*, suffragata da prove concordi, desunte "*ante vel post nuptias sed tempore non suspecto*" attraverso la testimonianza di persone degne di fede.

Quanto al capo del difetto di discrezione di giudizio, la norma-

tiva canonica dispone che i nubenti devono essere *giuridicamente abili*. Questa capacità naturale e giuridica riguarda il consenso matrimoniale, che come atto umano implica sia la conoscenza e consapevolezza degli oneri coniugali essenziali che la capacità di assumerli. Trattandosi di un presupposto essenziale di validità, se, al momento del consenso, il nubente manca della capacità di discernimento delle responsabilità derivanti dal matrimonio, nonché della capacità di volere quanto comprende teoricamente, contrae invalidamente. Il can. 1095 prevede tre figure distinte d'incapacità naturale: la *mancaanza di sufficiente uso di ragione* (n. 1°), il *grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali* (n. 2°), l'*incapacità ad assumere gli obblighi essenziali* (n. 3°). Ciascuna di queste tre figure costituisce un capo autonomo di nullità. Siccome è la natura stessa ad inclinare al matrimonio, la Legge positiva non esige più del minimo necessario e sufficiente, per intendere, valutare e deliberare la scelta matrimoniale.

Il can. 1058 stabilisce la generale capacità matrimoniale, secondo cui "*tutti possono contrarre matrimonio*". Tale capacità può venire meno in casi particolari, se non eccezionali, previsti dall'ordinamento canonico. È quanto viene previsto dal n. 2° del can. 1095, che riconosce incapaci al matrimonio tutti coloro che difettano *gravemente della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali*. L'interpretazione di questa norma urge l'individuazione degli elementi essenziali in cui si concretizza lo stato di discrezione di giudizio. La dottrina e la giurisprudenza rotale intravedono nella *discrezione di giudizio* una *capacità critica* o *apprendimento estimativo*, che appartiene alla sfera *valutativo-pratica*, che si manifesta in età più matura rispetto alla facoltà conoscitiva. Per aversi questa maturità, la conoscenza critica deve svilupparsi in un contesto di libertà: l'intenzione matrimoniale deve essere riferibile al soggetto, anche se ciò non esclude la possibilità concreta che possa esserci un minimo di condizionamento ambientale e socioculturale. Può accadere che i processi intellettivo-volitivi siano gravemente inquinati dall'influsso negati-

vo dei disturbi della personalità, che determinano scompensi ed alterazioni incompatibili con i requisiti di validità previsti per il matrimonio canonico. Ciò si verifica in presenza di malattie mentali vere e proprie, che causano la disgregazione psichica dell'individuo o la sua totale estraneità alla realtà esterna. Ma la difficoltà non sta in questi casi, quanto invece in quelle situazioni di turbamento psichico, che limitano gravemente la capacità discrezionale senza eliminarla del tutto.

Secondo lo spirito e la lettera della norma canonica, l'incapacità è un fatto eccezionale, che può verificarsi quando uno o entrambi i contraenti sono affetti da una *grave* carenza critico-valutativa circa l'oggetto del consenso, dovuta a fattori psichici perturbatori. Essendo l'atto umano frutto di intelligenza e volontà, basti che una di queste facoltà sia negativamente compromessa perché esso risulti manchevole. Questo orienta l'indagine nel vasto campo delle problematiche psico-patologiche, che possono incidere in maniera determinante sull'atto volitivo. Le facoltà psichiche della libera scelta e volizione interna, non meno di quelle intellettive, possono essere compromesse dalla presenza di fattori psicopatologici legati alla struttura della personalità, che hanno potuto indurre ad una scelta a senso unico. Un'azione è libera quando è l'effetto della capacità di valutazione, di determinazione e di libertà decisionale, ovvero il risultato di una equilibrata integrazione della razionalità con l'inconscio. Non è libera, quando deriva da una ridotta o assente capacità di valutazione e di determinazione o da una perdita o paralisi della volontà, cagionata, oltre che da fattori extra-psichici (coercizioni, malattie, intossicazioni, ecc...), da quelli intrapsichici, come i conflitti psicopatologici. L'attenzione processuale si rivolge generalmente alla ricerca della presenza o meno di categorie diagnostiche specifiche, quali forme di nevrosi ossessiva, disturbi della personalità, stati depressivi, deviazioni sessuali, che possono gravemente limitare la libertà decisionale interna. Ciò può accadere anche in presenza di un grave stato di *immaturità psico-affettiva*.

In riferimento al caso concreto, sottolineiamo che il can. 1095

al n. 2° esige che il difetto di discrezione di giudizio sia *grave*, tale da togliere il minimo di capacità consensuale richiesta. La gravità del difetto di discrezione di giudizio è da valutare in relazione alla capacità di discernere diritti-doveri coniugali con l'intelletto e di impegnarsi con la volontà. Questa specificazione evidenzia che il difetto di discrezione verte non necessariamente su tutto ciò che concerne il *consortium totius vitae*, ma solo su quanto ne costituisce l'oggetto specifico, ricavabile dal combinato disposto dei cann. 1055-1056-1057. Secondo la Giurisprudenza canonica, la valutazione della gravità si sviluppa secondo diversi profili che tengono conto della "*gravitatis conditionis psychicae ipsius contrahentis, in quam redundant disfunctiones in sphaera intellectiva, volitiva necnon affectionum seu emotionum*", "*sive irrepitibilis identitatis dignitatisque ipsius personae comparatis, sive gravitatis essentialium iurium officiorumque coniugali, in bonis coniugum, prolis, fidei et sacramenti essentialiter consistentium, cum quibus facultatum psychicarum activitas debitam proportionem servare debet*". Inoltre, "*criterio proportionalitatis semper utendum esse, hoc est inter gradum laesionis ipsius capacitatis intellectivo-volitivae necnon affectivae et obiectum materiale et formale consensus matrimonialis*" (coram **STANKIEWICZ**, dec. 23-II-1990, in A.R.R.T.Dec. vol. LXXXII, p. 154, n. 5).

Nella valutazione medico-legale, ciò che è decisivo non è tanto o solo la gravità clinica del disturbo psichico, che ha causato la mancanza di discrezione di giudizio o la gravità della sintomatologia statistica dell'anomalia psichica, quanto l'effetto finale delle perturbazioni psichiche. Non sono da sopravvalutare, al punto da farle assurgere a causa d'incapacità, quelle difficoltà ordinarie che s'incontrano nella vita di coppia e che possono essere superate con un po' d'impegno e di buona volontà, oltre che con l'accoglienza della grazia di Dio. **GIOVANNI PAOLO II**, in una delle sue *Allocuzioni alla Rota Romana*, precisava questo concetto: "*una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia, che, comunque si voglia definire, deve intac-*

care sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente” (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 5-II-1987*, AAS 79 (1987) p. 1457). Secondo questa interpretazione “autentica” della norma, non la semplice impreparazione o la poca prudenza e scarsa diligenza nel prendere la decisione matrimoniale, ma solo una sostanziale disfunzionalità delle facoltà connaturali della persona (intelligenza e volontà) può produrre l’incapacità nell’esercizio del diritto naturale al matrimonio.

Nelle causa di nullità ex can. 1095, a norma del can. 1680, per la valutazione della natura, dell’origine, dell’evoluzione e dell’influsso esercitato, oltre che della gravità del disturbo psichico, il giudice è tenuto ad avvalersi dell’opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze “non appaia evidentemente inutile”. La perizia deve dimostrare l’esistenza o meno di uno stato patologico, offrire un quadro completo della sua natura e gravità, del momento in cui è comparso e dell’influenza esercitata sulla facoltà critica ed elettiva (cfr Istruzione *Dignitas Connubii*, art. 209, §2 n. 2°). Nel caso in esame, sulla base di tali disposizioni, stante le risultanze istruttorie, non è parso né utile né necessario ricorrere all’esame peritale.

IN FACTO

Dalle risultanze istruttorie, nonostante l’evidente conflittualità esistente tra le parti, che si riflette a livello processuale, si ricavano gli elementi essenziali che portano ad una conclusione favorevole alla dichiarazione di nullità. Ambedue le parti assumono una posizione collaborativa, offrendo ogni elemento valutativo utile ai fini della acquisizione della certezza morale necessaria per un giudizio definitivo. I quattro capi di nullità (due adottati dall’attrice e due adottati dal convenuto) presentano in sede istruttoria elementi diversi di valutazione. Ciò che unisce le parti in causa nel procedimento è la richiesta di nullità del matrimonio, seppure basata su motivazioni diverse. Non resta che analizzare distintamente i

quattro capi di nullità e valutarne la fondatezza delle motivazioni.

Esaminiamo innanzitutto i capi di nullità adottati dall'attrice: l'accusata simulazione del consenso per avere escluso l'indissolubilità del vincolo e la procreazione.

a) Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice

Questo capo di nullità è suffragato sia dalle circostanze antecedenti le nozze che da quelle concomitanti e susseguenti, ed è provato attraverso la confessione delle parti e la deposizione dei testi. Appare dimostrato che la donna è pervenuta al matrimonio in uno stato d'animo molto combattuto e confuso, sfociato alla vigilia delle nozze in una grave crisi. La donna, la sera prima del matrimonio in albergo, manifesta il suo rifiuto del matrimonio davanti a parenti prossimi. La confessione giudiziale, precisa nei dettagli, riferisce di questa crisi: *"Il giorno prima del matrimonio, trovandomi in Sicilia per le nozze, ebbi una crisi fortissima e non volevo sposarmi"* (S.I. p. 26/4).

La madre dell'attrice afferma di essere a conoscenza sia del rapporto conflittuale esistente tra i due, che della crisi sentimentale esplosa in tutta la sua virulenza alla vigilia delle nozze: *"Questo loro rapporto conflittuale sfociò in crisi proprio alla vigilia del matrimonio (...) sorpresi mia figlia sul letto che piangeva e si disperava. Le chiesi il motivo, pensando che fosse stressata. Lei mi rispose dicendo che non voleva più sposarsi (...) pensavo alla figuraccia che avremmo fatto dal momento che tutto era pronto per le nozze. Cercai di incoraggiare mia figlia. Questa era decisa a non sposarsi. Di fronte ai miei consigli ed incoraggiamenti ebbe a dire che si sposava ma che sarebbe ricorsa al divorzio se le cose non fossero andate per il meglio. Con questi riteneva di avere una soluzione pronta al fallimento del matrimonio"* (ivi). È una testimonianza del grave stato d'animo che affliggeva l'attrice prima di andare all'altare e delle sue titubanze ed incertezze in ordine al futuro. La stessa teste sottolinea: *"Come mamma mi accorgevo che non andava-*

no molto d'accordo, non erano affiatati" (S.I. p. 39/6) ed aggiunge: "Non mi sembravano due veri innamorati" (ivi, 7). La circostanza trova conferma anche nella testimonianza del marito, che riferisce: "Abbiamo in ogni modo cercato di convincerla a sposarsi. Quale figura avremmo fatto quella sera di fronte alla gente se non si fosse sposata?(...) Disdire il matrimonio sarebbe stata una vergogna per tutta la famiglia. Nacque una discussione perché T. non voleva sposarsi" (S.I. p. 41/7). La circostanza è attestata da un altro teste di parte attrice: "T. ebbe un momento di crisi proprio alla vigilia delle nozze: eravamo giù sul luogo dove l'indomani doveva essere celebrato il matrimonio quando ebbe una crisi e diceva apertamente di non volersi più sposare (...) il giorno del matrimonio comunque si vedeva che non era felice" (S.I. p. 70/7). La circostanza trova riscontro indiretto anche in un teste di parte convenuta, che si sofferma sull'atteggiamento distaccato della donna il giorno delle nozze: "Ho notato durante tutta la cerimonia un comportamento 'recitativo' e distaccato da parte della sposa, era come se recitasse dall'ingresso in chiesa fino a tutta la cerimonia" (S.I. p. 67/12).

Questo atteggiamento era conseguente ad un rapporto sentimentale caratterizzato da alti e bassi, conflittuale per molti aspetti, ove la diversità caratteriale non contribuiva all'unità ed armonia della coppia. "Andai al matrimonio – confessa l'attrice - con molti dubbi dentro di me, ma soprattutto senza la gioia interiore per il passo che stavo facendo". Fu così che maturò nel suo animo il proposito simulatorio: "Andai avanti ritenendo che in ogni caso avrei potuto liberarmi di quel vincolo con la separazione, qualora le cose non fossero andate per il verso giusto. Di queste mie perplessità e incertezze N. era al corrente" (ivi, 5). Questo proposito discendeva da un modo di pensare della donna, che pur aveva ricevuto una formazione cattolica. Riteneva, in caso di fallimento matrimoniale, esserle possibile ricorrere alla separazione e al divorzio: "Vedevo nella separazione e nel divorzio una soluzione praticabile nel caso in cui la nostra re-

lazione non avesse dato segni di miglioramento” (S.I. p. 27/8).

Questa intenzione della donna, ostile al carattere indissolubile del matrimonio, trova conferma indiretta nella confessione del convenuto. Questi parla di una relazione sentimentale alquanto debole e conflittuale, nonché delle proprie perplessità sul comportamento della donna e dei suoi dubbi sulla riuscita del matrimonio. *“Dopo quattro anni - racconta - decidemmo di sposarci, anche se sotto l’aspetto caratteriale permanevano le nostre difficoltà. Lei continuava ad evidenziare un comportamento aggressivo nei miei confronti, nonostante io fossi più conciliante” (S.I. p. 33/5).* Anche lui afferma di aver temuto il peggio. *“Per questo motivo ho messo in conto che questa rottura del matrimonio potesse verificarsi qualora non fosse venuto meno il suo modo di rapportarsi con me e con gli altri”.* Appare come l’incertezza e le perplessità sulla tenuta della relazione coniugale erano preoccupazioni reciproche.

Le ragioni che hanno portato la donna ad esprimere un consenso viziato risultano essere prevalenti rispetto a quelle che l’hanno indotta a sposarsi. Lo si ricava dalla sua stessa confessione, anche se ha difficoltà a ricordarne le vere ragioni. Alla richiesta di spiegazione del Giudice risponde: *“Non saprei dire le vere ragioni che mi portarono al matrimonio, fatto sta che, avendoci frequentato per un certo tempo, venne quasi spontaneo decidere di sposarci, visto che tutti i nostri amici avevano già fatto questa scelta. Per la realtà devo ammettere che il matrimonio con lui non mi affascinava più di tanto né vedevo attraverso di esso il raggiungimento di chissà quale obiettivo” (S.I. p. 26/4).* Mancando una profondità di sentimenti ed una sufficiente maturazione del rapporto di coppia la donna perviene al matrimonio stancamente e senza grandi slanci emotivi. Di questa situazione era consapevole anche il convenuto, che ammette l’esistenza di vari problemi nel rapporto di coppia: *“Andando avanti così le cose, alla fine, dopo quattro anni, decidemmo di sposarci, anche se sotto l’aspetto caratteriale permanevano le nostre difficoltà. Lei continuava a evidenziare un comportamento ag-*

gressivo nei miei confronti, nonostante io fossi più conciliante. La mia speranza era che dopo il matrimonio il suo modo di porsi un po' immaturo venisse superato" (S.I. p. 33/5). E confessa tutti i suoi timori sulla riuscita del matrimonio: *"Anche se speravo che col matrimonio sarebbe maturata nei suoi modi di rapportarsi, permanevano in me dei dubbi sulla sua riuscita. Speravo che questo suo modo di comportarsi un po' immaturo, derivante da una sua instabilità mentale, si annullasse con il matrimonio e con la sua affermazione professionale, a cui tiene molto. Per questo motivo ho messo in conto che questa rottura del matrimonio potesse verificarsi qualora non fosse venuto meno il suo modo di rapportarsi con me e con gli altri"* (S.I. p. 33/6). In realtà i fattori che hanno concorso al matrimonio sono diversi, ma tutti esterni a quelle che sono le vere motivazioni alla base di tale scelta di vita. Fra i tanti, sono da richiamare le insistenze della famiglia di fronte alla crisi della vigilia delle nozze, il rispetto umano e il rischio di fare pessima figura, il protrarsi della relazione di fidanzamento.

L'andamento della vita coniugale e le varie circostanze che la caratterizzano sono coerenti con la tesi simulatoria. La convivenza ebbe una breve durata: dalla fine di settembre del 2008 fino al 15 ottobre del 2009. Essa non diede vita ad un rapporto di coppia solido e maturo: *"Si stabilì tra di noi uno stato di incomunicabilità e mancanza di dialogo, anche se formalmente nulla appariva all'esterno"* (S.I. p. 28/16). Il convenuto conferma: *"La convivenza matrimoniale è durata circa dieci mesi. Per motivi di lavoro ci incontravamo la sera e a pranzo quando non andava in Tribunale. Anche in questo periodo sono continuate le discussioni che c'erano prima del matrimonio, sempre dovute al suo modo immaturo di comportarsi"* (S.I. p. 35/16). Fu la donna ad andare via di casa ed a rompere la relazione coniugale. Anche le modalità in cui si consumò il tutto attestano del grave stato di incomunicabilità che si era creato all'interno della coppia, per il quale non è stata prospettata altra via di soluzione se non la separazione con seguiti giudiziari.

b) Esclusione della prole da parte della donna, attrice

Questo capo di nullità appare strettamente collegato al precedente. Lo stato di incertezza sentimentale, le riserve sulla riuscita della relazione coniugale, unitamente ad altre circostanze emerse in fase istruttoria, convincono sulla veridicità di questo capo di nullità. L'impostazione promossa dall'attrice verte, oltre che sulla sua confessione, sulle testimonianze addotte dalla stessa che non mancano di trovare indiretti riscontri anche in quelle di controparte. Ecco la confessione nella quale espone le sue ragioni: *“Io non volevo avere figli da questo matrimonio, c'era molta differenza di età tra me e lui; d'altra parte, lui non mi sembrava un uomo pronto al ruolo di padre. I nostri rapporti, inoltre, erano alquanto sporadici e sempre comunque cautelati, e lui ne era al corrente”* (S.I. p. 27/10). Questa intenzione contraria alla prole trova conferme attraverso i testi addotti dalla donna, che non vengono contraddette da quella di parte convenuta.

La testimonianza della madre dell'attrice appare, anche in questo caso, precisa e dettagliata: *“Quanto alla formazione di una famiglia T. è stata molto restia. Non voleva avere figli, celebrando questo matrimonio. Aveva da dire nei confronti delle ragazzine che avevano a che fare con bambini. Per lei non era importante sposandosi mettere su famiglia. Era una intenzione concretamente contraria ad avere dei figli con N. (credo che non sarebbe stata la stessa cosa con il primo fidanzato da come li vedevo uniti). Lei lo diceva apertamente non ritenendo importanti i figli. Era un rimando a tempi indeterminati”* (S.I. p. 39/8). Posizione che non muta nel corso del matrimonio: *“Quando dicevo a mia figlia se pensasse ad un figlio, mi rispondeva che non era il caso, era sempre evasiva”* (S.I. p. 49/15). Anche le altre testimonianze sono concordi su questo punto (v. S.I. pp. 41/8, 76/8, 74/8.15).

L'esclusione della procreazione era un'esclusione totale: *“La mia - confessa l'attrice - era un'esclusione a tempo indeterminato; non c'era alcuna intenzione di avere figli perché la presenza di un figlio sarebbe stata un elemento di legame in più”*

con lui. La nascita di un figlio, d'altra parte, avrebbe ostacolato la rottura del legame" (ivi, 11). Il comportamento tenuto nel corso della vita matrimoniale avvalorava questa sua confessione. Racconta: "I nostri rapporti, inoltre, erano alquanto sporadici e sempre comunque cautelati, e lui ne era al corrente" (S.I. p. 27/10). La circostanza è confermata dal convenuto: "I rapporti sono avvenuti sempre in modo tale da evitare una gravidanza" (S.I. p. 35/17-18). La donna ha sempre perseverato in questo suo proposito prenuziale. Lo si evince sia dalle affermazioni del convenuto che dalle deposizioni dei testi. In particolare, il convenuto suffragava la tesi attorea, esplicitandone meglio l'intenzione: "Ne abbiamo parlato tra noi e lei diceva di aver bisogno di un po' di tempo per affermarsi professionalmente prima di affrontare una gravidanza. Affermava questo nonostante io le facessi presente che non aveva bisogno di affermarsi, visto che aveva superato il concorso in magistratura ed aveva un impiego statale. Io, di fronte al suo temporeggiamento, avevo assecondato il suo desiderio" (S.I. p. 34/11-12). Nonostante ciò egli la pensava diversamente; c'era in lui la volontà ed il desiderio di un figlio: "In me c'era il desiderio di formare una famiglia, per far felice anche la mia mamma e per avere una discendenza" (S.I. p. 34/10). Ed aggiunge: "Lei per un certo tempo non voleva averne e quindi non ci abbiamo proprio provato" (S.I. p. 35/17). Questa dichiarazione avvalorava l'esistenza di riserve da parte della donna circa la procreazione. Le riserve della donna sono attestate anche dalla deposizione di un teste di parte convenuta: "Non hanno avuto figli perché lei era determinata a non averne volendosi concentrare sulla sua carriera per diversi anni e quindi riteneva incompatibile con ciò un'eventuale gravidanza. Non saprei dire sui metodi seguiti" (S.I. p. 67/15). Appare così dimostrato che l'attrice ha vissuto questa storia matrimoniale con tante riserve ed interni conflitti, dimostrando di non avere avuto una vera intenzione coniugale e familiare. Tutto questo descrive una situazione coniugale vissuta dai due protagonisti con molta superficialità, con poco dialogo e scarsa condivisione.

Passiamo infine ai capi di nullità adottati dal convenuto: l'accusata simulazione del consenso per avere escluso l'indissolubilità del vincolo e il difetto di discrezione addebitato alla donna

c) Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto

Sull'esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, abbiamo già discusso. Per quanto attiene l'uomo, il convenuto si autoaccusa, confessando di essere andato al matrimonio escludendo l'indissolubilità del vincolo, ovvero di aver pensato alla possibilità del divorzio: *“Per questi motivi ammettevo l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo, come è scritto nella mia memoria del 18 novembre. Ero favorevole ad un'eventuale rottura del vincolo matrimoniale qualora il suo modo di rapportarsi con me non fosse cambiato”* (S.I. p. 33/6). Questa posizione rimane però isolata, non trovando a proprio sostegno prove sufficienti. Un solo teste di parte fa cenno alla tesi della simulazione del convenuto, ma appare più un'opinione personale che una vera e propria testimonianza: *“A me i due sembravano innamorati, anche se N. manifestava la preoccupazione che il rapporto coniugale in futuro potesse andare in crisi a causa del carattere di lei. Questo mi faceva pensare che in lui c'era una riserva circa l'indissolubilità. Di T. sotto questo aspetto non sono in grado di dire nulla”* (S.I. p. 59/9). Considerando ogni elemento addotto in istruttoria non sembrano perciò esserci delle prove sufficienti che possano confermare l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo ed offrire gli elementi di certezza morale necessari perché possa essere accolta.

d) Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice

Questo capo non ha avuto in fase istruttoria sufficienti riscontri probatori. Né la parte convenuta né alcuno dei suoi testi è sta-

to in grado di fornire elementi a sostegno dell'esistenza di un turbamento interiore della donna o di una condizione di immaturità psico-affettiva che ne avrebbe compromesso le facoltà di discernimento e volitive. All'opposto, emerge la personalità di una donna matura e consapevole, dotata di capacità professionali, e di preparazione culturale in grado valutare adeguatamente le sue scelte e comportamenti personali. Non sono emersi in sede istruttoria indicazioni concrete che provino l'esistenza di un disturbo di natura psichica che potesse far pensare ad un difetto delle capacità, né sono emersi fattori inquinanti il suo mondo interiore di tale gravità da far pensare ad un reale difetto di discrezione di giudizio con i caratteri richiesti dall'ordinamento canonico. Di conseguenza non si è ritenuto né utile né necessario ricorrere a perizia, mancando gli elementi di fatto che ne giustificassero la richiesta giudiziale.

Stando così le cose, anche il Difensore del Vincolo non ha trovato elementi ragionevoli a favore della validità del vincolo. Pertanto si è rimesso prudentemente al giudizio di Questo Collegio giudicante, senza sollevare motivazioni ragionevoli a sostegno della validità del Sacramento.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra

T. e N.,

ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

1. Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice
(can. 1101 §2 c.j.c.);
2. Esclusione della prole da parte della donna, attrice
(can. 1101 §2 c.j.c.);
3. Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101 §2 c.j.c.);
4. Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice
(can. 1095 n. 2° c.j.c.)”,

si debba rispondere

AFFIRMATIVE
ad primum et alterum;

NEGATIVE
ad alia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 30 marzo 2012

Mons. Raffaele FACCILO
Mons. Francesco OLIVA, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Crotonen. - S. Severinæ

Nullità di Matrimonio: F. - T.

– *Incapacità da parte dell'uomo convenuto ad assumere gli oneri coniugali (can. 1095, 3° c.j.c.)*

Difensore del Vincolo: Avv. Michele Stranieri
Patrono di parte attrice: Avv. Sante Luca Roperto

Sentenza definitiva di prima istanza del 16 novembre 2012

Coram Can. Giuseppe Giovanni Angotti

FATTISPECIE

F. e T., nel mese di marzo del 2004, in modo del tutto casuale e fortuito, si conoscono in una conversazione navigando in rete, su internet. Nel mese successivo, le parti iniziano a sentirsi anche telefonicamente, decidendo, poi, di conoscersi personalmente con il pretesto di condividere un caffè. La loro amicizia si trasformò in una vera e propria relazione sentimentale: fatto è che, già nel mese successivo alla loro conoscenza “virtuale”, T. raggiunge F. in Calabria, dove insieme trascorrono le festività natalizie. In questa circostanza, T. viene presentato alla famiglia di lei e a distanza solo di

qualche mese, e precisamente in giugno, in occasione del suo compleanno, l'uomo chiede ufficialmente alla donna di sposarlo. Il matrimonio viene celebrato il 7 settembre del 2005.

Pochi giorni prima delle nozze, F. scopre che T. ha visitato su internet siti pornografici. Quest'ultimo non nega, ma si limita solo a sdrammatizzare la situazione. Davanti però agli inevitabili dubbi e perplessità di F. sull'uomo che da lì a poco avrebbe dovuto sposare, l'uomo si mostra disperato e tenta il suicidio assumendo una dose più forte dei farmaci antidepressivi che già da tempo assumeva per quella che lui aveva a lei presentato come una "fortissima" depressione causatagli dalla morte di entrambi i genitori. La donna, davanti a questa "debolezza" dell'uomo, si sente indotta a non opporsi e a non rimandare le imminenti nozze.

Effettuato il viaggio di nozze, e rientrati a Roma dove entrambi lavorano, F. si catapulta nel suo lavoro dovendo provvedere lei al sostentamento della famiglia per via delle grosse difficoltà economiche nelle quali, intanto, si era venuta a trovare l'attività commerciale di T.. Così, lei trascorre tutto il giorno a lavorare mentre lui staziona per lunghissime ore dell'intera giornata davanti al computer per giocare in borsa o effettuare ogni tipo di scommessa possibile. Accade però che, a distanza di poco tempo dalla celebrazione delle nozze, F. torna a scoprire che, tra una scommessa e l'altra, T., non solo continua a visitare siti pornografici ma, anche, a compiacersi davanti ad essi. La scoperta, nella giovane donna, è devastante: non è certo cosa piacevole sentirsi trascurata a causa di siti pornografici senza essere desiderata dal proprio coniuge. Ovviamente, la reazione della stessa è altrettanto forte: si allontana da casa ma, almeno per questa volta, solo per pochi giorni. Aveva ottenuto dall'uomo la promessa, poi mai mantenuta, di farsi aiutare da qualche esperto nell'affrontare e risolvere quello che ad entrambi, ormai con chiarezza, appariva come una vera e propria "patologia" comportamentale.

La convivenza coniugale finisce nell'anno 2007 quando F., nei confronti della quale il marito continuava a non mostrare alcun interesse o attrazione sessuale, realizza che ai rapporti intimi con

lei, T. preferisce soddisfarsi in modo solitario davanti ai siti di cui prima. F. si riallontana ma è costretta a tornare perché lui, ancora una volta minaccia di suicidarsi. Il suo ritorno, però, non influisce in alcun modo nello sperato, almeno in lei, cambiamento comportamentale di T.. È così che la donna, facendosi non poco coraggio, approfitta della visita che deve fare ai suoi in Calabria in occasione del Natale, per andarsene e non tornare mai più.

Il libello fu presentato dalla parte attrice presso il TER Calabro il 5 luglio 2010 accusando di nullità il suo matrimonio canonico per *incapacità da parte dell'uomo* convenuto di *assumere, per cause di natura psichica, gli obblighi essenziali del matrimonio di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore e della donna, convenuta* secondo il disposto del can. 1095 n.3 CJC.

3. Il libello viene presentato il 05.07.2010 da parte attrice per tramite del Patrono di fiducia avv. Roperto, accusando il suo matrimonio con T. per *incapacità da parte dell'uomo di assumere, per cause di natura psichica, gli obblighi essenziali del matrimonio*, secondo il disposto di cui al can. 1095, 3° cjc.

Il libello è stato ammesso con decreto in pari data, constatata la competenza di Questo Tribunale a motivo del contratto. Nello stesso giorno di decretava la costituzione del Collegio giudicante e si designava il Difensore del Vincolo.

Con decreto del 21.09.2010 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Incapacità da parte dell'uomo convenuto ad assumere gli oneri coniugali (can. 1095, 3° c.j.c.)”.

In data 16.10.2010 veniva decretata l'apertura dell'istruttoria; con decreto in pari data, l'istruttoria veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

Non essendosi costituita, con decreto del 17.05.2012 parte convenuta veniva dichiarata assente dal giudizio.

Lo stesso giorno si nominava il perito *ex officio* psichiatra, per la perizia sulla parte convenuta, che faceva depositare la sua relazione peritale il 21.09.2012.

Giorno 22.09.2012 si procedeva alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il 22.10.2012 si decretava la conclusione in causa.

Le *Animadversiones* sono state presentate dal Difensore del Vincolo in data 07.11.2012; il Patrono di parte attrice faceva pervenire il suo *Restrictus juris et facti* il 13.11.2012.

Con decreto del 16.11.2012 si procedeva alla ricostituzione del Collegio giudicante, nominando un nuovo Congiudice.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

4. L'elemento essenziale del matrimonio è il consenso delle parti che lo contraggono. Il consenso matrimoniale, per essere valido, deve essere un atto personale, una scelta cosciente, responsabile e libera. Perché la scelta sia tale, i contraenti debbono essere capaci di conoscere cosa sia il matrimonio, di sceglierlo con volontà libera e di valutare, con un giudizio discernitivo maturo, gli impegni da assumere e da adempiere. È questo, espresso in modo sintetico, il senso profondo di quanto il can. 1095 del CJC, accogliendo in esso tutto quanto espresso in modo normativo nei canoni che lo precedono, lascia intendere quando, in modo negativo, esplicita quali siano le incapacità che ostacolano, e di fatto non producono, il vincolo coniugale frutto di un consenso matrimoniale valido. Definendo quali siano le incapacità di un soggetto che, di fatto, impediscono di contrarre validamente il matrimonio, il canone precisa che, perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti "almeno non ignorino" che il matrimo-

nio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna e ordinata alla procreazione della prole. Ciò comporta che il consenso matrimoniale naturale (cfr cc. 1055-1057) non è soltanto un "qualsiasi" atto di volontà, ma deve essere anche un atto di volontà caratterizzato dalla natura matrimoniale del suo oggetto e del suo titolo. Lo sposarsi implica quel "preciso atto di volontà" caratterizzato dal fatto che, attraverso di esso, i due contraenti si donano reciprocamente in modo esclusivo e permanente mentre, nel contempo si accettano in modo reciproco a titolo di "comunità di vita e d'amore" dovuti in giustizia: si accettano, cioè, come uomo di questa donna e come donna di quest'uomo. Da qui la necessità imprescindibile che il consenso, come atto psicologico umano, non solo deve essere libero, pieno e responsabile ma anche adeguato in modo proporzionato all'oggetto e al titolo matrimoniale. Il contraente che, al momento di sposarsi, non dispone di un uso sufficiente della capacità di intendere e di volere, né della maturità di giudizio necessaria per discernere, potendo comprendere e volere, i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (ossia della mutua accettazione e donazione sponsale), o che si trova nell'impossibilità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali, risulta privo della capacità necessaria per compiere validamente quell'atto di volontà qualificato in cui si sostanzia il consenso matrimoniale. Questa esigita capacità sufficiente e proporzionata è di diritto naturale.

5. Nel can 1095, al nr. 3°, il Legislatore, tra le incapacità consensuali, accoglie una serie di anomalie di natura psichica, che, pur senza privare il soggetto di sufficiente uso di ragione, né impedirgli l'uso della discrezione di giudizio o del discernimento dell'oggetto del consenso, possono determinare una impossibilità psicopatologica ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. In questo senso, però, perché si verifichi uno stato invalidante, deve realizzarsi una vera incapacità, *neque sufficere docit meras indolis vitiositatem quae tantummodo quandam difficultatem inducere possunt in vitae comunione aut interpersonalium relatione instauranda* (coram **POMPEDDA**, diei 19-II-1982); ne consegue

che, perché si possa rilevare questa causa di nullità, deve essere provata non tanto la gravità dell'anomalia, quanto la sua incidenza sulla serenità e l'equilibrio della persona determinando in lui un'impossibilità psicopatologica ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio: il soggetto, si trova, cioè, impossibilitato a disporre, a titolo di debito o d'obbligo, dell'oggetto del consenso.

6. La causa psichica che, che per diritto è sempre grave se causa l'incapacità consensuale, fa sì che il soggetto, come già chiarito, non possa "assumere" simili obblighi, nel senso che lo si reputa privo della padronanza e del dominio di sé necessari per farsi carico e rispondere agli obblighi essenziali matrimoniali. Ma la causa psichica, in questo caso, non è la causa della nullità, bensì origine di fatto dell'impossibilità ad assumere tali obblighi, che è la vera incapacità consensuale. La conseguenza processuale è che, perché si possa rilevare questa causa di nullità, deve essere provata non tanto la gravità dell'anomalia psichica, quanto l'impossibilità ad assumere i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da parte del contraente, impossibilità che deve essere assoluta perché, trattandosi di un concetto giuridico che si distingue dalla sua causa psicopatologica, e non essendo ammissibile nel diritto matrimoniale un consenso parzialmente valido, o si dà "piena" capacità giuridica, oppure non si dà affatto. Per valutare l'impossibilità ad assumere detti obblighi, il canone in oggetto, impone il criterio *oggettivo* degli obblighi essenziali del matrimonio, modalità mirata ad esprimere l'essenza del matrimonio in termini di obbligo giuridico, o anche l'oggetto del consenso che si *presta e* che, pertanto, vincola in qualità di dovere giuridico; si sta parlando, in questo senso, dell'obbligo relativo all'atto coniugale, nel suo significato unitivo e nel suo principio di generazione; dell'obbligo alla comunità di vita e d'amore, quale espressione di unione tra l'uomo e la donna, beni da darsi in modo reciproco e mutuo, e "clima" idoneo ad accogliere ed educare la prole; dell'obbligo ad accogliere ed educare i figli nel seno della comunità coniugale. È opportuno, a questo riguardo, ribadire che questi obblighi es-

senziali devono essere mutui, permanenti, continui, esclusivi ed irrinunciabili, tant'è che si avrebbe incapacità se uno dei contraenti, per causa psichica, si trovasse nell'impossibilità ad assumerli con queste note essenziali.

IN FACTO

7. Dagli Atti di causa e dalle risultanze istruttorie del processo, emerge una chiara prova dell'invalidità del matrimonio canonico celebrato tra F. e T. Infatti, il capo di nullità contestato è emerso chiaramente provato dalla ricostruzione della vicenda matrimoniale effettuata in fase istruttoria, dalle prove testimoniali e dei documenti prodotti e risalenti a tempi non sospetti, nonché dall'apporto scientifico dei diversi protagonisti del processo stesso e, in un certo qual modo, dalle osservazioni stesse del Difensore del Vincolo.

8. F. e T., conosciutisi via internet, iniziano una relazione sentimentale che in breve tempo, dopo solo tredici mesi di fidanzamento (cfr SI p. 26, 6) sfocia nel matrimonio. Chi sono davvero i due protagonisti di questa vicenda nuziale? Sono due persone che in comune, sin dal principio della loro conoscenza, hanno un pesante passato affettivo: lei viene fuori da una storia di quattro anni e lui da una di dieci. Capita spesso che, almeno in questi casi, una sorta di "conoscenza virtuale" con altre persone segnate dalla stessa sofferenza ce le faccia vedere per come, forse, poi non sono ma, soprattutto, nell'animo umano scatta come una sorta di rivalse con sé stessi che ci fa sentire le cose in un modo diverso e, non sempre, purtroppo, nella loro realtà e nella loro trasparente adesione alle nostre attese più profonde. Si entra come in un "tunnel" nel quale vediamo solo quello che ci sembra di vedere. In questo senso, è vero che la donna comincia a vedere nell'uomo, prima del matrimonio, delle particolari predisposizioni non del tutto usuali, ma è anche vero che, proprio per quanto detto precedentemente, le manca il coraggio consapevole di

guardarle fino in fondo, scegliendo, cioè, di fidarsi non tanto per convinzione razionale e pensata, ma per istinto e desiderio di riscatto con se stessa e con la vita considerata nella sua dimensione più bella e fragile: l'affettività (cfr SI p. 23, 5-6). F., inoltre, è una brillante donna in carriera, con spiccate doti e qualità artistiche che cerca di esprimere con tutto il suo genio: nell'anno di fidanzamento frequenta l'*Accademia delle Belle Arti* a Roma e, questo, non le permette di trascorrere molto tempo con T., anche se lo ama, perché, comunque, ama di più il suo studio e il suo lavoro. In questo "orizzonte esistenziale" si iscrive la circostanza della scelta nuziale. Lui ha bisogno di dare concretezza a questa unione ed essendo la donna contraria alla convivenza, le propone il matrimonio (SI p. 26, 6; p. 41, 9; p. 46, 9; p. 50, 9; p. 56, 9). La donna accetta la proposta soprattutto perché, per com'è stata educata, è la cosa giusta da fare per poter condividere totalmente la vita con colui che comunque crede di amare.

9. Durante il fidanzamento, F. viene a sapere direttamente da T., che egli, fin da quanto ha trent'anni, soffre di "depressione", problema che però, egli le dice, riesce a controllare perché, da allora, continua ad assumere dei farmaci che lo aiutano molto. La donna non dà molto peso alla cosa (e perché poi avrebbe dovuto?), soprattutto perché, ella dice "i segni che manifestava non erano preoccupanti" (SI p. 24, 7). L'unica cosa che sembra "preoccupare" la donna era "il modo che egli aveva di trascorrere il tempo" (SI p. 24, 10): T. trascorrevva praticamente tutto il suo tempo (e ne aveva molto a disposizione avendo perso il suo originario lavoro) davanti al computer navigando su internet, investendo in borsa e giocando a poker on line, perdendoci anche soldi. Tra un sito e l'altro, F. scopre che il fidanzato ne ha anche visitati alcuni pornografici. Egli si giustifica dicendole che per gli uomini è normale farlo, mentre lei rimane perplessa perché quella per lei è cosa inammissibile (SI pp. 24 e 25, 10). Però si fida e va avanti.

10. Celebrato il matrimonio, F. si accorge subito di un fatto:

quella comunione di vita e comunità d'amore desiderata non si avvia neppure nelle sue premesse, e soprattutto, si accorge che è T. ad opporre una pratica resistenza. I due non hanno nessun tipo di vita coniugale, né intima né relazionale o quotidiana e la causa è che il marito piuttosto che accanto alla sua sposa, preferisce trascorrere tutto il suo tempo davanti a siti pornografici (SI p. 26; p. 47, 13; p. 58, 13). La donna si offre di aiutarlo, dovendo superare però in sé stessa non poche difficoltà, proponendogli il ricorso da uno specialista perché a quel punto era chiaro che il problema fosse molto più serio di quello che forse anche lui stesso pensasse (SI p. 23). T. però non accetta perché, pur riconoscendo il "fatto" di cui F. l'accusa, rifiuta con se stesso l'idea di dover ammettere di essere "porno dipendente".

11. La donna, a quel punto, comincia ad andare in crisi sul serio perché capisce "che mai egli sarebbe stato capace di prendersi cura di lei e di una eventuale famiglia perché in fondo non era capace di prendersi cura di se stesso" (SI p. 27, 13). Decide, quindi, di lasciarlo ma egli minaccia il suicidio. La donna cede al ricatto (perché di vero ricatto si trattò, come si evince da SI p. 27, 14), e sceglie di rimanere. Da questo punto in avanti, però, la vita di lei diventa un inferno perché si trova bersaglio della rabbia di lui e delle sue minacce di morte, rivolte non solo a lei ma anche ai suoi familiari più stretti. T. mostra, cioè, tutta la sua instabilità psichica (SI p. 27, 14). Passa pochissimo tempo e, alla prima occasione utile, facendosi forte dell'appoggio dei suoi genitori e congiunti, lei lo lascia definitivamente.

Ma qual'era realmente il problema clinico di T.? Può la sola "depressione" scatenare reazioni così violente e rabbiosamente imprevedibili? Certo che no, perché esse erano, di fatto, causate da quella "sindrome di bipolarismo fortemente invalidante" di cui T. effettivamente soffriva, come si evince dalla perizia *ex officio*, e di cui non poteva non essere a conoscenza visto che i farmaci che aveva iniziato ad assumere per curare la depressione, in realtà sono indicati dai protocolli medici nelle profilassi delle crisi

depressive in pazienti adulti con disturbo bipolare. È proprio tale disturbo psichiatrico, nella reale situazione di vita dell'uomo come si evince dall'intera vicenda coniugale, che lo ha praticamente reso incapace di attivarsi per costruire e realizzare una vera comunione di vita coniugale con F.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra F. e T., ritenendo che al dubbio pro-
postoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Incapacità da parte dell'uomo convenuto ad assumere gli oneri
coniugali (can. 1095, 3° c.j.c.)”*,

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 16 novembre 2012

Mons. Raffaele FACCIOLO
Can. Giuseppe Giovanni ANGOTTI, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen. - Squillacen.

Nullità di matrimonio: W. - F.

– *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice* (can. 1101 §2 c.j.c)

Difensore del Vincolo: Dott. Claudio Gaudio
Patrono di parte attrice: Avv. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza del 12 luglio 2012

Coram P. Nicola Coppoletta o.f.m.conv.

FATTISPECIE

1. Quando i giovani W. e F. intraprendono tra loro una relazione sentimentale, è l'anno 1998. I due, già legati da un rapporto di amicizia adolescenziale risalente ai tempi del Liceo, hanno modo di rifrequentarsi quando l'attrice, di ventisei anni, fa rientro in Calabria, dopo aver studiato fuori, presso la Facoltà di Giurisprudenza. È quello un periodo molto frenetico nella vita della W. che si accinge ad affrontare le prove orali per il concorso di Uditore Giudiziario, che supererà nei mesi successivi.

Il legame affettivo, fatto di incontri non troppo frequenti e

sempre scandito da una banale routine, viene interrotto nel 2002, per poi riprendere in seguito, con maggiore freddezza e distacco, a motivo di una mai raggiunta sintonia e condivisione di interessi tra le parti.

In un clima di sostanziale distacco emotivo vengono fissate le nozze, quasi come passo dovuto per convenzione sociale e sentimento di stima e affetto che caratterizza con sempre maggiore evidenza il rapporto tra i due giovani. W. più che amore nutre solo affetto per F. Sa che ha sofferto a motivo della perdita della madre e ciò la intenerisce.

Pertanto l'attrice, nel momento in cui decide di convolare a nozze con il convenuto, esclude dal proprio coniugio l'indissolubilità, volendo, invece celebrare un matrimonio "a prova", ben consapevole delle difficoltà che la vita da sposata le avrebbe riservato. Nell'immediatezza del matrimonio, infatti, la W. manifesta disagio, timore e angoscia. In data 27.06.2004 viene celebrato il matrimonio concordatario, con la suddetta riserva mentale *contra bonum sacramenti* da parte della donna, attrice.

Seguono i festeggiamenti di rito e il viaggio di nozze. La coppia pone il domicilio coniugale in un appartamento di proprietà della Romanò, sito in Catanzaro.

La convivenza coniugale non tarda a rivelarsi problematica a motivo di oggettive divergenze caratteriali nella coppia. Fra gli sposi regna sovrano un muro di incomunicabilità. W. esercita le proprie funzioni di magistrato presso un Tribunale, dove trascorre diversi giorni della settimana, mentre F., di carattere chiuso e taciturno, vive il quotidiano in una sorta di rassegnazione ed apatia.

In questo stato di cose e di fronte all'evidente fallimento matrimoniale, poiché nulla unisce gli sposi, la convivenza viene interrotta nel mese di maggio del 2010.

Le parti sono separate civilmente dal mese di gennaio del 2011.

2. Il *Suppliche Libello*, presentato presso il Nostro Tribunale il 30.07.2011 per tramite l'Avv. De Sensi, è stato ammesso con decreto in pari data, constatata la competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il 29.10.2011 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101 §2 c.j.c)”.

Il 17.12.2011 si decretava l'apertura dell'Istruttoria, che in pari data veniva conferita al sottoscritto Istruttore e Ponente.

L'espletamento dell'istruttoria ha comportato l'audizione giudiziale dell'attrice in causa e di tre testi da ella indotti. Il convenuto si è presentato in seconda convocazione, ed ha dichiarato in quella sede di non avere testi da indicare.

Il 14.05.2012 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti.

Il decreto di conclusione in causa è stato emesso il 27.06.2012.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli Atti il 03.07.2012. Il *Restrictus juris et facti pro parte actrice* è pervenuto giorno 10.07.2012.

Quindi, tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di **prima istanza**.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

3. La Costituzione Pastorale ***Gaudium et Spes*** insegna che il matrimonio è “*Intima communitas vitae et amoris coniugalīs a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur, etiam coram societate; hoc vinculum sacrum intuitu boni tum coniugum et prolis tum societatis non ex humano arbitrio pendet. Ipse vero Deus est auctor*

matrimonii, variis bonis ac finibus praediti” (n. 48). Il consenso matrimoniale, quindi, legittimamente e liberamente manifestato tra persone giuridicamente abili, costituisce l’unica ed adeguata causa efficiente del sacramento del matrimonio (can. 1057 c.j.c.). Tale consenso matrimoniale è **un atto della volontà**, mediante il quale l’uomo e la donna si donano e si accettano reciprocamente, al fine di costituire il *foedus matrimonialis*. Sono necessari tre elementi perché si abbia un vero consenso che porti alla celebrazione di un valido matrimonio, ovvero l’atto di volontà, che l’atto di volontà scaturisca dalla conoscenza dell’oggetto vero del matrimonio e che sia posto da entrambe le parti: “**1.** *actus voluntatis, seu ut ponatur actus vere humanus et quidem positivus voluntatis*; **2.** *ut illo actu intendatur obiectum quod est matrimonium, seu ut intendatur, ad minimum, saltem implicite, id quod est de essentia matrimonii in esse, scilicet: a) ius, et correlativa obligatio, in corpus, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem; b) huius iuris et obligationis exclusivitas, ac c) perpetuitas, necnon d) matrimonii dignitas sacramentalis si de duobus baptizatis agatur*; **3)** *ut talis actus ponatur ab utraque parte*” (**GROCHOLEWSKI Z.**, *De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione*, Napoli 1973, p. 21).

Il matrimonio, essendo un Sacramento, presuppone un consenso espresso a vita e non temporalmente determinato poiché l’indissolubilità del vincolo, insieme all’unità, è proprietà essenziale del matrimonio “*quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem*” (can. 1056 c.j.c.).

4. Sull’indissolubilità **San Tommaso** insegna che questa: “*quam sacramentum importat, pertinet ad ipsum matrimonium secundum se: quia ex hoc ipso quod per pactioem coniugalem sui potestatem sibi invicem in perpetuum coniuges tradunt, sequitur quod separari non possint. Et inde est quod matrimonium nunquam invenitur sine inseparabili tate*”, pertanto “*consensus qui facit matrimonium, formaliter loquendo est perpetuus, quia est de perpetuitate vinculi; alias non face-*

ret matrimonium; non enim consensus ad tempus in aliquam matrimonium facit" (*Summa Theo.*, Suppl., q. 49, art. 3 e 4).

In base a quanto detto, se il nubente all'atto di prestare il proprio consenso esclude dentro di sé, **con un atto positivo di volontà**, la perpetuità del vincolo, in realtà dirige la propria volontà consensuale verso un oggetto o un negozio diverso da quello che è il matrimonio propriamente canonico, e pone in essere un consenso invalido, dal quale inevitabilmente scaturisce un vincolo nullo (can. 1101 §2 c.j.c.), poiché "*contrahens enim sibi proponit aliquam speciem coniugii, suis optatis accomodatam, quae aperte refragatur substantiae matrimonii*" (*coram FUNGHINI*, sent. 14.10.1992, R.R.Dec. vol. LXXXIV, p. 467).

Pertanto, da ciò deriva che non basta la mera assenza di volontà relativamente a qualche elemento costitutivo, ma è necessario un atto positivo di volontà, per mezzo del quale sia stata esclusa positivamente l'indissolubilità del vincolo. In una *coram STANKIEWICZ* leggiamo: "*At consensus limitatio quoad indissolubilitatem, ut effectum iuridicum sortiatur matrimonium irritantem, statui debet positiva voluntate ipsius simulantis, scilicet intentione deliberata ac determinata detrahendi indissolubilitatem proprio matrimonio et saltem virtualiter consensum ingrediente tempore eius manifestationis, independenter quidem ab eo utrum exclusio perficiatur absolute vel relative tantum, hoc est si quaedam facta contingant*" (*coram STANKIEWICZ*, sent. 28.05.1991, R.R.Dec. vol. LXXXIII, p. 355, n. 2).

5. Affinché un matrimonio possa considerarsi valido, come detto, è necessaria, quindi, una stretta concordanza tra la dichiarazione di volontà manifestata e la volontà interna: se manca questa concordanza, allora abbiamo una **simulazione**, ossia una finzione, intesa nel senso che i nubenti hanno voluto celebrare un matrimonio canonico solamente nella forma ma non anche nella sostanza.

Tale discordanza tra la volontà interna e quella esternata, in virtù del principio di insostituibilità del consenso matrimoniale sopra citato, che *nulla humana protestate suppleri valet*, impedi-

sce la nascita di un valido consenso matrimoniale.

Per quanto attiene alla prova della simulazione, questa spesso risulta pressoché ardua, sia per il fatto che gran parte degli elementi probatori risiedono nella mente del presunto escludente, sia perché è necessario superare le presunzioni stabilite dal diritto a favore del vincolo (cann. 1060 e 1101 §1 c.j.c.). Si deve tener presente, inoltre, che la prova del capo di nullità risulta più ardua in modo inversamente proporzionale all'esistenza di un vero amore tra le parti, infatti "*verus amor limites haud patitur ullos*" (coram **PINNA**, sent. 17.03.1960, S.R.R.Dec. 1960, n. 3, p. 87; cfr. *Gaudium et Spes*, n. 49).

Secondo lo schema delineato dalla tradizione giurisprudenziale, si dovrà procedere per mezzo di prova diretta ed indiretta. Tramite la prima si potrà ricostruire, attraverso le dichiarazioni rese dalla parte in sede di confessione giudiziale, o riferite dai testi, l'effettiva volontà presente nel nubente al momento della prestazione del consenso; con la **prova indiretta**, invece, si mirerà a ricostruire la volontà simulatoria avvalendosi di fatti e circostanze che abbiano una certa connessione con l'oggetto dell'esclusione. L'indagine sarà rivolta, pertanto, all'individuazione della *causa simulandi*, di *quella contrahendi*, nonché alla valutazione delle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio.

Il punto di partenza è inevitabilmente la confessione del presunto simulante, sia giudiziale che extragiudiziale, finalizzata, prevalentemente a ricercare l'atto positivo di volontà con il quale abbia manifestato l'intenzione di contrarre un matrimonio non indissolubile. "*Nei casi di simulazione visto che una tale intenzione esige di risalire ugualmente alla mente della persona - vera e propria causa simulandi, la prova principale sarà costituita da quegli elementi che possano contribuire a delineare la sua mentalità in rapporto alla proprietà del matrimonio che si presume esclusa o almeno non inclusa* (**ARROBA CONDE M. J.**, *Praxis Iudicialis Matrimonialis Canonica*, p. 12).

6. Tali dichiarazioni, tuttavia, non bastano a fare prova piena,

ma è necessario che siano confermate dalle testimonianze di persone che siano degne di fede. Le dichiarazioni dei testi, con le quali si riferiscono parole o fatti che interessano il simulante, **apprese in tempo non sospetto**, permettono di verificare la veridicità di quanto asserito dal simulante nella propria confessione giudiziale.

Fondamentale è poi l'individuazione della *causa simulandi*, quale motivazione che spinse il soggetto esaminato a simulare il consenso; essa viene distinta in **remota et proxima**. La *causa simulandi remota* deve individuarsi nella personalità del simulante, nella sua indole, nella cultura, nell'ambiente sociale e familiare in cui è vissuto; la *causa simulandi proxima*, invece, viene ravvisata in tutti i dubbi, incertezze o preoccupazioni che possano aver turbato il nubente relativamente al buon esito del matrimonio con l'altra parte.

La *causa simulandi* dovrà essere "*apta et proportionate gravis*" e considerata "*non tantum in seipsa et absolute, sed relate ad simulantem, in aestimatione eiusdem*" (**BOCCARDELLI B.**, *La prova della simulazione del consenso matrimoniale*, in AA.VV. *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, p. 231).

È necessario, poi, che la *causa simulandi* venga posta in relazione alla *causa contrahendi*, vale a dire la ragione per la quale il simulante, nonostante i propri dubbi e riserve, abbia comunque contratto il matrimonio; tale comparazione è strumentale all'accertamento se al momento della prestazione del consenso fosse prevalente una *voluntas simulandi* o una *voluntas contrahendi*: quanto più forte risulterà il motivo per il quale si è scelto il matrimonio, come nel caso dell'amore esistente tra le parti, tanto più risulterà sminuita la prova della simulazione.

Infine, a corroborare quanto emerso dalle prove assunte, contribuisce la valutazione di tutte le circostanze esaminate **prima, durante e dopo** il matrimonio, da cui poter ricavare importanti elementi di prova circa la coerenza e la non contraddittorietà del comportamento del nubente che si presume abbia escluso l'indissolubilità del vincolo.

IN FACTO

7. Il Collegio, dopo aver discusso alquanto, non ha argomenti validi per negare il capo di nullità addotto, e ritiene, pertanto, raggiunta la certezza morale in ordine all'invalidità del presente matrimonio che traspare chiaramente dalla lettura delle tavole istruttorie. L'Istruttoria si è svolta mediante l'interrogatorio delle parti in causa e l'escussione di tre testi di parte attrice. Schematicamente e con l'intento di chiarire i diversi passaggi logico-giuridici che hanno portato alla presente decisione, doveroso si palesa evidenziare la credibilità delle parti. La parte attrice, così come quella convenuta, appaiono persone indubbiamente credibili; in particolare la W., per come si evince dall'intero contegno processuale, è certamente persona onesta e sincera, spinta unicamente da ragioni di coscienza nel sottoporre al vaglio dell'autorità della Chiesa la validità del proprio matrimonio.

Ella si definisce persona un carattere sensibile e riservato (Som. p. 20), ma allo stesso tempo con un forte spirito di sacrificio ed una forte personalità. Da tenere in considerazione è anche la sua formazione culturale e la professione che attualmente svolge: è un magistrato.

Ugualmente il convenuto è persona credibile poiché, pur con alcune difficoltà e ritrosie, egli si presenta per dare il suo apporto all'interrogatorio ponendo in luce, a suo avviso, gli aspetti salienti del matrimonio; concentrandosi sugli aspetti inerenti il fallimento dell'unione senza, tuttavia, adeguatamente soffermarsi su ciò che precede la celebrazione.

Pertanto è da accogliere la tesi che ritiene che il convenuto ben avrebbe potuto rendersi conto della riserva mentale posta in essere dalla donna dalle circostanze antecedenti la causa e dal modo in cui si perviene a nozze, quantomeno da parte dell'attrice (Som. p. 32). È un contesto privo di amore sponsale, di autentica donazione di sé, di limitazione della progettualità in vista di una fine del rapporto matrimoniale più o meno prevista e certamente paventata dalla signora W. al punto da condurla a sposarsi con la

volontà ferma, lucida ed evidente di vanificare la validità del vincolo coniugale qualora lo stesso si fosse rivelato inconsistente.

Dalla confessione del convenuto apprendiamo che: *“mia moglie si rifiutò categoricamente di avere figli. A motivo di ciò avevamo rari rapporti intimi”* (Som. p. 32). Quanto sostiene il F. ci fa comprendere la chiara volontà della donna di non voler condividere la vita con suo marito. I figli sarebbero stati di intralcio al suo piano di rompere il matrimonio. Con sincerità il convenuto confessa: *“In sostanza vi era fra di noi una seria divergenza caratteriale, ma mi colpiva specialmente la sua freddezza nei miei confronti (...) A motivo di queste gravi incomprensioni cominciai a capire che W. pensava seriamente di mandare a monte il matrimonio”* (Som. p. 31).

8. Circa la confessione della parte simulante, la signora W., in sede di interrogatorio, così si esprime: *“All’atto del consenso matrimoniale posi una precisa riserva mentale circa l’indissolubilità del vincolo. Cioè mi prefissi che, se durante la vita coniugale non mi fossi trovata a mio agio, non avrei esitato a rompere l’unione ricorrendo al divorzio. In modo particolare avrei lasciato F. se non mi fossi sentita felice con lui”* (Som. p. 21).

Questa volontà certamente contraria all’indissolubilità del vincolo matrimoniale si radica non tanto e non solo sulla concezione di matrimonio della donna, frutto di retaggi culturali e di esperienza maturata in sede professionale, ma soprattutto frutto dell’aver constatato durante il fidanzamento l’assoluta lontananza e diversità dal convenuto, verso il quale nutre affetto ma non amore. Riferisce infatti: *“Circa due mesi prima del matrimonio ebbi una vera e propria crisi sentimentale dovuta al fatto che sentivo di non amare F., che del resto mi contraccambiava con la stessa freddezza”* (Som. p. 21).

Del resto W. giustifica la sua decisione di pervenire a nozze asserendo: *“Per forza di inerzia, poiché erano trascorsi diversi anni di fidanzamento, decidemmo di comune accordo di sposarci circa un anno prima del matrimonio. Il periodo immedia-*

tamente precedente alle nozze lo vissi come un incubo. Ricordo ch quando comprai l'abito da sposa la notte la trascorsi con molti malesseri a livello psico-fisico" (Som. p. 21).

Indubbiamente l'attrice sa che sta per compiere un passo falso, ma si fa trascinare dagli eventi.

9. I testi sono concordi nel puntualizzare e confermare la volontà simulatoria dell'attrice, avallando puntualmente la tesi della signora W. anche in relazione agli episodi ed alle circostanze inerenti la vicenda matrimoniale.

Riferisce un teste: *"W. all'atto di contrarre matrimonio pose una precisa riserva mentale circa l'indissolubilità del matrimonio-Sacramento. Era alquanto pessimista circa la durata del suo matrimonio perché erano tante le divergenze caratteriali con il futuro marito (...) prevedendo un sicuro fallimento del suo futuro coniugale, con preciso atto di volontà si riservò di adire il divorzio nel caso si fossero verificate le situazioni da lei temute. Questo me lo disse più volte prima di sposarsi (...) Ognuno conduceva la propria vita e a motivo anche del lavoro si vedevano solo la sera. Mancava fra gli sposi ogni forma di dialogo e in pratica non condividevano alcun interesse in comune" (Som. p. 37-38).*

10. Dello stesso tenore è un'altra testimonianza: *"W. all'atto del consenso con positivo atto di volontà intese escludere in modo chiaro l'indissolubilità del matrimonio (...) pertanto più volte manifestò ad altri questa sua volontà simulatoria in caso di fallimento della convivenza coniugale; in seguito anche io appresi ciò dalla sua stessa viva voce. Tra l'altro considerava il F. molto infantile per il suo modo di fare e ciò era motivo di preoccupazione per lei" (Som. p. 46).* La teste ci dice inoltre che: *"W. prima delle nozze era molto tesa e agitata. Aveva crisi di pianto e vomitava, perché era molto insicura del passo che compiva, ma non aveva più il coraggio di recedere (...) Ricordo che la notte prima del matrimonio stette molto male"*

(Som. p. 45). Per noi ciò significa che la riserva mentale posta in essere dalla W. si basa su un terreno fertile, perché di fatto sposò contrò la sua volontà. E ad ulteriore riprova un'altra congiunta così depone: *“W. sposò riservandosi di rendere solubile il vincolo matrimoniale in caso di fallimento del matrimonio. Cioè disse che non avrebbe esitato a divorziare escludendo l'indissolubilità del matrimonio-Sacramento, se nel prosieguo degli anni le cose con F. non fossero andate per il giusto verso. Queste cose le appresi più volte dalla viva voce di W. che era preoccupata per il suo futuro coniugale. Infatti anche il giorno del matrimonio era molto triste e tesa”* (Som. p. 41-42).

È bene precisare che i testi sono tutte persone che hanno appreso della volontà simulatoria direttamente dalla donna, attrice, prima della celebrazione delle nozze, in tempo non sospetto.

11. Riguardo alla **causa simulandi** sosteniamo che è senza dubbio prevalente sulla **causa contrahendi**; certamente la formazione culturale e professionale dell'attrice le hanno consentito di creare una sorta di barriera negativa verso l'istituto del matrimonio. A tal proposito la signora W. riferisce: *“Ero pessimista circa l'istituto matrimoniale perché avevo davanti la scena di tanti matrimoni falliti. Vedevo l'indissolubilità come un qualcosa di impossibile a viverci per tutta la vita, data la mentalità corrente della gente”*. (Som. p. 21-22). La **causa simulandi proxima** va certamente individuata nelle incompatibilità caratteriali, nella mancanza di armonia nella coppia e di amore della attrice nei confronti di F. L'attrice afferma: *“Vi era mancanza di dialogo e quindi non litigavamo, eravamo come due vulcani spenti (...) circa due mesi prima del matrimonio ebbi una vera e propria crisi sentimentale dovuta al fatto che sentivo di non amare realmente F.”* (Som. p. 21). Da una teste abbiamo appreso che: *“W., infatti, più che vero amore nutriva affetto nei confronti di F. perché aveva sofferto alquanto, specie in occasione della morte della mamma”* (Som. p. 37). E ancora, sappiamo che *“W. più che amore, provava affetto verso F., anche*

perché senza madre. In genere non litigavamo ma caratterialmente erano molto diversi” (Som. p. 41). E ancora: *“Oltre alla divergenza caratteriale, li divideva la cultura diversa e gli interessi vari della vita”* (Som. p. 45).

12. W., quindi, sposa F., come già evidenziato, non perché provi amore nei suoi confronti ma perché spinta da ragioni di carattere morale, sociale e culturale.

Circa i **fatti antecedenti** e **susseguenti** il matrimonio, infine, si registra in Atti un grave disagio anche fisico patito nel periodo precedente le nozze dell’attrice: *“Circa due mesi prima del matrimonio ebbi una vera e propria crisi sentimentale dovuta al fatto che sentivo di non amare realmente F. (...) devo riferire che addirittura due giorni prima di sposarmi ebbi una crisi di pianto e, chiusa nel bagno di casa di mia sorella, le riferii che non me la sentivo di sposare F.”* (Som p.. 21).

Per ciò che concerne, invece, il periodo successivo alla celebrazione del matrimonio, entrambe le parti concordano nel ritenere assolutamente insoddisfacente il menage coniugale. L’attrice dice: *“La convivenza coniugale si rivelò fin da subito fallimentare perché oltre a non parlare mai, non facevamo niente insieme e ci vedevamo pochissimo durante la giornata. Eravamo entrambi insoddisfatti e mio marito in specie si sentiva offeso perché diceva che io non lo appoggiavo in niente”* (Som. p. 22). Dello stesso tenore la ricostruzione del convenuto: *“In sostanza vi era tra noi una seria divergenza caratteriale, ma mi colpiva specialmente la sua freddezza nei miei confronti”* (Som. p. 31). E la durata relativamente lunga della convivenza coniugale si giustifica unicamente in forza del fatto che le parti conducono vite separate. L’attrice afferma: *“Io tra l’altro lavoravo presso il Tribunale, dove mi soffermavo spesso e volentieri. Quelli erano per me i giorni più belli della settimana”* (Som. p. 22).

È da dire, infine, che lo stesso Difensore del Vincolo, *“si rimette alla prudente giustizia di questo Tribunale”* (Adv. p. 11).

Questo è il suggello finale che decisamente ci rafforza nel nostro convincimento circa la nullità del matrimonio in epigrafe.

13. Pertanto, tutto quanto precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra W. e F., ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice
(can. 1101 §2 c.j.c)”;

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 12 luglio 2012

Mons. Raffaele FACCIOLO
P. Nicola COPPOLETTA, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Oppiden. - Palmarum.

Nullità di matrimonio: M. - S.

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice (can. 1101, § 2, C.I.C.).*

Difensore del Vincolo: Dott. Margherita Di Nardo
Patrono di parte attrice: Avv. Maria Grazia Zumbo

Sentenza definitiva di prima istanza del 25 maggio 2012

Coram Mons. Saverio Di Bella

FATTISPECIE

Il giorno 23.06.2004, contraevano matrimonio la 33enne M. ed il 41enne S.

Le Parti giungevano alle nozze dopo un non lungo periodo di fidanzamento che si era però progressivamente rivelato molto problematico per l'incapacità delle Parti nel raggiungere un equilibrio interpersonale soddisfacente, tanto che la Parte Attrice, sebbene tormentata da dubbi e perplessità, si accingeva alle nozze, formulando però una precisa riserva contraria all'indissolubilità del vincolo, della qual cosa aveva pienamente reso edotto la comparte.

La vita coniugale protrattasi per non molti anni, e rimasta infertile per la mancanza del clima e delle condizioni minimali necessarie, si è ben presto rivelata tanto problematica e difficoltosa che la Parte Attrice, dando seguito alla sua riserva contraria alla indissolubilità del vincolo, per come formulata in precedenza, si separava, ponendo fine ad una unione avviata 'a prova'.

Tra le Parti è vigente in atto la sola separazione di fatto, a motivo della condotta ostativa assunta dalla Parte Convenuta.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono di Fiducia della Parte Attrice, l'Avv. Maria Grazia Zumbo, il giorno 30.12.2010 è stato ammesso con decreto, i pari data, in virtù della propria competenza, a motivo del domicilio della Parte Convenuta.

Il 19.02.2011 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*'Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna,
attrice (can. 1101, § 2, C.I.C.)'.

Il giorno 05.03.2011 si decreta l'apertura dell'Istruttoria e il suo conferimento al Giudice Istruttore, Mons. Saverio Di Bella.

In data 17.01.2012 si perviene alla 'Pubblicazione degli Atti'.

Il Decreto di 'Conclusione in Causa' è stato emesso il 05.03.2012.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo, sono state acquisite agli atti il giorno 27.03.2012.

Il Patrono della Parte Attrice, l'Avv. Zumbo Dott.ssa Maria Grazia, ha fatto pervenire il suo Restrictus iuris et facti il 13.04.2012.

La parte convenuta è stata dichiarata assente dal processo con decreto del...

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-

dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

Il matrimonio è originato dal consenso dei coniugi legittimamente manifestato (can. 1057 § 1).

La manifestazione del consenso consiste in un atto di volontà “quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium” (can. 1057 § 2).

Questa volontà di autodonazione coniugale, che dà origine al matrimonio, non può essere sostituita da nessuno (can. 1057 § 1), e quindi deve sorgere da una decisione totalmente libera della persona.

Perciò, anche se si presume la corrispondenza tra la volontà esternamente manifestata e la volontà interna (c. 1101 § 1), il legislatore prevede che si possa verificare una discordanza tra le due dimensioni, esterna ed interna, dell'unica volontà del contraente.

Pertanto, “si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu exdudat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum vel essenziale aliquam proprietatem, invalide contrahit” (can. 1101 § 2), in quanto la volontà simulatoria del contraente alla luce dei dubbi e delle perplessità sulla riuscita della futura vita coniugale, rifiuta l'impegno ad un matrimonio indissolubile, questo è ampiamente presente nella giurisprudenza (cfr. ex. gr. in una *coram* Ferraro, 20 dec. 1983, e la giurisprudenza ivi riportata).

L'intenzione contro l'indissolubilità si identifica con l'intenzione contro la perpetuità del vincolo, e positivamente consiste nel volere un matrimonio solubile o da sciogliere, riservandosi, per il futuro l'eventualità di porre fine al rapporto instaurato, tale intenzione si attua quando il contraente, al momento di celebrare il matrimonio, si nega a rimanere indissolubilmente unito all'altro contraente.

Questo diniego avviene mediante un atto positivo della volontà

tramite il quale il contraente si propone, nel momento della celebrazione, di rimanere libero da ogni vincolo matrimoniale nel futuro: è questo proposito che impedisce il sorgere di un matrimonio valido.

Tale riserva, come il Magistero Pontificio ha recentemente indicato, compromette gravemente la sincerità della donazione matrimoniale, e di conseguenza anche la validità del vincolo: "... la donazione fisica totale sarebbe menzogna se non fosse segno e frutto della donazione personale totale, nella quale tutta la persona, anche nella sua dimensione temporale, è presente" (PP. GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, n. 16).

Processualmente è conosciuta la prassi di individuare la "causa simulandi" e la "causa contrahaendi" e il loro rapporto con le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, per ottenere certezza morale sulla nullità del matrimonio.

Tale certezza deve essere ricavata dagli atti e dalle prove, specialmente dalla dichiarazione del presunto simulante e dell'altra parte, così come dal resto delle risultanze probatorie dirette o indirette.

La dottrina insegna che, nei casi di simulazione, "... il principio 'facta sunt verbis validiora' resta basilare per la valutazione probatoria 'a posteriori' della 'voluntas simulandi', e perciò il giudice deve fare riferimento 'alla logica risultante dai fatti, più eloquenti, in materia, delle parole'" (cfr.: B. BOCCARDELLI, *La prova della simulazione del consenso matrimoniale*, in: AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, pp. 235-236).

IN FACTO

Sia detto preliminarmente, e per inciso, che la voluta assenza dal giudizio della Parte Convenuta, non ha impedito al Collegio di raggiungere quella più che sufficiente certezza morale per potersi pronunciare serenamente 'pro nullitate'.

Inoltre, indirettamente la stessa Parte Convenuta, con il suo scritto del giorno 03.02.2011 (Summ. 12), e direttamente con il documento allegato alla Sess. IV (Summ. 57), viene a confermare la tesi della Parte Attrice, che avrebbe potuto utilmente integrare e chiarire con una sua attiva partecipazione alla ricerca della verità, la quale sorge lampante dagli atti.

Tanto premesso, nella presente fattispecie, la '**apta causa simulandi**' e la correlata '**ratio contrahendi**', emergono dalle dichiarazioni rese dalla Parte Attrice e dai suoi testi. Infatti afferma la Parte Attrice: 'Il nostro fidanzamento è durato poco meno di due anni. Sino a tutto il primo anno pensavo di avere trovato l'uomo giusto perché S. era attento, premuroso ed affabile. Tutto è cambiato in coincidenza con i preparativi del matrimonio. Essendo entrambi autonomi ed avendo entrambi un'età adulta, trovandoci bene insieme sembrò ad entrambi naturale pensare al matrimonio. Se ben ricordo, fui io a parlarne per prima, ma il matrimonio rientrava nei nostri progetti comuni. Da quel momento S. rivelò lati del suo carattere a me sconosciuti e inimmaginabili. Era irascibile, si adirava con grande facilità, si irrigidiva rifiutando il dialogo ed il confronto. Devo dire che non mi ha mai mancato di rispetto ma era sicuramente cambiato totalmente. Questo suo cambiamento fatto di ragioni impulsive ed esagerate per futili motivi riguardava non soltanto i preparativi del matrimonio ma tutti gli aspetti della vita quotidiana. Di fronte questo suo cambiamento io inizialmente reagivo ... S. rivelò un approccio generale alla vita segnato da un profondo pessimismo e da una certa aggressività. Era negativo nei confronti della vita in genere e faceva una tragedia per ogni inezia. Aveva delle reazioni spropositate anche in presenza di altri e questo mi faceva molto male, procurandomi un forte imbarazzo. Così nel periodo di Natale del 2003, avendo io visto con molta chiarezza le difficoltà di una vita insieme a lui, gli dissi ... che io non mi sentivo di continuare a stare con lui, che non eravamo fatti l'uno per l'altro, che lui era sicuramente una bella persona ma che i suoi atteggiamenti non mi davano la garanzia di

una vita serena per impiantare in lui un famiglia, che era la mia unica ambizione. S. in quella occasione ... mi rassicurò che egli stava vivendo solo un momento di tensione ... Io, comunque, rimanevo con i miei dubbi perché, nonostante S. tornasse a rendersi amabile e quindi a ripresentarsi ai miei occhi per come io lo avevo conosciuto, tuttavia in lui permanevano atteggiamenti di scontro che si manifestavano alla prima occasione. ... ma le occasioni per alimentare le mie perplessità e confermare i miei dubbi e le mie paure non tardarono a manifestarsi. ... non esisteva mai un punto d'incontro, se non nel fatto che io dovevo essere d'accordo con lui. ... più passava il tempo più io mi rendevo conto che la mia autonomia e la mia libertà accanto a lui risultavano molto limitate se non del tutto annullate, perché o si era d'accordo con lui o tutto diventava un problema. Con lui non c'era possibilità di dialogo e di confronto, ogni occasione era buona per litigare e dopo ogni litigio lui tornava sereno, però io ero sempre più traumatizzata ... mi trovavo nella condizione di capire che cosa fare: i preparativi erano ormai quasi ultimati, ma l'atteggiamento di S. continuava a destarmi forti dubbi e perplessità, procurandomi un continuo stato di ansia e di tensione. ... Furono questi giorni di grande turbamento per me ...' (Summ. 21/8), i ricordi dei testi illuminano ancor meglio il drammatico vissuto prenuziale attoreo: 'Il fidanzamento ... ad un certo punto cominciarono ad esistere tra loro dei problemi. ... S. aveva scatti di ira, reazioni esagerate e tendeva sempre più ad imporsi ... che a seguito di questo atteggiamento irascibile, autoritario e aggressivo di S., M. ebbe forti dubbi e ripensamenti sul matrimonio ... in seguito ai quali M. si trovò come spiazzata e disorientata. ... M. si mostrava dispiaciuta e sempre più perplessa di fronte a questi atteggiamenti di S. ed è arrivata anche a dirgli che con questo suo modo di fare non si poteva arrivare al matrimonio ... perché M. non intendeva proseguire verso il matrimonio. Tra loro c'erano dei continui litigi che esasperavano M., ma S. ogni volta sapeva prendere M. dal verso giusto e così, avendo da lui la promessa di cambiare ... M. era combattuta tra l'andare a nozze e i forti dubbi che aveva dentro di se ...' (Summ.

36/9); ‘... La percezione che io ho sempre avuto è che il loro rapporto ruotasse intorno a S. In realtà S. aveva un carattere spigoloso e M. cercava di non irritarlo, sacrificando le proprie esigenze a vantaggio di lui per evitare scontri ... hanno dato origine ad una serie di incomprensioni e di litigi ... ci sono stati grossi scontri. M. ebbe un momento di forte crisi in seguito di un ennesimo diverbio con S. ... aumentò ulteriormente lo stato di ansia in M. ... non aveva sciolto completamente i suoi dubbi. Nelle diverse conversazioni che abbiamo avuto lei mostrava di essere ancora insicura circa il passo del matrimonio ...’ (Summ. 41/9); ‘... M. ... lamenta ... del comportamento di S. ... accentuava sempre più il suo carattere deciso ... Si mostrava fermo e determinato in quelle decisioni che dovevano riguardare entrambi, senza possibilità di dialogo e di confronto. Aveva anche scatti di ira e reazioni impulsive ... Questi aspetti del carattere di S. si accentuarono ... ogni decisione diventava occasione di scontro ... M. rimase fortemente impressionata dal comportamento di S. al punto che cominciò a nutrire profonde perplessità sul loro futuro matrimoniale. ... che inducevano M. a nutrire ancora forti dubbi circa il suo matrimonio con S. ... M. ... vivendo in un continuo stato di ansia e si tensione ... si trovava in una situazione di grande confusione ... lei era combattuta riguardo la decisione che doveva prendere ... non si era mai instaurato un rapporto di dialogo e confidenza, il loro era un rapporto vissuto con formalità e senza particolare calore ...’ (Summ. 47/9); ‘... I ... problemi ... S. si mostrava prevaricatore nei confronti di M., volendo imporre sempre la sua volontà e da questo scaturivano litigi e discussioni con M. ... la quale cominciava a nutrire seri dubbi circa la riuscita del suo matrimonio a motivo della difficoltà di comprendere il vero carattere di S. ... che era sempre nervoso, suscettibile e reagiva in maniera spropositata anche per un’inezia. In questo periodo mi confidò che stava pensando a lasciare S. perché cominciava a capire che non si trovava bene con lui. ... M. si sentiva limitata e poco stimata ... viveva in un continuo stato di paura per il suo futuro a motivo delle reazioni di S. ... traumatizzata e profondamente turbata e combattuta ... M. era più

confusa che mai ed era sempre in cerca di una parola certa su quello che doveva fare, continuando a nutrire forti dubbi circa il suo matrimonio ... certamente M. viveva un periodo di profonda confusione e di totale sbandamento ...' (Summ. 53/9); di peculiare importanza le dichiarazioni rese dal Teste Qualificato: '... ho appreso dalla stessa M. di sue perplessità e dubbi circa la futura vita coniugale dovuti allo svolgimento del fidanzamento. ... appariva molto preoccupata. ... mi confidò che tra loro esistevano dei problemi, che si ritrovano spesso a litigare e che altrettanto spesso non si riusciva a raggiungere una decisione comune. M. si lamentava di alcuni tratti del carattere di S. che comprimevano la sua (di lei) libertà, che S. era possessivo e che aveva reazione sproporzionate anche di fronte a questioni di poco conto. ... ho incontrato ancora M. ... mi ribadì ancora le sue forti perplessità, mostrandosi come allora, molto turbata e preoccupata. ... che ogni qualvolta M. parlava con me del suo matrimonio lo faceva sempre manifestando dubbi e perplessità, mostrando tutta la sua preoccupazione e sofferenza' (Summ. 58/5; 6011).

Si evidenzia ampiamente **la volontà simulatoria della Parte Attrice**, proprio dalla sua confessione: 'Ero combattuta tra ... tutte le mie perplessità e le mie angosce. ... privandomi della serenità e della tranquillità ... non volendo ... rinviare il matrimonio, decisi di procedere verso le nozze, ma col fermo proposito di lasciarlo se avesse continuato a persistere nei suoi atteggiamenti. Infatti ero ben consapevole che non era sostenibile una vita a quelle condizioni. ... io andavo al matrimonio avendo chiaro che, ... fossero continuate le problematiche caratteriali di S., lo avrei lasciato. Nelle settimane prima del matrimonio io lo dissi chiaramente a S. ... perché la mia volontà era di lasciarlo qualora non fosse cambiato, come diceva di fare. Di questa mia volontà, prima delle nozze ne parlai (con persone a me vicine)' (Summ. 25); ed infatti, i testi escussi confermano abbondantemente questa verità: '... M. era combattuta tra l'andare a nozze e i forti dubbi che aveva dentro di se. Disse chiaramente ... che per il mo-

mento andava a sposarsi ma che se S. non avesse cambiato atteggiamento lo avrebbe lasciato. ... era tormentata interiormente ... ero consapevole della riserva di M. formulata in termini chiari ...' (Summ. 37); 'M. mi disse che andava al matrimonio perché ormai era tutto pronto ma che se S. avesse continuato nei suoi atteggiamenti lo avrebbe lasciato' (Summ. 43); 'M. ebbe più volte a ripetere che ... provava a sposarsi ma che era sua ferma volontà lasciare S. qualora le cose non fossero andate bene. M. mi disse, prima del matrimonio di aver riferito di questo suo proposito anche a S.' (Summ. 49); '... M. ... ha sempre detto in diverse circostanze che avrebbe sposato S. mantenendo però il proposito di lasciarlo se lui non avesse cambiato atteggiamento. M. ha sempre sostenuto che queste stesse parole le ha dette pure a S., prima del matrimonio' (Summ. 54).

Narra, la Parte Attrice, quanto alle ***circostanze susseguenti alla celebrazione del matrimonio***: 'Il matrimonio ... ero molto preoccupata e spaventata per quello che mi aspettava, perché dentro di me continuavano a permanere tutti i miei dubbi. ... perché ... non c'erano le condizioni di maturità ... Il matrimonio è durato cinque anni e mezzo. È stato sempre difficile e tormentato perché degli aspetti positivi del carattere di S. che io avevo avuto modo di apprezzare erano scomparsi. In casa non potevo fare nulla di mia iniziativa e le volte in cui mi permettevo di farlo S. reagiva attaccandomi. S. era sempre concentrato su se stesso e sul suo lavoro. Ignorava le mie esigenze e non faceva nulla per creare spazi di dialogo e di confronto. Si mostrava nervoso ogni qual volta io proponevo di fare qualcosa insieme che non fosse di sua iniziativa. Si chiudeva sempre più in se stesso e diventavano così per entrambi sempre più rare le occasioni di socializzazione, sempre che non fossero di suo esclusivo gradimento. Di vacanze non se ne parlava, non c'era festività nella quale non trovasse qualche occasione per mortificarmi, più di un Natale abbiamo passato senza ricevere visite da nessuno. Se io lo assecondavo in tutto, allora tutto andava bene. Quando però ciò non avveniva per qualsiasi casua-

lità, era sempre una tragedia. Io accumulavo dentro di me la mia insofferenza e la mia ansia. Quando litigavamo lui si chiudeva in se e quando io gli manifestavo l'intenzione di non andare più avanti lui puntualmente diventava affettuoso e disponibile al dialogo. Questo però durava per poco tempo, per qualche settimana. ... Il tempo è ... trascorso tra alti e bassi senza nessun miglioramento fino a quando, vivendo anche io in un continuo stato di profonda ansia ed agitazione, decisi di lasciarlo. A giugno del 2009 gli dissi chiaramente che era mi intenzione rompere il rapporto. S. mi replicò dicendomi che questa volta aveva capito che doveva cambiare veramente e mi chiese di dargli un'altra possibilità. Andammo così avanti fino a dicembre, in questi mesi riverificarono altri episodi che mi confermarono nella consapevolezza che non c'era più nessun motivo per stare insieme e così come avevo pensato prima di sposarmi decisi di lasciarlo ...' (Summ. 26/12, 14); il tutto è ampiamente avvalorato dai ricordi dei testi: '... M. mi ha raccontato nei dettagli lo svolgimento della vita coniugale ... lamentava che S. continuava nei suoi atteggiamenti autoritari ed aggressivi, che voleva sempre imporre il suo punto di vista e che le cose andavano bene solo quando le cose si facevano come diceva lui. ... S. tendeva a chiudersi e a non voler avere relazioni sociali ... Nel giugno del 2009 M. lasciò definitivamente S. perché lui persisteva nei suoi comportamenti che rendevano impossibile ogni dialogo e la realizzazione di una normale vita coniugale. ... la rottura del matrimonio. si trattò della messa in atto della riserva di M., la quale, dopo aver ricevuto un'ennesima promessa di cambiamento da parte di S., ha dovuto constatare che ciò non avveniva mai' (Summ. 38/14, 15); 'Il matrimonio ... Non c'era un clima del tutto sereno. ... l'atteggiamento di M. ... non era affatto sereno e gioioso. ... Periodicamente M. ... diceva di non farcela e che voleva lasciare S. ... definirei il loro rapporto di coppia come un rapporto di "coinquilini", nel senso che era S. a rendere tale la convivenza coniugale in quanto non si curava assolutamente a vivere il rapporto coniugale ... Si isolava sempre più dagli altri, chiuso nel curare i suoi interessi e il suo lavoro. Non voleva avere contatti so-

ciali, non voleva fare vacanze, tutto girava intorno a lui e a quelli che erano i suoi interessi. M. si lamentava che era lasciata da sola, che avevano vite praticamente separate, che non aveva nessun gesto di attenzione nei suoi confronti ... Quando si creavano momenti di attrito S. si chiudeva in un mutismo prolungato. Il matrimonio si trascinava così fino a quando a giugno del 2009 M. comunicò a S. di volerlo lasciare. ... S. rimase spiazzato dalla ferma volontà di M. e cercò in tutti i modi di rimediare, chiedendole un'altra possibilità. M. però rimase irremovibile. M. si rese conto che S. non sarebbe cambiato e concretizzò così la sua riserva' (Summ. 43/12, 14; 44/15); 'Il matrimonio ... M. la ricordo tesa a contenere quello che era il suo vero stato d'animo segnato da preoccupazione e dubbi. Sicuramente si respirava sia durante la celebrazione che durante la festa un clima di tensione. ... Per dare un pensiero di sintesi posso dire che le cose tra loro andavano bene quando M. faceva quello che voleva S. S. viveva sempre più chiuso in se stesso concentrato sul proprio lavoro e sui propri interessi. Spesso mi è capitato di telefonare a M. e di sapere da lei che erano in una fase di silenzio perché avevano litigato o perché S. stava passando un momento di chiusura. Quando M. arrivava ad un punto di rottura lui ritornava mansueto, gentile e disponibile. M. però continuava a vivere in una situazione di paura e di ansia. Dopo alcune circostanze che le fecero assumere una più piena consapevolezza dell'impossibilità di costruire una vita coniugale ... M. giunse alla determinazione di porre in atto la sua riserva. ... si rese conto che non era possibile continuare un rapporto matrimoniale che le provocava un continuo stato di agitazione e di ansia senza mai approdare ad un punto in comune. Il loro matrimonio li aveva allontanati l'uno dall'altra ... non c'era il clima adeguato ...' (Summ. 49/12, 14; 50/15); 'Il matrimonio ... M. era preoccupata ... non era certamente tranquilla. ... Non sono mai riusciti a cementare la loro unione perché continuavano a persistere i problemi che avevano portato M. a nutrire i suoi dubbi e a formulare il proposito di lasciare S. ... Passavano lunghi periodi senza comunicare tra di loro sia perché litigavano sia perché era S. chiudersi in

se stesso. ... vedevo M. sempre triste ed insoddisfatta. Più volte M. mi diceva che aveva intenzione di lasciare S. perché non ce la faceva a continuare con lui, poi subentrava un breve periodo di quiete, e successivamente M. ancora si lamentava di S. e diceva che voleva lasciarlo. Tra loro ormai si era creato un muro di incomprensioni ... Non essendoci più nessuna possibilità di intesa, M. decise di lasciare S. ... M. avrebbe voluto farlo anche prima ...' (Summ. 55/12, 14), rilevanti, infine le dichiarazioni rese dal Teste Qualificato: '... Ogni tanto M. veniva a raccontarmi che persistevano le stesse difficoltà del fidanzamento, anzi, che col passar del tempo peggioravano. Tra loro c'era proprio incompatibilità, non riuscivano a realizzare un minimo di comunione di vita. ... M. mi informò della sua volontà di lasciare S., perché non c'erano mai state le condizioni per la riuscita del loro matrimonio. M. mi disse che più volte aveva deciso di lasciare S. ...' (Summ. 60/14).

Il Difensore del Vincolo, 'in casu', si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra M. e S., e ritenendo che al dubbio propositoci:

*'Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna, attrice
(can. 1101, § 2, C.I.C.)',

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 25 maggio 2012.

Mons. Raffaele FACCILO
Mons. Saverio DI BELLA, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Consentinen. - Bisinianen.

Nullità di matrimonio: C. - P.

- *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Avv. Barbara Baldassini Faini
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 giugno 2012

Coram Mons. Pietro Maria Del Vecchio

FATTISPECIE

La conoscenza tra C. e P. avviene nell'aprile del 2004, presso uno studio legale nel quale entrambi lavorano, C. svolge la pratica forense, mentre P. collabora come procuratore.

La C., non appena conosce P., inizia subito una relazione sentimentale con lui, lasciando il suo precedente fidanzato che frequenta già da due anni.

C. proviene da una famiglia con genitori separati, la sua formazione registra molte carenze, anche per l'iperprotezione e le particolari attenzioni ricevute specialmente dai nonni materni.

La C. si trova in un contesto di vera immaturità esistenziale che le impedisce di avere reale consapevolezza circa l'impegno e la valenza di un rapporto sentimentale.

C. in questo stato di immaturità, dopo cinque anni di fidanzamento vissuto non senza difficoltà e tensioni causate da diversi fattori, sposa il P. il 22 maggio 2009 nella Chiesa di San Francesco di Paola, dopo un anno e nove mesi di convivenza.

Ma, dopo soli dieci mesi di vita coniugale, vissuta in povertà di contenuti e slancio affettivo, il tutto termina.

In queste tristi e dolorose circostanze, le parti presentarono, al Tribunale Civile, il ricorso per la separazione legale consensuale, omologata in data 13 ottobre 2010.

Dal matrimonio non sono nati figli.

Il libello, datato 24 marzo 2011, è stato presentato presso il nostro Tribunale, dal Patrono l'Avv. Giuseppina Funaro in data 8 aprile 2011.

Il libello è stato ammesso, in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta il giorno 8 aprile 2011; in pari data veniva costituito il Collegio e, contestualmente, nominato il Difensore del Vincolo.

Il giorno 30 aprile 2011 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

*Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna
attrice (can. 1095 n. 2 C. J. C.)”.*

Il 14 maggio 2011 si decreta sia l'apertura dell'Istruttoria che il conferimento dell'Istruttoria al Giudice Istruttore, Mons. Pietro Maria Del Vecchio.

In data 17 dicembre 2011 la parte convenuta è stata dichiarata con Decreto 'assente dal giudizio'.

Con decreto del 23 gennaio 2012 si procedeva alla nomina del perito *ex officio*, psicologo per l'effettuazione della perizia su-

gli atti e la visita peritale sulla parte attrice. La perizia sulla parte attrice è stata depositata presso il nostro Tribunale in data 21 marzo 2012.

In data 22 marzo 2012 si decreta, infine, la pubblicazione degli atti.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo, Avv. Barbara Baldassini Faini, sono state acquisite agli atti il 3 aprile 2012.

Con Decreto del 23 aprile 2012 veniva ricostituito il Collegio, con la designazione di Mons. Saverio Di Bella come Congiudice.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il 27 aprile 2012.

Il Patrono di parte attrice Avv. Giuseppina Funaro ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti pro actore* il 18 giugno 2012.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

Il canone 1095 del Codice di Diritto Canonico considera tre figure d'incapacità naturale d'ordine psicologico, che non consentono di contrarre matrimonio valido. Ciascuna di esse costituisce un capo autonomo di nullità matrimoniale: Mancanza di un sufficiente uso di ragione (n. 1); Grave difetto di discrezione di giudizio (n. 2); Difetti psichici che impediscono di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (n. 3).

Secondo il disposto del can. 1095 n. 2 C.I.C. sono incapaci a contrarre matrimonio tutti: "*Coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e da accettare reciprocamente*". Possiamo dedurre che non basta, tuttavia, che il soggetto contraente possieda un sufficiente uso di ragione; è anche necessario che egli sia fornito di un'adeguata maturità psicologica.

Il Legislatore ha così inteso codificare quel “*defectus discretionis iudicii*”, su cui la giurisprudenza ha fondato numerose sentenze di nullità.

Secondo la dottrina la sufficiente discrezione di giudizio consta di due elementi distinti, ma connessi: uno intellettuale che riguarda la conoscenza critica e quindi la capacità critica di discernere, l'altro volitivo che attiene alla libertà di scelta (M. Pompèda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993).

La discrezione di giudizio comporta la capacità intrinseca naturale dell'individuo di essere responsabile ed imputabile giuridicamente dell'atto che compie. È, infatti, impossibile che un individuo possa volere ciò che non può valutare nel suo pieno valore e contenuto.

La discrezione di giudizio consta di due elementi distinti ma concorrenti ed interdipendenti: la piena avvertenza ed il deliberato consenso.

Pertanto, solo quando l'individuo è capace di comprendere moralmente e giuridicamente l'atto che compie ed è libero nella sua elezione e deliberazione, si può dire che egli abbia posto in essere l'atto con la piena avvertenza ed il deliberato consenso, ossia nel possesso della necessaria discrezione di giudizio.

L'espressione “*discretio iudicii*”, infatti, non fa riferimento ad una pura conoscenza teorica, ma alla sfera valutativa –critica della volontà, per cui ci si decide liberamente nella scelta del matrimonio prestando un valido consenso. Essa è intesa quale “facoltà di giudizio e di raziocinio, di affermazione o di negazione su di un fatto determinato, di deduzione logica da un giudizio ad un altro” (cfr. Coram Felici, 03/12/1957). Sono carenti di detta qualità, essenziale per emettere un valido consenso alle nozze, quei soggetti che soffrono di nevrosi, psicosi, schizofrenia, depressione, ect.

Pertanto, per discrezione di giudizio si deve intendere quella facoltà estimativa o deliberativa espressa con un atto della ragione, consistendo in un giudizio valutativo pratico, al fine di verificare se il soggetto è capace di costituire quel *consortium totius vitae* che è il matrimonio.

Dalla facoltà critica deve essere distinto ciò che attiene alla facoltà volitiva, alla capacità di autodeterminarsi liberamente.

Principio fondamentale a questo proposito rimane quello del *libero arbitrio*, che considera l'uomo normalmente capace di dominare i vari impulsi e le tensioni che premono dentro di lui, conservando una sufficiente libertà di decisione.

Condizionamenti interiori, motivi inconsci, pressioni affettive, componenti irrazionali od emozionali non comportano dunque di per sé l'eliminazione della libertà interiore.

Occorrerà, pertanto, dimostrare e valutare la sussistenza nel soggetto di particolari condizioni morbose che abbiano influito negativamente sulla normale autonomia della volontà, rendendolo incapace di resistere alle pulsioni interne e di conservare una sufficiente libertà di autodeterminazione.

Il nubente deve possedere quella sufficiente capacità per valutare i motivi della propria decisione e per valutare debitamente le obbligazioni che derivano dalla stessa scelta.

La discrezione di giudizio è una specifica maturità ordinata non a qualunque atto giuridico bensì a quell'atto singolare che richiede particolare responsabilità, quale è il matrimonio.

Per quanto riguarda la prova, ci si dovrà riportare alla confessione giudiziale o extragiudiziale dell'asserito simulante, confermata da testi attendibili e da tutte le circostanze antecedenti, concomitanti o susseguenti alle nozze.

Da un punto di vista generale, la maturità è definita: "*Il compimento del processo di maturazione a livello fisico con adeguato sviluppo dell'organismo, psichico comprensivo della componente emotiva e cognitiva, morale con il raggiungimento dell'autonomia per avvenuta interiorizzazione dell'obbligazione, e sociale per la capacità d'interagire con i propri simili a partire dalla comune accettazione di norme superindividuali...; ogni deficienza o ritardo in uno di questi aspetti decide il grado globale o relativo della maturità complessiva*" (U. Galimberti, *Dizionario di Psicologia*, 1992, p. 568).

In termini negativi al contrario con l'espressione immaturità af-

fettiva si intende l'evoluzione e lo sviluppo inadeguato di tutto ciò che appartiene alla sfera dell'affettività cioè dei sentimenti, le emozioni e le pulsioni profonde che si possono manifestare anche nelle forme più diverse di disturbi della personalità (cfr. DSM-IV, Milano, 2000, pp. 714 ss.).

In modo molto efficace troviamo scritto in una sentenza *“Im-maturitas enim affectiva accipi potest a) sensu proprio, quae tantummodo instinctum, emotionum e affectionum spheram afficit scilicet propter fixationem vel regressum evolutionis psycoactivae; b) sensu lato, quae in spera mentis operatur videlicet per eius connexionem cum debilitate mentis vel con descriptione patologica imperante”* (c. Lopez-Llana, 14 marzo 1997, RRD 89, p. 188, n. 6; c. Boccafola, 1 giugno 1995, RRD 87, p. 340, n. 8) in continuità con la dottrina che afferma che nelle cause di nullità matrimoniale inerenti al can. 1095 § 2 è necessario accertare se i coniugi al momento delle nozze avevano raggiunto un sufficiente grado di sviluppo della personalità, globalmente inteso, onde poter esprimere un consenso valido; *“il problema, quindi, non viene ad essere posto in termini di pienezza o di perfezione, ma di realistica adeguatezza”* (C. Barbieri – A. Luzzago – L. Musselli, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2005, p. 91).

In giurisprudenza, il difetto di discrezione di giudizio è stato riscontrato in presenza d'anomalie psichiche o caratteriali non necessariamente di carattere patologico ma, ugualmente, capaci d'incidere sulla libera determinazione del consenso matrimoniale.

Secondo la giurisprudenza Rotale, infatti, l'im maturità psicologica ed affettiva è giuridicamente rilevante, a prescindere dalle cause che l'hanno generata, solo quando si risolve in un difetto di discrezione di giudizio e cioè quando, essendo caratterizzata da carenza di senso della realtà, rende la persona incapace d'emettere un giudizio pratico sull'altro contraente e sulle cose del mondo reale e quindi colpisce la facoltà critica e la capacità e libertà di scelta (cfr. Coram Stankiewicz, deciso diei 11 iulii 1985, R. R. *Decisiones*, vol. LXXVII, p. 121).

L'imaturità psico-affettiva, se grave, può essere d'ostacolo ad un vero consenso, impedendo una "vera electio", o una "sufficiens deliberatio" o anche una "interna libertas" (Coram Masala, decisio diei 20 aprilis 1982, R. R. *ibid.*, vol. LXXIV, p. 231). Del resto, solo una seria forma di anomalia, può intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e volere del contraente in quanto la semplice difficoltà a realizzare una vera comunità di vita e di amore di per sé non rende nullo il matrimonio (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987*, in AAS, vol. LXXIX, p. 1457, n. 7).

Per concludere sul requisito della gravità bisogna certo tenere presente, soprattutto in relazione alla presente causa, che tale carattere richiesto dalla norma non fa necessariamente riferimento alla gravità di un disturbo o di una anomalia, ma al suo effetto di rendere incapace il nubente a esercitare intelletto e volontà per impegnarsi a costituire e attuare il matrimonio come *consortium totius vitae* (c. Turnaturi, 14 marzo 1996, RRD 88, p. 243, n. 31).

A tal fine, è indubbia l'importanza dell'opera dei periti che offre il necessario conforto scientifico, con il quale si avrà anche modo di valutare il livello di gravità del "*defectus discretionis iudicii*".

Il perito dovrà anche rendere conto del fondamento antropologico del metodo usato nel condurre l'esame e delle sue conclusioni in conformità ad una corretta antropologia cristiana (M.J. Arroba Conde, *Diritto processuale canonico*, Edurcla, Roma, 2001, p. 445).

Considerando l'istruttoria della presente causa, sulla questione specifica dell'accertamento della immaturità delle parti ricordiamo che "*nemo est qui non legat possibilitatem obscurioris cuiusdam et ausilio priti perscrutandae immaturitatis. Quae profecto illa erit prae se ferens speciem aetatis (psychologicae) adultae, dum severa immaturitatem celet saltem in tractibus, quae potiora sunt ad habilitatem ad nubendum dignoscendam*" (c. Serrano, 24 giugno 1994, RRD 86, p. 360, n. 7).

Pertanto sembra utile ricordare che, pur tenendo ferma la re-

gola secondo la quale “*peritus in arte credendum est*”, e non essendoci ormai più dubbi sulla legittimità del cosiddetto *votum peritale* sugli atti (c. Burke, 6 aprile 1995, RRD 87, p. 270, n. 23; c. Stankiewicz, 9 marzo 1995, RRD 87, p. 183, n. 18) resta sempre compito del giudice valutare la corrispondenza tra i risultati peritali e i fatti emersi nell’istruttoria anche in rapporto alle altre circostanze della causa (can. 1579) nonché verificare i metodi e le argomentazioni del perito (M.J. Arroba Conde, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, EUPRESS FTL, Lugano, 2006, p 162).

Pertanto, in osservanza alle norme giuridiche e alla dottrina canonica ci apprestiamo a valutare accuratamente il fatto per determinare l’effettiva presenza, nella volontà consensuale nella donna, del difetto di discrezione di giudizio, tale da rendere nullo il presente vincolo.

IN FACTO

Il Collegio dei Giudici, valutati attentamente tutti gli elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio.

Durante tutta la fase istruttoria sono stati escussi la parte attrice e cinque testi da lei indotti, un ulteriore teste, di parte attrice, ha fatto pervenire una dichiarazione scritta. La parte convenuta, nonostante le due convocazioni del Giudice Istruttore, non si è presentata a rendere dichiarazione, senza addurre peraltro eventuali giustificazioni, a parte un suo brevissimo scritto pervenutoci in data 7 giugno 2011, per cui è stata, con Decreto, dichiarata assente dal giudizio.

Deserta anche la sessione, durante la quale era stato convocato un teste *ex officio*, il padre del convenuto.

L’indagine periziale è stata affidata al Perito *ex officio* allo scopo designato, il quale ha redatto la sua relazione dopo aver

preso visione degli Atti ed aver sottoposto la parte attrice al relativo esame clinico.

Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea, della mancanza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, da parte della stessa, risulta provata.

L'analisi attentamente condotta sugli atti, prendendo in esame la perizia d'ufficio, nonché le testimonianze rese in giudizio, ci conduce ad affermare che il predetto matrimonio sia dichiarato nullo a norma del can. 1095 n. 2 del C.J.C., a carico della parte attrice.

Nella primavera del 2004 avviene l'incontro tra C. e P., entrambi si trovavano a svolgere la pratica forense, presso uno studio legale. C. contava venticinque anni, mentre P. ne aveva trentatré. La C. era già fidanzata con un giovane da circa due anni, questi versava in precarie condizioni economiche per cui il rapporto sentimentale ne risentiva, poiché C. per la sua fragilità di fondo, era impreparata a sostenere tali situazioni. La conoscenza e la relativa frequentazione con P., la portano man mano ad entrare in un clima protettivo ed affettuoso. A questo punto si deve precisare la situazione familiare dalla quale proviene la C., ed il relativo sviluppo della sua personalità.

Con queste parole l'attrice li presenta: *“provengo da una famiglia con genitori separati. ... Fino alla mia età di 9-10 anni, mio padre solo raramente si faceva presente, per poi interrompere ogni contatto.... E' stato un padre assente, tanto che da bambina, alle scuole elementari, scrivevo alla lavagna il mio nome seguito dal cognome di mia madre. ... Per me la mia famiglia era quella composta da mia madre e dai nonni materni, e non ero in grado di riconoscere altre figure di riferimento, che in realtà non esistevano. Quando avevo l'età di 10 anni nel 1990, mia madre ... contrasse nuove nozze Così nel tempo ed anche attualmente tale figura veniva da me chiamata 'papà'. Preciso, però, che in me era sempre presente l'angoscia di essere stata abbandonata da mio padre”* (S.I.

22/5). Possiamo dire che concorrono varie cause al disorientamento esistenziale di C.: l'assenza totale del padre, peraltro a lei sconosciuto e del quale aveva solo un vago ricordo; l'iperprotettività della figura materna che vegliava costantemente sulla figlia, la perdita del nonno materno, suo grande amico, venuto a mancare improvvisamente per un incidente sul lavoro, quando C. non aveva ancora 18 anni; la nonna invalida su una sedia a rotella; le difficoltà economiche sopraggiunte alla perdita del nonno che era il perno dell'azienda di trasporti di proprietà della famiglia, nonni materni della C. (S.I. 50/6). Queste cause hanno caratterizzato la storia di questa famiglia ed hanno segnato anche la personalità dell'attrice il cui carattere *“era connotato anche da insicurezza, bisogno di supporto nel prendere decisioni, paura della solitudine affettiva”* (S.I. 25/7). Diventa così agevole comprendere l'agire gravemente immaturo e superficiale dell'attrice, la quale entra in forte contrapposizione con la madre e si lascia coinvolgere in un vortice che la porterà a fare passi irrazionali ed inconsci. Pochi mesi dopo la conoscenza, la famiglia di Pietro, vista l'età di quest'ultimo, inizia a parlare di prospettive matrimoniali, questo suscita nella C. *“sentimenti di attrazione per quell'idea che mi faceva proiettare in una nuova dimensione, che nella mia immaturità del tempo, vedevo come “la famiglia del mulino bianco”, dove tutto scorreva nell'armonia e nella serenità”* (S.I. 26/8). Si fissa così la data del matrimonio, che poi slitterà di due anni, ed iniziano i lavori per la futura casa coniugale, ma tra le pressioni esercitate dalla famiglia C., che era contraria alle nozze, si giunse ad un *“livello talmente elevato di tensioni che a pochi giorni dal processetto matrimoniale, ebbi un momento di ripensamento provocato da una mia cara amica alla quale avevo chiesto di afre la testimone alle nozze. Ricordo che ella mi fece presente di vedermi in uno stato di tale tensione e confusione, per cui sconsigliava fortemente di procedere alle nozze”* (S.I. 27/8). Così tra alti e bassi, si registra una breve interruzione del rapporto, le parti decidono di *“avviare una convivenza. Io non supportavo quanto mia madre mi diceva su P. e*

ciò che non fosse l'uomo adatto a me e soprattutto con le qualità che io gli attribuivo, ma piuttosto un uomo fragile così come me, che non sarebbe stato in grado di supporto ed accompagnarmi nel cammino della vita" (S.I. 27/8). *"La mia convivenza con P. durò dall'agosto del 2007 fino alla data delle nozze, avvenute nel maggio del 2009 ... La nostra convivenza è stata caratterizzata da tante problematiche dovute ai persistenti conflitti con la mia famiglia, ma anche alle difficoltà di P. a gestire le necessità della sua famiglia di origine"* (S.I. 28/8). *Così "il tempo della convivenza non può qualificarsi come un tempo costruttivo o di maturazione né del rapporto e né della mia persona, perché è stato vissuto sempre sotto pressione e nella tensione e confusione circa il futuro, ed anche nella gestione della vita quotidiana"* (S.I. 29/8). *Si giunge così al matrimonio "quando comunicai a mia madre che avevamo deciso di sposarci, ella manifestò il suo forte dissenso, ma per sfinimento ed anche perché ormai mi trovavo fuori di casa, non potè impedirmi di fare tale passo"* (S.I. 30/10). *Ma l'attrice evidenzia che "sin da subito le tensioni di cui ho già detto, hanno comportato un'ulteriore lacerazione dei rapporti, tanto da non consentire una acquisizione della consapevolezza matrimoniale, che non si era mai instaurata. Infatti io mi sentivo appesantita da quanto già precedentemente vissuto ed anche lui mostrava segni di allontanamento affettivo, man mano sempre più considerevoli. Tutto ciò provocava ogni giorno di più la difficoltà a vivere insieme"* (S.I. 44/14). *"Le mie conoscenze sulla realtà matrimoniale e sui diritti doveri coniugali esistevano solo ad un livello teorico, ma in concreto non mi rendevo minimamente conto di cosa significassero"* (S.I. 29/AD.: Patrono p.a.). *Ecco che si giunge alla causa della rottura del matrimonio che avviene allorquando P. inizia una storia con un'altra donna* (S.I. 45/16). *Con queste parole l'attrice conclude la sua deposizione giurata: "Da quanto detto e dai fatti, si può evincere il mio grado di grave immaturità: le circostanze fattuali nonché il mio stato psicologico ed affettivo non mi con-*

sentivano di valutare le conseguenze di una scelta matrimoniale che non era fondata su solide basi. Alla mia immaturità di fondo, si aggiungeva la situazione convulsa che stavo vivendo e che non consentiva una scelta consapevole e libera” (S.I. 29/9).

La parte convenuta, dichiarata assente dal giudizio, ha fatto pervenire un suo telegrafico scritto, nel quale afferma, che non è sua intenzione costituirsi nel processo canonico instaurato e volto all'accertamento della nullità del matrimonio. Conferma quanto letto nel libello introduttivo regolarmente notificatogli e dichiara di sottomettersi alla giustizia del tribunale (S.I. 37).

Tutti i testimoni di parte attrice, concordano sull'immaturità di C. ad emettere un valido consenso matrimoniale circa i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio.

È proprio il primo teste che sin dalle prime battute illustra il carattere della C. che *“pur avendo ricevuto un bagaglio positivo di valori umani e cristiani, all'epoca era però una giovane ancora molto immatura e direi inesperta, con una visione della vita incompleta, astratta e direi poco attinente alla realtà. La conoscenza con P., avvenuta proprio quando lei si era appena laureata e doveva transitare nella vita più reale, ha determinato in C. un vero e proprio blocco di crescita, poiché io l'ho vista per i 5 anni del loro rapporto prematrimoniale come “un cavallo di razza che procedeva di corsa, come impazzito e con i paraocchi”, e cioè senza riuscire a vedere la realtà che la circondava, ma solo lasciandosi condurre dal pensiero e dalla volontà di P.”* (S.I. 50/6). Nella sua lunga e dettagliata deposizione, circa il capo in esame, il teste è fermamente del parere che *“a C. mancava una maturità, sia psicologica che affettiva, tale da non consentirle di operare una scelta libera e consapevole del matrimonio e degli impegni che ne derivano dallo stesso”* (S.I. 63/8). Tanto che conclude lapidariamente l'interrogatorio affermando che assolutamente non ritiene *“che da parte di C. ci fosse una comprensione ed una valutazione adeguata circa i diritti ed i doveri del matrimonio. Lei si è sposata, ma le sue*

condizioni erano quelle di una bambina che si accosta alla prima comunione. Come donna era lontana e direi ignara delle responsabilità e soprattutto dello stile di vita che deve avere una donna con gli impegni inerenti la gestione della famiglia “ (S.I. 63/10). Inoltre la C. nell'accostarsi alle nozze “non aveva la serenità e la gioia che ha una bambina in occasione della sua prima comunione, perché i gravi fatti occorsi prima del matrimonio, compresa la revoca della prima data fissata e quando tutto era già preparato per il 22.05.2007, avevano minato ulteriormente la sua serenità. Anche i due anni di convivenza prematrimoniale non le hanno dato alcun valore aggiunto, ma piuttosto le hanno tolto anche quello che aveva di positivo; la vedevo spenta ed appesantita perché tra loro non c'era vera intesa. Spesso era anche nervosa ed agitata” (S.I. 64/AD.: Patrono p.a.).

Anche il secondo teste, dopo aver illustrato la fase del fidanzamento vissuto tra le parti, si sofferma sulla persona dell'attrice, che vede dal “carattere impulsivo, solare, allegro, con atteggiamenti infantili, i suoi comportamenti denotavano immaturità ed uno stato confusionale che le impediva di essere lucida nelle scelte” (S.I. 70/6). Mentre all'epoca era scarsa la maturità di C., “sia psicologica che affettiva. Il tutto derivato dalle difficoltà vissute nella sua vita, nella sua famiglia, aggravato dall'assenza della figura paterna” (S.I. 71/8). Così che il teste è convinto “per la conoscenza approfondita che avevo sia della sua persona che della anomala vicenda, che C. all'epoca non fosse nelle condizioni di sufficiente maturità psico affettiva per poter affrontare il matrimonio con la consapevolezza degli obblighi ad esso correlati. Inoltre a C. mancavano sia la serenità interiore che quella libertà necessaria per scegliere autenticamente” (S.I. 72/10). La fine del matrimonio è avvenuta allorché, il convenuto, vista la irreversibilità del rapporto di coppia ormai inesistente aveva “intrapreso una relazione extraconiugale, mostrandosi fin dall'estate successiva alle nozze, molto insopportabile e freddo” (S.I. 73/14).

Un altro teste afferma che se dovesse “dare una valutazione numerica da zero a dieci circa le condizioni di C. riguardo alla maturità psicologica ed affettiva in quell’epoca, sento senza dubbio di conferirle uno zero. Non capiva assolutamente quello che stava mettendo in atto. Lei che è molto religiosa, se fosse stata nelle sue piene facoltà non avrebbe mai accondisceso a convivere prima del matrimonio” (S.I. 80/8). Ecco che ritiene in coscienza di poter “assolutamente dichiarare che C. allora non aveva alcuna comprensione e valutazione, sia dei diritti che dei doveri riguardanti la vita coniugale” (S.I. 81/10). La realtà interiore della C. all’epoca, secondo il teste, era “in un totale stato di non lucidità ed annebbiamento. Peraltro C. è sempre stata una persona non autonoma, bisognosa delle “stampelle”. In P. vedeva tutto e tutti, aveva sovvertito, sovrapposto e confuso i ruoli: lui era il padre, il fratello, la sorella, l’amante, il compagno, il nonno, la nonna, la mamma, l’amica, l’amico” (S.I. 81/AD.: Patrono p.a.).

Il quarto testimone, presenta in prima battuta la fase dell’innamoramento e del successivo fidanzamento tra C. e P.. Alla base di tutta la storia, il teste ci illustra la figura della C. che “è stata inebriata dal modo di fare paterno di P., che appariva ai suoi occhi come persona forte, nella figura di padre che lei non aveva mai avuto e che non riconosceva nell’attuale marito della mamma. C. è persona dal carattere socievole, decisa nel capriccio a percorrere le sue idee fino a che non si rende conto del contrario, bisognosa di affetto, nonostante ne abbia avuto tantissimo da parte della mamma e dei nonni, lei divorava senza saziarsi queste attenzioni amorevoli, perché il problema principale per lei è sempre stata la mancanza della figura paterna” (S.I. 87/6). Per cui “C. in termini di maturità psicologica ed affettiva, presentava grandi vuoti: la sua non accettazione della mancanza della figura paterna, nonostante le attenzioni da parte del marito della madre. Voleva essere sempre coccolata, viziata, anche quando la situazione economica di C. ha avuto un periodo di crisi, lei ha girato le spalle ed ha cerca-

to di compensare con la relazione di P., che da fidanzato provvedeva a soddisfare i suoi capricci, facendole dei regali e parlando subdolamente male della madre” (S.I. 88/8). Conclude la sua deposizione giurata nel ritenere che, da parte dell’attrice, “non ci sia stata una adeguata comprensione e valutazione dei diritti doveri coniugali, perché credeva di risolvere tutti i suoi problemi con il matrimonio. A mio avviso C. aveva bisogno di una persona estranea alla famiglia che potesse aiutare a valutare meglio le decisioni e le scelte della vita” (S.I. 88/10).

Anche il quinto teste, ci illustra il carattere di C. presentandolo come “molto esuberante ed irruento, questo è quello che emerge da subito, ma comunque è persona molto altruista, ma anche testarda, ha una formazione cristiana e culturalmente elevata, la direi completa. (S.I. 94/6). Del resto C. “era molto innamorata di P. e questo non la faceva essere razionale nelle scelte che man mano faceva con lui, per cui ritengo che non fosse certamente matura da un punto di vista psicologico ed affettivo, perché comunque si lasciava condizionare dalla prospettiva di vita che lui le offriva” (S.I. 96/8). Conclude nel ritenere che “non ci fosse allora da parte di C. una adeguata comprensione e valutazione dei diritti doveri coniugali” (S.I. 96/10).

Possiamo dire che il sesto ed ultimo teste, ha fatto pervenire al Nostro Tribunale uno scritto, nel quale, oltre a giustificare la sua assenza dovuta ad improcrastinabili motivi di lavoro, dice di ignorare come si siano svolti i fatti relativi al matrimonio in esame. Comunque la sua presenza nella vita della C. è stata praticamente inesistente. Non ha avuto modo di conoscere le circostanze fattuali relative all’unione tra la C. e P., né approfondire i motivi delle loro scelte. Ha avuto, però modo di comprendere come i suoi gravi errori siano ricaduti negativamente nel percorso di crescita di C., provocandole tanta sofferenza e carenze affettive che certamente l’avranno segnata nel cammino della vita (S.I. 100).

La perizia ex officio si è svolta sulla persona dell’attrice, possiamo dire che nella premessa si evidenzia “un profilo di perso-

nalità che pur configurandosi essenzialmente normale, in quanto caratterizzato da un buon livello di adattamento e dalla capacità di strutturare e di mettere in atto buoni meccanismi di difesa, presenta tratti che possono essere considerati residui ineliminabili di un passato che di certo non si può cancellare. In particolare si delinea una struttura debole sul piano dell'identificazione sessuale che potrebbe essere riconducibile da una parte, alla mancanza di una figura di riferimento maschile nell'infanzia e nell'adolescenza, e dall'altra ad una presenza sovrastante e incumbente della figura materna" (S.I. 128). In riferimento all'epoca del fidanzamento, il perito afferma che la C. è "affascinata da alcuni tratti caratteriali del sig P. individua in lui la persona che più di qualsiasi altra può risolvere il problema del vuoto affettivo provocato dall'abbandono del padre. Si coglie dunque in lei un atteggiamento poco realistico e insufficientemente critico nei riguardi del contesto emotivo in cui si trova che non le consente di collocare le sue scelte operative" (S.I. 129). Per cui il perito, tirando le conclusioni finali, afferma di ritenere che la C., "non ha gli strumenti psicologici né le risorse giuste per affrontare qualsiasi esperienza relazionale profonda. Le sue difficoltà infatti le impediscono non solo di "stare bene con se stessa" quanto anche di non riuscire a comprendere né il senso delle sue scelte, né di valutare concretamente la complessità degli impegni che con il matrimonio lei deve affrontare" (S.I. 130).

Il Difensore del Vincolo nelle *Animadversiones*, fa le sue osservazioni in modo sereno e professionale e, svolgendo coerentemente il suo *munus*, ecco che dopo aver analizzato a fondo la deposizioni della parte attrice, dei vari testimoni, gli atti ed i risultati della perizia *ex officio*, nello spirito di una sincera ricerca della verità, conclude il tutto affermando di attendere un nostro giudizio che, continua lo stesso, in base ai fatti e con il sostegno del diritto, andrà in direzione della giustizia e della verità.

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocando il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra C. e P. ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice
(can. 1095 n. 2 C. J. C.)”;

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 23 giugno 2012

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Pietro Maria DEL VECCHIO, *Ponente*
Mons. Saverio DI BELLA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen. - Boven.

Nullità di matrimonio: G. - A.

- *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore (c. 1101 §2 c.j.c.);*
- *Timore grave incusso all'uomo attore (1103 c.j.c.)".*

Difensore del Vincolo: Avv. Loredana Surace
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Raffaele Cananzi
Patrono Stabile di p. c.: P.S Avv. rotale Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 5 dicembre 2012

Coram Mons. Antonino Denisi

FATTISPECIE

L'incontro tra il G. e la A. avviene molto occasionalmente nella piazza principale della cittadina dove i due giovani risiedono. Il G. ha 19 anni ed è disoccupato, la A., di un solo anno più grande, frequenta ancora le scuole superiori. La frequentazione è discontinua, anche perché il giovane frattanto parte per assolvere gli obblighi di leva, e si sviluppa all'insaputa delle famiglie con disinvolta e disimpegnata relazione, a dir poco superficiale. Dopo il militare i due si

prendono una tre giorni di vacanza, in conseguenza di che la situazione precipita con reazioni di opposizione da parte dei familiari che prendono consapevolezza della china pericolosa che i due giovani hanno intrapreso. La famiglia di A. si rifiuta di accogliere in casa la ragazza che rimane in casa di lui. Frattanto la A. rimane incinta. A questo punto si innescano le pressioni dell'una e dell'altra famiglia perché la vicenda si concluda con il matrimonio, che viene celebrato in fretta come un atto di riparazione. Non c'è stato fidanzamento. La preparazione avviene in modo confuso, così come in forma quasi privata avviene la celebrazione nel gennaio 1988. La convivenza è subito contrastata e litigiosa, tanto che subito dopo la nascita della prima figlia l'uomo abbandona il tetto coniugale ed oggi dice di aver deciso di avviare le pratiche per la separazione, che la donna chiede nel 1997 sia formalizzata in termini giudiziali. Dietro insistenze delle due famiglie i coniugi ritornano insieme e nasce una seconda figlia, che non si capisce quanto sia stata voluta. Si ripresentano le turbolenze familiari e nel 2008 avviene una seconda rottura per iniziativa di G. che si allontana definitivamente. Anche questa volta però sarà la A. a riavviare le pratiche per la separazione giudiziale che tuttora pende davanti al Tribunale civile.

La richiesta di nullità di fronte al nostro TER è presentata da G. il 1° giugno 2010 per mezzo del patrono Avv. Raffaele Cananzi per esclusione del *bonum sacramenti* e *metus gravis*. Il libello viene ammesso nella stessa data del 1° giugno constatata la competenza del Tribunale "ratione contractus et domicilii partis conventae" e la lite contestata il 21.06.2010, senza che la convenuta abbia dato alcun riscontro.

Il dubbio viene formulato nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

- 1) Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore (c. 1101 §2 c.j.c.);
- 2) Timore grave incusso all'uomo attore (1103 c.j.c.)”.

Dichiarata aperta l'istruttoria, in data 29.07.2010, viene ascoltata la parte attrice; dopo di che la convenuta chiede di essere assistita dal Patrono Stabile, e viene nominata l'Avv. Ivana Ventura con decreto in data 30.03.2011. Vengono quindi ascoltati la parte convenuta e sei testi indicati dalle parti.

In data 16.03.2012 viene decretata la pubblicazione degli atti ed il 03.05.2012 la conclusione in causa.

Il 10.03.2012 il patrono di parte attrice, Avv. Raffaele Cananzi deposita copia della sentenza n. 213/12 della Sezione Penale del Tribunale di Reggio Calabria riguardante la convenuta. Il 10 maggio dello stesso anno è decretata perciò la pubblicazione di un Supplemento Istruttorio.

Il 04.09.2012 viene decretata la Conclusione in causa.

Il 28.05.2012 il Difensore del Vincolo presenta la sue *Ani-madversiones*; il 05.11.2012 viene presentato il *Restrictus iuris et facti pro actore*; il 14.11.2012 il Patrono Stabile fa altrettanto per la convenuta.

Fissata la sessione decisionale per il 16.11.2012, il Patrono di parte attrice, con lettera datata 14.11.2012, chiede un rinvio per avere la possibilità di presentare il *Restrictus Responsionis* che viene depositato il 19.11.2012. Il 04.12.2012 viene presentato il *Restrictus Responsionis pro conventa*. Il 05.12.2012 viene emessa la sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

ESCLUSIONE DEL *BONUM SACRAMENTI*

La dottrina matrimoniale pone ogni attenzione sul consenso che il nuovo Codice della Chiesa così definisce: “*Consensus matrimonialis est actus quo vir et mulier, foedere irrevocabili, sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*” (can. 1057,2 C. J. C.). Il vincolo coniugale dipende dalla volontà umana, ma non spetta alla volontà dell'uomo stabilire natura e durata

del vincolo. Quindi quando la persona umana determina che il suo vincolo deve essere dimensionato nel tempo o condizionato negli effetti, in questo caso – con l'ipotesi della simulazione – non si è espresso un consenso valido.

Nella legislazione canonica il concetto di esclusione del “*bonum sacramenti*” viene definito col termine “simulazione”, che può essere relativa o assoluta. Al can. 1101 del C. J. C. così è stabilito:

1. si presume che il consenso interno della volontà sia conforme alle parole o ai segni usati nel celebrare il matrimonio.
2. se tuttavia una delle due, o ambo le parti con positivo atto della volontà esclude lo stesso matrimonio o qualche elemento essenziale del matrimonio, oppure qualche proprietà essenziale, *contrae invalidamente*”.

È evidente la necessità di un atto positivo della volontà e i diversi tipi di esclusione totale (del matrimonio in blocco) o parziale (di uno dei suoi elementi o proprietà essenziali). Nella giurisprudenza vi è assimilazione tra il concetto di esclusione e quello di simulazione. La simulazione si verifica nel soggetto che, anche se manifesta esternamente ed in apparenza la volontà di celebrare le nozze secondo il modello voluto dalla Chiesa, con un particolare atto di volontà mortifica il valore del consenso, escludendo l'indissolubilità come oggetto del consenso. Ciò si può verificare in modo assoluto, o sotto forma di riserva, o per convinzioni erranee secondo cui il nubente si riserva di rompere il vincolo in caso di infelice esito delle nozze.

In quest'ultimo caso la giurisprudenza denomina questo tipo di simulazione col termine di *ipotetica*.

Tuttavia bisogna provare che la simulazione sia avvenuta e a ciò concorrono tre condizioni: 1. la confessione del simulante fatta in tempo non sospetto, cioè prima o subito dopo l'avvenuta celebrazione del matrimonio; 2. la causa della simulazione che deve essere grave e superare quella che è stata prodotta per la stessa causa di contrarre il matrimonio; 3. le circostanze antece-

denti, concomitanti e susseguenti il patto matrimoniale.

Tuttavia, avvertono i canonisti, la confessione stragiudiziale del simulante da sola non è sufficiente e occorre prendere in attenta considerazione le circostanze particolari di ogni singolo matrimonio, tra le quali riveste speciale importanza la personalità del simulante e la “causa simulationis”.

La simulazione può essere totale quando è presente una riserva, quando il contraente intende escludere con un atto positivo di volontà lo stesso matrimonio essendo per lui una pura formalità vuota, facendo del rito stesso un elemento solo esterno in cui ci si ritrova estranei.

Nella simulazione parziale, il simulante pone un atto di volontà, che pur ammettendo la volontà di contrarre, esclude uno o più elementi del medesimo negozio matrimoniale; il contraente vuole il matrimonio ed allo stesso tempo non lo vuole, perché esclude o limita qualche diritto-dovere essenziale: atti coniugali, fedeltà, indissolubilità, ciò che costituisce la comunione di vita. Questa esclusione del vincolo matrimoniale può avvenire in persone che sposano sotto la pressione di timore grave o che strumentalizzano con leggerezza il matrimonio per raggiungere altri fini o vantaggi di altri tipi.

5. La **coram De Jorio** del 25 ottobre 1969 autorevolmente afferma: “SRR jurisprudentia inter alia contendit positivum voluntatis actum excludendum indissolubilitatem contineri quoque in voluntate conditionata rescindendi seu ad divortium recurrenti tantum si quaedam contingantur, v.g. si insanabilis dissentio oriatur”.

- In una **coram Colagiovanni** del 13 giugno 1989 si legge: “communiter habetur exclusio boni sacramenti cum actus positivus voluntatis solvendi vinculum foederis conubilis subordinatur cuidam hypothese determinate, veluti ... si vita communis intollerabilis evaserit, etc ... causa vero multiplex poterit ... et ideo graves habentur perplexitates circa felicem vitam communionis interpersonalis ...” (RRD, vol. LXXXI, 1989, p. 417).

- In una **coram Davino** del 19 luglio 1991, si legge: “Conso-

nat iurisprudentia Nostri Ordinis: ...meminisse iuvat – ita in una coram Filipiak, die 23 martii 1956 – matrimonium irritum reddi non solum propter exclusionem absolutam indissolubilitatis, sed etiam ob exclusionem hypotheticam, etiamsi qui ita contrahit neque sciat, neque praevideat, vinculum coniugale postea revera fractum iri ...” (ARRT Dec., vol. XLVIII, p. 256, n. 2).

- La **coram Pinna**: “Qui consensum restringit, indissolubile vinculum respuens et unionem, nonnisi ad experimentum intendit, vel saltem in casu hypothetico dissolvendum, verum consensum matrimoniale non praestat et validum non contrahit coniugium ... Nec refert utrum id fiat per conditionem stricte dictam ... tantummodo reapse introducatur elementum limitativum consensus vel quatenus excludat aliquam proprietatem essenziale matrimonii, vel quatenus, respuat aut limitet ius ad actus vere coniugales” (cfr. SRR Sententiae, c. Pinna, 21 marzo 1958, vol. LX, p. 229ss).

Appare chiaro come nella giurisprudenza rotale è molto ampio l’arco che comprende la possibilità di esistenza nei confronti di una simulazione totale, contraria alla validità del sacramento per cause anche diverse e concomitanti. È quindi la volontà dissimulativa che costituisce l’atto positivo della volontà di cui parla il C. J. C. al can. 1101,2 e che determina “l’intento delle parti, come tendente a dar vita a una finzione, cioè, a togliere valore e significato, ad annullare la realtà dell’intento tipico del negozio: così l’intento negoziale diviene, in fatto irreal e quindi il negozio stesso è apparente” (S. PUGLIATTI, *La simulazione nei negozi unilaterali*, in “Diritto civile. Metodo – teoria – pratica. Saggi”, Milano 1951, p. 542). Si evidenzia come nel fenomeno simulatorio si hanno due volontà che coesistono e si combinano, dando così luogo a un risultato che, secondo i giuristi, può dirsi “finzione o apparenza”.

Da quanto detto si può desumere che: “Nell’animo del nubente, perché si abbia simulazione ... occorre vi sia non un’assenza della volontà matrimoniale ma la positiva volontà escludente” (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio*, Milano 1968, p. 92).

VIS ET METUS

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato dopo il Concilio Vaticano II, viene descritta la libertà come “*quel potere radicato nella ragione e nella volontà, di agire o non agire, di fare questo o quello, di porre così da se stessi azioni deliberate. Grazie al libero arbitrio ciascuno dispone di sé. La libertà è nell'uomo una forza di crescita e di maturazione nella bontà*” (n. 1731 “Catechismo della Chiesa Cattolica” LEV).

L'elemento del consenso caratterizza, quindi, la costituzione formale del matrimonio così come viene acconsentito dalle parti che formano un'intima comunione di vita (cfr. *Gaudium et Spes* n.48).

Il Codice di Diritto Canonico ha così affermato al can. 1055 § 1: “*Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi, alla procreazione e alla educazione della prole tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento*”. Ne deriva che questo patto-sacramento deve essere costituito liberamente: nessuno deve acconsentire per costrizione o violenza nella stessa libertà e volontà dei contraenti.

Lo stesso Codice al can. 219 ha determinato che tutti i fedeli hanno diritto ad essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta del loro stato di vita (can. 219 c.j.c.).

In una sentenza rotale **coram Parisella**, del 18.03.1982, si è manifestato il timore come causa di indignazione sopportata dal contraente che pertanto ha reso il suo matrimonio invalido: “*Offensio et indignatio parentum quae si praevideatur gravis et diuturna nullis etiam expressis intercedentibus minis, gravem vim filio incutere potest; ideoque efficere valet ut metus reverentialis, per se levis, qualificatus evadit: quod contingere solet, quoties erit metus una simul gravis, extrinsecus ab homine, iniustus, a quo ut quis se liberet eligere cogatur matrimonium*” (cfr. S.R.R. *Decisiones*, **coram Parisella**, 18 martii 1982, n. 3 in una Romana).

La gravità viene ad essere causata da un timore grave che può colpire una persona, sia nella sua facoltà media di determinare una esplicita volontà, sia riferendosi alla sua indole personale nel subire tale rapporto. Ad ogni modo bisogna tenere conto delle circostanze nelle quali è avvenuto questo grave timore, soprattutto, che il soggetto non abbia avuto altre alternative al matrimonio.

Si è stabilito in una sentenza rotale, **coram Masala**: *“Prudens iudex non tenetur tantum examinare qualitatem metus...magis magisque circumstantias et condicionem personarum tam inferentis quam patientis, si filius sit suavis ingenii timidus et manu patris simulatum contraxisse matrimonium exponat tunc iudex nullum et irritum huiusmodi matrimonium iudicare debet, etiamsi paternas minas et violentias expressas non invenerit. Cum autem metus inferatur ad reluctantem voluntatem flectendam pro meticoloso consensu indirecte eruitur ex repugnantia nupturientis in matrimonium invisum, directe autem ex coactione, qua ipsemet nupturiens ex nolente volens coactus ad nuptias contrahendas inducitur...Aversio consideranda est non quoad personam quacum contrahendum est sed quoad nuptias cum ipsa ineundas”* (**coram Masala**, decr. ratifica 13 luglio 1982, nn. 2-6).

IN FACTO

Il matrimonio tra G. e A. non avrebbe dovuto essere mai celebrato, né quello religioso in chiesa e neppure nella forma civile al comune. Infatti all'uomo-attore mancavano i requisiti essenziali per contrarre un valido e produttivo vincolo giuridico, sia per il sacramento secondo la legge canonica che per il rito civile di fronte alla legge italiana. Tanto è vero che, secondo la deposizione del G., già nel 1989, cioè dopo un anno egli ha “presentato domanda di separazione legale non sopportando la situazione” di contrasti e litigi (S.I. pag. 19, 15). Anzi nel libello di richiesta di

dichiarazione di nullità si dice che: “Già di rientro da un fugace viaggio di nozze a Roma, susseguito dalla celebrazione nuziale e rivelatosi tumultuoso, Giuseppe aveva esternato la volontà di separarsi” (Ibidem pag. 3). Stando al decreto di concordanza del dubbio i capi di imputazione sono l’esclusione del *bonum sacramenti* (can. 1101 §2) da parte dell’uomo-attore ed il timore grave incusso allo stesso (can. 1103). In effetti, secondo le deposizioni sia dei protagonisti che dei testimoni, il G. esclude in assoluto qualsiasi forma di matrimonio: sia per quanto riguarda il vincolo sacramentale-canonico che giuridico positivo. Ma anche qualsiasi legame per quanto attiene all’istituto matrimoniale secondo la legge naturale. Infatti egli dichiara di avere una visione edonistica e pagana della vita e dell’amore; una concezione materialistica e secolarista del matrimonio e della convivenza. Rifiuta qualsiasi valore umano ed etico-religioso della persona. È insomma un autentico *bohémien* che nella vita ricerca esclusivamente il piacere e l’utilità egoistica. Lo dimostra la facilità con cui passa da una donna all’altra sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio con la A., la velocità con cui fin dal primo incontro con lei giunge all’intimità fisica e sessuale, considerando il corpo ed i sentimenti come strumento e mezzo per divertirsi. La stessa escursione-gita non è né *fujtina* né *scappatella*, ma un *week-end* di evasione e piacere.

Quanto al timore grave incusso, che il G. denuncia di aver subito per sposarsi da parte dei familiari, esso non è né fisico né riverenziale ma, - e la cosa è ancora più vera e grave - soltanto servile: G., infatti, teme la minaccia del padre credibile di essere mandato via da casa e di perdere così la greppia familiare del mantenimento, non avendo né lavoro né altra fonte di guadagno, dipendendo così totalmente dai genitori che gli consentono di sopravvivere.

La convenuta assume un atteggiamento bellicoso di contrapposizione pregiudiziale, quasi muro contro muro, rispetto alle dichiarazioni dell’uomo-attore, assumendo prese di posizione pre-

concette e di ripicca, con l'aria di chi intende adesso fargliela pagare al *partner* di un tempo. E in più con qualche contraddizione in cui alla fine inevitabilmente cade, come quando dice di aver fatto la *fujtina*. Cosa di cui non aveva motivo, perché nessuna delle due famiglie si opponeva al matrimonio. che anzi subito dopo tutti fanno a gara per accelerare la celebrazione. Di fatti non esistevano ancora ragioni personali a giustificarla, come gravidanza o alcunché di simile.

L'atteggiamento di vittima, che perdona le ripetute infedeltà coniugali, serve alla convenuta per tenere sotto scacco l'ex marito e soprattutto per ottenere una più alta somma di denaro come vitalizio e condizioni più favorevoli nel procedimento di separazione civile, rivendicata fin dall'inizio non in forma consensuale, ma dell'addebito per colpa dell'uomo-attore. Il colpo di grazia alla credibilità della donna convenuta viene dalla condanna dal Tribunale di Reggio Calabria per "condotta truffaldina e artificiosa" (Cfr. Suppl. Istr. pag. 7).

Tutto quanto qui accennato in sintesi, assieme a tutte le testimonianze di parte attrice favorevoli all'uomo, ma anche quelle esitanti o addirittura a sostegno di parte convenuta, nonché il ripiego del Difensore del Vincolo che si è rimesso al "saggio e prudente giudizio" dei Giudici, hanno convinto la terna giudicante di aver conseguito la certezza morale per la dichiarazione di nullità del presente matrimonio. Non rimane altro, perciò, che scorrere velocemente le pagine degli Atti per ascoltare le dichiarazioni delle parti in causa e dei loro testi per trovare i riscontri necessari a quanto sopra affermato. Ricavando anche la conferma per quanto attiene alla fisionomia etico-socio-religiosa della personalità di entrambe le parti. Tenendo anche presente che non è stato possibile ottenere un attestato di credibilità del sacerdote, lo stesso che all'epoca era parroco della convenuta ed oggi svolge il ministero nella parrocchia dell'uomo attore. Risultano sconosciuti, in contraddizione alla dichiarazione degli interessati di essere praticanti, anche se saltuariamente.

Per comprendere la fisionomia etico-socio-religiosa delle due parti in causa, i valori ideali e la mentalità, il contesto socio-culturale, ecc. a cui i due ispiravano i loro atteggiamenti e comportamenti, soprattutto in età giovanile antecedente al matrimonio, sembra opportuno delineare ambito e livello socio-familiare, tipo di occupazione e collocazione nel territorio, condizionamenti e dipendenza nella vita parentale, amicale e sociale.

Il G. appartiene a famiglia medio borghese nella quale entrambi i genitori – ma anche la zia – possiedono un buon livello culturale, lavorano tutti nel settore sanitario con qualificazione professionale, godono di buona stima nella comunità ecclesiale e civile (il padre è stato consigliere comunale) praticano la Chiesa ed avrebbero desiderato che anche i due figli mantenessero il patrimonio morale e culturale della famiglia; sono perciò sensibili ed attenti al giudizio e all'opinione pubblica, per non scadere rispetto alla posizione e valutazione conseguita.

Al figlio G. hanno cercato di trasmettere i loro valori, attendendosi risultati adeguati sia nella formazione che nell'inserimento lavorativo e sociale, con comportamenti proporzionati allo status della famiglia. Difatti sono riusciti a fargli conseguire un semplice diploma scolastico generico, con un totale fallimento sugli altri ambiti e livelli, soprattutto sul piano dei principi etico-religiosi. G. è un individuo piuttosto deviato, che a 20 anni non pensa ad una sistemazione in vista della formazione di una famiglia, tanto meno di costruirsi un futuro apprezzato nella società. Suo unico scopo è di sopravvivere a spese dei genitori, di avere auto e donne con cui divertirsi, dominando nella cerchia dei coetanei con sempre nuove e numerose conquiste femminili. Non accetta regole morali, limiti sociali o paletti giuridici, conducendo una vita libertina da *viveur* alla giornata, distillando dalla vita propria e degli altri emozioni e piaceri fino all'ultima stilla. Questo era lo stile dei suoi rapporti con le donne avute prima e dopo il matrimonio con A., cercando solo il sesso. Egli stesso dice: "La relazione è stata occasionale e passeggera, in concomitanza con attenzioni

rivolte ad altre ragazze. A. in quel periodo era fidanzata con un giovane detenuto in carcere per reati vari di cui era imputato insieme al fratello della ragazza. Gli incontri con la ragazza si sviluppavano anche con rapporti intimi fin dalla prima uscita. A me non interessava il carattere della donna perché non avevo alcun interesse per lei, se non il rapporto sessuale” (S.I. pag. 15, 3).

La famiglia A. appartiene ad un ceto popolare con 9 figli “unita – come afferma A. – nell’affetto e nella laboriosità della vita. Abbiamo vissuto dignitosamente, sostenuti dal lavoro di mio padre e dall’affetto reciproco” (Ibidem pag. 32, 4). Pur affermando che la famiglia “le ha trasmesso valori etico-religiosi in cui ha creduto” (Ibidem pag. 32, 3) e in casa vigeva “da parte di mio padre una specie di coprifuoco per tutti i figli” sul rientro la sera a casa (Ibidem pag. 32, 5) ammette che con G. usciva per visitare luoghi turistici, dove si sono fermati tre giorni (Ibidem pag. 32, 6). Ammette che “già prima delle fuga avevamo avuto rapporti intimi con G.” (Ibidem pag. 32, 6). Inoltre lascia chiaramente intravedere quale fosse da sempre la vita libertina di G. quando, a proposito della relazione con una cugina del Nord, ha affermato che “l’arrivo della donna ha determinato un riaccendersi dell’antica fiamma che era esistita da ragazzi” (Ibidem pag. 34, 15); e sempre sulla condotta di quegli anni riconosce che “Negli anni successivi ci sono state altre infedeltà da parte di G. con relazioni, una prima volta con una extracomunitaria ed altre volte con altre donne, facendo un andirivieni continuo tra la casa coniugale e le uscite libertine. In questo periodo G. ha messo su un maneggio, creandosi anche una residenza dove continuava i suoi incontri amorosi con diverse persone” (Ibidem pag. 34, 17). Evidentemente questo modo scapigliato di agire non era frutto di episodi isolati ma il suo sistema di vita da sempre. Quindi, quanto al suo *standard* di vita, anche A. non è molto diversa da G.. Alla luce dello svolgimento degli episodi successivi diventa perciò credibile anche l’affermazione di G. secondo cui “A. subito mi ha dichiarato i motivi reali per cui mi aveva sposato, cioè per convenienza e

per uscire di casa” (Ibidem pag. 19, 15). Sul piano del condizionamento sociale nella famiglia di A. vige una totale dipendenza “dall’occhio e dal chiacchiericcio della gente” che spiega le pressioni su G. alla celebrazione del matrimonio.

Fatta questa seconda premessa, veniamo all’esame dei fatti, e soprattutto delle considerazioni giuridico-canoniche, che hanno determinato l’orientamento affermativo del Tribunale sui capi di imputazione addotti.

QUOAD ESCLUSIONEM BONI SACRAMENTI

La simulazione messa in atto dall’uomo attore trova il suo fondamento nelle convinzioni e nella mentalità del G., sia verso i legami giuridici, etici e sociali imposti dal matrimonio in generale, sia verso quegli stessi vincoli che nel caso avrebbe potuto comportare l’atto stipulato di fronte a Dio ed alla Chiesa col sacramento. Perciò egli rifiuta il matrimonio in *toto et radicitus* per quanto riguarda il consenso indissolubile sia nella comprensione intellettuale che nella libertà della volontà. Rifiuta altresì la comunione di vita che dovrebbe scaturire, così come la convivenza, ripromettendosi di abbandonare appena possibile sia la donna che il tetto coniugale. Da queste premesse scaturisce la simulazione del G., documentata in atti dalle deposizioni dell’interessato *ante* fino al giorno prima della celebrazione, e presente all’atto del rito; nonché nella travagliata convivenza continuamente ed a lungo interrotta fino alla conclusiva separazione definitiva. Ecco di seguito alcune affermazioni che contengono anche le cause remote dell’atteggiamento e comportamento simulatorio. Nel cuore della sua deposizione l’attore afferma: “Ritengo di non essere giunto alla decisione matrimoniale né responsabilmente né liberamente. Ho sposato A. per forza dietro le pressioni di cui ho parlato in precedenza senza valutare minimamente i doveri che mi assumevo. Io pensavo che anche dopo il matrimonio avrei abbandonato al più presto A. perché non intendevo sposarla né convivere con

lei” (S.I. pag. 17, 7). E conclude: “Con A. è stata una lite continua sia prima che dopo la celebrazione ed anche del matrimonio. Di questa mia intenzione ed avversione erano al corrente sia i miei familiari che lei stessa, non so se ne erano al corrente i parenti di lei” (S.I. pag. 18, 9). Anche le intenzioni recondite della futura sposa concorrevano nelle sue determinazioni: “A. mi ha sposato per uscire dalla famiglia e dall’ambiente in cui viveva, perché non mi amava e desiderava vivere liberamente ed a modo suo, il che non le era consentito rimanendo in famiglia” (S.. pag. 17, 8).

In queste affermazioni si riscontra quel *positivus actus voluntatis* che costituisce il fondamentale punto di partenza della simulazione totale del G. rispetto al matrimonio che andava a celebrare con la A.. Ma c’è di più. Sia A. che la sua famiglia erano sconosciute a G.. La prima fino al momento del primo occasionale incontro in piazza; la seconda fino a pochi mesi prima dell’improvvisata e forzata celebrazione. “Ho conosciuto la signora A. a Villa San Giovanni nel settembre del 1985. Io passavo sulla strada principale in moto e la signorina mi chiese una sigaretta, dopo di che salì in moto, abbiamo fatto un giro e ci siamo appartati insieme in una zona isolata. All’epoca io avevo 20 anni e la signora A. 21”. “A. in quel periodo era fidanzata con un giovane detenuto in carcere per reati vari di cui era imputato insieme al fratello della ragazza. Gli incontri con la ragazza si sviluppavano anche con rapporti intimi fin dalla prima uscita. A me non interessava il carattere della donna perché non avevo alcun interesse per lei, se non il rapporto sessuale” (S.I. pagg. 15-16, 2-3).

Quanto alla causa *simulandi proxima* e la causa *contrahendi* esse si configurano nella improvvisa, imprevista e non voluta gravidanza della ragazza, in cui non ha niente a che fare la pretesa *fujtina*, che di fatto è stata una semplice gita-escursione. Anche il timore incusso a G. dai familiari e soprattutto dai genitori di entrambi, hanno aggiunto non poca materia per dare alla simulazione ulteriori motivi assolutamente determinanti. Ma di questo di tratterà in seguito.

Non meno eclatante è l'avversione del G. al matrimonio ed il suo stato di confusione mentale come concausa della simulazione tanto remota che prossima. Il giovane sbandato afferma: "Il periodo antecedente al matrimonio l'ho vissuto male evitando di parlare con chiunque, compresa A. Per me era come se andassi ad una condanna. Andavo in giro da solo senza alcuna voglia di parlare o di frequentare alcuno. A. ha ripreso a frequentare la sua famiglia fermandosi di nuovo a casa dei suoi parenti. Io non mi interessavo di nulla che la riguardasse. Anche per la pratica burocratica sia in chiesa che al Comune la pratica è stata svolta da mia madre e da A. Io non mi sono interessato di nulla, anzi non ho neppure ricevuto il Sacramento della Cresima, rinviandolo a dopo il matrimonio. Non ricordo di aver incontrato alcun sacerdote né di aver firmato delle carte. Mi sono rifiutato anche di prendere parte ad un corso di preparazione" (S.I. pag. 18, 12). Condizione di smarrimento psicologico che è stato presente anche il giorno del matrimonio: "Del giorno del matrimonio ricordo solo che è stato celebrato in chiesa in uno stato d'animo di completo smarrimento. Io non volevo neppure presentarmi. Anche la festa in sala è stata limitata ai genitori e membri della famiglia. Ognuno è rimasto in silenzio per conto proprio, consumando i pasti velocemente ed aspettando la fine della giornata" (S.I. pagg. 18-19, 13).

Già subito dopo la infelice giornata della celebrazione, liti e contrasti si manifestano ben presto già durante la luna di miele: "Dopo il matrimonio siamo andati per due giorni a Roma da una cugina di A., dopo di che siamo rientrati subito non avendo io alcuna voglia di andare in giro. Già alla partenza eravamo bisticciati ... La residenza coniugale è stata fissata in un appartamento di proprietà di mia zia che in precedenza viveva in casa con i miei genitori. La convivenza è stata una lite continua fino al giorno della nascita della bambina. Già nel 1989 io ho presentato domanda di separazione legale non sopportando la situazione. A. subito mi ha dichiarato i motivi reali per cui mi aveva sposato, cioè per convenienza e per uscire di casa. Alla mia crisi si è ag-

giunto il ricatto di A. che mi minacciava di non farmi vedere la bambina e di pretendere il mantenimento. In questo periodo io mi sono allontanato da casa andando ad abitare presso la mamma” (S.I. pag. 19, 14-15).

La conferma di tutto quello che l'uomo dichiara trova pieno riscontro nelle testimonianze dell'intero vademoneale: naturalmente più esplicito nei molti testi di parte attrice, ma in modo esplicito anche in quelli sparuti di parte convenuta. Ne facciamo una veloce sintesi, rimandando alle pagine più estese degli atti.

La madre del G. così depone: “... mio figlio aveva l'abitudine di avvicinare parecchie donne, alcune delle quali anche straniere, che aveva talvolta portato a casa nostra chiedendo di ospitarle per alcuni giorni. All'epoca aveva finito il militare ed aveva circa 21 anni. Mio figlio era disoccupato. La A. era più grande di lui neppure lei aveva un lavoro. Mio figlio faceva quello che si sentiva di fare in quel momento ed era un libertino, ha sempre avvicinato diverse ragazze, anche durante il militare a Roma ci ha presentato 2-3 ragazze. La A. sembrava una donna normale, trascorsi otto giorni mio figlio ci rassicurava che sarebbe andata via; a questo punto mio marito ha preso informazioni sulla famiglia ed ha saputo che non era ben disposta nei nostri confronti. Quando abbiamo saputo che era incinta, ci sono pervenute anche delle telefonate anonime dicendo che non era famiglia da stare al nostro livello ed a casa nostra. Il mio desiderio a quel punto era che mio figlio si sposasse per legittimare la figlia. Io ho nascosto a mio figlio non solo il contenuto delle telefonate, ma tante altre cose del comportamento della ragazza che bisticciava sempre con mio figlio: tutto questo nel desiderio che i due si sposassero, non per la famiglia, ma per la creatura che c'era di mezzo” (S.I. pagg. 42-43, 3).

Segue poi una lunga descrizione, quasi un diario, dei mesi e settimane precedenti al matrimonio: “Non c'è stato mai un fidanzamento tra i due; durante il periodo di permanenza a casa mia i due litigavano in continuazione e uscivano ognuno per conto pro-

prio. G. e A. litigavano fra loro perché mio figlio non voleva sposarla, mentre lei si faceva forte della mia posizione che tendeva a convincerli di sposare ... Mio figlio ha sposato A. dietro le pressioni nostre, che volevamo la sistemazione della loro relazione. So che il padre di A. chiamava per questo anche mio marito per insistere sul matrimonio e fare un'opera di convinzione. Mio figlio diceva che era un ricatto quello che noi facevamo nei suoi confronti ... Di fronte a queste pressioni A. rimaneva tranquilla perché capiva che la condizione della gravidanza giocava a suo favore. Ciononostante i litigi sono continuati fino al giorno prima del matrimonio. Durante questo periodo ho sentito più volte G. dire a noi che anche se la sposava, proprio perché lui non ne voleva sapere, alla prima occasione poi l'avrebbe lasciata per tornare libero" (S.I. pagg. 43-44, 6-7-8).

Non meno puntuale e dettagliato è il racconto del padre. Sulla mentalità libertina del figlio depone: "Mio figlio già prima di conoscere A. aveva l'abitudine di frequentare ragazze e qualche volta ne ha portata qualcuna anche a casa per qualche giorno" (Ibidem pag. 47, 3).

Quanto al rifiuto dell'indissolubilità egli afferma: "Tra G. ed A. non c'è mai stato un fidanzamento. La frequentazione tra loro è stata sempre litigiosa perché mio figlio non voleva saperne di sposarla ... Sono convinto che mio figlio non è stato affatto libero nel celebrare questo matrimonio. Mio figlio era fatto in modo tale che non intendeva sapere di legami coniugali non solo in generale ma anche con A. ... Secondo me A., pur comprendendo che G. facendo questo matrimonio non lo faceva liberamente, è stata contenta perché si poteva sistemare e lasciare la casa paterna" (S.I. pag. 48, 6-7-8). Per concludere: "Mio figlio si è opposto fino al giorno del matrimonio" (S.I. pag. 49, 11).

La zia del G. è tra le testimonianze più decise e drastiche. "Mio nipote ha un carattere libero che non vuole aver messi dei paletti. Quanto alla A. ho saputo in seguito che era una ragazza che frequentava la piazza e diversi ragazzi perciò mi sono fatta

una cattiva idea di lei. Anche della famiglia dalle informazioni di mio cognato, abbiamo saputo che era poco di buono in quanto aveva delle situazioni particolari” (S.I. pagg. 51-52, 3). Quanto al perché il nipote si sia deciso a fare questo matrimonio, risponde apoditticamente: “Mio nipote certamente non voleva sposare la A. Quando abbiamo visto che il padre non veniva a prenderla ed abbiamo saputo che la A. era incinta, ho notato che i genitori di G. e quelli di A. si sono accordati per far fare questo matrimonio. A questo punto mi sono messa in mezzo anche io sempre per la presenza della bambina in arrivo. Io ho favorito questo matrimonio mettendo a disposizione la casa che avevo acquistato nel 1986; dopo il matrimonio ho anche acquistato la cameretta per la bambina. In questo modo mi sono impegnata insieme alla famiglia di mio cognato, anche finanziariamente. Secondo me nessuno dei due erano maturi e responsabili per affrontare questo matrimonio: G. perché non aveva alcuna intenzione di legarsi con vincolo matrimoniale; A. perché prediligeva una vita libera andando di qua e di là, ora dietro l’uno ora dietro l’altro ... Non so perché G. ha fatto questo matrimonio, forse perché costretto dai genitori, anche come ricatto di metterlo sulla strada nel momento che non aveva né lavoro né casa. Diceva anche che non avrebbe esitato a lasciarla anche dopo il matrimonio. Per noi è stata una vergogna” (Ibidem pag. 52, 7-8).

Le deposizioni dell’amico di entrambi, che conosce non solo i due ma ha altresì una esperienza professionale di come si svolgono e vanno a finire queste situazioni, è addirittura *tranchant*. “Il primo incontro è avvenuto nella piazza principale. Io sono stato presente e ho visto che dopo un fugace colloquio A. è salita in moto e lo ha seguito con molta disinvoltura. A me è sembrato strano questo modo di procedere. Ricordo che G. era un ragazzo che piaceva alle coetanee e quindi faceva frequenti conquiste non solo con A. ma anche con altre. Della conclusione della relazione con A. so che la decisione di sposare è venuta dopo che si è saputo che lei era rimasta incinta” S.I. pag. 56). Nella pur breve deposizione libera dichiara ripetutamente l’avversione del G. al

matrimonio per concludere anche lui: “Per quello che io so gli avvenimenti si sono succeduti casualmente dopo l’evento della gravidanza. Non ho mai sentito che tra di loro ci fossero sentimenti di amore” (S.I. pag. 56).

Stranamente, considerando che la A. aveva altri otto fratelli e sorelle, nessuno è indicato come teste. Compagno soltanto una zia paterna ed una estranea al nucleo familiare che si dichiara “amica di entrambi”. La sua testimonianza, parla per conoscenza indiretta, appare edotta dalla convenuta, le poche frasi che pronunzia sono cosparse di contraddizioni e affermazioni sospese a metà. Alle domande del Patrono di parte attrice risponde che le informazioni le ha ricevute dalle madri delle due parti; che “non sa spiegarsi come tra i due ci possa essere allo stesso tempo avversione ed amore fino al punto di lasciarsi e poi cercarsi”, che “pur essendo fisicamente separati continuano a cercarsi” (S.I. pag. 67).

Anche la dichiarazione libera della zia paterna della convenuta è piuttosto anodina. Tra l’altro dichiara: “So che anche il G. non era favorevole a questo matrimonio perché il suo carattere e le sue tendenze non erano certamente orientate ad un matrimonio come la Chiesa vuole e ad una famiglia quale mia nipote meritava” (S.I. pag. 62).

QUOAD METUM

Per quanto riguarda il timore incusso all’attore, G., lo svolgimento dell’intera vicenda, l’ambiente delle due famiglie, la velocità con cui si è passati dalla scoperta della gravidanza alla celebrazione affrettata e quasi nascosta del matrimonio, denotano la determinazione a porre la parola fine ad una situazione pesante e umiliante per i protagonisti e le rispettive famiglie, preoccupate solo dell’occhio della gente e di salvaguardare una onorabilità fatta di apparenze, che non teneva in nessun conto l’importanza del negozio giuridico, sociale e morale che si andava a concludere. E

tanto meno la tenuta dello stesso coniugio ed il bene complessivo, oltre che dei coniugi, della prole già presente.

L'intero incartamento è zeppo di tali circostanze sviluppate in ogni dettaglio sia dal principale attore che dal corpo testimoniale. Spigolando sulle affermazioni già rilevanti si evidenzia un insieme di modalità che riguardano una specie di timore che va molto oltre la forma riverenziale prevista dalla casistica canonica, per attingere a specificazioni sempre di natura morale che schiaccia la volontà e la personalità del nulla-tenente e nulla-faciente attore, fino ad annullare quasi la sua esistenza nel caso egli non avesse tenuto conto della volontà incombente dei genitori; con rischio anche fisico per la sua vita negli adombrati interventi minacciosi del padre della futura sposa; che poi avverte anche il disagio di presentarsi a deporre a favore della figlia.

Senza trascurare che nel fondo della vicenda le due imputazioni sono talmente incastrate che si influenzano reciprocamente, ma soprattutto la coazione finisce con l'interferire in modo determinante sulla determinazione della simulazione.

Dopo aver riferito il fatto decisivo del concepimento, senza che da parte sua ne avesse né volontà né libertà, il G. afferma: "Dopo un periodo di rifiuto da parte mia, che non volevo saperne, anche perché non lavoravo e non avevo dove andare, mio padre mi ha imposto di sposarla, minacciando di mandarmi via di casa. Le imposizioni erano insistenti verbalmente rendendomi la vita impossibile. Le minacce venivano anche dal padre di A. e non erano soltanto verbali, perché a mezze parole alludeva che potevo avere altre conseguenze in caso di rifiuto del matrimonio. A questo proposito talvolta mi faceva conoscere individui poco raccomandabili che dovevano convincermi secondo i suoi intendimenti. Le pressioni si sono protratte da ottobre del 1987 al gennaio del 1988, quando è stato celebrato il matrimonio" (S.I. pag. 17, 5). Ed ancora: "Ritengo di non essere giunto alla decisione matrimoniale né responsabilmente né liberamente. Ho sposato A. per forza dietro le pressioni di cui ho parlato in precedenza, senza valutare minimamente i doveri che mi assumevo. Io pensa-

vo che anche dopo il matrimonio avrei abbandonato al più presto A. perché non intendevo sposarla né convivere con lei” (S.I. pag. 17, 7). E finalmente: “Io non avevo alternativa alla volontà manifestata e imposta da mio padre e dal padre di lei. Non avevo né casa né lavoro, né possibilità alcuna di vivere autonomamente. Perciò ho ceduto alla celebrazione come uscita dalla situazione, non vedendo e non avendo possibilità alcuna di evadere. Naturalmente mi riservavo di trarre al più presto le conseguenze, abbandonando la ragazza non appena avrei avuto le possibilità di vita per poter uscire da questo imbroglio in cui mi ero cacciato” (S.I. pag. 18, 11).

Le conferme di questa situazione abnorme sono corali e particolareggiate da parte dei testimoni compresa quella di una zia di parte convenuta che afferma: “Dietro pressione dei genitori di entrambi è stato *combinato* il matrimonio *riparatore*” (S.I. pag. 62).

Il padre dell’attore, che parla ripetutamente di *vergogna* per lui e la sua famiglia, depone: “Io nella mia vita ho sempre lavorato sia all’Ospedale che presso laboratori privati come tecnico analista. Mi ero creato un’immagine sociale di rispetto che desideravo conservare. In precedenza io non avevo conosciuto né A. né la famiglia. Quando ho saputo che A. aspettava un figlio sono intervenuto duramente e ripetutamente con mio figlio dicendogli che doveva sposarla, perché questa era la condotta che aveva regolato la vita familiare e sociale mia e di mia moglie” (S.I. pag. 48, 4); ed ancora: “Tra me e il papà della ragazza ci sono stati incontri tendenti a sistemare la situazione per il bene della creatura che doveva nascere e per l’occhio della gente, che io non volevo parlassero male di noi. I genitori di A. naturalmente hanno accolto favorevolmente il mio intervento anche perché in casa avevano molte figlie da sistemare. Io ho minacciato mio figlio dicendo che se non avesse fatto come io indicavo, lo avrei mandato via da casa. G. era fortemente determinato a non sposare A. perché né era innamorato di lei né intendeva legarsi con un vincolo per tutta la vita” (S.I. pag. 48, 5).

La zia di G., dopo aver affermato risolutamente che il nipote “certamente non voleva sposare la A.”; che i genitori di entrambi “si sono accordati per far celebrare il matrimonio”, afferma di essere stata lei a *favorirlo* mettendo a disposizione un suo alloggio libero; così depone: “Non so perché G. ha fatto questo matrimonio, forse perché costretto dai genitori, anche come ricatto di metterlo sulla strada nel momento che non aveva né lavoro né casa. Diceva anche che non avrebbe esitato a lasciarla anche dopo il matrimonio. Per noi è stata una vergogna ... Secondo me nella decisione di celebrare questo matrimonio sono state determinanti le insistenze non solo dei miei congiunti, ma anche quelle dei genitori della A. ... G. secondo me non aveva alternative al matrimonio in quanto era in mezzo ad una strada” S.I. pagg. 52-53, 8-9-10).

La madre del G. fa eco solidale a queste affermazioni di cui oggi si mostra pentita: “Quando abbiamo saputo che era incinta, ci sono pervenute anche delle telefonate anonime dicendo che non era famiglia degna di stare al nostro livello ed a casa nostra. Il mio desiderio a quel punto era che mio figlio si sposasse per legittimare la figlia. Io ho nascosto a mio figlio non solo il contenuto delle telefonate, ma tante altre cose del comportamento della ragazza che bisticciava sempre con mio figlio: tutto questo nel desiderio che i due si sposassero, non per la famiglia, ma per la creatura che c’era di mezzo” (S.I. pag. 43, 3). Ed ancora: “Mio figlio non voleva questo matrimonio, per questo c’era in famiglia una guerra continua” (S.I. pag. 43, 5).

Finalmente l’amico comune afferma senza ombra di dubbio, con riferimenti sia al prima che alla fase successiva: “So che si è sposato per le insistenze dei suoi genitori ed anche per l’occhio della gente, come si esprimeva G. Il padre di G. è stato sempre un uomo calibrato (equilibrato), mi sembra che sia stato anche consigliere comunale e quindi ci teneva molto al giudizio della gente. Mi sembra di ricordare, per dichiarazione di G., che dopo alcuni mesi dalla celebrazione del matrimonio, non sopportando più la situazione che si era creata in famiglia, aveva anche cercato

di avviare un procedimento di separazione legale. Sempre per confidenze di G. sono stati sempre gli interventi del padre a convincerlo a desistere da questo proposito. Io ricordo di aver visto raramente i due insieme durante il loro matrimonio, quando mi è capitato di andare a casa loro ho notato che la convivenza era più di apparenza, e mai di passione” (S.I. pag. 36).

Anche sul punto di chi sia stata l’iniziativa della richiesta al Tribunale Civile della separazione, pur con qualche oscurità, certamente risulta che il G. abbia avuto, quanto meno, la volontà ed il proposito di procedere con l’avvio del procedimento. Anche sul punto della apparente prolungata durata del matrimonio, non c’è alcun dubbio che le assenze ed allontanamenti dalla casa coniugale sono stati frequenti e spesso prolungati. Anche la nascita della seconda figlia è avvenuta più per un incidente di percorso che per una determinata volontà e proposito.

Le *Animadversiones* distaccate e minuziose del Difensore del Vincolo si concludono con la presa d’atto: “Dagli Atti di causa si evidenzia tanto la volontà – manifestata – escludente il vincolo matrimoniale, da parte dell’attore, quanto la presenza di una coazione esterna proveniente soprattutto dalla propria famiglia, da valutarsi soprattutto alla stregua di parametri soggettivi (l’ambiente sociale, i condizionamenti familiari subiti, l’impossibilità di autodeterminarsi perché completamente dipendente dai genitori, in quanto privo di occupazione)”. Per poi affermare che “spinti dalla ricerca della verità, ci rimettiamo a Voi Rev.mi Padri al Vostro saggio e prudente giudizio”.

Tutto questo precedentemente considerato, *in iure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

de nullitate del matrimonio celebrato tra G. e A., ritenendo che
ai dubbi propostoci:

*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore
(c. 1101 §2 c.j.c.);

Timore grave incusso all'uomo attore (1103 c.j.c.)”.

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE
ud utrumque

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 5 dicembre 2012

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Antonino DENISI, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen. - Boven.

Nullità di matrimonio: V. - M.

- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore* (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

Difensore del Vincolo: Avv. Ivana Maria Caterina Zaffina
Patrono di parte attrice: Avv. Maria Ornella Attisano

Sentenza definitiva di prima istanza del 23 giugno 2012

Coram Mons. Ercole La Cava

FATTISPECIE

V. e M., si conobbero casualmente nel corso dell'anno 1995 in occasione di un matrimonio cui erano entrambi invitati.

All'epoca l'uomo aveva 22 anni ed era in procinto di partire per il servizio di leva, mentre la ragazza, di circa 17 anni, studiava presso l'Istituto d'Arte della sua città.

Dopo quel primo occasionale incontro, nacque tra i due un'attrazione e simpatia che li portò ad approfondire la loro conoscen-

za e terminato V., il servizio militare, ad intraprendere una relazione amorosa. Il fidanzamento, infatti, fu ben presto reso ufficiale ed ebbe una durata complessiva di circa sette anni; durante questo periodo tra le parti le maggiori difficoltà sorsero a motivo del fatto che V. stentava a trovare un lavoro stabile e duraturo e per tale motivo non fu subito ben visto dai familiari di M., che auspicavano per la figlia un futuro tranquillo ed agiato.

Una volta che la convenuta ebbe a conseguire il titolo di laurea presso l'Accademia di Belle Arti e che V. aveva trovato una certa stabilità lavorativa, fu M. a prendere l'iniziativa affinché si giungesse al loro matrimonio che coronasse il lungo periodo di fidanzamento e che l'affrancasse dalle redini del padre che, in quanto uomo di stampo tradizionale, tendeva ad esercitare sulla ragazza una certa autorità e controllo.

Con tali presupposti, furono avviati i preparativi per le nozze, poi benedette il 14 agosto 2002, e la dimora coniugale fu posta nello stesso Comune della convenuta, in un appartamento dalla famiglia M.

M. dopo qualche mese dal matrimonio cominciò a lavorare presso un ufficio di promotori finanziari, e di lì a poco la convenuta si accorse di essere rimasta incinta. Ma quello che doveva essere un lieto evento finì, invece, con l'essere il principio della fine di quell'esperienza matrimoniale. Avvenne, infatti, che proprio nel periodo della gravidanza le cose tra i coniugi cominciarono a non funzionare e gli stessi finirono per litigare spesso, ad ignorarsi vicendevolmente, sino a che nel corso dell'anno 2006 si giunse al ricorso giudiziale per la separazione legale, nel corso del quale venne fuori la prova che il bimbo venuto alla luce nel 2004, in realtà non era di V., ma era nato in seguito ad un'avventura extraconiugale avuta da M. con un altro uomo, suo attuale compagno.

Il libello presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono stabile Avv. Ivana Ventura il 03.09.2010 venne ammesso con Decreto

del 18.10.2010 in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il giorno 20.11.2010 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
- 2) Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

In data 09.01.2011 si decretava l'apertura dell'istruttoria.

Con decreto del 09.02.2011 si revocava l'assegnazione del Patrono stabile.

Il convenuto l'11.03.2011 costituiva suo Patrono e Procuratore l'Avv. Maria Ornella Attisano.

Il giorno 12.07.2011 si decretava la nomina del perito 'ex officio', psicologo per la perizia sugli atti e sulla persona delle parti in causa; lo specialista ha depositato la sua relazione il 27.10.2011.

In data 27.10.2011 si perveniva alla 'Pubblicazione degli Atti'.

Il 04.04.2012 si decretava la 'Pubblicazione del Supplemento Istruttorio'.

Il giorno 11.05.2012 si decretava la conclusione in causa e la ricostituzione del Collegio per la nomina del Congiudice nella persona del Can. Vincenzo Ruggiero.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 25.05.2012.

Il Patrono di parte attrice, Avv. Maria Ornella Attisano presentava il *Restrictus Juris et facti* il 20.06.2012 e il *Restrictus re-sponsionis pro actore* in data 23.06.2012.

Tutto ciò premesso ed esaminato i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN JURE ET JURISPRUDENTIA

La giurisprudenza avverte che il difetto di discrezione di giudizio ricomprende la capacità di ponderare criticamente (con giudizio pratico-pratico) le esigenze che il matrimonio concreto, con la persona concreta del futuro coniuge comporta, (sent. C. Pinto del 12 dicembre 1988, n. 4) e la capacità di sceglierlo con sufficiente libertà interna, determinandosi per il matrimonio per aver valutato che si tratta di un bene per se medesimo (sent. c. Pompedda, 4.12.1972).

A tenore del can. 1095 n. 2 del CIC il difetto di discrezione di giudizio deve essere grave; ciò che rileva non è la gravità del disturbo psicologico ma le conseguenze del difetto, il modo in cui esso si è manifestato, tale da privare il soggetto della capacità di autodeterminarsi.

Infine il difetto deve rapportarsi ai diritti e doveri essenziali del matrimonio, il che implica l'incapacità degli sposi di donarsi e ricevere in un'intima comunità di vita e di amore ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole.

Tra le cause che possono determinare un grave difetto di discrezione di giudizio si suole considerare la c.d. immaturità psico-affettiva. Immaturità che, pur nella difficoltà di definirla, la giurisprudenza ha individuato in quella perturbazione della sfera affettiva che non coinvolge in alcun modo la sfera intellettuale (c. Lopez-Illana diei 14 martii 1997, SRRD, vol. LXXXIX, p. 188, n. 6), ma che rappresenta una non raggiunta maturazione dell'affettività nell'adolescenza, (cfr. L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1990, pp. 15-27).

Su questo fondamentale aspetto, la giurisprudenza Rotale insegna che: *“Immaturitas, quae nuncupatur ‘affectiva’ (non confundenda cum immaturitate iudicii), est signum cuiusdam perturbationis affectuum, rarius adeo gravioris; attamen certis in casibus gradum attingit non spernendum, ita ut mens contrahentis graviter pertubetur, et inde deficiat vera electio. Inve-*

nitur apud personalitates immaturas variis ex causis quae non necessario ad gradum patologicum pervenire debent".

Gli effetti di tale quadro esistenziale, non possono che essere, quelli che seguono: *"Propter enim earum radicatus instabilitatem, suggestionabilitatem, conflictualitatem, mutabilitatem affectionis, incapacitatem tolerandi frustrationes, consensu matrimonialis nonnunquam et liberiate non gaudet quae necessaria est ad eligendum statum vitae, etiam in subiectis quae phaenomena psyco-pathologica proprie dieta non ostendunt vel striate nevrotica dici nequeunt. Reducitur itaque immaturità affectiva gravis ad defectum internae libertatis, quae impedit sufficientem deliberationem, cum nempe contrahens ob destructam harmoniam personalitatis impetui impulsionis ab extrinseco prove-nientes resistere non valet"* (in una coram Palestre, 28.06.89).

A livello della prova giuridica: *"Probari debet existentia immaturitatis eiusque gravitas necnon indubia relatio seu influxus in intellectum et voluntatem necnon talis, inde consequens, perturbatio, quae non sinat poni actum humanum"* (in una coram Palazzini). Inoltre in questi casi contemplati nel can.1095 n. 2 come nella fattispecie che stiamo trattando, acquista una particolare rilevanza la relazione peritale.

IN FATTO

Esaminiamo ora i punti chiave della vicenda che ci permetteremo di raggiungere la certezza morale sulla fondatezza della tesi attorea. Seguiamo questo percorso considerando:

- A - la voce dell'attore;
- B - la posizione della convenuta;
- C - il pensiero dei testi;
- D - la valutazione critica della perizia.

Preliminarmente è rilevante conoscere l'ambiente familiare delle parti in causa:

“La mia famiglia d’origine era composta dai miei genitori, da me, da mio fratello minore e dai miei nonni paterni ... Siamo stati cresciuti con il rispetto delle regole ... mio padre, pur dandoci fiducia, esigeva che rispettassimo le sue indicazioni (S.I. 40,5) ... Io sono una persona semplice, piuttosto timida, sensibile, e devo dire che, a seguito di questa vicenda matrimoniale, ho ‘aperto gli occhi’ (S.I. 41,6).

La famiglia di M. era composta dai genitori, da lei e da due fratelli ... e dalla zia materna, vedova ... M. ha ricevuto un’educazione rigida: suo padre, impiegato postale era il classico ‘padre-padrone’ che dettava le sue regole in famiglia, cui tutti i componenti dovevano sottostare. Poteva uscire ma nel rispetto di certe condizioni che il padre le imponeva” (S.I. 41,5).

A – La voce dell’attore

“Il fidanzamento è durato complessivamente sette anni ... M. si era stancata di vivere nella sua famiglia d’origine per le pressioni su di lei esercitate dal padre, per avere una vita più serena ne approfittò di quanto le propose il padre - e cioè di sposarsi - e quindi inconsapevolmente e con superficialità, giungemmo alla decisione di celebrare il matrimonio. Da parte mia non ero del tutto convinto e non avevo ancora un lavoro stabile; feci presente questa mia insicurezza e indecisione a M. e a suo padre, ma la risposta che ci fu data è stata che eravamo fidanzati da tempo e dovevamo sposarci, perché peraltro, come le disse suo padre ‘te lo sei scelto e ora te lo sposi’ ”(S.I. 41-42,8-9).

“Non avevamo alcun progetto di vita durante il fidanzamento e prendevamo ogni cosa con superficialità e leggerezza. Preciso però che, io provenendo da una famiglia cristiana, ero aperto alla procreazione. Ero trasportato dalla sofferenza di M. di cui ho detto, e aderivo inconsapevolmente e con leggerezza alla decisione di sposarci. M. aveva soltanto il fine di uscire dalla situazione familiare in cui si trovava, e pertanto non ha considerato ciò che il matrimonio comporta. Era immatura e incerta e voleva solo uscire dalla sua famiglia d’origine.

Erano a conoscenza della situazione familiare di M., dalla quale ella voleva uscire, sia i miei genitori che una coppia di amici, oggi sposati ... Ritengo che M. non fosse pronta al matrimonio ma immatura; non mi ha mai confidato di non essere libera nella sua scelta, ma si mostrava incerta e dubbiosa. Ritengo che neanch'io fossi pronto per questo passo così importante del matrimonio e sono stato superficiale" (S.I. 42,10-12).

"Siamo andati a vivere nella casa donata a M. dal padre. Il primo periodo è stato vissuto in maniera tranquilla. Circa sei mesi dopo le nozze, M., per tramite del padre che era amico con un certo signore, ha iniziato a lavorare presso un ufficio di promotori finanziari. In quel periodo io c'ero e non c'ero: quando rientravo dal lavoro ed ero a casa, M. lavorava; non c'incontravamo se non una sera sì e una sera no, per la cena e la notte. In queste occasioni non litigavamo ed avevamo rapporti. Ad un certo punto lei ha saputo di essere incinta e mi ha accusato, offendendomi, di averla messa incinta. A differenza di me, infatti lei non poteva avere figli. Me lo disse appena sposati, perché non si sentiva pronta e voleva essere 'libera'. Io le risposi che invece era una cosa bella e che ne ero felice. Durante la gravidanza abbiamo iniziato a litigare seriamente. Lei era nervosa perché io 'non avevo rispettato il suo desiderio di non rimanere incinta' e mi riteneva 'colpevole' di questo. Fu così che non abbiamo avuto più rapporti intimi e lei non mi accudiva, non lavava, non stirava, non cucinava... lo stesso che vivessi da solo. In pratica era come se io in esistessi più: dopo la nascita del figlio (avvenuta il 17 settembre 2004) lei accudiva F. ma di me continuava a disinteressarsi. F. dovette subire un intervento perché affetto da fimosi; dopo l'operazione - che ebbe esito positivo - visto l'andamento negativo della convivenza, mi recai dal mio avvocato per avviare le pratiche per la separazione e l'affidamento condiviso di F.. Alla mia richiesta di separazione lei rimase indifferente, direi 'tranquilla e disinteressata'. Nelle more del procedimento, ho cambiato datore di lavoro, il che mi permetteva di avere più tempo per stare a casa. Un

giorno mi sono recato alla casa coniugale e M. non c'era; l'ho contattata telefonicamente e lei mi informò che si era trasferita (era andata a vivere con un signore). Le dissi di farsi trovare alla casa coniugale perché volevo vedere F., cosa che lei non fece; mi recai pertanto dai carabinieri ed ho sporto denuncia perché lei non stava rispettando gli accordi presi in sede di separazione consensuale. A questo punto, avendo avuto io dei dubbi, chiesi al mio avvocato di procedere per un esame del DNA di F. per l'accertamento della paternità. L'esame - che produco - è risultato "incompatibile" "vale a dire che ha escluso che io sono il padre naturale di F. Da quel momento io e M. non ci siamo più visti né sentiti, se non tramite i rispettivi legali di fiducia" (S.I. 43-44,15).

B - La posizione della convenuta

Il periodo del fidanzamento è accompagnato da entrambi da segni di immaturità e di grave superficialità:

"Ci siamo fidanzati in famiglia nel 1997 con una festa in occasione del mio compleanno, alla quale hanno partecipato entrambe le famiglie: abbiamo comprato una torta unica e confetti verdi e bianchi. Il fidanzamento è durato complessivamente cinque o sei anni. Nel complesso questo fidanzamento è stato vissuto in maniera 'drastica'. Non siamo mai stati tranquilli; lui non aveva lavoro nonostante i miei inviti a riflettere, a fare esperienza fuori e a fare domande di lavoro - e questo provocava litigi con mio padre. V. era legato alla famiglia in maniera morbosa, anche perché il padre aveva avuto un infarto, e lui si sentiva fortemente legato alla madre. Il nostro rapporto ha registrato delle interruzioni e, qualche mese prima del matrimonio, ci siamo lasciati. Abbiamo ripreso il rapporto perché io gli volevo bene.

Quando ci siamo lasciati avevamo litigato per motivi di spese inerenti il matrimonio.

Abbiamo avuto rapporti intimi prematrimoniali protetti da parte sua. Credevamo nel nostro amore e quindi abbiamo deciso di sposarci, benché il tempo sia stato breve, avendo termina-

to io gli studi a marzo e il matrimonio è stato celebrato ad agosto. Lui avrebbe voluto aspettare ancora a motivo del lavoro che non arrivava. In quella circostanza fu mio padre che lo fece inserire in una ditta edile come autista.

Facevamo progetti in ordine alla vita coniugale futura: casa, mobili e figli. Io volevo essere indipendente ed uscire dalla situazione familiare in cui mi trovavo, essendo mio padre opprimente e di mentalità antica. Per lui ero considerata 'il gioiello' ed avrebbe voluto un altro partito e io mi ribellavo alle sue insistenze: dovevo essere io a riflettere e scegliere, non mio padre.

Lo dicevo chiaramente ai miei genitori che non volevo più stare nella casa paterna ed avere la mia indipendenza; lo sapevano anche coloro che mi conoscevano perché non ne facevo mistero. V. non era maturo per il matrimonio, nonostante le sue sembianze fisiche da 'omone'; ritengo non fosse pronto per il passo del matrimonio, non avendo la maturità adatta al matrimonio. Io credevo nel passo che stavo facendo ed ero pienamente convinta del passo del matrimonio. Di fatto ritengo invece di avere invece affrontato il matrimonio in maniera matura. I dubbi sono nati successivamente" (S.I. 99,8-11).

Con le su descritte premesse, di un fidanzamento tormentato da incomprensioni e litigi, la convivenza matrimoniale non poteva essere diversa, infatti la convenuta così dichiara a p. 100,15 del S.I.:

"La dimora coniugale è stata posta al 3° piano dello stabile dove vivono i miei genitori. La convivenza è diventata difficile già dopo qualche mese. Mi infastidiva che lui, uscendo da lavoro alle 17, rientrava a casa non prima delle 18:30 - perché doveva prima passare dalla madre - e col 'sacchetto della cena', nonostante io cucinassi regolarmente. Io, dopo aver fatto un praticantato presso una Banca, sono stata assunta in un ufficio finanziario della suddetta banca, dove ho lavorato per due o tre anni. Il V. invece ha avuto turbolenze e un litigio col datore di lavoro; successivamente ha trovato altro lavoro da camionista grazie a mio padre, ma aveva dei turni assurdi: non c'era mai a

casa, faceva le notti e mancava anche due giorni di fila. Il dialogo tra di noi veniva così sempre meno e quando lui era fuori casa ci telefonavamo ma in maniera molto telegrafica, o con un semplice messaggio. Durante questo periodo, gradualmente abbiamo iniziato ad avere sempre meno rapporti intimi, ai quali io mi rifiutavo perché non venivo considerata da lui.

Dal matrimonio non sono nati figli. Con l'utilizzo del preservativo sicuramente non potevano arrivare, ma in quel momento io non ci pensavo ad avere figli perché V. non aveva una stabilità lavorativa.

In atti leggiamo a proposito dell'infedeltà della stessa convenuta:

“Quando lavoravo in Banca ho approfondito la conoscenza col mio attuale compagno. Preciso infatti che questi, prima che io conoscessi V., era già stato in passato un mio ‘amore segreto’, nel senso che non siamo stati fidanzati ma io l'osservavo e mi piaceva.

Prima della conoscenza lavorativa non ci siamo mai frequentati, anche perché lui era andato a lavorare fuori Calabria.

Egli mi ha aiutato col praticantato ed è entrato nella mia vita nel periodo in cui entrambi eravamo in crisi con i rispettivi coniugi; lui infatti era sposato ma si stava separando ed oggi è divorziato. Con lui abbiamo avuto un solo rapporto intimo extraconiugale, durante un mio viaggio di lavoro a Roma con lui, all'inizio del dicembre 2004. Voglio precisare che, con mio marito, feci, sempre nel dicembre 2004, un viaggio di piacere a Roma al fine di tentare di riconciliarci e sanare il nostro matrimonio; tra di noi abbiamo avuto rapporti coniugali, pertanto io non sapevo di chi F. fosse figlio. Fino all'ultimo io ero convinta che fosse figlio di V. e seppi soltanto a seguito all'accertamento di paternità che F. era invece figlio dell'altro.

Col V. abbiamo troncato i nostri rapporti dopo la nascita di mio figlio perché durante la gravidanza io per lui semplicemente non c'ero: usciva di casa e quando tornava era nervoso e con lui erano liti continue. L'accertamento di paternità è avvenuto

nel corso del procedimento di separazione legale, e il V. a quel punto prese tutti i suoi effetti personali e scomparve completamente. Sicuramente ci rimase molto male.

Io oggi vivo col padre di F. e i nostri due splendidi bambini e sono in attesa del divorzio dal V.” (S.I. 100-101).

C - Il pensiero dei testi

– “ ... posso dire che M. non vedeva l’ora di uscire dalla sua famiglia d’origine. Sono stati entrambi molto superficiali su questo passo.

Ritengo che mio figlio si è adeguato alle richieste di M., pur essendo lui stesso non tanto maturo per il matrimonio. M. era meno matura di mio figlio: ne è prova che non doveva fare quello che ha fatto.

Mi riferisco al figlio che ha avuto da un altro uomo... Ribadisco che mio figlio non era maturo perché ha fatto questo passo inconsapevolmente, invogliato da lei. per quanto riguarda M., come ho già detto era immatura” (S.I. 107, 8.9.11).

– “Devo premettere che sia io sia mio marito dicevamo a V. di aspettare perché li ritenevamo entrambi immaturi, soprattutto lei. Ma mio figlio, per accontentare lei, decise per il matrimonio. M. voleva uscire dall’ambiente della sua famiglia d’origine e sentirsi libera dal padre.

Ribadisco che sia mio figlio sia M. non erano maturi per il matrimonio; erano ragazzi superficiali” (S.I. 111-112,9).

“Mio figlio è stato preso dalla decisione di M. di volersi sposare e non ha voluto sentire niente. Anche M. ha affrontato questo passo con inconsapevolezza” (S.I. 112,11).

– “Vedevo entrambi immaturi, soprattutto M. A mio avviso lei non era completamente convinta del passo del matrimonio, ed è stata condizionata nella sua scelta dalla situazione familiare in cui viveva; situazione che, in riferimento al proprio padre, le stava ‘molto stretta’ ... Ritengo siano andati al matrimonio con molta leggerezza” (S.I. 116,9).

– *“Ritengo che potessero aspettare ancora prima di sposarsi perché dovevano ancora comprendere l’effettivo valore del matrimonio ed i sacrifici che ne conseguono. Lei non era pronta, pensava che col matrimonio poteva fare ciò che voleva ed essere più libera. ... V. mi diceva che si sposavano anche perché così M. si tranquillizzava ... Ribadisco che M. non si sentiva libera a casa di suo padre. Con V. sperava di avere quella libertà che desiderava, perché V. la accontentava quasi sempre”* (S.I. 122,9).

– *“V. è stato superficiale nel passo del matrimonio, volendo accontentare M. in quello che chiedeva, cioè uscire da quella situazione familiare in cui si trovava. M., a mio avviso, non era matura verso il matrimonio; lo considerava l’opportunità per essere libera ed uscire dalle pressioni paterne. Quando uscivamo non esitava a dircelo”* (S.I. 127,9).

Quanto al fallimento definitivo dell’unione coniugale, possiamo affermare che è avvenuto quale naturale conseguenza di un rapporto fondato su immaturità psichico-affettiva di entrambi le parti come è confermato anche scientificamente dalla perizia ex officio.

La deposizione dei testi di parte convenuta mette in risalto soprattutto l’immaturità dell’attore:

– *“È vero che M. era ancora sposata, ma, per quanto a mia conoscenza, il loro matrimonio era ormai in crisi, essendo il V. persona immatura e non in grado di assumersi gli impegni scaturenti dal matrimonio”* (Suppl. Istr. 31-32).

– *“Spero che mi confidasse tutto, ovviamente non posso saperlo, sia in bene che in male. Di bene mi ha confidato molto negli anni, ad es. il percorso di studi, la conoscenza del sig. V. ... di male mi ha confidato l’immaturità del V. (sia quando erano fidanzati che sposati), il suo legame morboso con la madre e la sua difficoltà a trovare lavoro. In sostanza me lo ritraeva come una persona molto immatura. In merito ricordo che per*

un S. Valentino fu la di lui mamma, che su istanza del V., comprò il regalo a M., nella fattispecie un completo intimo che poi lei ha gettato” (Suppl. Istr. 36).

D - La valutazione tecnica della perizia

Il V., “Viveva in modo adolescenziale il rapporto con la convenuta, non avendo la possibilità di farlo crescere in modo sano; il suo modo di porsi di fronte al rapporto era di dipendenza contrapposta contemporaneamente però alla sua aggressività, causata dal senso di inadeguatezza e dall’insicurezza, caratteristiche della sua personalità” (S.I. 161).

“La sua struttura di personalità e la sua maturità deficitaria hanno condizionato la sua sfera cognitiva e le sue scelte tanto da non essere in grado di comprendere e valutare i diritti ed i doveri derivanti dal sacramento nuziale né di riflettere in maniera critica sul passo che stava per compiere” (S.I. 162).

“... Proprio per la sua personalità immatura, inadeguata, conflittuale, problematica, ha impedito di scegliere in maniera libera e consapevole il matrimonio ed ha contribuito ulteriormente a compromettere ulteriormente la sua condizione psicologica” (S.I. 163).

A proposito della convenuta il perito mette in risalto l’età adolescenziale della stessa all’epoca della conoscenza con il V., e per questa giovanissima età la stessa non aveva la maturità adeguata:

“La maturità della convenuta, proprio per l’età anagrafica non poteva quindi essere completa” (S.I. 164).

“L’impulsività rendeva impreciso l’esame di realtà, quindi le capacità critiche e di giudizio rimanevano fortemente condizionate dalla sua sfera affettiva” (S.I. 165).

“La convenuta non possedeva una maturità psico-affettiva adeguata da permettere di comprendere e valutare i diritti ed i doveri derivanti dal matrimonio” (S.I. 166).

Il Difensore del Vincolo esprime parere negativo ma il suo pen-

siero non è ostativo dal momento che le prove in atti sono incontestabili.

Tutto quanto precedentemente considerato in jure et in facto Noi sottoscritti Giudici avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio contratto tra V. e M. e ritenendo che al dubbio propositoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
- 2) Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, convenuta (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”

si debba rispondere

*AFFIRMATIVE
ad omnia.*

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza sia notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria 23.06.2012

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Ercole LACAVA, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Cosentinen. - Bisinianen.

Nullità di matrimonio: D. - A.

- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore (can. 1095 n. 2 c.j.c.);*

Difensore del Vincolo: Avv. Erika Funaro

Patrono di parte attrice: P.S. avv. Caterina Bruni

Sentenza definitiva di prima istanza del 31 marzo 2012

Coram P. Bruno Macrì, o.f.m. capp.

FATTISPECIE

1. D. ed A. si sono conosciuti giovanissimi, frequentando lo stesso luogo di villeggiatura, nell'estate del 1984, quando lei aveva 14 anni e D. 24.

La simpatia tra i due giovani si trasformò in relazione sentimentale solo negli anni successivi. Il rapporto tra D. ed A. divenne ufficiale quando la convenuta, terminati gli studi superiori, si iscrisse all'Università di Cosenza dove D., già laureato, viveva ed insegnava. Dal quel momento i due giovani iniziarono a frequentarsi con più assiduità e dopo circa un anno arrivarono al matrimonio.

D. proveniva da una famiglia tradizionale formata dai genitori e da tre figli, nella quale la serenità del clima familiare era condizionata fortemente dal carattere duro ed autoritario, finanche violento, del padre. Tale situazione rese problematica la vita di D. in famiglia tanto che, per molti anni, ne ebbe profonde ripercussioni psico-fisiche che segnarono il suo stato di salute.

In questo contesto familiare maturò in D. la volontà e l'urgenza di arrivare al matrimonio con A.

Le nozze vennero celebrate il 3 luglio 1988 in un Santuario della Calabria.

La vita matrimoniale si rivelò da subito difficile a motivo del diverso carattere dei coniugi e per i litigi sempre più intensi, nonostante la nascita del primo figlio nel 1993. Le incomprensioni con il tempo si acuirono tanto che, durante la seconda gravidanza, A. prese l'iniziativa di separarsi da D., tornando dalla madre. Dopo una riconciliazione e la nascita del secondo figlio, i due coniugi si separano definitivamente facendo ricorso alla separazione giudiziale, poi trasformata in consensuale ed omologata dal Tribunale di Civile in data 9 aprile 1998.

2. Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono Stabile Avv. Caterina Bruni il 1° giugno 2010, è stato ammesso con decreto in pari data, constatata la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il 21 giugno 2010 la sig.ra A., parte convenuta, fa pervenire una memoria con la quale rigetta il contenuto del libello attoreo perché, per lei, destituito di fondamento.

Il giorno 22 giugno 2010 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore
(can. 1095 n.2 c.j.c.)”.

Il 3 luglio 2010 si decreta l'apertura dell'Istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente.

In data 30 settembre 2011, con decreto, viene nominato il perito d'ufficio, psicologo, per la perizia sugli atti e la visita peritale sulla parte attrice; la relazione peritale è stata acquisita agli atti il 29 novembre 2011.

Il 30 novembre 2011 si perviene alla pubblicazione degli atti.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 15 dicembre 2011.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il 16 gennaio 2012.

Il Patrono di parte attrice, Avv. Caterina Bruni, ha depositato in data 30 gennaio 2012 una memoria della parte attrice corredata da documentazione.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti* in data 28 marzo 2012 ed il *Restrictus responsionis pro actore* in data 30 marzo 2012.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

3. La legge canonica, in modo chiaro ed inequivocabile, afferma che il matrimonio si realizza con il consenso della volontà manifestato da entrambi i coniugi che ne siano capaci in base al diritto (can. 1057 § 1 C.J.C.).

Il consenso è, quindi, un atto di volontà; perché lo stesso sia riconoscibile come proprio della persona ed alla stessa riconducibile è necessaria, accanto alla naturale libertà di esprimerlo, una sufficiente comprensione del suo significato.

Il legislatore, nel nuovo Codice, considera infatti alcune fattispecie di ordine psichico rilevanti ai fini di un valido consenso

matrimoniale; tra queste ha individuato il *difetto grave di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio* (can. 1095 n. 2 C.J.C.). Tale fattispecie considera cioè quei soggetti che, pur essendo capaci di far uso della ragione, non sono capaci di comprendere e valutare appieno ciò che il proprio consenso comporta e le conseguenze che da esso ne derivano.

Il soggetto pone quindi in essere delle decisioni non maturate e non è in grado di formulare un giudizio lineare su quelli che sono i valori propri del matrimonio.

La persona nell'ipotesi del *defectus discretionis* non è, in altri termini, in grado di comprendere e soppesare cosa sia in realtà il matrimonio e, di fatto, ignora ciò cui dà il suo consenso.

Per discrezione di giudizio s'intende infatti una maturità specifica volta al compimento di un atto peculiare e di particolare gravità qual è l'atto matrimoniale, atto che va a coinvolgere per il futuro l'intera vita di due persone: facoltà critica o di apprendimento estimativo, propria della sfera valutativo-pratica della volontà (cfr. CHIAPPETTA L., *IL codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale*, vol. II, p. 340).

Essa risulta composta da due elementi indipendenti ma al contempo concorrenti: la piena avvertenza e il deliberato consenso, per cui, solo quando sussiste nella persona una piena comprensione morale e giuridica dell'atto che sta compiendo e una perfetta libertà di elezione e deliberazione nel volerlo e attuarlo, si può dire che vi sia il possesso di quella sufficiente discrezione di giudizio. La sua mancanza riduce gravemente o impedisce del tutto la facoltà deliberativa.

4. Affinché vi sia tale facoltà è necessario che concorrano la "*cognitio critica seu aestimativa*" dell'oggetto del consenso e la libertà "*ab intrinseco*" nella decisione a contrarre; queste devono inoltre essere proporzionate ai diritti e doveri scaturenti dal matrimonio. È lo stesso canone che richiede tale proporzionalità tra l'atto psicologico (il consenso: *intellectus - voluntas - affectivitas*), e l'oggetto dello stesso che è il matrimonio (*cum officiis et iuribus suis essentialibus*) (cfr. *coram Pompedda*, 21 novembris 1983).

La richiesta discrezione riguarda infatti gli impegni che dall'atto derivano e non solo l'atto in sé; occorre che i nubenti abbiano la sufficiente capacità di conoscere i beni essenziali del matrimonio e le relative proprietà per accettarle con un atto libero di volontà; non si richiede però che prevedano pienamente tutte le future conseguenze del consenso (cfr. DELLA ROCCA F. *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, p. 317).

5. La *discretio iudicii* quale difetto del consenso, indica due realtà: da una parte la sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri matrimoniali essenziali ossia il giudizio pratico circa gli stessi, dall'altra la libertà interiore nella decisione di farsene carico, ossia una sufficiente capacità di autodeterminazione nell'esprimere il consenso matrimoniale. Si fa cioè riferimento alla sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri matrimoniali essenziali (cfr. coram Stankiewicz, decisio diei 30 octobris 1990, S.R.R. Dec. vol. LXXXII, p. 756, n. 5). La fattispecie normativa individuata nel nuovo codice, ma già configurata precedentemente dalla giurisprudenza rotale, ha di mira la valutazione pratica necessaria nell'emissione del consenso matrimoniale, quale atto di volontà. Il termine *discretio iudicii* fa riferimento al discernimento, alla scelta, alla valutazione fra diverse possibilità e alternative, alla sufficiente estimazione proporzionata al negozio coniugale [cfr. P. BIANCHI, "Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio", in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico* (can. 1095 nn.1-2), 2000, p. 121-122 e coram Huot, decisio diei 2 octobris 1986, S.R.R. Dec., vol. LXVIII, n. 138, p. 500, n. 7].

6. Perché tale difetto del consenso abbia rilievo sul consenso matrimoniale, è necessario che sia *grave*. Circa il grado della "maturitas iudicii" e della libertà interna richiesto, questo deve essere proporzionato alla gravità dell'atto che si va a compiere e alle obbligazioni future che ne derivano (cfr. BERSINI F., *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, Torino 1985, p. 82).

7. Da un punto di vista processuale, per il nostro capo di nullità, assume rilievo il tema della indagine periziale, in quanto essa dà al giudice una maggiore chiarezza per pronunciarsi circa la capacità della personalità del nubente di emettere un valido consenso matrimoniale.

La relazione peritale deve essere redatta in modo chiaro ed accessibile ad un giudice. Si devono ricavare da essa il metodo di indagine seguito, le fonti su cui il perito ha potuto lavorare (atti processuali, ispezioni sul periziando, tests, etc), i principi, le teorie e i fatti su cui il perito ha tratto le sue conclusioni.

Su questa questione ci sono stati interventi chiari da parte del Magistero della Chiesa: *[il giudice] deve richiedere che questi (il perito) compia un ulteriore sforzo, spingendo la sua analisi alla valutazione delle cause e dei processi dinamici sottostanti, senza fermarsi soltanto ai sintomi che ne scaturiscono. Solo tale analisi totale del soggetto, delle sue capacità psichiche e della sua libertà di tendere ai valori autorealizzandosi in essi, è utilizzabile per essere tradotta, da parte del giudice, in categorie canoniche* (IOANNES PAULUS PAPA II, *Alloc.* “Le sono vivamente grato”, 25.01.1988, in AAS 80 (1988), p.1182).

Spetta poi al giudice, che è peritus peritorum, e solo a lui, nella sentenza, tradurre le conclusioni tecniche del perito in concetti giuridici: *...iudicum ferre de matrimonii validitate non est de competentia peritorum sed iudicis, quia quaestio iuridica est non psychiatrica. Nequit iudex peritorum conclusiones absque accurato examine nec admittere nec reicere debetque in decisione exprimere cur cum illis sentiat vel ab illis discet (can. 1804). Iudicis enim est, postquam casum viderit sub adspectu psychiatrico ex voto peritorum, horum conclusionibus cum universis causae adiunctis attente collatis, criterio iuridico pendere periti fuerintne de factis recte informati; facta quibus ii nituntur sintne probata; sitne rectus ordo principiorum ad conclusiones* (Sent. diei 28.04.1977 c. Pinto, in *Monitor Eccl.* 104 (1978), p. 409).

IN FACTO

8. Il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere la presente causa.

Durante la fase istruttoria sono state escuse entrambe le parti e sono stati ascoltati quattro testimoni di parte attrice.

Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea, della mancanza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio da parte dello stesso attore, provata.

L'analisi attentamente condotta sugli atti, prendendo in esame la perizia d'ufficio, oltre che le testimonianze rese in giudizio, ci conduce ad affermare che il predetto matrimonio possa essere dichiarato nullo a norma del can. 1095 n. 2 CIC, con riferimento alla parte attrice.

9. L'attore è nato in una famiglia formata dai genitori e da tre figli di cui l'attore è il primogenito; al riguardo D. dichiara: *La mia famiglia era composta dai genitori e tre figli, di cui due maschi e una femmina; io sono il primogenito. Mio padre è stato direttore del carcere del capoluogo; mio padre è deceduto nell'agosto del 1996 a causa di un infarto. Mia madre era insegnante di scuola elementare, oggi in pensione (S.I. 26/5). Una famiglia tradizionale, quella in cui è cresciuto D., dove i rapporti sono stati però caratterizzati e segnati dalla forte personalità del padre, con il quale l'attore aveva gravi problemi relazionali: ... Con mia madre avevo un rapporto di profonda affettività, di forte legame, improntato ad un'intensa partecipazione affettiva; tra di noi c'era un legame veramente forte, collaborativo, di grande intesa. Mio padre, invece, aveva un carattere molto difficile, duro, autoritario, poco improntato al dialogo, era violento, soprattutto verso mia madre, verso la quale è stato violento anche fisicamente; anche verso noi figli è stato violento, e soprattutto la violenza che ha usato verso mia madre ha avuto una grave ricaduta psicologica su di me, maggiormente che*

sui miei fratelli, essendo io il più grande e quindi sempre maggiormente coinvolto in queste liti violente (S.I. 26s/5), racconta l'attore in giudizio, ed aggiunge: ... Quindi il mio rapporto con mio padre è stato sempre fortemente conflittuale, caratterizzato da un'assenza totale di dialogo. Vivevo in maniera drammatica questo clima familiare. Ogni decisione da prendere rappresentava in famiglia una gravissima problematica poiché si incontrava l'ostacolo e la ferma opposizione di mio padre che si opponeva ad ogni scelta senza dare alcuna motivazione né soluzione, ma facendo diventare un inferno qualsiasi decisione che si dovesse prendere in famiglia. (...) Mio padre non mancava di svolgere il suo ruolo di padre e neppure trascurava una componente affettiva paterna, ma aveva un carattere molto duro al quale si aggiungeva un lavoro carico di responsabilità e tornava a casa segnato da esse: ciò lo rendeva ancora più irascibile e facile alla violenza verbale e non solo. Ho molto sofferto soprattutto perché vedevo soffrire mia madre. (...) Mia madre in verità non è mai stata succube psicologicamente di mio padre; ha dovuto subire ed ha accettato di farlo per amore dei figli e per carità cristiana: è una donna di profonda fede e vita cristiana (S.I. 26 s/5).

L'attore ricorda chiaramente le ripercussioni che tale clima familiare determinava nella sua psiche e nel suo stesso fisico: *Ritengo di essere stato sin dall'adolescenza molto fragile e vulnerabile come personalità. Subivo molto un clima familiare oppressivo e problematico. Per le sofferenze vissute nell'età adolescenziale ne ho risentito anche a livello di salute. (...) Dai 15 ai 28 anni di età ho sofferto di forti crisi di orticaria su base psicologica; ho avuto anche ripercussioni di carattere cardiaco che mi porto ancora dietro, tra l'altro un soffio al cuore di origine non organica. Ho avuto crisi di panico e problemi di ipertensione. (...) Avevo crisi di orticaria ogni qualvolta entravo in uno stato emotivo di ansia e sofferenza, si manifestavano con un senso di soffocamento e manifestazioni cutanee estese a tutto il corpo con ponfi diffusi sul corpo e anche sul*

viso, shock anafilattico. Durante il servizio militare ebbi una di queste crisi, fui ricoverato e volevano congedarmi, sennonché io, stranamente, mi opposi. Ne sono uscito dopo otto anni di cura che però iniziai solo dopo i vent'anni. (...) Anche successivamente continuai a soffrire di crisi di panico ricorrenti ed extrasistolia cardiaca su base psicosomatica (S.I. 25/4).

Anche la convenuta conferma il difficile clima familiare vissuto dall'attore; dichiara in giudizio la A.: ... Mi sembrava che vivessero un clima familiare mutevole: dalla tranquillità e dall'affetto familiare, passavano a brusche discussioni e conflittualità reciproche (S.I. 37/5), ed aggiunge: Notavo un rapporto conflittuale tra l'attore ed il padre ma, anche in questo caso, i rapporti mutavano tra loro facilmente; inoltre la conflittualità non era solo con la figura paterna.(...) D. sì, mi ha raccontato di una notevole conflittualità con il padre e di una serie di litigi avuti con lui.(...) Sono stata testimone di aggressività verbale da parte del padre, ma era tutta la famiglia facile alla litigiosità e ad alzare i toni (S.I. 37/5).

Appare perciò agli atti, sulla base delle deposizioni rese in giudizio da D., come le difficoltà vissute all'interno della famiglia abbiano segnato lo sviluppo della sua personalità ed abbiano determinato disagi e problematiche psico-fisiche.

10. I testi si esprimono in termini analoghi, senza contraddizioni tra di loro, sulla personalità dell'attore e sul clima vissuto nella famiglia di D. Un teste, di scienza diretta, può affermare: D. è sempre stato di un carattere calmo e docile (S.I. 47/4) ma, circa il clima familiare, aggiunge: Il clima in casa nostra in verità non era molto sereno all'epoca: mio marito infatti aveva un carattere molto nervoso, inoltre si ritirava stanco e teso per il suo lavoro di direttore delle carceri. Non solo non era affettuoso con i figli, ed anche con me, ma arrivava ad essere anche aggressivo; non trascurava però la famiglia e si adoperava per il bene di essa e dei figli. In casa però creava un clima molto teso e D. ne risentì molto, con conseguenze anche sulla

sua salute psicofisica (S.I. 47/3). Il teste evidenzia poi con maggiore chiarezza le conseguenze di tale vissuto familiare sullo stato di salute dell'attore: ... *tra l'altro soffrì di una orticaria molto forte a base psicosomatica* (S.I. 47/3) aggiungendo: ... *D. ha avuto altri problemi di salute e sempre su base ansiosa: disturbi gastrici e cardiaci in particolare* (S.I. 48/6).

Altro teste, che conosce l'attore da sempre, afferma: ... *un giovane piuttosto calmo, buono e, soprattutto, molto affettuoso* (S.I. 52/2) e, riguardo al clima familiare, conferma: *Il clima familiare della mia famiglia era segnato dai modi autoritari di papà: un uomo "giusto", che non ha fatto mancare nulla a noi sul piano materiale, ma troppo nervoso e incapace di ogni dialogo; abbiamo letteralmente sofferto questo clima familiare. In casa non ci sentivamo liberi e padroni di nulla; tutto era deciso e imposto da mio padre* (S.I. 53/3).

Altro teste ricorda e depone: ... *il clima familiare era segnato dai modi aggressivi ed anche violenti di mio cognato: anche quando erano ospiti per più giorni a casa nostra, il papà di D. non mancava di rovinare la serenità familiare, anche nostra, ed anche a Natale e a Pasqua, con scenate violente e per futili motivi. I figli furono molto segnati dalla figura paterna. D. ne ha risentito anche nella sua salute psicofisica* (S.I. 56/3); circa le problematiche psicofisiche dell'attore il teste conferma: *Sin da ragazzo in D. si manifestò un'orticaria molto violenta con forti rossori su tutto il corpo e finanche sfinimenti fisici. Non risultò allergico a nulla, l'orticaria era chiaramente prodotta dal disagio del clima familiare; arrivava ad avere palpitazioni di cuore* (S.I. 56/3).

Un teste, che ha conoscenza diretta dell'attore, lo ricorda in questi termini: ... *è sempre stato un soggetto riservato e facilmente preoccupabile ed emotivo* (S.I. 60/4); rispetto al vissuto familiare aggiunge: *Del clima familiare dell'attore posso riferire come il padre (...) fosse persona piuttosto burbera, la madre una donna ansiosa per i figli* (S.I. 60/3). In particolare il teste, di professione medico, ricorda come le problematiche fami-

liari influirono sulla personalità dell'attore: *Credo possibile che il clima familiare abbia influito sulla personalità di D.; penso anche che la acutissima emotività di D., di cui dovetti prendermi cura anche perché si manifestava in forme somatiche molto vive ed evidenti, avesse una base ereditaria: il papà infatti era anche egli persona ansiosa ed emotiva (S.I. 60/3); con cognizione di causa il teste chiarisce i disagi psicofisici cui andava incontro D.: Come dicevo dovetti prendermi cura come medico di un problema che accompagnava D., la comparsa di rossore molto vivo su tutto il corpo con la presenza anche di bolle di tipo orticarioide tanto da dover ricorrere ad un centro allergologico di Firenze. Avevo però intuito che si trattava di un problema emotivo poiché D. diventava rosso nel momento in cui si poneva un problema di una certa entità. A Firenze confermarono che si trattava di un fenomeno di tipo emotivo e non allergico. (...) Al rossore seguivano pure episodi di tachicardia non giustificati sul piano medico. Quanto a crisi di panico ricordo che lui me ne parlava anche se io non ebbi mai un riscontro diretto; lui però me ne parlava con preoccupazione (S.I. 60/7).*

Il teste, inoltre, sottolinea la gravità dei malesseri dell'attore: *i malesseri di cui soffriva D. erano tutt'altro che banali, come lascerebbe intendere invece la A., anche perché D. presentava delle crisi di ipertensione arteriosa che lui, riconoscendo emotive, non curava con farmaci (S.I. 60 ss./7).*

Appare ben chiaro come D., dalla personalità vulnerabile e debole, abbia sofferto il clima creato dal padre in famiglia. La mancanza di dialogo, i modi violenti ed autoritari del padre, hanno condizionato il suo percorso di vita e di crescita, fino a procurargli dei malesseri psicofisici che lo hanno segnato per molti anni.

11. D. ha conosciuto A. nell'estate del 1984, nel luogo di villeggiatura estiva delle rispettive famiglie di origine. All'epoca A. aveva 14 anni e D. 24. I due giovani iniziarono a frequentarsi ma il loro rapporto divenne ufficiale solo nel 1987, quando A., aven-

do concluso le scuole superiori cominciò a frequentare l'Università del capoluogo, dove D. viveva con i suoi genitori. In questi termini l'attore descrive la conoscenza con A.: *Il rapporto divenne ufficiale quando A. cominciò a frequentare l'abitazione.(...) Il tempo di frequentazione da fidanzati si svolse sostanzialmente sereno, ma non fu lungo, come ho detto c'eravamo conosciuti nel 1984 ma ci frequentammo solo dal 1987 (S.I. 27/6).*

Il fidanzamento durò circa un anno e si svolse in modo sereno. L'attore chiarisce in questi termini la scelta matrimoniale: *L'occasione per parlare concretamente di nozze ce la offrì uno zio di A.: andati a trovarlo ci chiese quando ci saremmo sposati; da quel momento cominciai a pensare che potessimo farlo anche se stavamo insieme di fatto da meno di un anno (S.I. 27 ss./7); ed aggiunge: Cominciai infatti a pensare il matrimonio anche come una via d'uscita da un clima familiare molto pesante: un padre dal quale mi ero sempre sentito dire di no di fronte a qualsiasi scelta intendessi fare, il quale si opponeva per principio ad ogni mio passo (S.I. 28/7); dichiara peraltro con chiarezza: Peraltro io avevo fretta di sposarmi perché volevo uscire dall'ambiente familiare (S.I. 27/6).*

12. Tutti i testimoni confermano senza contraddizioni ed evidenziano un'inaspettata decisione matrimoniale. Un teste afferma: *Improvvisamente D. comunicò in famiglia la decisione di sposare A., appena vinse il concorso per insegnare nelle scuole. A noi la decisione sorprese perché la ritenevamo ancora prematura a motivo dell'età della A. e della poca conoscenza di fatto tra i due (S.I. 48/6), evidenziando lo stato d'animo che accompagnò e determinò la decisione di D.: Mio figlio però insisteva per sposarsi e sono convinta che lo fece per evadere dall'ambiente familiare. D. voleva sposarsi per superare l'ansia che viveva in casa con il padre (S.I. 48/6).*

Altro teste aggiunge: *... la decisione di D. mi apparve stranissima: non me l'aspettavo proprio, né se l'aspettavano i miei (S.I. 53/3).*

Altro teste puntualizza: *La relazione di D. con la A., soprattutto la decisione del matrimonio, non era molto condivisa da mia sorella e mio cognato poiché ritenevano molto affrettata la cosa ed A. era molto giovane* (S.I. 57/5).

I testi, inoltre, confermano la scelta matrimoniale affrettata di D. che vedeva il matrimonio come una via di fuga dalla conflittuale situazione familiare. Un teste che ben conosce l'attore ed il clima familiare da lui vissuto afferma: *... [l'attore] però insisteva per sposarsi e sono convinta che lo fece per evadere dall'ambiente familiare. D. voleva sposarsi per superare l'ansia che viveva in casa con il padre* (S.I. 48/6).

Altro teste depone: *La scelta di D. fu dettata più da necessità personali che da motivi significativi; mio fratello era sempre in guerra con mio padre e sono certa che si sposasse per essere libero* (S.I. 53/4).

Altro teste aggiunge: *D. volle sposarsi a tutti i costi, affrettando ogni decisione perché voleva andar via dall'ambiente familiare e dal dominio del padre, del resto era già laureato e vincitore di concorso; non faceva che ripetere: "mi voglio sposare, mi voglio sposare!". Era chiaro il suo disagio e la sua sofferenza nell'ambiente familiare; lo capivo molto bene anch'io sapendo delle liti violente tra lui e il padre, anche quando era già grande* (S.I. 57/6).

L'inaspettata notizia del matrimonio appare correlata al peso, divenuto insostenibile per l'attore, della sua permanenza in famiglia, per la conflittualità e la sofferenza che questa gli procurava. Per tale motivo, dopo appena un anno di frequentazione, D. decise di sposarsi. Eloquenti le parole di un teste: *Ricordo che D. mi diceva che era convinto che con il matrimonio avrebbe superato la sua emotività* (S.I. 61/8); lo stesso teste aggiunge: *Certo la sua forte carica di emotività non dovette fargli decidere le nozze con sufficiente libertà e serenità interiore* (S.I. 61/8).

13. Circa perciò le sue condizioni psicologiche all'epoca delle nozze e la capacità di ponderare la decisione del matrimonio, D.

dichiara in giudizio: *Mi sposavo ed ero anche ben cosciente di farlo, ben contento di farlo, ma in realtà non avevo ben considerato la persona che andavo a sposare: tale era la conflittualità e la sofferenza interiore familiare che vivevo, che nell'andare a nozze mi premeva soprattutto uscire da casa. Non ebbi neppure il tempo e la serenità interiore per valutare adeguatamente quella particolare scelta matrimoniale che andavo a fare, tant'è che mi accorsi poi di non conoscere neppure la vera persona che avevo sposato (S.I. 28/8); e precisa: Quando ho detto che mi sposavo ben cosciente di farlo, volevo dire che avevo una chiara e precisa consapevolezza teorica del matrimonio e della sua importanza, e delle responsabilità che esso comporta, però la scelta particolare che stavo facendo era frutto di mancanza di serenità e libertà interiore (S.I. 28/8).*

La convenuta, diversamente, afferma: *Nello sposarsi il D. appariva senz'altro di farlo con consapevolezza, serenità e maturità; nulla faceva pensare lo facesse indotto da situazioni esterne (S.I. 39/8). Nell'illustrare il carattere e la personalità dell'attore, pochi mesi dopo il matrimonio, la A. non può però non metterne in luce alcuni aspetti caratteriali, significativi di una personalità tutt'altro che serena: Già dopo i primi mesi di vita coniugale cominciò a manifestarsi un atteggiamento da parte del D. che tendeva a colpevolizzarmi qualsiasi cosa io facessi: se mi impegnavo nello studio, mi accusava di tralasciare la casa; se mi occupavo della casa, ero accusata di trascurare lo studio. Litigi nascevano anche a motivo delle spese che D. decideva, sulle quali magari ripensava: dei suoi sbagli scaricava poi su di me. Nel 1991 finì gli studi, nel 1993 arrivò il primo figlio, voluto da entrambi; D. alternava a momenti di litigiosità, atteggiamenti di tranquillità, cui contribuivo con il mio modo di essere che cercava di riportare ogni cosa al dialogo. I momenti di tranquillità però tendevano a diminuire sempre di più, mentre la conflittualità provocata dall'attore, andava crescendo nel tempo (S.I. 40/13).*

14. Le dichiarazioni dei testimoni sono concordi tra di loro

nel descrivere le condizioni psicologiche dell'attore all'epoca delle nozze.

Un teste, che ben conosce D., ricorda: *D. era un giovane senz'altro maturo per la sua età, ma la decisione del matrimonio non fu da lui vissuta con maturità, non fu affatto ponderata; tanta era la voglia di uscire da casa e dalla egemonia del padre* (S.I. 48/8).

Altro teste aggiunge: *D. per la sua età aveva la maturità adeguata, ma la sua scelta matrimoniale non poteva certo dirsi ponderata e matura, tutt'altro* (S.I. 53/4).

Altro teste conferma: *Non ci fu alcuna maturità da parte di mio nipote nel decidere le nozze poiché lo fece condizionato dalla sofferenza familiare e del tutto affrettatamente; sebbene non fosse un giovane immaturo non fu in grado di riflettere, non poteva farlo, sul passo che compiva!* (S.I. 57/8).

Tutte le deposizioni in atti, pertanto, concordano tra di loro ed offrono, a nostro giudizio, elementi tali da condurre ad affermare che l'attore, al momento della celebrazione delle nozze, non fosse in grado di ben valutare la scelta matrimoniale per il profondo stato di disagio e sofferenza vissuto in famiglia, oltre che per la superficiale conoscenza della persona di A.

15. La vita matrimoniale da subito si manifestò difficile a causa della mancanza di comprensione reciproca e della incapacità di portare avanti un progetto di vita comune.

Anche la convenuta, come già riferito, conferma le difficoltà incontrate, da subito, nella vita matrimoniale (cfr. S.I. 40/13).

16. Il perito d'ufficio, chiamato a valutare il grado di maturità della parte attrice, in ordine alla comprensione e valutazione dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio, esprime chiare conclusioni dopo aver approfondito la propria analisi, procedendo alla lettura degli atti e all'esame diretto della parte attrice anche attraverso l'esame psicodiagnostico effettuato attraverso l'ausilio dei seguenti Test: Scid II, Koch e Machover.

Dall'analisi dei fatti e dalla somministrazione dei test, secondo il perito d'ufficio, la struttura della personalità del D. all'epoca del fidanzamento con A. ... è una struttura di personalità di tipo passivo – aggressiva (DSM IV), una tipologia personologica che non permette un sufficiente equilibrio ed una reale libertà di giudizio, per cui molte scelte, in special modo quelle più determinanti vengono fatte sull'onda emotiva dettata dal momento (S.I. 94/1); la relazione peritale aggiunge: ... inoltre il D., mostra una ambivalenza che rimane vicino alla coscienza ma non è pienamente cosciente, una personalità non strutturata ed evoluta emotivamente ma piuttosto ferma a comportamenti adolescenziali se non infantili (S.I. 94/1). La struttura di tale personalità, continua il perito, determina inevitabilmente conseguenze comportamentali: ... Egli, a causa di ciò non è riuscito ad assicurarsi un sufficiente dominio delle pulsioni istintive ed emotive, dimostrando in ciò che faceva di essere in un'epoca evolutiva definibile come post-puberale, stadio della vita in cui gli individui sono governati dal "pensiero magico-simbolico", è quell'età in cui carenze e difetti compromettono atti importanti come per esempio contrarre un matrimonio valido, inoltre in questa epoca della vita gli individui tendono a contrapporsi agli "adulti", si scatena una lotta tra la propria affermazione ad ogni costo e la ragionevolezza matura (S.I. 94/1).

Più direttamente circa la struttura della personalità e le capacità critiche di D. nel periodo prenuziale la dott.ssa Imbroinise scrive: ... Il suo stato d'animo tende a non essere elaborato internamente, a causa dei deboli controlli intrapsichici, le emozioni vengono velocemente e capricciosamente in superficie, di conseguenza, si evidenzia irregolarità ed imprevedibilità nel comportamento, nonostante sia abbastanza articolato nel descrivere il suo sconforto, raramente accetta di esplorare o di ammettere qualsiasi insight, non si rende conto che il suo comportamento è responsabile delle sue difficoltà (S.I. 95/2).

Rispetto al grado di maturità psico-affettiva, tale da consentire di comprendere e valutare i diritti ed i doveri derivanti dal matri-

monio, il perito senza ombra di dubbio può affermare: *Alla luce di quanto appreso ed evidenziato si può dire che D. all'epoca delle nozze con A. non era in possesso di una sufficiente e congrua maturità psico-affettiva poiché non aveva la struttura emotiva ed i mezzi personologici tali da permettergli di comprendere e valutare i diritti ed i doveri derivanti dal matrimonio. I suoi stati d'animo non erano sufficientemente elaborati internamente, a causa dei deboli controlli intrapsichici, in quel tempo le emozioni vengono velocemente e capricciosamente in superficie, di conseguenza, si evidenzia, irregolarità ed imprevedibilità nel comportamento, nonostante egli sia abbastanza articolato nel descrivere il suo agire, raramente accetta di esplorare o di ammettere qualsiasi insight, e non si rende conto che il suo comportamento è responsabile delle sue difficoltà (DSM IV) (S.I. 95 ss./3).*

17. Il Difensore del Vincolo deputato esprime le sue perplessità sull'effettivo clima familiare vissuto da D. ed in particolare su: ... *presunti problemi familiari che mal si conciliano con l'affermazione che il padre non venne mai meno ai propri doveri (Animadversiones Defensoris Vinculi, 10/12); inoltre aggiunge: Tutti i testi descrivono l'ambiente familiare come vessato dai modi del padre per poi quasi giustificarlo mostrando un'ambivalenza, già rilevabile nelle precedenti dichiarazioni in merito dell'attore, che risulta inspiegabile (Animadversiones Defensoris Vinculi 10s/13).* Rispetto a tali osservazioni occorre considerare come le difficoltà relazionali incontrate dal D. con il padre sono inconfutabili - ne parlano tutti i testimoni e la convenuta stessa, pur incline a minimizzare ogni cosa -, così come obiettivamente appare agli atti il difficile contesto familiare in cui si è sviluppata la personalità del D.: mancanza di dialogo in famiglia, il carattere estremamente difficile ed incapace di comunicazione del padre, gli atti di prevaricazione e di intemperanza fisica e verbale cui questi ricorreva nei confronti dell'intero contesto familiare, in particolare rispetto alla moglie. Aspetti tutti, riferiti alla persona-

lità paterna, che comunque non escludono il volere bene ai figli ed il manifestare disponibilità economica per la famiglia. La mancanza di dialogo in famiglia e la forte personalità autoritaria del padre, chiaramente hanno segnato la struttura della personalità del D. Il Patrono di parte attrice ben evidenzia: ... *Non è certo circostanza poco traumatizzante assistere quotidianamente ad atti di prevaricazione, di aggressione, intemperanza fisica e verbale contro la propria madre, contro i propri fratelli minori, e subirli anche personalmente. È un trauma, questo, che in nessun modo può essere minimizzato (Restrictus Responsionis 3/1).*

Il Difensore del Vincolo prosegue, sulla scia delle perplessità, evidenziando dubbi su alcune forme patologiche di matrice psicologica che secondo lui sarebbero solo in parte confermate da un teste in qualità di medico: *conferma i malesseri dell'uomo ma non le crisi di panico (Animadversiones Defensoris Vinculi 10/13).* Al riguardo concordiamo con il Patrono di parte attrice quando argomenta: *Il DV, nel cercare di sminuire i problemi psico-affettivi che l'attore comprensibilmente si portava dietro sin da ragazzo, cita nel suo scritto un passaggio della deposizione (...). Tuttavia, la frase viene riportata in modo incompleto, tale da rendere diverso ed incomprensibile il senso (cr. ADV p.10/12). Le dichiarazioni del medico, in realtà, sono molto chiare ed eloquenti (Restrictus Responsionis 3/2).*

In ultimo il Difensore del Vincolo conclude: *La fine del matrimonio, d'altronde, dipese dal crollo di comunione di vita tra le parti che per anni vissero felici con i loro due figli e che fu ad opera della donna mentre l'attore cercò sempre di ricucire il rapporto (Animadversiones Defensoris Vinculi 13/16).* A questo proposito le dichiarazioni in atti della parte convenuta dicono diversamente. Infatti, nella sua deposizione, A. evidenzia una difficoltà relazionale con l'attore a partire già dal primo periodo successivo al matrimonio: *Già dopo i primi mesi di vita coniugale cominciò a manifestarsi un atteggiamento da parte del D. che tendeva a colpevolizzarmi qualsiasi cosa io facessi:*

se mi impegnavo nello studio, mi accusava di tralasciare la casa; se mi occupavo della casa, era accusata di trascurare lo studio (...) la conflittualità provocata dall'attore, andava crescendo nel tempo (S.I. 40/13).

Il Difensore del Vincolo, pertanto, ritiene che l'attore al momento della celebrazione delle nozze avesse una adeguata capacità critica ed una libertà di decisione: (...) *l'attore aveva un'adeguata capacità critica, ovvero la capacità di emettere un "giudizio pratico" (...) nell'uomo era presente la libera decisione della volontà* come elemento necessario tanto che una volta formulato il giudizio pratico fu in grado di metterlo in pratica (*Animadversiones Defensoris Vinculi*, 13/17). Diversamente appare provato agli atti, per cui si può concordare piuttosto con le argomentazioni del Patrono di parte attrice quando scrive: *è noto come una cosa è la possibilità teorica ed astratta di discernimento, altro è, nella concretezza, agire con adeguata discrezione di giudizio (Restrictus Responsonis*, 5/3).

Pertanto, alla luce di quanto detto, le conclusioni del Difensore del Vincolo non possono essere accolte complessivamente, in quanto le tavole processuali offrono prove chiare ed evidenti e non lasciano dubbi sulla incapacità critica e di giudizio da parte del Sig. D. al momento delle nozze con A.

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra D. e A., ritenendo che al dubbio propositoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore
(can.1095 n. 2 c.j.c.)”

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 31 marzo 2012

Mons. Raffaele FACCILO
p. Bruno MACRÌ, *Ponente*
Can. Antonio FODERARO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen. - Boven.

Nullità di matrimonio: R. - E.

- *Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge* (Can. 1095, n. 2 CJC);

Difensore del Vincolo: Avv. Erika Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 16 novembre 2012

Coram Can. Antonio Morabito

FATTISPECIE

1. Il signor R., attore in causa, conobbe la signora E., convenuta, durante le ferie estive 1998.

L'attore all'epoca aveva 17 anni e studiava presso l'istituto Tecnico commerciale, ove conseguì il diploma di ragioniere; la convenuta seguiva dei corsi da estetista ed aveva 15 anni. Le parti, iniziarono così a frequentarsi e l'anno seguente decisero di fidanzarsi. Per dimostrare serietà delle loro intenzioni organizzarono la "fuitina" a seguito della quale la convenuta rimase a vivere presso i nonni materni ove portò a termine gli studi da estetista.

A seguito della morte della nonna, il nonno non volle più la nipote in casa e chiede di anticipare le nozze.

2. Il matrimonio venne celebrato in data 30 settembre 1990. La vita coniugale venne instaurata, dapprima in una casa in affitto in Calabria, e poi al Nord. I rapporti tra le parti furono sereni fino al 2005 quando la convenuta asserendo la mancanza di amore chiese la separazione.

3. In data 8 febbraio 2012, il signor R., presentava supplice libello presso il Tribunale Ecclesiastico al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio celebrato con la signora E. “per la immaturità mia e/o di mia moglie nel convenire a nozze”.

In data 8 febbraio 2012, con decreto del Rev.mo Vicario Giudiziale Aggiunto e preside del Collegio, si ammetteva il libello.

Il 21 febbraio 2012 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del matrimonio a motivo:
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uno e/o dell’altro
coniuge (Can. 1095, n. 2 CJC)”*

La fase istruttoria, si apriva con decreto del 10 marzo 2012.

In data 17 luglio 2012 veniva nominato, quale perito ex officio, la Dott.ssa Laura Vinci, per la perizia sugli atti e la visita peritale sulla parte attrice; la relazione peritale veniva depositata in data 3 settembre 2012.

Il 6 settembre 2012 il Giudice Istruttore decretava di non dover procedere a perizia sulla parte convenuta “in quanto dagli atti non emerge alcun difetto di discrezione di giudizio”.

Nello stesso giorno veniva decretata la sostituzione del Difensore del Vincolo e la pubblicazione degli atti.

In data 13 ottobre 2012 si decretava la ricostituzione del Collegio e la conclusione in causa.

Il 9 novembre 2012 pervenivano le Animadversiones Defensoris Vinculi dell'avv. Erika Ferraro.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

4. *A norma del canone 1095, 2 sono incapaci a contrarre matrimonio “coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente”.*

Secondo il dettato del canone in esame non basta il sufficiente uso di ragione, ma si richiede, una discrezione di giudizio ed una maturità personale, per valutare criticamente ciò che liberamente un soggetto sceglie ovvero il matrimonio con i diritti e doveri ad esso propri. Dunque è necessario che all'atto del matrimonio i contraenti dispongano di una adeguata cognizione, di libertà interna e di una potenziale capacità di attuazione. Mediante l'uso della ragione la facoltà conoscitiva dunque si concretizza in una operazione dell'intelletto capace di astrarre dal particolare all'universale, facendo cogliere al soggetto convenienza, bontà ed utilità in sé e per sé dell'atto matrimoniale. La *discretio iudicii*, infatti, presupponendo la capacità critica o estimativa come suo elemento necessario e peculiare, comprende non solo la conoscenza astratta dell'oggetto del matrimonio, che consta di diritti e di doveri, ma anche ed in maggior grado la capacità di valutare quei diritti e quei doveri, praticamente ed esistenzialmente in riferimento a sé stesso, in modo da poter emettere un giudizio di valore su ciò che la volontà desidera. Il nubente, dunque, valuta il ma-

trimonio integralmente in tutti i suoi elementi, li esamina, li compara, infine lo accetta o lo rifiuta in relazione a se stesso.

5. Dottrina e giurisprudenza sono solite individuare tre elementi che caratterizzano la discrezione di giudizio; a riguardo si legge in una celebre sentenza coram Pompedda del 25 novembre 1978: *“Iamvero tunc discretio seu maturitas iudicii deficere posse videtur, cum aliqua ex tribus sequentibus conditionibus seu hypothesibus videtur: 1) aut deest sufficiens cogitio intellectualis circa obiectum consensus praestandi in matrimonio inuendo; 2) aut nondum contrahens attingit illam sufficientem aestimationem proportinoatam negotio coniugali, idest cognitionem criticam aptam tanto officio nuptiali; 3) aut denique alteruter contrahens caret interna libertate idest capacitate deliberandi cum sufficienti motivorum aestimatione et voluntatis autonomia a quolibet impulsu ab interno”* (decisio coram Pompedda, diei 25 novembris 1978, in RRDec. Vol. LXX, p. 509)

6. Il canone in esame, inoltre, specifica che la carenza di **difetto di discrezione di giudizio, deve essere grave**: *“necesse est ut ... abnormitas [unius aut alterius nubentis] tam gravis sit ut comparti vel sibimet totius vitae consortium intolerabile reddat, quin abnormis nupturiens hoc impedire valeat, quippe quod a sua voluntate non pendet”* (RRDEC LXXXI, coram de Lanversin, sent. diei 1 martii 1989, sub n.6). Giovanni Paolo II ha precisato tale concetto affermando che *“solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio... Una vera incapacità ... deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente .. la normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica”* (Ioannes Paulus II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, anni 1987, A.A.S., vol. LXXIX, n.5), ma *“solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad in-*

taccare la libertà sostanziale della persona” (Ioannes Paulus II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores, diei 25.01.1988, A.A.S., vol. LXXX, p.1183, n.7). Tale gravità deve analizzarsi sotto l’aspetto soggettivo ed oggettivo: “*tum sub adspectu subiectivo, videlicet ratione habita gravitatis conditionis psychicae ipsius subiecti, in quam redundant disfunctiones in sphaera intellectiva, volitiva et affectiva personalitatis, tum sub adspectu obiectivo, scilicet ratione habita gravitatis essentialium iurium et officiorum coniugalium, cum quibus facultatum psychicarum actiones debitam proportionem servare debent*” (c. Stankiewicz, diei 17.12.1987, R.R.Dec., vol. LXXIX, 1992, p.741-742, n.3).

Per cui non si richiede una totale assenza di discrezione di giudizio, ma che essa sia quanto meno grave. Bisogna precisare, tuttavia, che la gravità non è riferita alla gravità del disturbo o dell’anomalia psichica o della personalità o del comportamento del soggetto; ma deve essere intesa in relazione all’oggetto della *discretio iudicii* e cioè ai diritti e doveri essenziali del matrimonio, da dare ed accettare reciprocamente tra i nubenti.

Si considererà grave, pertanto, quel defectus discretionis iudicii che renda il consenso inadeguato a tale oggetto nel singolo caso. La discretio deve essere, dunque proporzionata al matrimonio, per cui gli sposi devono non solo teoricamente ma anche praticamente e concretamente stimare se sono in grado di adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio di cui ai canoni 1055 e 1057.

7. Per quanto attiene alla prova del grave difetto di discrezione di giudizio, questa dovrà desumersi innanzitutto dalle deposizioni delle parti insieme a quelle dei testi, purchè degni di fiducia e di attendibilità, circa le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio. “*Sane quidem in humanis per quam difficile ni impossibile est definire quid accidat in instanti tempore: sicuti consensus vitia dignoscuntur ex factis aut verbis ante celebratum matrimonium a nubentibus actis*

vel prolatis; pariter eiusdem consensus defectus aestimari possunt ex circumstantiis obiectivis ante vel post nuptias probatis” (c. Pompedda, sent. diei 01.06.1992, n.8). In particolare l’esame dovrà incentrarsi sul modo di pensare e di agire di colui che si presume essere affetto da difetto di discrezione di giudizio e sulla gravità e perpetuità della stessa *“Obligationes autem coniugales, etsi non exstant iugiter in actu seu de facto exsequendae, tamen absque intermissione temporis pertinent ad contrahentes.”* (ibidem, n.9). A norma della Istr. Dignitas Connubii l’opera di uno o più periti è necessaria in tutti le cause vertenti su presunta incapacità di uno o entrambi i nubenti (art. 209). *“Iudex non debet praetermittere opinionem peritalem, nisi gravibus rationibus suffultus “* (R.R.Dec., vol. IL, Coram Felici, decisio diei 3 decembris 1957, pag. 791).

IN FATTO

8. R. ha conosciuto E. nell’agosto del 1986. A quell’epoca l’uomo aveva diciassette anni e la donna quindici.

La E., dopo le vacanze estive, ritornò al Nord dove abitava con i suoi genitori, mentre la nonna materna abitava in Calabria. In seguito ad una scappatella tra i due, quando erano ancora minori avvenne il fidanzamento che fu contrastato in quanto la nonna della E. morì improvvisamente nel settembre del 1989, dopo che i due si erano fidanzati.

9. Il matrimonio avvenne esclusivamente per la determinazione dei parenti della signora E., in particolare del nonno che viveva da solo e non voleva assumersi responsabilità nei confronti della nipote. Il matrimonio avvenne nel settembre del 1990, allorché l’uomo aveva 21 e la donna 20 anni. Nessuno dei due aveva un lavoro stabile né un’abitazione per la convivenza coniugale. La convenuta ha dichiarato che al tempo della decisione delle nozze si trovasse piuttosto confusa perché aveva assistito da adolescente

la propria nonna in una situazione di malattia, rinunciando persino alla scuola, dichiarando che per lei la nonna era la persona più importante e quindi veniva meno il punto di riferimento della propria vita.

La convenuta ha affermato “Oggi ritengo che né io né R. eravamo sufficientemente maturi per affrontare adeguatamente la vita coniugale. Sapevamo che il matrimonio è un passo importante ma ritengo che non eravamo in grado di valutare che cosa effettivamente comportavano gli impegni matrimoniali e della vita di coppia” (SI pag. 26, 8).

Tuttavia, oltre questo riferimento non si parla da parte della convenuta di immaturità tale da costituire un grave difetto di discrezione di giudizio, cosa al contrario, che risulta evidente sia nelle testimonianze che nei diversi esami clinici nella personalità dell'attore.

Da un esame del Policlinico Universitario di Messina, l'attore R. risulta esaminato in Day Hospital in data 23.02.2012, risultando la seguente diagnosi: “Sindrome Affettiva bipolare, episodio depressivo, moderato”, (SI pag. 59-60).

10. La perizia ex officio non lascia alcun dubbio circa la patologia dell'attore già prima del matrimonio in cui appariva “il carattere fragile e remissivo” di R.

Il perito ha così dedotto: “La sua maturità affettiva è assente all'epoca del fidanzamento ... all'epoca il signor R. quando ha conosciuto la signora F. era poco più di un bambino che ha provato ad avere un contatto affettivo ma è risultato fallimentare. All'epoca emerge che il signore in questione è poco accettato e accolto dalla sua famiglia di provenienza e ciò ha influenzato il suo normale sviluppo affettivo (SI pag. 67).

Ancora il perito ex officio esamina la personalità dell'attore dimostrando “la sua personalità debole, fragile, vulnerabile e immatura” ... il che in epoca prenuziale risulta essere fragile e insicuro” (SI pag. 68).

La perizia ex officio dimostra quindi in modo esaustivo l'asso-

luta immaturità psico-affettiva dell'attore che risulta causa efficiente del grave difetto di discrezione di giudizio di cui egli stesso si è accusato.

Le testimonianze dimostrano l'assunto attoreo, mentre per la parte convenuta non ve ne sono di significative che attestano il grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta.

11. In particolare la prima teste, cugina dell'attore ha affermato come entrambi volevano sposarsi da giovani a causa di una scappatella dei due, tuttavia R. sin dalla sua giovane età doveva fare uso di farmaci per sostenersi. Inoltre il matrimonio era fallito a motivo che nessuno dei due avevano un lavoro stabile, con la conseguenza che l'uomo era depresso anche per il fatto che non riusciva a mantenere la famiglia, in particolare la figlia che era nata dal matrimonio (SI pag. 33-35).

Un altro teste, fratello dell'attore ha affermato che ancora attualmente l'attore si trova in stato depressivo: "Attualmente la cosa che più mi colpisce è che R. è dal 19 marzo che è a letto, nel senso che mia madre gli porta il mangiare a letto, perché lui non vuole alzarsi ed è stata la nuova compagna a farlo alzare dal letto solo in questi ultimi giorni per tentare di toglierlo dal sopore della depressione" (SI pag. 38,5); altro teste cfr pag. 42, 4; cfr 44-45; altro teste pag. 47-48.

Il Difensore del Vincolo, conclude le sue osservazioni, rimettendosi alla giustizia del Tribunale.

Tutto ciò precedentemente considerato, in *jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra R. e E., ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

*Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uno e/o dell'altro
coniuge (Can. 1095, n. 2 CJC)”*

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE

tantum ex parte viri actoris.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 16 novembre 2012

Can. Antonio MORABITO, *Ponente*
Mons. Ercole LACAVALA
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen. - Boven.

Nullità di matrimonio: A. - R.

- *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c);*
- *Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2 c.j.c);*
- *Esclusione della prole da parte della donna, convenuta (can. 1101 §2 c.j.c)".*

Difensore del Vincolo: Avv. Francesco D. Muzzopappa

Patrono di parte attrice: Avv. rotale Annarita Ferrato

Sentenza definitiva di prima istanza del 28 settembre 2012

Coram Avv. Giuseppe Carlo Rotilio

FATTISPECIE

A. e R. si conoscono nel 2001 perché la ragazza, amica della di lui sorella, frequenta la sua famiglia e fa parte della stessa comitiva di amici di A. All'epoca, A. usciva da un lungo ed intenso fidanzamento con altra ragazza, terminato a motivo del tradimen-

to di lei. A., ancora emotivamente confuso, dopo una brevissima frequentazione, si fida con R.

Il rapporto, conosciuto dalle rispettive famiglie, si trascina nella routine: tra i due mancano dialogo ed interessi comuni, e le discussioni sono frequenti a motivo della gelosia e del rifiuto della ragazza ai tentativi di approccio fisico del giovane, tanto che spesso, A. è tentato di rompere il legame, ma non ha il coraggio di farlo a motivo del dispiacere che, un altro fidanzamento fallito, arrecherebbe alla sua famiglia. Durante il fidanzamento, tra l'altro, entrambi i giovani manifestano reciprocamente la volontà di non voler mettere al mondo figli.

Il matrimonio, celebrato il 10 maggio 2008 nel Santuario San Paolo alla Rotonda, e durato appena due anni, fino al 2010 (anno della separazione di fatto), dimostra sin da subito l'inconsistenza dell'unione a motivo dall'assenza di un dialogo di coppia, aggravato dall'inesistente intesa sessuale e dalla scarsa convivenza, determinata dall'attività lavorativa di R al Nord. Ciò fino a che A., dopo l'ennesimo litigio, non decide di lasciare la casa coniugale.

Dal matrimonio non sono nati figli.

Tra le parti c'è la separazione consensuale omologata dal Tribunale civile di Reggio Calabria in data 10.02.2011.

A. presentava, in data 05.03.2012, innanzi a Q.N. Tribunale, per tramite del suo Patrono di fiducia supplice libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del proprio matrimonio celebrato con la R, "*ob exclusum bonum sacramenti ex parte actoris; ob exclusum bonum prolis ex parte actoris; et ob exclusum bonum prolis ex parte conventae (ex can. 1101 §2 c.j.c.)*".

Espletate le formalità di diritto e constatata la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio di parte convenuta, veniva costituito il Collegio giudicante, ammesso il libello e citate le parti per la *contestatio litis* con decreto del 05.03.2012.

In data 31.03.2012 si celebrava la *Sessio pro litis contestatione*, ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

“*se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

1. Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c);
2. Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c);
3. Esclusione della prole da parte della donna, convenuta
(can. 1101 §2 c.j.c)”.

Con decreto del 14.04.2012 si decretava l'apertura dell'istruttoria. La stessa veniva affidata al sottoscritto Istruttore e Ponente.

Interrogata la parte attrice e raccolte le deposizioni testimoniali di parte, considerato che parte convenuta, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, con decreto del 02.07.2012 si è dichiarata l'assenza dal giudizio della stessa.

In data 02.07.2012 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il decreto di conclusione in causa è del 31.07.2012.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 20.09.2012; il *Restrictus juris et facti pro parte actrice* è pervenuto il 26.09.2012; giorno 27.09.2012 il Patrono di fiducia di parte attrice ha prodotto il suo *Restrictus responsionis*.

Il 28.09.2012 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

QUOAD EXCLUSIONEM BONI SACRAMENTI

Il Sacramento del matrimonio nasce dal consenso legittimamente manifestato da parte dei coniugi, quale atto di volontà tramite il quale l'uomo e la donna donano sé stessi e si accettano reciprocamente. Il *consortium totius vitæ* è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole ed è caratterizzato da due proprietà essenziali cioè l'unità e l'indissolubilità, in forza delle quali l'unione coniugale si presenta come esclusiva e perpetua.

Il carattere essenzialmente autodonativo del patto coniugale postula che esso debba necessariamente sorgere da un libero atto di volontà cosciente e consapevole, da una libera decisione interiore; tuttavia, se i soggetti devono essere liberi nella scelta tanto del matrimonio quanto del futuro coniuge, non lo sono certamente con riferimento all'adesione dei contenuti essenziali del matrimonio, quali l'unità, l'indissolubilità, il *bonum coniugum* e l'*ordinatio ad prolem*.

Naturalmente, la volontà che nasce dalla dimensione interiore dei coniugi dev'essere espressa nell'ambito sociale mediante una dichiarazione esteriore: a tal proposito, il Legislatore canonico ha formulato, nel can. 1101 §1 del Codice vigente, una presunzione legale circa la corrispondenza tra la volontà manifestata esternamente dai coniugi e la loro volontà interiore, ammettendo comunque l'eventualità di una discrepanza tra le due dimensioni, esterna ed interna, dell'unica volontà dei nubenti. Tale frattura tra l'effettiva volontà del nubente e la manifestazione esterna del segno nuziale prende il nome di simulazione o, per utilizzare la terminologia codiciale, di esclusione.

Affinché si determini tale esclusione si richiede nel nubente l'esistenza di un **atto positivo di volontà** escludente, che risulti superiore rispetto all'apparente atto di volontà di contrarre. Il Legislatore, quindi, vincola il fenomeno giuridico dell'esclusione

all'effettiva esistenza di un atto positivo di volontà, alla "necessaria positività" dell'atto escludente, onde non è sufficiente l'assenza della volontà matrimoniale, ma è necessaria "la presenza di una positiva volontà di escludere il matrimonio (...) una vera e propria volontà, un velle non piuttosto che un nolle" (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1974, p. 92). La Giurisprudenza rotale ha costantemente sostenuto che il positivo atto di volontà consiste "in firmo, deliberato et concreto proposito previe mente concepto et cum consensu matrimoniali essentialiter connexo" (coram FIORE, *decisio diei 18.11.1964*, in R.R.Dec. 56, p. 813, n. 2).

Pertanto, l'atto positivo di volontà, attuale o quantomeno virtuale, può essere realmente espresso mediante un atto escludente esplicito oppure implicito, cioè mediante comportamenti concludenti del soggetto o attraverso circostanze che emergono dallo stile di vita del medesimo; dev'essere frutto di un attività deliberativa e va distinto dalla volontà che si trova nello stato di inerzia, dalla volontà generica, costituita cioè da una disposizione generale della mente che comunque non intacca la volontà concreta e specifica di quel determinato matrimonio, e dalla volontà ipotetica o interpretativa; va inoltre distinto dal semplice errore e dall'intenzione abituale, ossia un modo di pensare che riguarda genericamente il matrimonio senza intaccare la volontà in ordine al matrimonio concreto del nubente: in tutte queste ipotesi, l'*intentio* del nubente non ha efficacia invalidante.

L'esclusione può avere ad oggetto l'intero matrimonio, per cui la Dottrina e la Giurisprudenza parlano di 'simulazione totale'; ovvero una proprietà o un elemento essenziale dello stesso – come nella fattispecie in esame – per cui si parla di 'simulazione parziale'. Il **bonum sacramenti**, nella triplice accezione di stabilità, perpetuità e indissolubilità del vincolo matrimoniale, rappresenta uno degli elementi essenziali del matrimonio canonico (v. can. 1056 c.j.c.). Trattasi di una proprietà essenziale del vincolo matrimoniale: "avente la forza di unire gli sposi nel corso di tutta la loro vita terrena nell'intima identità e inscindibile appartenen-

za che supera i legali parentali e fa sì che i due diventino una carne sola” (coram **STANKIEWICZ**, decisio diei 25.06.1993).

L'esclusione del *bonum sacramenti* presuppone un atto positivo di volontà prenuziale contrario all'indissolubilità del vincolo, traducendosi nella riserva del diritto (o della facoltà) di sciogliere, in futuro, il proprio matrimonio (*ius solvendi vinculum*). Il *bonum sacramenti* può, in concreto, essere respinto sia in forma assoluta (quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento del matrimonio a prescindere da ciò che accadrà in futuro), sia in forma ipotetica o *si casus ferat* (quando il nubente intende ricorrere allo scioglimento solo nel caso in cui il matrimonio dovesse andar male). Entro l'esclusione, ipotetica o condizionata, del *bonum sacramenti*, la Giurisprudenza rotale individua tre distinte modalità: cd. *matrimonium ad experimentum* (in cui viene colpita la stabilità del vincolo matrimoniale); cd. 'matrimonio a tempo' (in cui viene meno la stessa perpetuità del vincolo); e matrimonio celebrato con la riserva di ricorrere al divorzio (in cui viene meno la stessa indissolubilità del vincolo) (cfr. coram **POMPEDDA**, decisio diei 23 octobris 1998, in R.R.Dec. 90, pp. 622-635).

In particolare, riguardo l'ipotesi di esclusione dell'indissolubilità *si casus ferat* – oggi frequente a presentarsi – generalmente, l'atto positivo di volontà, concretandosi nella riserva di ricorrere al divorzio al verificarsi di determinate circostanze, ove esistente, non determina una 'esclusione condizionata dell'indissolubilità', ossia dipendente da una circostanza esterna, quanto una 'esclusione assoluta' nel momento stesso in cui viene concepito l'atto positivo di volontà, proprio perché l'indissolubilità appartiene all'atto del consenso. In altri termini, è la rottura del matrimonio *in facto esse* che si fa dipendere da una certa circostanza, non l'esclusione dell'indissolubilità in quanto tale: è ipotetica la rottura, non l'esclusione. Ne consegue che, in ossequio a tale costante orientamento della Giurisprudenza, ciò che dà corpo all'atto positivo di volontà è solo la *reservatio iuris seu facultatis solvendi vinculum si casus ferat*, non la volontà di celebrare il matrimonio e poi di scioglierlo con il divorzio.

QUOAD EXCLUSIONEM BONI PROLIS

In merito al significato unitivo, personalistico e procreativo del matrimonio, che si definisce un *consortium* di tutta la vita per sua indole naturale ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole, troviamo ispirazione nella Costituzione Conciliare *Gaudium et Spes* e nella *Enciclica Humanæ Vitæ*. Nello specifico, quest'ultima aveva posto in chiara evidenza il nesso indissolubile che Dio ha voluto tra il significato unitivo e procreativo: la realtà del figlio, quindi, diventa “riflesso vivente dell'amore dei coniugi, segno permanente della unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e madre” (cf. **GIOVANNI PAOLO II**, *Esort. Apost. Familiaris consortio*, n. 14).

La generazione della prole, insieme alla sua educazione, costituisce, dunque, uno degli elementi essenziali del matrimonio canonico; con il consenso matrimoniale le parti si danno e si accettano reciprocamente: questa autodonazione reciproca è principalmente sessuale ed ordinata alla procreazione, a norma del can. 1096, per cui chi esclude la procreazione, fa una donazione parziale; scrive infatti **COLAGIOVANNI** in una sua sentenza diei 15.12.1993: “*Iuxta Ecclesiae Magisterium matrimonium indole sua naturali (...) ad procreationem et educationem prolis ordinari iisque veluti suo fastigio coronari (Const. Gaudium et Spes Concilii Vat. 48). Quod Constitutione Conciliari docetur, per renovatum Codicem anni 1983 in iure recipitur ita ut matrimonium nihil aliud sit quam (can. 1055 §1) 'consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem' (can. 1096 §1). Ideo qui excludit ius ad actum per se aptum ad prolis generationem ad quem natura sua ordinatur matrimonium et quo coniuges fiunt una caro, positivo voluntatis actu, invalide contrahit, uti expresse edicitur per can. 1101 §2*” (cf. *SRRD* vol. LXXXV, p. 452).

Nella fattispecie dell'esclusione del *bonum prolis*, si distingue tra *exclusio iuris* ed *exclusio exercitium iuris*, a seconda che

l'esclusione si rivolge all'intero diritto alla procreazione, o solamente al suo uso: "*bonum prolis distinctionem admittit inter ius et exercitium iuris. Tantum exclusio iuris ad veros actus coniugales ordinatos ad procreationem, quod consensum coniugalem ingreditur, matrimonium invalidum reddit, dum simplex exercitii iuris detrectatio, quae praesupponit abusum iuris concessi, ex agro consensus prorsus exulat*" (coram **COLAGIOVANNI** diei 15.01.1987, SRRD vol. LXXIX, p. 342).

Tale distinzione rileva fundamentalmente per ciò che attiene alla esclusione perpetua e temporanea: se si esclude la procreazione in perpetuo, si esclude lo *ius ad procreationem*; mentre se lo si esclude solo temporaneamente, si esclude l'*exercitium iuris ad procreationem*. In termini di validità del matrimonio, è necessario provare che ci sia stata una esclusione del diritto alla procreazione, non essendo invece sufficiente un'esclusione solo parziale e temporanea.

Per quanto attiene alla **prova della simulazione**, "*iuxta schema e traditionali iurisprudencia receptum, si tria simul concurrunt: confessio simulantis, iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis tempore insuspecto facta; gravis et proportionata simulandi causa, a contrahendi bene distincta; circumstantiae antecedentes, comitantes et subsequentes, quae patratam simulationem nedum possibilem sed probabilem credibilemque reddant*" (coram **FUNGHINI**, decisio diei 14.10.1992, in R.R.Dec. 86, p. 469, n. 13).

Secondo lo schema delineato dalla tradizione giurisprudenziale, si dovrà procedere a mezzo di prova diretta ed indiretta; tramite la prima si potrà ricostruire, attraverso le dichiarazioni rese dalla parte in sede di confessione giudiziale, o riferite dai testi, l'effettiva volontà presente nel nubente al momento della prestazione del consenso; con la prova indiretta, invece, si mirerà a ricostruire la volontà simulatoria avvalendosi di fatti e circostanze che abbiano una certa connessione con l'oggetto dell'esclusione: l'indagine sarà rivolta, pertanto, all'individuazione della *causa simulandi*, di quella *contrahendi*.

Il punto di partenza è inevitabilmente la **confessione del presunto simulante**, sia giudiziale che extragiudiziale, finalizzata, prevalentemente a ricercare l'atto positivo di volontà con il quale egli abbia manifestato l'intenzione di contrarre un matrimonio non indissolubile. Tali dichiarazioni, tuttavia, non bastano a fare prova piena, ma è necessario che siano confermate dalle testimonianze di persone degne di fede apprese in tempo non sospetto, al fine di verificare la veridicità di quanto asserito dal simulante nella propria confessione giudiziale. Fondamentale è poi l'individuazione della **causa simulandi**, quale motivazione che spinge il soggetto a simulare il consenso; essa viene distinta in *remota et proxima*. La *causa simulandi remota* deve individuarsi nella personalità del simulante, nella sua indole, nella cultura, nell'ambiente sociale e familiare in cui è vissuto; la *causa simulandi proxima*, invece, viene ravvisata in tutti i dubbi, incertezze o preoccupazioni che possano aver turbato il nubente relativamente al buon esito del matrimonio con l'altra parte. La *causa simulandi* dovrà essere **apta et proportionate gravis** e considerata "*non tantum in seipsa et absolute, sed relate ad simulantem, in aestimatione eiusdem*" (cfr. **P. BRUNO BOCCARDELLI**, *La prova della simulazione del consenso matrimoniale*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, p. 231).

È necessario, poi, che la *causa simulandi* venga posta in relazione alla **causa contrahendi**, vale a dire la ragione per la quale il simulante, nonostante i propri dubbi e riserve, abbia comunque contratto il matrimonio: quanto più forte risulterà il motivo per il quale si è scelto il matrimonio, come nel caso dell'amore esistente tra le parti, tanto più risulterà sminuita la prova della simulazione.

Infine, a corroborare quanto emerso dalle prove, contribuisce la valutazione di tutte le **circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti** il matrimonio, da cui poter ricavare importanti elementi di prova circa la coerenza e la non contraddittorietà del comportamento del nubente che si presume abbia escluso l'indis-

solubilità del vincolo: tali circostanze, ovviamente, non sono in grado da sole di costituire prova piena, in quanto interessano solamente indirettamente l'esclusione da dimostrare, tuttavia possono concorrere positivamente o negativamente a sostenere o a demolire una determinata tesi simulatoria.

IN FACTO

Alla luce dell'istruttoria condotta, e valutando quanto è emerso dagli Atti raccolti, al Collegio giudicante è risultata sufficientemente provata la volontà *contra prolem* di A. e di R., e pertanto si è pronunciato *Affirmative* circa l'invalidità del vincolo coniugale a motivo dell'**esclusione della prole** ex can. 1101 §2 c.j.c. Il Collegio ha invece ritenuto non sufficientemente provato il capo relativo all'**esclusione del bonum sacramenti** ex can. 1101 §2 c.j.c., per il quale si è pronunciato *Negative*.

Nonostante il Collegio non abbia avuto alcun apporto dalla convenuta, sintomatico si appalesa comunque il comportamento processuale di R.: citata in giudizio per essere interrogata, la stessa depositava in data 04.05.2012 (Prot. nr. 1184/12) una dichiarazione con la quale esternava la sua volontà di "*non voler partecipare al processo*" (S.I. p. 33).

A., nato in un paesino alle falde dell'Aspromonte e reduce da un'esperienza sentimentale finita male a motivo del tradimento da parte della precedente fidanzata, conosce R., amica della propria sorella: "*All'epoca della nostra conoscenza, nel 2001, io ero fidanzato da circa cinque anni con altra ragazza; R. frequentava casa mia perché amica di mia sorella e in quanto facente parte della stessa comitiva. Con l'altra ragazza eravamo fidanzati in famiglia. È finita perché, durante la mia permanenza al Nord per motivi di lavoro, mi è stato riferito che la mia ex si frequentava con un altro uomo. Ebbi poi conferma da lei direttamente*" (S.I. p. 18-19/2-Ex officio). A., però, fin da subito percepisce che qualcosa nel rapporto non funziona, benché i due si

frequentassero soltanto nei fine settimana: *“Percepìi fin da subito che nella nostra frequentazione c’era un muro che ostacolava il nostro dialogo e il crescere di questo rapporto. All’epoca R. viveva in sede universitaria dove studiava, pertanto avevamo modo di incontrarci ogni quindici giorni, tendenzialmente il sabato e la domenica, uscendo in gruppo e comunque non da soli”* (S.I. p. 19/4).

Anche se già conosciuto dalle rispettive famiglie, A. ufficializza il rapporto con R. dopo un mese e mezzo dalla conoscenza, specie perché, essendo ella orfana di padre e vivendo in un piccolo paese aspromontano, era necessario un passo ‘ufficiale’. L’attore così dichiara: *“Il fidanzamento è durato sei anni circa. È stato ufficializzato il 6 aprile 2002 con una visita da parte mia; eravamo io e mia sorella, che già conosceva la famiglia di R. e mi accompagnò, e ci siamo fermati a cena presso di loro”* (S.I. p. 20/8), e prosegue, dicendo segnatamente, che fu la di lei madre ad insistere, dal momento che *“sua madre, in quella occasione, mi disse espressamente di avviare una cosa seria perché R., non avendo più il padre, non poteva più soffrire, facendo per esempio ‘entra ed esci’ o litigando”* (S.I. p. 21/8). Anche i testi escussi, tutti indotti dall’attore, sono unanimi nel ritenere che *“la mamma di R. chiamò A. per ‘regolarizzare’ il rapporto”* (S.I. p. 54/Ex officio), tanto che *“il fidanzamento ufficiale è avvenuto subito”* (S.I. p. 58/5).

Al fine di una più puntuale ricerca della verità, si è ritenuto opportune citare in giudizio *ex officio* la madre della odierna convenuta, ma anche ella, in data 05.06.2012 (Prot. nr. 1565/12), depositava una dichiarazione nella quale manifestava la sua volontà di non voler rendere testimonianza (v. S.I. p. 63).

Il periodo di fidanzamento tra i due è caratterizzato dalla mancanza di dialogo e di ogni progettualità di vita coniugale. Emerge altresì in Atti, l’insistenza di A., già durante il fidanzamento, all’approccio intimo; approccio che però viene sistematicamente rifiutato da R. Così riferisce in merito l’attore: *“Non ho avuto rapporti intimi prematrimoniali con R.; ho avuto sempre rifiu-*

ti da parte sua, circostanza questa che mi faceva soffrire” (S.I. p. 22/9); e per questo che A., per come un teste riferisce: *“Durante il fidanzamento (omissis) R. si rifiutava. Mi risulta ancora che in quel periodo A., per questo motivo, era depresso e frustrato, e non poco”* (S.I. p. 50/Ex officio).

Nonostante le difficoltà del rapporto, il fidanzamento non ha registrato alcuna interruzione. A., infatti, si trova addossato della *“responsabilità morale che sua madre mi mise addosso con quella raccomandazione, mi pose in una condizione difficile; inoltre non volevo dare un'altra delusione ai miei genitori cambiando continuamente ragazza. Sono pertanto rimasto in questa posizione contro quelli che erano i miei sentimenti”* (S.I. p. 21/Ex officio). Anche sul punto, i testi sono concordi nel riferire che A. si trovò in uno stato di grande agitazione, confusione e paura: *“Notavo sul volto di A. un aspetto di colui che ha fatto una cosa contro voglia, giusto per accontentare le famiglie (...) era condizionato dall'ambiente familiare e culturale del paese dove viveva”* (S.I. p. 41/Ex officio), ed anche che la sua scelta di sposarsi *“sia stata condizionata dalla mamma di lei e dalla mancanza di polso di A., che non è stato in grado di opporsi a questa decisione esterna, e per compassione A. si è sposato con R.”* (S.I. p. 51/Ex officio).

Alla luce di queste circostanze, A., molto dubbioso sul rapporto con R., fu tuttavia chiaro nel porre la condizione di non volere figli da questo matrimonio, condizione peraltro accolta dalla stessa donna convenuta: *“Riguardo ai figli eravamo stati chiari entrambi che non ne volevamo. All'epoca del fidanzamento, pur sapendo che il matrimonio nasce per procreare, non l'avevo valutato. Lei vedeva i figli come un aggravante, un peso, che non era in grado di pensare; da parte mia invece perché, non essendoci tra di noi un legame vero e sincero, mi rendevo conto che non li volevo da lei”* (S.I. p. 22/Ex officio). L'odierno attore precisa inoltre che, *“A ridosso del matrimonio io avevo una paura incredibile e, non avendo una scusa per tirarmi indietro, mi sottoposi a delle analisi con la speranza di trovare*

qualcosa di patologico da usare per potermi tirare indietro. Non volevo sposarmi e ricordo che sull'altare tirai un sospiro e dissi a me stesso 'speriamo che me la mandi buona' (S.I. p. 22-23/Ex officio).

Emerge in Atti anche la difficoltà circa l'approccio fisico tra i due nubendi; così l'attore dichiara in merito: *"Il primo tentativo di consumazione del matrimonio c'è stato la terza notte del viaggio di notte. La prima notte di nozze, infatti, R. si irrigidì e rifiutò il rapporto, ed io la mandai a quel paese. Il primo rapporto completo lo abbiamo avuto più avanti. Pensando, dopo qualche tempo, che lei potesse avere dei problemi, le proposi di andare da un medico, ma lei non ne volle sapere, sostenendo di non avere nulla. I nostri rapporti erano sempre protetti, da parte di lei con la pillola, e da parte mia col coito interrotto. Nonostante questo, sistematicamente, ad ogni rapporto, mi accusava 'non è che mi hai combinato qualcosa?', perché non volevamo figli, né io né lei"* (S.I. p. 23/Ex officio).

Anche i testi concordano nel riferire la volontà agenetiaca di entrambi i coniugi; così un teste: *"Dal matrimonio non sono nati figli perché non li volevano"* (S.I. p. 42/14), un altro: *"I due non avevano alcun progetto di vita matrimoniale, tanto meno in merito alla procreazione"* (S.I. p. 51/10), e un altro ancora: *"Dopo il matrimonio non sono nati figli, anche perché non hanno mai avuto un rapporto idilliaco e lei si rifiutava di avere figli, come anche A."* (S.I. p. 60/14).

Utile, al fine dell'accertamento della verità, è quando l'attore, per come risulta in Atti, ADR, in merito alla rottura definitiva del rapporto dichiara, *"R. tentò qualche chiamata di riconciliazione; inoltre anche i nostri compari d'anello tentarono in questo senso, ma senza esito positivo. Io feci presente che vi erano delle forti difficoltà; rimasi colpito dalla frase che mi fu detta in merito: 'i problemi si risolvono a letto', e io risposi 'se è così, nel nostro caso, si quintuplicano'. Ricordo ancora alle frasi che mi disse R. 'che t'importa se io non provo piacere? sfogati tu', invitandomi (omissis) tra marito e moglie"* (S.I. p. 25/Ex officio).

Anche la relazione dello psicologo-psicoterapeuta del “Centro Clinico (omissis)”, al quale le parti si erano rivolte nel periodo luglio-agosto del 2010, per un “assessment (o valutazione) psicologica di coppia”, mirata ad offrire “un moderno servizio di psicologia clinica, psichiatria e psicoterapia alle coppie e alle famiglie”, si è dimostrata interessante al fine della definizione del quadro globale del rapporto coniugale tra A. e R. Nell’indagine espletata, il cui esito nel matrimonio *in casu* non ha avuto risultati positivi, leggiamo infatti che: “[i coniugi] non hanno ritenuto di avviare presso il centro alcun percorso terapeutico di coppia” (S.I. p. 70).

In merito al capo di nullità invocato “*ob exclusum bonum sacramenti ex parte actoris ex can. 1101 §2 c.j.c.*”, il Collegio giudicante, da attenta lettura delle Tavole processuali, unanimemente ha ritenuto non sufficientemente raggiunta la prova richiesta dalla normativa canonica, e pertanto si è pronunciata *Negative*.

Trascurabili e prive di rilievo, appaiono infine le *Animadversiones* del Tutore del Sacro Vincolo, da intendersi, a Nostro parere, inidonee e poco convincenti alla luce degli Atti, o comunque certamente tali da giustificare un pieno accoglimento delle richieste *pro vinculo* relative al capo di nullità invocato.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra A. e R., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:

1. Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c.);
2. Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c.);
3. Esclusione della prole da parte della donna, convenuta
(can. 1101 §2 c.j.c.)”,

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE

ob exclusionem boni prolis ex parte utriusque,

NEGATIVE

ob exclusionem boni sacramenti ex parte viri.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 28 settembre 2012

Mons. Raffaele FACCIOLO
Avv. Giuseppe Carlo ROTILIO, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen. - Squillacen.

Nullità di matrimonio: F. - M.

- *Timore incusso all'uomo attore (can. 1103 C.I.C.);*
- *Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2 C.I.C.)”.*

Difensore del Vincolo: Avv. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: ex officio avv. Biagio Trimarchi

Sentenza definitiva di prima istanza del 12 luglio 2012

Coram Sac. Antonio Russo

FATTISPECIE

1. F. e M. si conoscono nel dicembre del 1972. La loro vicenda pre-matrimoniale si svolge tra due paesi dell'entroterra calabrese: due piccoli comuni che vivono di agricoltura e di attività legate al taglio della legna; nel periodo i cui i due si conobbero sicuramente era presente nei due centri un'arretratezza economica e culturale notevole rispetto all'Italia di quegli anni. Entrambi pro-

venienti da famiglie povere: la famiglia di F. era composta da 13 persone: i genitori e 11 figli ed il padre lavorava come operaio. La famiglia di M. era composta da sette persone: i genitori e cinque figli, il padre era un pastore che non fu mai conosciuto da F. perché all'epoca del fidanzamento della figlia stava scontando una pena per omicidio. Nella prima metà degli anni sessanta F. emigra in Lussemburgo per lavorare come muratore, da cui fa rientro ogni anno nel periodo tra dicembre e febbraio. Nel dicembre del 1972 il padre di F. presenta M. al figlio, conoscenza non occasionale ma che doveva sfociare nel matrimonio, i genitori avevano combinato il matrimonio per i loro figli. F. incontrerà la M. cinque volte dal dicembre 1972 al febbraio 1973 quando ritornerà in Lussemburgo per il suo lavoro, i due abitavano in paesi diversi e F. non possedeva automobili. Nel dicembre del 1973 rientra dal Lussemburgo e tutto è pronto per il suo matrimonio, a cui non riesce ad opporsi principalmente per due motivi: il tipo di educazione ricevuta, molto reverenziale nei confronti dei genitori; paura del padre della M., che avrebbe potuto ucciderlo per il disonore di aver lasciato la figlia davanti all'altare e lo stesso era già detenuto per omicidio. Il matrimonio fu celebrato il 26 gennaio del 1974 nella Parrocchia della sposa, alla celebrazione seguì un piccolo festeggiamento nella casa della sposa. F. nel febbraio dello stesso anno rientra in Lussemburgo con la moglie, che dopo pochi mesi per via del clima rigido del nord Europa, che non le giovava alla sua salute, fa rientro in Calabria nell'abitazione di F. La convivenza coniugale dura fino al 1979 ma sempre con il *modus vivendi* di F., che rientrava nel dicembre di ogni anno per ripartire nel febbraio dell'anno successivo, tre mesi all'anno per ogni anno dal 1974 al 1979. Dal matrimonio nascono due figli. Nel 1979 la M. abbandona marito e figli e fa rientro nel suo paese di origine, negli anni la stessa aveva intrecciato una relazione extra-coniugale, che si è palesata nel momento del suo abbandono del tetto coniugale. I due oggi sono divorziati e M. era contumace anche per i procedimenti civili di divorzio.

2. In data 21 maggio 2007 il F. presenta presso Q.T. richiesta di gratuito patrocinio al fine di introdurre la causa tesa a dichiarare la nullità del matrimonio da lui contratto con la Sig.ra M. In data 04 febbraio 2009 il Vicario Giudiziale decreta di assegnare alla parte attrice richiedente, quale Patrono ex-officio, l'avv. Rotale Vincenza Colaci, che il 19 maggio 2009 (Prot. N. 1639/09) fa pervenire via fax rinuncia all'incarico assegnatole per motivi personali sopraggiunti ed imprevedibili. Il 25 maggio 2009, il Vicario Giudiziale emana un decreto di revoca patrocinio per il Patrono ex-officio designato (Prot. N. 1702/09). Il 25 maggio 2009 è emanato un nuovo decreto di nomina del Patrono ex-officio, a norma del can. 1481 § 1 CIC, per l'avv. Biagio Trimarchi. Il Patrono ex-officio presenta il libello, teso ad introdurre la causa per la dichiarazione di nullità matrimoniale ai sensi del canone 1103 CIC, in data 07 novembre 2009.

In data 07 novembre 2009 è emanato il decreto di ammissione del libello (Prot. n. 3513/09) e si costituisce il collegio giudicante (Preside Mons. Raffaele Facciolo, Giudice Istruttore Sac. Antonio Russo, Congiudice Can. Vincenzo Ruggiero) in virtù della propria competenza, a motivo sia del contratto sia del domicilio della parte convenuta, visto che il libello non è destituito di fondamento.

Il 04 dicembre 2009 è stato emanato il decreto, a norma dei can. 1513 §1-2 e 1677 § 2 CIC (Prot. n. 3906/09), di contestazione della lite e formulazione del dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Timore incusso all'uomo attore (can. 1103 C.I.C)”.

Il 30 dicembre del 2009 si decreta l'apertura dell'istruttoria.

Il 30 dicembre del 2009 si decreta il conferimento dell'istruttoria al sottoscritto Ponente.

All'istruttoria sono state acquisite, oltre le dichiarazioni della parte attrice, le testimonianze di tre testi, tutti di parte attrice.

In data 14 giugno 2011 il Patrono di parte attrice, alla luce delle risultanze processuali, presenta istanza di ricontestazione della lite e riconcordanza del dubbio (Prot. N. 1807/11), per introdurre un nuovo motivo di nullità ai sensi del can. 1095 n. 2 del C.I.C.

In data 12 luglio 2011 è emanato un decreto di ricontestazione della lite e nuova concordanza del dubbio (Prot. N. 2150/11), a norma dei cann. 1513 § 1-2 e 1677 § 2 del C.I.C., formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) Timore incusso all'uomo attore (can. 1103 C.I.C.);
- 2) Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2 C.I.C.)”.

In data 01 dicembre 2011 la dott.^{essa} Sabrina Zaccone, psicologa, a norma dei canoni 1574 e 1680 CIC, è stata nominata con decreto (Prot. N. 3379/11) Perito ex officio per eseguire un voto sugli atti e visita peritale sulla parte attrice.

In data 21 aprile 2012 (Prot. N. 3117/11) è acquisita agli atti la perizia effettuata dalla dott.^{essa} Zaccone.

In data 21 aprile 2012 è decreta l'assenza dal Giudizio della parte convenuta (Prot. N. 1061/12) e la pubblicazione degli atti (Prot. N. 1062/12).

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il 04 giugno 2012 (Prot. N. 1553/12)

Il Patrono di parte attrice, Avv. Biagio Trimarchi, ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti* il 09 luglio 2012 (Prot. N. 1955/12).

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 10 luglio 2012 (Prot. n. 1982/12).

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

3. Il canone 1103 così statuisce: «*Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ob extrinseco etiam hand consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium*», la fattispecie indicata dal canone è relativa ad una condizione di timore (*metus*) causata da una violenza condizionale (*vis*), per cui il soggetto che subisce la violenza (*metum patiens*) aderisce alla scelta matrimoniale in virtù delle minacce del soggetto violentatore (*metum incutiens o inferens*), ne discende che il canone può essere letto alla luce del soggetto violentato o in quella del violentatore (Cf. PIERO PELLEGRINO, *La vis et metus (can. 1103) nel codex iuris canonici*, in *Ius Canonicum*, XXXVII, n. 74, 1997, p. 543). La violenza subita dal soggetto passivo, in virtù di una condotta ingiusta del *metum inferens*, condiziona il primo nel suo libero autodeterminarsi in un atto in cui il volere del soggetto è fondamentale e che non può essere supplito in alcun modo da nessuna altra potestà, per cui il canone in oggetto si pone per la salvaguardia della libertà decisionale del nubende (Cf. P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, p. 162). Tre sono i requisiti necessari affinché si possa invocare il canone 1103 al fine di dichiarare la nullità di un matrimonio contratto per *vis et metus*:

- il *metus* deve essere *ab extrinseco*, il soggetto che subisce il timore deve sentire una pressione, una minaccia proveniente dal futuro coniuge, a causa del suo comportamento; una terza persona incute timore ad uno dei due nubendi al fine di coartare la volontà di uno dei due per la celebrazione del matrimonio. Non può essere dichiarato nullo un matrimonio celebrato per timore frutto di immaginazione di uno dei due nubendi. Una consolidata prassi rotale ha affermato la nullità di matrimoni celebrati per *suspicio metus*, dove nessun male viene minacciato ma il contraente ritiene che una sua volontà negativa al matrimonio gli porti un grave male facendolo cadere in una situazione di *metus* anche se auto provocato.

- Il secondo requisito che la fattispecie deve avere per incorrere nel canone 1103 è la *gravitas*. Grave deve essere l'azione violenta minacciata e grave deve essere il timore che subisce il *metum patiens* (Cf. E. VITALI – S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 125). La *gravitas* va rapportata al *metus*, con la conseguenza che questa debba necessariamente essere misurata sul metro del *metum patiens*, solo così il canone può tutelare la libertà decisionale del nubente (Cf. P. A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, p. 177). Il timore si definisce grave in senso assoluto quando *cadit virum constantem* (Cf. Coram Florczak deciso dei 9 ianuarii 1922, in S.R.R.D., vol. XIV, n. 4), quello che è capace di costringere la volontà di un uomo coraggioso mediante minacce all'integrità del corpo, della vita o della libertà. Il timore è relativamente grave se il male minacciato non è particolarmente grave in sé ma lo è per la situazione personale in cui si viene a trovare il nubente minacciato, suscita in questo un timore uguale a quello che suscita un grave danno ad una persona normale (R. SEBOTT - C. MARUCCI, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli 1985, p. 154). E' necessario tenere in considerazione l'età, il sesso, l'indole, lo stato di depressione, un'eventuale stato di gravidanza e più in generale tutte le circostanze che possono rendere il soggetto che subisce la violenza eccessivamente timoroso (Cf. A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 76; L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 249; M.F. POMPEDDA, *Studi sul matrimonio canonico*, Milano 1993, p. 262). L'attuale legislatore ha voluto tutelare la libertà del soggetto nella formazione della volontà matrimoniale, per cui è alla *gravitas* della *trepidatio animi* a cui bisogna prestare attenzione e non ad una *gravitas* oggettiva, nell'attuale legislazione è stato abolito il requisito della *consulto illatio* che quello della *iniustitia*. La prima esigeva, affinché la fattispecie ipotizzata dal canone si configurasse, che il *metus* doveva essere incusso direttamente

con lo scopo di costringere al matrimonio una persona che era contraria allo stesso. Il *metus indirectus*, per cui un matrimonio era nullo per puro *metus* senza *consulto illatus*, teoria propugnata dal Gasparri (Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Vol. II, Città del Vaticano 1932), che è stata confermata in diverse sentenze rotali (Coram Wynen, decisio diei 5/12/1933, in SRRD, vol. XXV, p. 608; Coram Heard, decisio diei 19/6/, in SRRD, vol. XXXV, p. 608; Coram Staffa, decisio diei 20/4/1956, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1956, p. 636). Il termine *iniustitia* poteva intendere un contrasto con le norme etiche, violazione di norme giuridiche, illiceità o illegalità (Cf. G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio canonico*, Milano 1943, p. 288).

- Il terzo requisito richiesto dal legislatore canonico al fine di poter invocare il canone 1103 per dichiarare nullo un coniugio è dato dall'impossibilità del nubente minacciato di potersi liberare dal male promesso attraverso un altro modo che non sia il matrimonio, questo ultimo deve essere l'unica via di uscita per il *metum patiens* (Cf. F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna 1989, p. 88.). Nel caso in cui si può intraprendere un'altra strada in modo agevole il matrimonio è valido. Il matrimonio deve essere scelto come unica alternativa alla minaccia subita e deve essere visto come un male minore rispetto a quanto minacciato, il matrimonio è sempre visto come un male, che si vorrebbe evitare ma a cui bisogna sottostare, tra timore e matrimonio deve essere presente un rapporto di causalità (Cf. L. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 251). Il matrimonio non è più frutto di una libera scelta interiore ma è l'unica possibile al fine di evitare il male che ha provocato il *metus*. Il giudice deve considerare prova per il *metus* l'avversione del nubente verso l'altra parte e soprattutto verso il matrimonio (Cf. Gherro, p. 176).

L'attuale legislazione canonica riconosce il *metus indirectus*, che nella legislazione precedente era riconosciuto attraverso la

giurisprudenza rotale, quale causa di nullità del consenso matrimoniale, insieme al timore intenzionalmente incusso per piegare la volontà altrui al matrimonio. Il *metus* non deve esser più consulto *illatus*, ma deve semplicemente privare il soggetto della libertà di scelta per un male che potrebbe ritorcersi su di lui e che quest'ultimo avverte nettamente. Nel codice di diritto canonico del 1983 «la violenza morale o relativa (condizionale) vizia la volontà anche se non è diretta allo scopo di estorcere il consenso, cioè anche se non sia *consulto illata* e pure se non sia *iniuste incussa*, cioè inferta ingiustamente, .. Ne deriva che il *metus* può essere incusso in via indiretta, senza un'esplicita richiesta di adeguarsi a determinati comportamenti, magari agendo subdolamente in forma molto mascherata o moralmente ricattatoria ma comunque sempre in modo da creare nel soggetto la convinzione che, per risolvere la situazione esistente, l'unica via di uscita è il matrimonio» (P. PELLEGRINO, op. cit., p. 554).

4. Una figura particolare di *metus* è il timore reverenziale, che produce la nullità del matrimonio per effetto di un particolare rapporto di *reverentia*, ovvero di affettuosa devozione tra il *metum incutiens* ed il *metum patiens* (Cf. Bonnet, op. cit. p. 184), tra i due devono esserci vincoli di sangue, d'affetto, gratitudine, venerazione, di sudditanza, quest'ultima può aversi anche per ragioni di ufficio o di lavoro, deve esserci tra i due un vincolo di dipendenza affettiva e psicologica. Tra i due, sopra citati, si innesca una particolare relazione di angoscia e di paura proprio per il particolare clima di *reverentia* esistente, ragion per cui si riscontra in chi subisce un timore particolare, che si configura come *gravis indignatio superioris vel parentum*, la *coatio* è diversa rispetto il timore comune è proprio la *gravis indignatio* del superiore a costituire il *metus*, afferma il Moneta: «...il *metus* che viene suscitato nel nubente presenta una natura particolare quello che angoscia ed assilla l'animo di questo non è il timore di un male fisico o materiale, ma la paura di recare un dolore, un dispiacere, una disillusione, alla persona che insiste a che venga celebrato

il matrimonio, e di provocare in lei una *diuturna indignatio*, un risentimento ed un rancore tali da rovinare per sempre quel particolare rapporto di affetto, di stima e di comune sentimento che unisce questi due soggetti» P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Milano 1994, p. 168-169.

5. Esaminiamo l'altro canone per cui è richiesta la nullità matrimoniale. Il consenso è l'elemento fondamentale e costitutivo del matrimonio: "*Nuptias consensus facit*" (Cf. can. 1057, § 1). La definizione del consenso matrimoniale è contenuta nel can. 1057 § 2: "*Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*". Il Concilio Ecumenico Vaticano II insegna che il matrimonio è "*Intima communitas vitae et amoris coniugalis*" (GS 48); Giovanni Paolo II, nella *Familiaris Consortio* al n. 11 afferma: «patto di amore coniugale o scelta cosciente e libera con la quale l'uomo e la donna accolgono l'intima comunione di vita e d'amore voluta da Dio stesso». Per esprimere tale volontà consensuale è necessario che la persona abbia l'uso della ragione, discrezione di giudizio, conoscenza dell'oggetto del matrimonio e nel rispetto della volontà della persona si richiede che non ci siano inganni o vizi, il consenso deve essere vero e reciproco. Il consenso si presume conforme a quanto manifestato legittimamente e secondo la forma canonica stabilita dal diritto, inoltre, affinché si abbia un valido consenso matrimoniale, è necessario che lo stesso non sia viziato sia a livello intellettuale sia a livello di volontà, vizi che sono tassativamente stabiliti dal legislatore.

6. Il can. 1095 afferma: "*Sunt incapaces matrimonii contrahendi*", tale incapacità, se presente nel momento del consenso, rende nullo il matrimonio perché non conferisce al soggetto la capacità di prestare un atto giuridico-sacramentale quale quello del matrimonio. Secondo il canone 1095 la capacità naturale e giuridica del soggetto è il presupposto essenziale per poter con-

trarre matrimonio validamente. La *capacità naturale* è determinata dalle condizioni soggettive dei contraenti; quella *giuridica* dalla legge e consiste nel possesso dei requisiti prescritti. Il canone 1095 considera tre autonome figure d'incapacità naturale di ordine intellettuale, che non consentono di contrarre un matrimonio valido: mancanza di un sufficiente uso di ragione (n. 1); grave difetto di discrezione di giudizio (n. 2); difetti psichici che impediscono di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (n. 3).

1° *Qui sufficienti rationis usu carent*, con tale formula sono indicati i casi particolarmente gravi di alterazione delle facoltà psichiche. L'uso di ragione si acquista normalmente a partire dai sette anni (Cf. can. 97, § 2), appartiene di per sé alla sfera conoscitiva, anche se, per l'unità psichica della persona umana, tutte le facoltà dell'uomo operano normalmente in una reciproca interdipendenza. Esso è essenziale perché si ponga in essere *un atto umano volontario, responsabile, libero*. La sua mancanza o anche la sua inadeguatezza rendono invalido ed inefficace il consenso, il nubendo non può prestare un sano atto psicologico di consenso, quindi, sono incapaci di contrarre matrimonio (come di porre qualsiasi atto giuridico), tutti coloro che, qualunque ne sia la causa, sono privi nell'atto di contrarre matrimonio del *sufficiente* uso di ragione (non è necessaria una privazione totale).

2 Non basta che il soggetto contraente possieda un sufficiente uso di ragione, è necessario che egli sia fornito di un'adeguata maturità psicologica. La maturità richiesta dal canone, detta **discrezione di giudizio**, è una maturità specifica, ordinata non ad un qualunque atto giuridico ma ad un atto di singolare gravità e responsabilità, che impegna totalmente la vita di due persone, le quali si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevocabile (can. 1057, § 2). Di conseguenza sono incapaci di contrarre matrimonio anche coloro che, difettando gravemente di tale *discretio iudicii*, non sono in grado di valutare

sufficientemente i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, da concedere e da accettare reciprocamente. In virtù di questo *defectus* si afferma l'inesistenza dell'atto di volontà consensuale proporzionato al matrimonio, alla persona non è imputabile lo stato matrimoniale (Cf. P. BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio*, in P. A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2003, p. 75). Il canone richiede una sufficiente comprensione degli elementi essenziali di ciò che si sceglie, tali da poter decidere in maniera libera e con ponderazione la realtà del matrimonio. La discrezione di giudizio così considerata non è la prudenza nella scelta del matrimonio, che può essere prudente o imprudente, ma una realtà diversa a cui il can. 1095, relativamente a questa dimensione non fa riferimento (Cf. Coram KENNETH BOCCAFOLA, decisio diei 22 ianuarii 1998, R.R.D., vol. XC, p. 19). La discrezione di giudizio, detta anche "facoltà critica" o "apprendimento estimativo", appartiene alla sfera valutativo-pratica della volontà e, secondo gli psicologi, si manifesta nella persona più tardi della facoltà conoscitiva e, di norma, ha il suo sviluppo verso l'età di dodici anni.

- 3 La terza fattispecie prevista dal can. 1095 prende in considerazione coloro che *ab causis naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia assumere non valent*. Con essa il legislatore ha inteso mettere in rilievo soprattutto le **anomalie psichiche**, sessuali e non sessuali (ninfomania, satiriasi, nevrosi, psicosi, sadismo, masochismo, omosessualità, ecc.), si includono in questo numero stati psicopatologici gravi o disordini o disturbi che comunque, alterando l'equilibrio del soggetto, incidono sullo stesso menomando la sua capacità di assumere l'oggetto del patto coniugale e gli obblighi essenziali che da esso promanano, anche se provvisto di sufficiente discrezione di giudizio, oltre che di sufficiente uso di ragione, è *incapace* di assumere gli obblighi essenziali propri del matrimonio, con grave

pregiudizio del “consortium vitae coniugalis” (Cf. can. 1055, § 1; *Communicationes*, a. 1971, p. 77; a. 1975, p. 49, lett. c; a. 1977, p. 370-371). L'incapacità di assumere i detti obblighi deriva per sé dalla incapacità morale di mantenerli.

7. Secondo quanto statuito dal can. 1095 n. 2 del CIC sono incapaci di contrarre matrimonio: “*qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda*”. Secondo la dottrina la sufficiente discrezione di giudizio consta di due elementi distinti ma connessi: uno intellettuale che riguarda la conoscenza critica e quindi la capacità critica di discernere, l'altro volitivo che attiene alla libertà di scelta (Cf. M. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1993).

La mancanza di discrezione di giudizio, pertanto, non è semplice ignoranza bensì assenza di quella maturità che si richiede perché il consenso sia validamente prestato. Ciò è necessario per ogni atto umano e principalmente per il consenso matrimoniale che, oltre alla comprensione intellettuale degli obblighi da assumere, richiede una proiezione futura sul vincolo e sui doveri coniugali che ne derivano. È da rilevare che coloro i quali sono capaci di porre in essere altri negozi giuridici non necessariamente sono capaci di prestare un valido consenso matrimoniale. A tal fine si fa' sempre più strada in dottrina il concetto della “*discretio iudici matrimonio proporzionata*” (Cf. M. CANONICO, *L'incapacità naturale al matrimonio nel diritto civile e canonico*, Napoli 1994, p. 64), in altre parole la valutazione della capacità soggettiva psicologica adeguata, o meglio proporzionata, all'impegno matrimoniale del singolo individuo, attraverso il ricorso ad un criterio soggettivo e concreto. Pur non potendosi prescindere dalla natura del matrimonio, delineata dal can. 1055 CIC, a chi contrae matrimonio non può richiedersi un intendimento totale del suo valore sotto i profili: etici, sociali e religiosi. L'uomo per sua natura tende al matrimonio e il CIC parla di *discretio* e non di *maturitas*, per un valido consenso non si può esigere dal nubendo il rag-

giungimento di una piena maturità psicofisica, ma solamente quella sufficiente ed idonea ad un'adeguata ponderazione dei motivi che stanno alla base della manifestazione del consenso (Cf. M. POMPEDDA, *Maturità psichica e matrimonio nei canoni 1095, 1096*, in *Nuovo codice di diritto canonico*, Utrumque Ius 9, Roma 1983). L'incapacità di un soggetto a contrarre matrimonio per difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, consiste nell'incapacità di emettere un giudizio pratico liberamente e responsabilmente tramite intelletto e volontà in ordine al proprio matrimonio. La *discretio iudicii* è la facoltà di valutare eticamente e concretamente i diritti ed i doveri derivanti dal matrimonio, di giudicare e scegliere tra oggetti diversi, in modo che si formi un giudizio nuovo (Cf. Coram FELICI, decisio diei 3 decembris 1957, R.R.D., vol. XLIX, p. 788). I coniugi dovrebbero avere, quindi, un'adeguata valutazione di sè, un'adeguata ponderazione della possibilità di costituire una comunità coniugale con la persona del coniuge e la libertà per scegliere di contrarre il matrimonio con autodeterminazione. L'avvertenza e la libertà di scelta, dimensioni essenziali della discrezione di giudizio, essendo riferite complessivamente alle dimensioni intellettive e volitive della persona, sono rapportate dalla legge all'essenza del matrimonio come progetto interpersonale di vita. Per prestare un valido consenso, non è sufficiente avere una conoscenza astratta, ma oltre alla capacità conoscitiva si richiedono capacità estimativa e volitiva, la cui mancanza tuttavia non equivale sempre ad una psicopatologia.

La giurisprudenza rotale ha rilevato come l'incapacità contemplata dal can. 1095 § 2, si caratterizza per un stato di ansietà, egocentrismo, irresponsabilità del soggetto ed incapacità di stabilire relazioni interpersonali (Cf. Coram Lefebvre, decisio diei 8 iulii 1967, R.R.D., vol. LIX, p. 563-564). In particolare l'applicazione del canone 1095 ricorre nei casi di un elevato individualismo legato al culto psicologico dell'"io", molto presente nei valori non cristiani dei nostri giorni. Bisogna tenere presente, in questo contesto, che una delle caratteristiche più salienti dell'individualismo è

l'atteggiamento di sospetto e di chiara ostilità verso qualsiasi *vincolo* duraturo. L'idea di una scelta permanente e irrevocabile è estranea all'individualismo che la considera alla stregua di una minaccia per l'autonomia della persona umana. Per converso il cristianesimo vede, nella scelta definitiva un valore genuino, una delle principali espressioni della dignità e della libertà della persona, oltre che una condizione essenziale per la sua maturazione.

8. Il can. 1095 n. 2 statuisce che non qualsiasi difetto di discrezione di giudizio comporta l'incapacità ad emettere un valido consenso ma solo quello grave. Il criterio per stabilire la gravità di tale mancanza viene individuato nell'oggetto di tale difetto, che deve essere radicato nella personalità, ed è dato dall'assenza dei diritti e doveri essenziali del matrimonio. Il livello di discernimento richiesto è quello in cui la maturità dell'intelletto e della volontà rendono i contraenti capaci di donarsi ed accettarsi reciprocamente, a titolo di vincolo giuridico, in un'unica comunità di vita e d'amore: indissolubile, fedele, finalizzata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole (Cf. can. 1055 § 1; 1057 § 2; 1056; 1096 § 1; 1134 CIC). Di conseguenza saranno la dottrina e la giurisprudenza, con l'aiuto dei periti, a specificare e precisare, nei singoli casi, il contenuto dell'espressione *gravis* del testo legale. E' certo che il difetto di discrezione di giudizio richiesto dal canone non può essere lieve ma deve essere *gravis*. Non è la prima volta che il legislatore ecclesiastico adopera il termine *gravis* o *graviter* per qualificare qualche vizio del consenso matrimoniale, nel can. 1103 si legge: "*Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem*"; un canone nuovo sui vizi del consenso ove il legislatore usa il termine *graviter*, ci riferiamo al can. 1098 sul *dolus*, così recita: "... *quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest*". I periti, a norma dell'art. 209 § 2 dell'istruzione del Pontificio consiglio per i testi legislativi *Dignitas connubii*, dovranno: «2° *in causis ob defectum discretionis iudicii, quaerat qualis fuerit anomaliae effectus in facultatem criticam et electivam ad decisiones graves eliciendas, pe-*

culiariter ad statum vitae libere eligendum». Comunque, in riferimento alla maturità richiesta per contrarre matrimonio, crediamo che per l'emissione di un valido consenso non debba essere così perfetta da sostenere che pochi soggetti possano essere capaci di contrarre validamente matrimonio.

Secondo la giurisprudenza rotale l'im maturità psicologica ed affettiva è giuridicamente rilevante, a prescindere dalle cause che l'hanno generata, solo quando si risolve in un difetto di discrezione di giudizio ovvero quando è caratterizzata da carenza di senso della realtà, tale da rendere la persona incapace d'emettere un giudizio pratico sull'altro contraente e sulle cose del mondo reale e quindi colpisce la facoltà critica e la capacità e la libertà di scelta (Cf. Coram STANKIEWICZ, decisio diei 11 iulii 1985, R. R. D, vol. LXXVII, p. 121). L'im maturità psico-affettiva, se grave, può essere d'ostacolo ad un vero consenso, impedendo una "vera electio", o una "sufficiens deliberatio" o anche una "interna libertas" (Coram MASALA, decisio diei 20 aprilis 1982, R. R. D., vol. LXXIV, p. 231). Comprovata giurisprudenza afferma: «*Notio canonica debitae discretionis iudicii, autem non refert ad statum perfectum iam acquisitae capacitatis intellectualis, volitivae ac affectivae, seu maturitatem plenam, sed potius indicat illud minimum necessarium discriminis iudicii ut quis capax sit consensus matrimonialis*» (Coram BOCCAFOLA, decisio diei 27 februarii 1989, R.R.D., vol. LXXXI, p. 156-157). Solo una seria forma di anomalia, può intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e volere del contraente in quanto la semplice difficoltà a realizzare una vera comunità di vita e di amore di per sé non rende nullo il matrimonio (Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987*, in AAS, vol. LXXIX, p. 1457). E' da rilevare che è indubbia l'importanza dell'opera dei periti nella determinazione della natura, del grado e della gravità dell'im maturità eventualmente presente nei contraenti, anche se i concetti di maturità e normalità nel perito non sempre collimano con quelli utilizzati dal canonista (Cf. Coram LÓPEZ-ILLANA, decisio diei 17 ianuarii 1995, R. R. D., vol. LXXXVII, p. 17-18). La pe-

rezza deve essere posta in confronto con altre risultanze istruttorie: la deposizione delle parti e dei testimoni, il rapporto pre-nuziale della coppia, che inserito in un contesto probatorio più ampio e nella valutazione della successione degli eventi, può confermare un *continuum* biografico dell'esistenza di una psiche disturbata. Ci sembra utile ricordare un insegnamento di Giovanni Paolo II a tal proposito: «mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista che si ispira alla visione integrale della persona, il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica...solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona... Talvolta vi è un'eccessiva sopravvalutazione della capacità matrimoniale; in tal caso l'equivoco può nascere dal fatto che il perito dichiara l'incapacità del contraente non in riferimento alla capacità minima, sufficiente per un valido consenso, bensì all'ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice». (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana* del 25/01/1988, in AAS, vol. LXXX, p. 1181 - 1183). Il Pompedda afferma che la *discretio iudicii* necessaria per contrarre matrimonio non è quella che esige: «nei nubendi una conoscenza perfetta ed esaustiva di ciò che comporta il matrimonio, non richiedono una preveggenza chiara ed assoluta di ciò che può comportare la vita coniugale, né un perfetto equilibrio volitivo-affettivo, né infine una coscienza perfetta delle motivazioni della scelta matrimoniale. Ecco perché riesce più appropriato l'uso del termine discrezione di giudizio, che fa riferimento ad un certo discernimento ma non implica il raggiungimento di una maturità piena» (M. F. POMPEDDA, *Il consenso matrimoniale*, in GROCHOLEWSKI-POMPEDDA-ZAGGLIA (a cura di), *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1984, p. 46). Il Castaño aggiunge che: «tanto la figura della *discretio iudicii*, come la figura della *maturitas* posso esistere con diversi gradi e sfumature. Perciò il canone non parla semplicemente di difetto di *discretionis iudicii*, ma qualifica tale

difetto come *gravis*» (J. F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992, p. 316).

Tra le cause che possono determinare un grave difetto della discrezione di giudizio circa di diritti e doveri matrimoniali, si suole considerare la c.d. immaturità psico-affettiva. Risulta, necessario precisare cosa s'intenda per immaturità psico-affettiva in senso canonico, allo scopo di distinguere il concetto canonico da quello più prettamente psicologico. Seppure, sia difficile dare una definizione di tale immaturità, la giurisprudenza rotale è comunque giunta ad affermare che l'immaturità affettiva o psico-affettiva in ambito canonico consiste in una perturbazione della sfera affettiva che non coinvolge in alcun modo la sfera intellettuale. Tale immaturità rappresenta una non raggiunta maturazione dell'affettività nell'adolescenza, è cioè un fermarsi del processo dell'affettività a causa di una fissazione a qualche oggetto o a qualche persona o a causa di una regressione, di un ritorno ad una fase di sviluppo un tempo superata (Cf. J.M. PINTO GOMEZ, *L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, p.15-27). L'immaturità psichica è data da un'abnorme sviluppo dell'io del soggetto, che benché abbia un'età adeguata per contrarre matrimonio, manca di maturità dell'intelletto e della volontà adeguata al consenso da emettere, essendo l'evoluzione di tale facoltà estimativa impedita da quell'abnorme sviluppo dell'io di cui dicevamo sopra. La grave immaturità affettiva può essere considerata difetto di libertà interna, che impedisce la sufficiente deliberazione, quando il contraente in nessun modo può resistere agli impulsi provenienti dall'interno per mancanza di una personalità armonica.

IN FACTO

9. La pretesa di F. è fondata esclusivamente per il secondo capo di nullità. Non emerge in atti che la vicenda matrimoniale

dell'attore possa configurarsi come una fattispecie prevista dal canone 1103 del CIC, relativamente a timore reverenziale verso il padre, oppure, *metus* per il futuro suocero, che nel periodo pre-matrimoniale stava scontando una pena per omicidio. Il matrimonio tra F. e M. è stato organizzato dalle rispettive famiglie, le parti si sono incontrate prima del matrimonio 5 volte in maniera fuggace. La parte attrice dichiara: «*L'iniziativa del matrimonio, come ho già detto, è stata presa dai genitori. Io non ho avuto il coraggio di oppormi a mio padre, bisognava obbedire ai genitori. Il padre di M. era in carcere per un omicidio ed io avevo paura che, se lasciavo la figlia davanti all'altare, quando usciva sarebbe potuto venire a cercarmi. Il padre di M. era un tipo violento, dopo che è uscito dal carcere, ha fatto un ulteriore omicidio ed è tornato in carcere. Si tenga presente che diede pure una coltellata alla moglie. Minacce dirette non ce ne sono state, il mio è stato un timore reverenziale nei confronti di mio padre e paura per le possibili reazioni del mio futuro suocero*» (Somm. Istr. p. 25). Questa affermazione non ha riscontro nei testi. Una teste non era presente all'epoca dei fatti ma racconta solo de relato, avendo conosciuto l'attore nel 1976, *post matrimonium*, a suo giudizio F. si sarebbe sposato unicamente per non dispiacere il padre perché in quei tempi era raro disubbidire ai genitori (Cf. Somm. Istr. p. 40), non si fa alcun riferimento al rapporto di accondiscendenza esistente tra il padre ed il figlio ed a quella *gravis indignatio* del superiore se il figlio avesse disubbidito. La teste fa riferimento ad una mentalità comune di quegli anni a cui l'attore per sua immaturità non si sottrasse ma non per timore.

Un'altra teste afferma: «*F. è andato liberamente alle nozze, erano entrambi contenti di sposarsi, per quello che io ricordo. Per quanto ne so io, nessuno lo ha costretto al matrimonio. Il papà di F. era un bonaccione che non avrebbe mai costretto il figlio a fare una cosa che non voleva. Non credo che F. si volesse tirare indietro alla notizia che il papà di M. fosse stato in carcere*» (Somm. Istr. p. 43). Un altro teste ci illumina sulla men-

talità della famiglia di F., da cui si evince che non ci fu *metus* nella scelta matrimoniale dell'attore ma una mancanza di libertà dovuta ad una immaturità di fondo del soggetto, che avrebbe sposato chiunque gli avesse proposto il genitore, dichiara il teste: «L'unica cosa che so, relativamente al matrimonio di F., è che fu il padre a combinare il matrimonio con M., che credo fosse legata alla famiglia F. da qualche vincolo di parentela. F. si trovava all'estero per lavoro e il padre pensò bene di trovargli una sistemazione. F. è un uomo buono, grande lavoratore, eccessivamente ingenuo. Ritengo che F. all'epoca aderì alla volontà di suo padre, che gli trovò moglie. La M. o qualsiasi altra donna il padre avesse portato in casa, F. l'avrebbe sposata. La sua scelta sicuramente non fu né libera né consapevole. F. è una persona ingenua che non aveva la consapevolezza delle nozze, ma si è sposato unicamente perché era arrivato all'età in cui bisognava trovare una sistemazione e non c'è stata alcuna valutazione delle responsabilità nascenti dal matrimonio» (Somm. Istr. p. 51). Il timore incusso in atti non è sufficientemente provato.

10. Le dichiarazioni dei testi su menzionate possono suffragare la grave carenza di discrezione di giudizio della parte attrice, inoltre, lo stesso afferma: «All'epoca delle nozze la decisione del matrimonio fu una scelta irresponsabile, io mi sposai unicamente per far contento mio padre, che aveva deciso di trovarmi una moglie, ed io non volevo deluderlo. Oggi ritengo tale scelta sbagliata. Oggi sono convinto che al momento delle nozze io ero immaturo e non consapevole del passo che stavo per compiere. Ripeto, non ho avuto la forza di impormi sulla decisione di mio padre. Non ho adeguatamente valutato le responsabilità nascenti dal matrimonio. Ritengo che anche la M. non aveva maturità per il matrimonio, non avendo all'epoca ancora compiuto diciotto anni» (Somm. Istr. p. 48). La perizia in atti, relativamente alle capacità critiche della parte attrice, così le descrive: «Le importanti carenze affettive da lui esperite in

fase evolutiva avevano segnato il suo sviluppo psico-affettivo rendendolo nella prima età adulta un ragazzo fragile e facilmente impressionabile con una personalità passiva e debole che lo portava spesso ad inibire l'espressione dei propri bisogni dei propri sentimenti...L'attore, nel periodo pre-nuziale, presentava una personalità passiva e debole che con il matrimonio lo portò ad effettuare una scelta del tutto priva di senso critico... F. si lasciò guidare solo dalle sue fragilità e paure, senza avere cognizione alcuna delle numerose responsabilità che avrebbe dovuto affrontare da quel momento, senza mai prendere in considerazione le varie difficoltà che sarebbero potute scaturire nella quotidianità a causa della scarsa conoscenza che vi era tra lui e la convenuta...La libertà interna dell'attore è quindi, profondamente inficiata dalla sua immaturità psico-affettiva che lo porta anche a vivere come elemento costrittivo rispetto alla scelta matrimoniale il fatto che il futuro suocero era un uomo violento che aveva commesso omicidio. F. giunge così all'altare seguendo semplicemente le sue paure che contemporaneamente gli impediscono di riflettere adeguatamente sul sacramento nuziale e di raggiungere quindi un'adeguata consapevolezza a riguardo» (Somm. Istr. p. 79, 80, 81). In perizia si evince chiaramente che l'immaturità del soggetto porta lo stesso ad effettuare una scelta matrimoniale senza la necessaria libertà interiore per le nozze. La storia matrimoniale tra F. e la parte convenuta non rientra in quanto statuito dal canone 1103, che risulta non provato, ma nel 1095, §2, la parte attrice mancava, all'epoca, di quella discrezione di giudizio necessaria e minima per contrarre matrimonio. Le paure della parte attrice, a causa della sua fragilità interiore, si sostanziano in un difetto di libertà interna ma non è emerso un timore riverenziale né confronti del genitore né di altri. Non c'era un timore indiretto perché non era presente una situazione tale per cui qualcuno agendo subdolamente in forma molto mascherata o moralmente ricattatoria ha creato nel soggetto la convinzione che, per risolvere la situazione esistente, l'unica via di uscita era il matrimonio.

11. Le *animadeversiones* del difensore del vincolo offrono sostegno al pensiero del collegio giudicante unicamente per l'impossibilità di invocare il canone 1103 per la vicenda matrimoniale di F. e M. Relativamente al canone 1095 § 2, il difensore del vincolo chiede, di rigettare la richiesta di F., perché la perizia non definisce mai gravi le carenze della parte attrice. Il soggetto è definito immaturo psico-affettivamente (Somm. Istr. p. 81), la gravità è insita in questa affermazione. Nelle *animadversiones* non sono presenti argomentazioni razionali che riescano a confutare una spiegazione della storia matrimoniale di F. e M., che non rientri nella mancanza di discrezione di giudizio.

12. Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, confortati dal pensiero del Difensore del Vincolo, relativamente alla mancanza di timore incusso nella parte attrice e non ostando lo stesso per la parte in cui c'è divergenza sulla certezza morale raggiunta, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

la nullità del matrimonio celebrato tra F. e M., ritenendo che al dubbio propositoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

- 1) Timore incusso all'uomo attore (can. 1103 C.I.C.);
- 2) Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore circa i diritti essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2 C.I.C.)”;

si debba rispondere

NEGATIVE
ad primum.

AFFIRMATIVE
ad alterum.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 12 luglio 2012.

Mons. Raffaele FACCILO
Sac. Antonio RUSSO, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale Cuzzilla, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Crotonen. - S. Severinæ

Nullità di matrimonio: L. - P.

- *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore (can. 1101 § 2 CJC)*".

Difensore del Vincolo: Avv. Alfredo Travaglione
Patrono di parte attrice: Avv. Filomena Mazza

Sentenza definitiva di prima istanza del 27 dicembre 2012

Coram Sac. Salvatore Scalise

FATTISPECIE

1. L. conosce P. nella primavera del 2008. All'inizio la frequentazione non aveva alcuna prospettiva matrimoniale in quanto L. sentiva per la donna un semplice sentimento di amicizia, sebbene lei si dimostrasse più coinvolta e pronta ad intraprendere una relazione. Quando amici e parenti di L. furono informati della situazione, anche in considerazione del fatto che l'uomo era più grande di età rispetto alla donna, cominciarono a spingerlo a frequentarla più assiduamente, anche perché era una brava ragazza e di "buona

famiglia”. Così L. ufficializzò il rapporto presentando P. ai propri familiari. Ma già in quell’occasione si manifestarono i primi problemi e nei giorni immediatamente successivi vi furono dei forti contrasti nella coppia. L. aveva infatti notato che con P. vi erano caratteri, concezioni, aspirazioni e desideri diversi e contrastanti, per questo aveva deciso di interrompere la relazione. Ma in seguito all’insistenza della donna e su pressioni di amici e parenti acconsentì a riprendere la relazione, ma le cose di fatto non migliorarono. Infatti nonostante la frequentazione si fece più assidua, L. continuò ad accrescere i dubbi e le incertezze. E quando P. iniziò a parlare di matrimonio, lui cercò di tergiversare sulla decisione, ma poi, anche per i condizionamenti del proprio ambiente, finì per accettare. L., infatti, pur trovandosi in una situazione dalla quale non riusciva a divincolarsi per la mentalità e la cultura, vista la propria età decise pur con titubanza di “provare il matrimonio”, sebbene in cuor suo nutrisse forti dubbi e perplessità sulla buona riuscita dello stesso a causa del carattere della donna e della conflittualità che spesso emergeva tra loro. L. non condivideva molti comportamenti di P., per questo andò alle nozze con la ferma intenzione di lasciarla e considerare risolto il loro rapporto matrimoniale, qualora tali comportamenti fossero proseguiti dopo il matrimonio.

2. Le nozze furono celebrate il 3.9.2011, ma il matrimonio si rivelò subito infelice e la convivenza coniugale durò appena nove giorni. L. e P. nel brevissimo tempo della convivenza non furono mai sereni, tanto che dopo l’ennesima sfuriata di P., L. decise di troncare definitivamente il rapporto, chiudendo l’esperienza matrimoniale avvalendosi della pregressa riserva contro il *bonum sacramenti*.

3. In data 19.05.2012 L. ha presentato, tramite il suo Patrono, a questo venerabile Tribunale supplice libello con il quale ha chiesto che il suo matrimonio con P. venga dichiarato nullo per esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell’uomo attore, can. 1101 § 2.

Nella stessa data, questo Tribunale decretava la costituzione del Collegio, nominava il Difensore del Vincolo, quindi, constatata la propria competenza a motivo di contratto e del domicilio della parte convenuta e visto che il libello non era destituito di probabili motivazioni giuridiche, decretava l'ammissione del libello e citava le parti interessate ed il Difensore del Vincolo per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 22.6.2012 il Tribunale decretava la contestazione della lite e la concordanza del dubbio nei seguenti termini:

“Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo attore (can. 1101 § 2 CJC)”.

Quindi in data 27.7.2012 venivano decretate l'apertura dell'istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente.

Sono stati eseguiti gli interrogatori della parte attrice e di quattro testimoni presentati dalla parte attrice.

La parte convenuta legittimamente citata per due volte, non si è però presentata a deporre ed in data 5.12.2012 è stata decretata la sua assenza dal giudizio.

In data 6.12.2012 è stata decretata la pubblicazione degli atti ed infine in data 12.12.2012 è stata decretata la conclusione in causa.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state presentate in data 13.12.2012, mentre in data 21.12.2012 è pervenuto il *Restrictus iuris et facti* del Patrono di parte attrice.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

4. Il can. 1055 stabilisce che il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Nostro Signore a sacramento, pertanto tra due battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Al can. 1056 vengono poi stabilite le proprietà essenziali del matrimonio e cioè l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento. Infine al can. 1057 si stabilisce che l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili. Infatti il consenso è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio.

Già la dottrina conciliare trattava, nella *Gaudium et Spes*, del matrimonio come sacramento e come esso si forma attraverso il consenso libero dei nubendi. A tal proposito al n° 48 della costituzione conciliare si afferma: "*L'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dell'irrevocabile consenso personale*". Tuttavia, talvolta interviene la simulazione da parte di uno o dei due nubendi che escludono o il matrimonio o uno o più elementi essenziali di esso. Della simulazione il Codice di Diritto canonico tratta al can. 1101 § 2 dove si afferma: "*Ma se uno o entrambe le parti escludono con un atto positivo di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale contraggono invalidamente*".

In base al contenuto del canone si possono quindi distinguere due forme di simulazione. Una forma di simulazione è quella parziale, nella quale esiste una volontà matrimoniale, ma intrinsecamente contraddittoria, ovvero accanto ad una volontà matrimoniale esisterebbe un'altra volontà che la annulla; un'altra forma è in-

vece quella della simulazione totale che si caratterizza per il fatto che la volontà “simulatoria”, ovvero la volontà reale del soggetto che si differenzia da quella solennemente dichiarata, si indirizza alla stessa essenza del matrimonio, cioè al consorzio di tutta la vita e all’assunzione in modo complessivo della situazione giuridica di coniuge nei confronti dell’altra parte (Cfr. Bianchi P., *Quando il matrimonio è nullo?*, ed. Ancora, 2007, pp. 136-137).

Nell’esclusione parziale possono essere esclusi sia gli elementi essenziali del matrimonio sia le proprietà essenziali. Gli elementi del matrimonio sono stati individuati nei tre beni agostiniani, il *bonum fidei*, il *bonum prolis*, il *bonum sacramenti*, più il *bonum coniugum*. Mentre sono proprietà essenziali del matrimonio l’unità e l’indissolubilità.

In questa sede si prende però in considerazione soltanto il *Bonum Sacramenti*. Il bene dell’indissolubilità del matrimonio sorge in via diretta dalla sacramentalità dello stesso, così come stabilito al can. 1056 che lo elenca fra le proprietà essenziali del matrimonio canonico. Le proprietà essenziali del matrimonio ai sensi dello stesso canone in virtù del sacramento ottengono particolare fermezza.

L’unione fra l’uomo e la donna attraverso il sacro vincolo del matrimonio è indissolubile poiché rappresenta l’unione fra Cristo e la Chiesa che è per sua natura indissolubile, da questo punto di vista l’unione perpetua fra i coniugi nel matrimonio è una testimonianza di fede che tutti coloro che lo contraggono hanno il dovere di portare nei confronti della comunità.

Il bene dell’indissolubilità può essere escluso nel momento di contrarre matrimonio, attraverso un atto positivo di volontà con il quale il nubente si ripropone di contrarre un vincolo solubile. Ciò significa che non è sufficiente il mero errore sull’indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma si richiede un vero e proprio atto positivo di volontà con il quale il nubente, essendo a conoscenza dell’indissolubilità del matrimonio canonico, voglia contrarre un matrimonio solubile.

L’esclusione del bene dell’indissolubilità, secondo giurispruden-

za unanime, provoca la nullità del matrimonio sia se è posto sia in senso assoluto, cioè, se il matrimonio sarà infelice divorzierò, sia in senso ipotetico, cioè, se sarà il caso, se sarai infedele, sterile, divorzierò. Il bene dell'indissolubilità è escluso anche se il nubente faccia dipendere lo scioglimento del vincolo da una qualche circostanza futura e incerta, in questo caso, non si tratta di una condizione ma di esclusione dell'indissolubilità.

Nel bonum sacramenti, non si distingue fra il diritto e l'esercizio del diritto. Perché il matrimonio sia nullo per esclusione dell'indissolubilità, non è sufficiente la *forma mentis* del nubente o la sua idea che il matrimonio debba essere dissolubile, né la semplice disposizione di animo a favore dell'indissolubilità; infatti, è necessario che esso con un atto positivo di volontà si riservi il diritto di sciogliere il vincolo in caso di infelice esito del matrimonio.

Generalmente quando si accusa il matrimonio di nullità per l'esclusione del bene dell'indissolubilità, colui che aveva escluso tale bene riferisce di avere voluto riservarsi il diritto di divorziare in caso di infelice esito del matrimonio; a questo riguardo la giurisprudenza si è chiesta se il termine divorzio, utilizzato dal simulante, debba essere interpretato come limitato al vincolo civile oppure esteso anche al vincolo canonico. La questione non è di minore importanza poiché se il nubente riservandosi il diritto di divorziare intendesse dire che si riserva il diritto di sciogliere il vincolo matrimoniale civile, il matrimonio canonico resterebbe valido, mentre invece, se il nubente riservandosi il diritto di divorziare intendesse riferirsi anche al vincolo canonico il matrimonio sarebbe nullo.

A questo riguardo parte della giurisprudenza distingue fra la riserva di divorzio solo in ambito civile e la riserva in ambito canonico, parte della giurisprudenza invece non fa questa distinzione e ritiene che l'intenzione di divorziare, e quindi di cessare la convivenza matrimoniale, debba essere necessariamente riferita sia all'ambito civile sia all'ambito canonico a meno che il nubente non lo escluda espressamente.

In ogni modo la giurisprudenza generalmente ammette che quando si è provato che il nubente si fosse riservato il diritto di di-

vorziare prima della celebrazione del matrimonio, sia una presunzione a favore del fatto che questo proposito di divorziare sia riferito non solo all'ambito civile ma anche all'ambito canonico.

La giurisprudenza rotale, in merito, precisa inoltre, in varie decisioni, che la proprietà essenziale dell'indissolubilità del matrimonio viene esclusa in primo luogo da parte di chi riserva a se stesso il potere di sciogliere il vincolo e di recuperare la sua libertà (Cf. *coram Stankiewicz*, decisio diei 29 ian. 1991, in *R.R. Dec.*, vol. LXXIII, p.49; *coram Pompedda*, decisio diei 23 maii 1977, in *R.R. Dec.*, vol. LXIX, p. 303).

È sufficiente che il soggetto si riprometta di rompere ogni vincolo, non si richiede che il contraente voglia chiedere il divorzio o instaurare la causa di nullità per passare a nuove nozze; basta che consideri il matrimonio, celebrato con tale positiva limitazione, come non esistente e se stesso non vincolato da alcun legame (*coram Palestro*, decisio diei 24 mar.1993, in *R.R. Dec.*, vol. LXXXV, p. 214), ed ancora in una *coram Stankiewicz* del 27 iun.1987 (*R. R. Dec.*, vol. LXXIX, p. 459) si precisa: "*Haec autem exclusio indissolubilitas, quae matrimonium irritat, fieri potest etiam per conducionem seu relativam voluntatem vinculum rescindendi, sicut centies repetit iurisprudencia Nostri Fori, id est si quandam contigat v.g. si amor refrigescat vel concordia deficiat aut conviventia coniugalem infelicem assequantur exitum, et ita porro*".

5. La prova della simulazione può avvenire alle condizioni che la confessione del simulante deve essere posta in tempo non sospetto e quindi prima dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.

La causa della simulazione deve sempre superare quella prodotta per contrarre il matrimonio. Inoltre sono importanti le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il patto coniugale.

Pertanto in osservanza alle norme giuridiche e alla dottrina canonica è opportuno valutare accuratamente il fatto per determinare se effettivamente, quanto preteso in giudizio sia sufficiente a determinare l'invalidità del matrimonio.

IN FATTO

6. Confessione della parte attrice.

All'inizio del suo interrogatorio L., parte attrice in causa, ha presentato il proprio ambiente familiare affermando che all'epoca in cui avvenne la conoscenza con la convenuta, il padre era già deceduto e che lui era l'ultimo figlio rimasto nella casa paterna, essendo tutti gli altri sposati, e li viveva con la madre, la quale lo aiutava a mantenersi economicamente, in quanto la sua situazione lavorativa risultava essere precaria. La madre seguiva la religione Evangelica, il padre, invece, era cattolico e tutti i figli avevano seguito l'esempio paterno. La famiglia era unita ed il rapporto tra genitori e figli era improntato sul rispetto reciproco. La famiglia della convenuta era composta dai genitori e tre figli, di cui lei era la più grande. Entrambi i genitori lavoravano. I rapporti tra P. ed i genitori erano piuttosto conflittuali, in particolare quelli con il padre. Si trattava di una famiglia cattolica, anche se P., all'epoca della conoscenza, appariva indifferente alla religione, nonostante nell'infanzia avesse ricevuto regolarmente i sacramenti (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 18-19, n. 2).

Subito dopo è passato a descrivere come conobbe la convenuta. Era la primavera del 2008, quando, nel corso della festa patronale del paese, gli venne presentata P. da amici comuni. Qualche giorno dopo, L. ricevette una telefonata cui ne seguirono altre. P. per lui era solo un'amica, mentre lei era già predisposta ad una relazione, tanto che qualche tempo dopo lei lo invitò a cena. All'epoca L. aveva 45 anni e senza lavoro, mentre P. ne contava 29 e studiava Psicologia. Alla cena L. si presentò con un nipote, proprio perché non aveva alcun interesse se non quello dell'amicizia. Successivamente quando informò della cosa parenti ed amici, questi iniziarono a fare delle pressioni perché avviasse con lei una relazione più seria. Così L. iniziò a frequentarla ma non in modo assiduo, in quanto lei si trovava lontano per ragioni di studio. La frequentazione era telefonica, anche se lui non si sentiva particolarmente coinvolto, anche se le pressioni esterne continua-

vano. Nonostante la sua poca convinzione L. decise comunque di presentare P. ai propri familiari, invitandola a trascorrere il capodanno 2010 a casa di suo fratello in Toscana (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 19-20, n. 3). Fu in quell'occasione che emersero i primi conflitti, ed in proposito L. ha raccontato: «*P. si dimostrò capricciosa e viziata. Mostrava gelosia anche per le attenzioni che io davo a mio nipote di appena nove anni; addirittura giunse a voler anticipare la partenza, creando grande scompiglio in famiglia. Nuovamente, a causa delle pressioni dei miei familiari, decisi di fare un passo in avanti verso di lei convincendola a farla rimanere. Rientrati in Calabria i dubbi che già avevo aumentarono, capivo che fra noi vi erano caratteri e concezioni di vita diverse e volevo lasciarla. Infatti non ero innamorato di P. e non lo sono mai stato. Seguì infatti un'interruzione del rapporto e per molti mesi non ci vedemmo proprio. In questo periodo P. faceva molte pressioni perché continuasse il nostro rapporto, inoltre da parte dei miei familiari ed amici vi erano sempre insistenze perché dessi un'altra possibilità a P. Continuavano a ricordarmi la mia età e mi rassicurarono sul fatto che col tempo le cose sarebbero andate meglio. Fu così che anche con molta titubanza mi decisi ad intraprendere la relazione con lei*» (*Summ. Istr.*, p. 20, n.3).

Quindi l'attore ha proseguito affermando: «*Il nostro rapporto non era affatto sereno, in me c'era un grosso conflitto interiore aumentato dal fatto che le nostre famiglie iniziarono a frequentarsi. Mi sentivo quasi in "una gabbia", il matrimonio sembrava una tappa obbligata e P. insisteva e ormai anche tutti in famiglia se lo aspettavano. I litigi tra noi continuarono e si accentuarono proprio nel periodo prematrimoniale in quanto P. si dimostrava prepotente, voleva imporre la sua volontà su qualsiasi decisione in particolare sulla scelta della casa coniugale vi furono accese discussioni*» (*Summ. Istr.*, p. 20, n. 4).

Quanto alla decisione matrimoniale l'attore precisa che P. sin dall'inizio era orientata al matrimonio e col passare del tempo le sue richieste si fecero sempre più insistenti; voleva che fosse fis-

sata la data delle nozze, sebbene lui nutrisse forti dubbi sia per la conflittualità del rapporto sia per il fatto che era economicamente impreparato al matrimonio in quanto era senza lavoro ed in casa si viveva con la sola pensione della madre. L., inoltre, afferma che guardava al matrimonio come ad un sacramento di grande importanza, anche se riteneva che un matrimonio fosse veramente tale solo quando fra i coniugi vi fosse armonia. Egli, infatti, non considerava l'ipotesi di un matrimonio conflittuale (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 21, n. 5-6). A queste cose l'attore pensava proprio in virtù dei grandi dubbi che aveva con la convenuta, ed in proposito afferma: «*Mi sono sposato per fare "una prova", pensavo di avere come via di uscita il divorzio*» (*Summ. Istr.*, p. 21, n. 6), ribadendo ancora una volta i propri dubbi e le proprie perplessità ed affermando in proposito: «*Ne parlai anche con lei pregandola di mostrarmi veramente il suo carattere e avvertendola che se le cose fossero continuate così il nostro rapporto sarebbe finito. Infatti anche a lei riferii le mie riserve contro l'indissolubilità del vincolo. Io per chiarirmi meglio le idee decisi anche di non avere rapporti intimi con lei in modo da non confondere il sentimento con l'attrazione. Con il senno di poi, capisco che io non provavo un trasporto né emotivo né sessuale*» (*Summ. Istr.*, p. 21, n. 7).

L'Attore afferma poi che al momento della celebrazione delle nozze aveva forti dubbi in quanto il suo comportamento risultava incoerente e contraddittorio. P. non aveva i suoi stessi principi religiosi e lui temeva anche per l'educazione dei futuri figli. L'attore precisa dunque che si trattò di momento di forte confusione in cui si vedeva senza via d'uscita: tutto era pronto per intraprendere il passo del matrimonio con una donna che sentiva non essere quella giusta (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 21, n. 8) ed in riferimento alla celebrazione racconta: «*Mi preme sottolineare che P. non volle neanche accostarsi al sacramento della confessione prima della celebrazione e poi addirittura il giorno delle nozze rifiutò la Comunione. Inoltre vi furono litigi anche il giorno stesso del matrimonio, (quando) ebbe a dire sul colore degli abiti delle*

damigelle e sull'auto che doveva accompagnarla in Chiesa» (Summ. Istr., p. 22, n. 8). Poi racconta un altro episodio che avvenne davanti al celebrante quando: «si rifiutò di coprire le spalle con la stola e il prete ebbe a dire: “o ti copri o non ti sposo”. Anche in quel momento ripetei a me stesso che se P. avesse continuato con tale atteggiamento avrei fatto sicuramente ricorso al divorzio» (Summ. Istr., p. 22, n. 8) ed aggiunge: «Sono andato alle nozze nonostante i dubbi e le incertezze perché ormai tutto era pronto, vi erano troppi condizionamenti sociali ed ambientali. Non sapevo come tornare indietro anche perché avevamo affrontato tante spese» (Summ. Istr., p. 22, n. 9). I preparativi delle nozze furono curati prevalentemente da P. Era lei a dirigere l'organizzazione, anche perché lui era molto confuso (Cfr. Summ. Istr., p. 22, n. 10).

Al matrimonio non seguì il viaggio di nozze. Trascorsa la prima notte di nozze in albergo, sarebbero dovuti andare ad abitare in casa della madre di lui, ma il giorno successivo alle nozze la madre di L. ebbe un grave malore e P. invece di stare vicino a L. si rifiutò categoricamente di assistere la madre di lui pretendendo di cambiare i programmi già fatti e non accettando più di andare a vivere in casa della madre ammalata. Di fronte a ciò L. sentì di non poter stare più con P. e decise di troncare definitivamente il rapporto avvalendosi delle sue riserve circa l'indissolubilità. Erano trascorsi soltanto nove giorni dalle nozze. P. in seguito a ciò prese tutte le sue cose e se ne andò. L., sentendosi ormai liberato considerò da quel momento risolto il matrimonio. Attualmente tra i due non vi sono più rapporti (Cfr. Summ. Istr., p. 22-23, n. 12-15).

7. La parte convenuta.

La parte convenuta pur essendo stata regolarmente citata per ben due volte, non si è però mai presentata a deporre, né ha fatto pervenire la propria posizione con dichiarazioni in merito. Di conseguenza è stata dichiarata la sua assenza dal giudizio, per cui ciò che dobbiamo conoscere circa fatti e circostanze che la ri-

guardano nella presente vicenda matrimoniale va desunta dalla confessione dell'attore e dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni ammessi a deporre.

8. L'apparato testimoniale.

Sono stati ammessi a deporre quattro testimoni tutti di parte attrice. Il primo di questi testimoni ha dichiarato di aver conosciuto la convenuta in occasione del capodanno 2010 quando lei insieme a L. si recò nella sua casa in Toscana e che i rapporti intrattenuti con lei sono stati superficiali, nonché le circostanze in cui avvenne la conoscenza fra L. e P., ma che non era a conoscenza delle modalità in cui avvenne la loro frequentazione (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 32-33, n. 2, 4). Poi conferma che l'iniziativa delle nozze fu presa da P. e quando L. mostrava i suoi dubbi lei insisteva per andare avanti, nonché di essere a conoscenza della volontà di L. di ricorrere al divorzio nel caso in cui il matrimonio non fosse riuscito (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 34, n. 6-7).. Ed in proposito precisa: «*Si, L. aveva ragioni gravi per dubitare circa la buona riuscita del matrimonio. P. non gli sembrava capace di vivere quelli che sono i valori della famiglia ed in modo particolare l'unicità della famiglia*» (*Summ. Istr.*, p. 34, n. 8). Poi conferma che i preparativi del matrimonio furono curati in prevalenza da P., mentre il fratello di L. precisa che in questa fase non sembrava particolarmente felice di sposarsi. Vi era in lui un po' di confusione dovuta ai suoi dubbi, quasi si sentisse obbligato. Del giorno delle nozze ricorda il comportamento capriccioso da parte di P., ribadendo gli episodi raccontati in proposito dall'attore, e che L. appariva molto provato. Alla celebrazione non seguì il viaggio di nozze ed il domicilio fu posto nella casa della propria madre, anche se di fatto vi hanno dimorato una sola notte, perché P. non accettò di vivere con la madre, che aveva avuto problemi di salute. Quindi prosegue e conclude l'interrogatorio affermando che P. continuò ad essere capricciosa ed a dimostrarsi egoista. Si materializzarono così le paure di L. che di fronte all'ennesima sfuriata dopo solo nove giorni di matrimonio decise di considerare il suo matrimonio risol-

to appellandosi alla sua riserva contro l'indissolubilità (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 34-35, n. 10-14).

Il secondo teste di parte attrice sentita nel processo, dopo aver descritto gli ambienti familiari e confermato le circostanze in cui avvenne la conoscenza fra le parti, ha dichiarato che il rapporto all'inizio era sereno, anche se L. non lo viveva in prospettiva del matrimonio. P., invece pensava già alle nozze. P. inoltre era possessiva e gelosa e più volte per il suo atteggiamento si sono create situazioni imbarazzanti e in proposito ribadisce l'episodio del capodanno 2010 in cui la convenuta minacciò L. di andarsene perché riservava più attenzioni ai nipotini che a lei (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 36-37, n. 3-4). Da allora L. cominciò a nutrire molti dubbi sul rapporto, anche se in famiglia, per via dell'età dell'attore, tutti insistevano perché continuasse a frequentarla, in particolare la madre che voleva vederlo sposato e sistemato (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 37, n. 5). Ribadisce inoltre che fu P. ad insistere per fissare la data delle nozze, mentre L., più volte, in famiglia confidò le sue riserve circa l'indissolubilità del vincolo pensando che il divorzio fosse l'unico modo per liberarsi da un rapporto matrimoniale non felice. Insomma, secondo il teste, L. si sposò per fare un esperimento dietro anche alle pressioni familiari, e qualora le cose fossero andate male l'avrebbe lasciata (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 371-38, n. 6-8). A rafforzare i dubbi di L. era il comportamento di P. sempre capricciosa, possessiva e superficiale. I litigi divennero sempre più frequenti e contribuirono ad aumentare le perplessità di L. in vista delle nozze (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 38, n. 8).

Quanto al momento delle nozze afferma che L. già al momento della celebrazione aveva deciso che se il matrimonio non fosse riuscito e P. avrebbe proseguito a mantenere quell'atteggiamento l'avrebbe lasciata ricorrendo alla separazione ed al divorzio. I preparativi furono curati da P., la quale durante la celebrazione ebbe un comportamento che lasciò nell'imbarazzo la famiglia, infatti non solo non volle coprirsi le spalle, nonostante gli inviti del celebrante, ma non volle neppure fare la Comunione (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 38, n. 11).

Quanto alla convivenza matrimoniale afferma che durò nove giorni, anche perché la madre di L. il giorno seguente le nozze ebbe problemi di salute molto seri e P. non solo non rimase vicina al marito, ma anche non manifestò alcuna sensibilità né per L. e né per la madre. Dopo nove giorni di litigi P. lasciò la casa coniugale e L. non fece nulla per fermarla ma in ragione della sua riserva contro l'indissolubilità considerò finito il matrimonio (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 38-39, n. 12).

Anche il terzo teste escusso, un amico dell'attore conferma le circostanze della conoscenza fra le parti e del fatto che P. subito si infatuò di L. ma che questi non sembrava affatto coinvolto, anche perché non aveva alcuna prospettiva matrimoniale. Conferma anche le insistenze di amici e parenti a motivo della sua età, in particolar modo della madre. Per il teste il loro non fu mai un rapporto sereno per via del carattere possessivo e geloso di P. Afferma inoltre che prima delle nozze l'attore gli confidò le proprie perplessità circa il rapporto e che si sposava ponendosi una precisa riserva sull'indissolubilità del vincolo, cioè che se le cose fossero andate male sarebbe ricorso al divorzio e che questa sua convinzione permaneva anche al momento di celebrare le nozze (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 40-41, n. 3-7).

Del periodo della convivenza ricorda che il giorno successivo alle nozze la madre di L. ebbe un malore e che P. anche in quell'occasione si dimostrò gelosa e possessiva, non accettando le attenzioni che L. dedicava alla madre. Al termine del nono giorno la situazione arrivò al culmine e P. andò via di casa. L. allora si sentì sollevato e non fece alcun tentativo di riconciliazione (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 42, n. 12).

Il quarto teste presentatosi a deporre, conferma anche lui quanto già riferito dagli altri testi vale a dire le circostanze in cui avvenne la conoscenza fra le parti, che il rapporto non fu mai sereno perché P. aveva una visione delle cose diversa da quella di L., il quale aveva forti dubbi sulla personalità della donna, ma che nello stesso tempo si sentiva anche pressato dai familiari che lo volevano vedere sistemato (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 44-45, n. 3-6). È

a conoscenza perché l'attore glielo aveva rivelato in tempi non sospetti delle riserve di L. circa l'indissolubilità del vincolo e la possibilità di ricorrere al divorzio (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 45, n. 7-8). Conferma inoltre il teste quanto affermato già circa il comportamento di P. il giorno delle nozze e che già il giorno successivo alle nozze cominciarono litigi ed incomprensioni che culminarono al nono giorno quando P. raccolse le sue cose ed andò via di casa (Cfr. *Summ. Istr.*, p. 46, n. 12).

9. Causa contrahendi e causa simulandi.

La causa che spinge i due al matrimonio è da ricercarsi nella volontà della convenuta che sin dal nascere della relazione intendeva perseguire questa finalità, a questa vanno però aggiunte le pressioni che l'ambiente familiare di L. esercita sullo stesso attore perché tutti i familiari lo vogliono vedere sistemato e perché vedono in P. una brava ragazza adatta a lui. L'attore, da parte sua, non ha però alcun interesse a sposarsi, ma vedendosi pressato da entrambe le parti decide di fare anche lui la scelta matrimoniale, subordinandola però alla perfetta riuscita del matrimonio e riservandosi il ricorso al divorzio qualora le cose non fossero andate per il verso giusto. Dunque L. va a celebrare le nozze, vedendo nel matrimonio con P. una sorta di esperimento della vita coniugale, esperimento che se fosse andato male, egli avrebbe sempre potuto rimediare divorziando.

10. Circostanze.

Le circostanze antecedenti le nozze che concorrono alla celebrazione delle stesse vanno ricercate principalmente nelle pressioni che i familiari ed in particolare la madre di L. esercitano sull'attore a motivo della sua età, ma anche nel comportamento della convenuta che si dimostra sempre gelosa ed eccessivamente possessiva, che è anche la causa che contribuisce ad alimentare i dubbi e le incertezze di L. circa la riuscita del matrimonio, ed in proposito gli episodi raccontati mettono ampiamente in luce questa situazione. Le circostanze concomitanti vanno ricercate nel di-

stacco con cui L. si dedica ai preparativi nonché nel comportamento assunto da P. anche durante la celebrazione che confermano a L. “la necessità di sposarsi con riserva” di ricorrere al divorzio. Infine le circostanze susseguenti nell’atteggiamento eccessivamente litigioso e possessivo della convenuta nei confronti dell’attore, in un momento assai particolare per lui, vale a dire i seri problemi di salute della madre, tanto da accentuarsi sempre di più fino ad arrivare al culmine al nono girone dalla celebrazione delle nozze, quando P. andò via di casa e L. non volle saperne di ricucire più il rapporto.

11. La prova della simulazione parziale (can. 1102 §2 CJC).

Dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che quanto dichiarato dall’attore trova ampio riscontro nelle deposizioni dei testi escussi, vale a dire che L. al momento delle nozze simulò la volontà di esprimere un valido consenso escludendo a priori ed in tempi non sospetti, come riportato dai testi, la sua decisione di sposarsi con il solo scopo di provare la vita matrimoniale ed accontentare tutti fra parenti ed amici che volevano vederlo sistemato in ragione della sua età. Egli però fa questa scelta deliberando in cuor suo la riserva circa la perfetta riuscita dello stesso, in quanto nutriva verso la convenuta forti dubbi circa la personalità. Per questo egli si prefigge già prima della celebrazione di ricorrere al divorzio nel caso in cui il matrimonio non riesca bene. Alla luce di ciò occorre quindi dire che la tesi attorea risulta pienamente dimostrata e che relativamente al dubbio concordato si debba rispondere affermativamente.

12. Il Difensore del Vincolo.

Nelle sue conclusioni il Difensore del Vincolo sostiene che L. abbia sposato P. perché provava nei suoi confronti un sentimento d’amore, che sicuramente desiderava condividere con lei il percorso della vita e creare una solida famiglia, e che mai e poi mai poteva reputare che il suo matrimonio non fosse unico ed indis-

solubile. Né L. né i testi da lui presentati, continua il Difensore del Vincolo, hanno riferito di situazioni che potessero far dubitare di un valido consenso, né L. ha dimostrato la nullità del suo matrimonio, anche perché dagli atti istruttori non si evincono le presunte difficoltà dell'attore nella formazione del consenso matrimoniale, né che lo stesso disconoscesse il termine di indissolubilità matrimoniale. Inoltre, sempre a giudizio del Difensore del Vincolo, l'istanza dell'attore non ha trovato un adeguato sostegno probatorio e che pertanto dall'istruttoria emergono esclusivamente fatti e circostanze a favore del vincolo. Per questo chiede a questo Collegio di rispondere negativamente al capo di nullità accusato (Cfr. *Animad.*, p. 9, n. 13-14). Alla luce di quanto però sopra esposto, a seguito delle risultanze istruttorie, si deve però ritenere in questa sede che la richiesta del Difensore del Vincolo non possa essere accettata.

13. Conclusioni.

Pertanto, alla luce delle circostanze sopra esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici, avendo solo Dio davanti e dopo aver invocato il Nome del Signore, relativamente al caso del matrimonio in oggetto

dichiariamo, pronunciamo e
definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra L. e P. e ritenendo che al dubbio propostoci:

*“Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo attore
(can. 1101 § 2 CJC)”;

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE

Così pronunziamo, dando mandato che questa nostra sentenza sia notificata, secondo le norme del diritto, alle persone interessate.

Reggio Calabria, 27.12.2012

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Salvatore SCALISE, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Crotonen. - S. Severinæ

Nullità di matrimonio: T. - P.

- *Dolo perpetrato dall'uomo, convenuto, a danno della donna, attrice (can. 1098, C.I.C.).*

Difensore del Vincolo: Avv. Michele Stranieri

Sentenza definitiva di prima istanza del 26 dicembre 2012

Coram Mons. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

Il giorno 26.04.1992, dopo poco più di un anno di fidanzamento, a seguito delle insistenze dell'uomo, contraevano nozze la 25enne T. ed il 36enne P.

Nel volgere di poco tempo, la T. doveva amaramente prendere atto di essere stata vittima di un comportamento doloso ordito dal P. e dalla di lui famiglia, al fine di indurla alle nozze: il P. era affetto da tempo da una grave malattia neuropsichiatrica, della quale, alla T., volutamente avevano taciuto e dell'esistenza e della gravità.

La vita coniugale ne risultò gravemente compromessa tanto che dopo non molti anni, la T. si determinava per la separazione.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dalla Parte Attrice, il giorno 22.03.2012 è stato ammesso con decreto, in pari data, in virtù della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della Parte Convenuta.

In data 14.04.2012 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*‘Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

Dolo perpetrato dall’uomo, convenuto, a danno della donna,
attrice (can. 1098, C.I.C.)’.

Il 27.04.2012 si decreta l’apertura dell’Istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente ed al Giudice Uditore Dott.ssa Cuccunato Orlandina.

In data 06.07.2012 si perviene alla ‘Pubblicazione degli Atti’.

Il Decreto di ‘Conclusione in Causa’ è stato emesso il giorno 26.09.2012.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo, sono state acquisite agli atti il 16.10.2012.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN IURE ET IURISPRUDENTIA

Stabilisce il can. 1098: ‘Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum cansensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quæ suapte natura consortium vitæ coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit’.

La '*ratio legis*', di tale canone, si ritrova tra l'altro nella necessità di fondare il matrimonio sulla reciproca lealtà fra gli sposi, ma anche sulla necessità di evitare qualsiasi comportamento diretto ad ingannare l'altro circa una qualità gravemente perturbatrice della vita coniugale, al fine di carpirne il consenso matrimoniale.

La norma intende tutelare la libertà matrimoniale, libertà che già nel can. 219, è lapidariamente definita: '*Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitæ eligendo*', impedendo così che il patto coniugale nasca sulla base di un inganno.

L'inganno è infatti in fondamentale opposizione a quei valori di fiducia, sincerità, verità, che sono invece fonte di ogni giusta donazione, specie di quella matrimoniale per il carattere di personalità di totalità e di unicità che riveste.

L'attuare un comportamento doloso in ordine all'estorcere il consenso matrimoniale, rende vacua quella naturale necessità di veracità perché si possa costruire quell'unità di vita e di amore coniugale.

Le ragioni per cui il comportamento doloso comporta la nullità del contratto coniugale, sono così riassunte in una *coram* Serrano, del 28.05.82: '*... scilicet, quia illud destituit veritate ac sinceritate, quæ eidem competunt ex ipsa lege naturali et ordinatione divina; quia libertate illegittima privat alterutrum ex nubentibus in huiusce electionem intentio; et tandem, quia dolo decipiens in commutatione personarum in quo consensus matrimonialis consistit de se offert fallacem imaginem seu 'personam intentionalem', quæ una tradi potest, omnino aliena ab illa, quam alter accipere intendit*' (Dec., LXXIV, n. 319).

IN FACTO

Perché si abbia la nullità del consenso matrimoniale a norma del can. 1098, occorre in ogni caso provare l'esistenza del comportamento doloso al fine di carpire il consenso matrimoniale, ri-

levando il raggiro perpetrato ai danni del contraente.

In altre parole, occorre provare che il dolo: a) sia causa di un effettivo inganno, od errore del soggetto contraente; b) che sia messo in atto per carpire il consenso; c) che verta su di una qualità dell'altra parte; d) che l'inganno sia tale da turbare gravemente il consorzio coniugale.

In sintesi, il suddetto comportamento doloso deve riguardare una qualità che, per sua natura, può perturbare la vita matrimoniale, tale da rendere impossibile la comunità di vita coniugale.

Nel ricostruire l'intera vicenda, la Parte Attrice con la sua lucida e sofferta deposizione, espone le gravi circostanze che l'hanno coinvolta: 'Ci siamo conosciuti ... nell'anno 1991, io contavo 24 anni ... P. aveva 35 anni ... Per me si trattava della prima esperienza sentimentale ... Durante la settimana ci sentivamo telefonicamente ed in quel periodo ho notato che era molto ripetitivo specialmente sull'insistenza di affrettarci per le nozze, pensando fosse questione di carattere. ... P. ... era molto dipendente dalla sua famiglia in tutto e per tutto ... Il fidanzamento è durato un anno e fu vissuto tra alti e bassi a motivo di qualche incomprensione. Per una settimana gli ho chiesto di non telefonarmi perché era molto assillante e ripetitivo ... notai una certa apprensione esagerata in lui e pensavo sempre che fosse così a motivo del suo carattere. ... parlavamo del nostro futuro ma senza progettarlo; il suo obiettivo era il matrimonio da celebrare al più presto e questa era la sua campana ripetitiva che era diventata molto assillante. ... Durante il fidanzamento non ho mai notato comportamenti strani tali da indurmi a fare ricerca sul suo stato di salute. Lui e la sua famiglia furono talmente abili a nascondermi la patologia di cui era affetto e per cui già assumeva farmaci, custoditi gelosamente. ... Io volevo il matrimonio con un partner che fosse leale e offrisse complicità e sostegno; volevo avere accanto un uomo col quale condividere tutto; avrei voluto avere un marito che mi avrebbe rispettato, che non mi avrebbe nascosto nulla di importante per vivere una vita di coppia tranquilla ed anche coerente.

... andai alle nozze ... pensando di trovarmi accanto ad una persona perbene e in piena salute che non avrebbe turbato la felicità coniugale. ... Non aver saputo che il mio futuro marito era affetto di patologia grave, è stato per me un vero trauma. Sono stata ingannata principalmente da lui e dai suoi familiari circa la sua malattia, "la schizofrenia, atipica depressiva" (patologia dettami dal medico che lo ha visitato) che comportava la mancanza del senso del tempo e dell'orientamento. Subito dopo otto mesi di convivenza matrimoniale, scopri la sua vera personalità: un giorno lo chiamai per il pranzo, mentre lui era nel salotto, ma non rispondeva, mi avvicinai e incominciò a dirmi frasi sconnesse: "chi sei; cosa vuoi; mi devi lasciare in pace; ma tu chi sei ...". Io pensavo che stesse scherzando, ma subito dopo capii che non era così. Infatti P. in un attimo di lucidità ebbe a dirmi: "io mi sentirò male, portami subito dai miei perché loro sanno quello che devono fare". Io rimasi basita, ed in quel momento capii che era la fine del mio matrimonio, che l'uomo sposato non c'era più. Intanto chiamai un neurochirurgo, amico mio e impegnato presso la struttura ospedaliera di Germaneto, dove anche io lavoravo come segretaria nell'amministrazione, e dopo averlo visitato molto tristemente mi disse che le sue condizioni psicofisiche erano gravi. ... dicendomi che si trattava di una patologia di cui P. era già in cura prima del matrimonio. P. fece vedere al medico i farmaci che assumeva e che teneva nel portafoglio, cosa della quale io ero all'oscuro di tutto. Inoltre il medico mi disse che era una terapia "da cavallo" tanto era forte. A tale scoperta io rimasi vuota, mi sentivo persa, mi crollò il mondo addosso, non sapevo cosa fare. Così, come da sua richiesta, lo portai dai suoi genitori, che sapevano cosa fare; mi rivolsi a mia suocera e le chiesi perché, durante il fidanzamento, mi avevano nascosto la grave malattia e lei mi ribadì: "queste sono cose che possono capitare a tutti, anche a te". Da lì mi sono sentita tradita ed ingannata anche da loro ed ero molto scioccata. Questo modo di agire è stato il segno più evidente che tutti sapevano la situazione di malattia di P. ma che volutamente l'hanno taciuta. Da quel momento in poi sono diven-

tata l'infermiera di mio marito e non la moglie, prendendomi cura di lui. Da P. stesso ho saputo, sempre dopo le nozze, che faceva una terapia forte in famiglia e mai in ospedale per non far conoscere all'esterno il proprio stato grave di salute e quindi portare a conoscenza della gente la situazione della grave malattia. ... ho saputo che la malattia di cui era affetto è anche ereditaria ... P. propose il matrimonio fin da subito; io cercavo di rimandare i tempi, ma esasperata dalla sua continua richiesta, cinque mesi prima della celebrazione, iniziai i preparativi per le nozze. Ora comprendo la sua sollecitazione al matrimonio: era una macchinazione di accelerare i tempi perché io non scopriessi il suo grave malessere che ha turbato se rimanete l'armonia familiare. ... la convivenza coniugale, dal momento della scoperta della sua malattia, fu per me una tragedia. ... il matrimonio era già finito ... Si giunse alla rottura definitiva intorno al 2000 ... Dopo questi episodi, molto amareggiata, chiesi a P. di darsi una regolata e di pensare alla famiglia ... lui ... si tolse la fede dal dito e la depose sul tavolo, e da quel momento capii che tutti i miei sacrifici per lui erano stati inutili e quindi decisi di lasciarlo' (Summ. da 15/4 a 20/18).

Dal canto suo, la Parte Convenuta, con senso di responsabilità e ritrovata onestà, conferma ampiamente la versione attorea: 'Nel 1990 ho conosciuto T. ... avevo 34 anni ... Lei ne aveva 24 ... Il fidanzamento durò circa un anno e in quel periodo già assumevo dei farmaci che mi erano stati prescritti dal dottore Fonte, oggi deceduto, che era specialista in neuropsichiatria. Io assumevo i farmaci senza farmi accorgere da T. alla quale ho nascosto la mia vera patologia. T., d'altronde, non si è mai accorta della mia malferma salute e procedemmo entrambi al matrimonio. ... Dopo nemmeno un anno dal matrimonio, T. ebbe una gravidanza extrauterina per la quale stette male ed io la vegliavo notte e giorno per cui ho smesso di prendere le medicine. Trascorsi alcuni giorni senza supporto farmacologico "caddi nella trappola" della depressione che mi ha immesso in un mondo che gestivo solo io.

Dissi a T. di chiamare un medico dell'ospedale che venne e poi andammo nella mia casa paterna per farmi visitare dal dottore Fonte, neuropsichiatra che mi aveva in cura. I miei familiari che conoscevano il mio stato di salute problematico mi diedero le prime cure e così a poco a poco, dopo 15 giorni di ripresa dei farmaci specifici, sono ritornato nella normalità. ... Io nascosi tutto a T. perché avevo paura che se lei fosse venuta a conoscenza del mio reale stato di salute mi avrebbe lasciato ed io le volevo bene. ... La reazione di T. fu di disperato pianto perché si trovò dinanzi ad una persona diversa da come l'aveva conosciuta. ...' (Summ. da 23 a 25).

I testi escussi, confermano abbondantemente il tutto: 'T. conobbe P. al suo paese nell'anno 1991; allora ella aveva ventiquattro anni ... P. aveva circa 35 anni ... T. non aveva avuto altre esperienze sentimentali ... Il fidanzamento durò un anno e mezzo circa e fu vissuto apparentemente sereno; T. in quel periodo mi raccontò che P. era un po' assillante, possessivo e ripetitivo nel dire sempre che voleva sposarsi al più presto. T. a questo particolare non fece caso pensando che fosse una questione di carattere. Un giorno mi accorsi del comportamento strano di P., nel senso che lo vedevo con sbalzi di umore, molto depresso, e poiché lavoravo in psichiatria, capii subito che vi era qualcosa che non andava. Ho riferito a T. ciò e lei mi disse che era così per il suo carattere. ...Il motivo delle loro discussioni era dovuto al modo ripetitivo di P., per raggiungere subito lo scopo del matrimonio. A T. dava fastidio questo suo modo d'essere, ma cedette pensando che fosse questione di carattere. ...I due contrassero subito matrimonio per le continue pressioni di P. e della sua famiglia che voleva subito vedere il figlio sistemato. ... Sin dall'inizio la ... vita coniugale fu infelice. T. mi raccontava spesso che il marito era apatico, non l'aiutava, dormiva sempre. Un giorno successe che P. stette male avendo avuto allucinazioni, non riconosceva la propria moglie. T. a quel punto si impaurì e chiamò un neurochirurgo che dopo averlo visitato, le disse che la cosa era

molto grave e seria; il dottore intanto scoprì i farmaci che P. assumeva e che gelosamente teneva nascosti. Il dottore in modo informale disse a T. che P. soffriva di una “forma di schizofrenia” ereditaria. A quel punto T. rimase sconvolta, le cadde il mondo addosso, e si sentì tradita sia da lui che dai suoi familiari. ... T. dovette fare l’infermiera del marito occupandosi della sua grave malattia ... Si giunse alla rottura definitiva nel 2000 perché T. ... ebbe la forza di reagire e di prendere la decisione di lasciarlo ...’ (Summ. da 28/3 a 31/14); ‘... T. mi raccontò del carattere di P. un po’ assillante, ripetitivo, geloso. ... P. e la sua famiglia cercava di accelerare i tempi per il matrimonio ... Presumo che la famiglia di P., consapevole della patologia del figlio, voleva a tutti i costi vederlo sistemato celando bene la sua malattia. ... La convivenza matrimoniale non fu affatto felice; T. mi confidò che notava dei comportamenti strani ed anomali in P. nel senso che era svogliato, apatico, senza nessun interesse per la famiglia. T. mi disse inoltre che un giorno P. si sentì male, avendo tremore, non la riconosceva più, diceva parole insensate. P. nei suoi momenti di lucidità disse a T. di portarlo dai suoi perché sapevano cosa fare. T. così fece e quando arrivò a casa dei suoi chiese spiegazioni alla madre circa questo malessere ma non ebbe nessuna risposta. Intanto la madre provvide a somministrare dei farmaci a P. Ritornati in città, T. scoprì dei farmaci che P. assumeva quotidianamente e che teneva nascosti nel borsello. Siccome lei riconobbe che si trattava di psicofarmaci chiese spiegazioni e P. fu costretto a dire la verità in merito alla sua patologia conclamata ancor prima del matrimonio. Ella rimase delusa, sconcertata, perché si sentì tradita sia da lui che dai suoi familiari perché tutti le nascosero questa grave malattia. ... Si giunse alla rottura definitiva ... per una serie di motivi ... T. col passare degli anni, si accorse che P. era una persona “pericolosa” ed imprevedibile ...’ (Summ. da 32/2 a 34/14); ‘... non sapevamo nulla della malattia di P. ... i genitori di P. ... si sono rivelati ... persone ... che hanno taciuto sulla malattia del figlio ... P. ed i suoi genitori hanno ingannato T. continuando a fingere ed a tacere. ... La convivenza matrimonia-

le ... T. ... dovette fare l'infermiera al marito, trascorrendo quegli anni in modo infelice. T. ad un certo punto non ce la fece più perché la situazione era divenuta insostenibile e con il passare del tempo P. si aggravava sempre di più nonostante prendesse i farmaci adatti al suo disturbo ... È stato grave che P. ha ingannato T. nascondendo la malattia gravissima che ha rovinato la vita coniugale' (Summ. da 36 a 37); '... P. ... si dimostrava "fissato" verso di lei in modo maniacale. Era molto morboso, possessivo ... i genitori di P. ... sono stati traditori perché hanno taciuto sulla malattia del figlio. Durante il fidanzamento né lui né i suoi genitori ci hanno mai accennato qualcosa del suo disturbo psichico grave. P. fu molto precipitoso e subito dopo neanche un anno di fidanzamento, si volle sposare ... Dopo il matrimonio ... T. scoprì che P. soffriva di una grave malattia poiché ad un certo punto non la riconobbe più, riferendole parole pesanti; T. spaventata, chiamò un medico per farlo visitare che gli disse: "tuo marito ha una grave malattia conclamata da tempo, la schizofrenia atipica depressiva". A T. cadde il mondo addosso anche perché si sentì ingannata e tradita da P. e dai suoi familiari perché avevano taciuto. T. quando chiese spiegazioni alla mamma di P. circa la malattia, ella le rispose che queste sono cose che possono succedere a tutti. T. rimase delusa e mortificata. ... La sua vita coniugale era già cessata: T. faceva l'infermiera del marito ... anche perché la malattia di P. andava sempre degenerando ...' (Summ. da 39 a 40); 'Il fidanzamento ... T. mi raccontò che P. a volte era troppo assillante, geloso, ripetitivo ... T. mi raccontò che durante il viaggio di nozze P. aveva avuto dei comportamenti strani, nel senso che ad un certo punto non la riconosceva, e lei pensò che fosse stato lo stress del viaggio e del matrimonio. ... La convivenza si svolse in modo infelice: un giorno successe che T. chiamava P. ma non la riconobbe e lei impaurita pensava che stesse scherzando, ma poi si convinse che P. aveva delle allucinazioni e che stava male. T. intanto chiamò un medico, che dopo averlo visitato, le riferì che P. soffriva di una forma di schizofrenia ereditaria. T. rimase molto male, perché sia lui che i familiari le avevano nasco-

sto una malattia così grave. ...' (Summ. da 45/8 a 46/12); 'La convivenza coniugale ... fu infelice: infatti dopo pochi mesi, T. si accorse che P. soffriva di una grave malattia, mi raccontò che un giorno non la riconobbe avendo vuoti di memoria, allucinazioni, si trattava di una forma di schizofrenia atipica. T. rimase male e molto scioccata, perché sia lui che i suoi familiari l'avevano tenuta all'oscuro di tutto; ella non si era accorta prima perché lui stava apparentemente bene poiché intanto assumeva i farmaci che la mamma gli dava. In questi anni T. dovette badare a lui, curandolo ogni giorno ... P. peggiorava sempre di più nonostante le cure, ed era diventato pericoloso ... era imprevedibile, infatti ella viveva nel terrore delle ... reazioni di lui ...' (Summ. 50/12).

Da quanto evidenziato, emerge chiaramente come il dolo perpetrato dalla Parte Convenuta sia stato effettiva causa di un inganno a danno della Parte Attrice, che il comportamento doloso sia stato messo in atto dalla Parte Convenuta per carpire il consenso della Parte Attrice, vertente su di una qualità dell'altra parte, tale che ha turbato gravemente il consorzio coniugale.

Il Difensore del Vincolo, 'in casu', si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra T. e P., e ritenendo che al dubbio propostoci:

*‘Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio
a motivo:*

*Dolo perpetrato dall’uomo, convenuto, a danno della donna,
attrice (can. 1098, C.I.C.)’*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 26 ottobre 2012.

Mons. Francesco MARIGLIANO
Mons. Vincenzo VARONE, *Ponente*
Mons. Saverio DI BELLA

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

APPENDICE

- * I Tribunali della Chiesa Universale
- * Quadro organico del TER Calabro
- * Albo degli Avvocati patrocinanti presso il TER Calabro
- * Albo dei Periti
- * Tribunali Diocesani della Calabria

FRANCESCO

Sommo Pontefice

Vescovo di Roma

Vicario di Gesù Cristo

Segretario di Stato: S.Em.za Card. TARCISIO BERTONE

Segreteria di Stato: 00120 Città del Vaticano

Tel. 06.69884293 - 06.69884490

**Congregazione
per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti**

Prefetto: S.Em.za Card. ANTONIO CANIZARES LLOVERA

Segretario: S.E. Mons. ALBERT RANJITH MALCOLM PATABENDIGE

Uffici: 00193 Roma - Piazza Pio XII,10

Tel. 06.69884316 - 06.69884318 - 06.69884326

**Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica**

Prefetto: S.Em.za Card. RAYMOND LEO BURKE

Segretario: S.E. Mons. FRANS DANEELS

Uffici: 00186 Roma - Piazza Della Cancelleria, 1

Tel. 06.69887520

**Tribunale
della Rota Romana**

Decano: Mons. VITO PINTO

Uffici: 00186 Roma - Piazza della Cancelleria, 1

Tel. 06/69887502

Tribunale d'Appello per la Calabria**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO
E D'APPELLO**

Largo Donnaregina, 22
80138 Napoli
Tel. 081.290990 Fax 081.449443

Presidente: Mons. Erasmo NAPOLITANO

Cancelliere: Dott. SERGIO MARRAMA

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

Via Tommaso Campanella, 63
89127 Reggio Calabria
Tel. 0965.895092 Fax 0965.25466
e-mail info@tercalabro.it; web: www.tercalabro.it

Moderatore:

S.E. Mons. VITTORIO LUIGI MONDELLO

Arcivescovo Metropolitana di Reggio Calabria-Bova

Presidente e Vicario Giudiziale:

Mons. RAFFAELE FACCIOLO

88069 Squillace (Cz) - Viale Cassiodoro, 6
Tel. 0961.912017 - 0961.721333 int. 1 - 338.54.83.409

Vicepresidente e Vicario Giudiziale aggiunto:

Mons. FRANCESCO OLIVA

87012 Castrovillari (CS) - Largo S. Girolamo
(c/o Parrocchia S. Girolamo)
Tel. 0981.44490 - 338.9707380

Giudici:

Istruttori e Ponenti:

Can. Giuseppe Giovanni ANGOTTI

88046 Lametia Terme (Cz) – Via Beato Angelico
(c/o parrocchia S. Maria Goretti V.M.)
Tel. 338.8206829

P. Nicola COPPOLETTA o.f.m. conv.

88100 Catanzaro - Via C.G. Veraldi, 13
c/o Basilica dell'Immacolata
Tel. 0961.743906 – 320.743906

Mons. Pietro Maria DEL VECCHIO

87100 Cosenza - Via P. Rossi, 49
Tel. 0984.32726

Mons. Antonino DENISI

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63
c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385556

Mons. Saverio DI BELLA

89811 Vibo Marina (VV) - Via Sen. Parodi, 8
c/o Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei
Tel. 0963.61259

Mons. Ercole LACAVALA

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63
c/o Casa del Clero
Tel. 0965.817855

P. Bruno MACRÌ o.f.m. cap.

87016 Morano Calabro (CZ) - Via De Cardona, 51
c/o Convento pp. Cappuccini
Tel. 0981.31108 - 348.7442944

Sac. Giovanni MADAFFERI

89010 Varapodio (RC) - Via A. Moro, 3

Tel. 333.1365706

Mons. Francesco MARIGLIANO

87100 Cosenza - Piazza Parrasio, 16 c/o Curia Arcivescovile

Tel. 0984.687754

Can. Antonio MORABITO

89123 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 13

Tel. 0965.897133 - 0965.28417 - 330.661423

Sac. Emmanuel OKOT-AKUMU

88046 Lametia Terme (CZ) - C.da Carrà Cosentino

(c/o Parrocchia del Redentore)

Tel. 338.9576924

Sac. Giuseppe PRATICÒ

89133 Reggio Calabria - Via Sbarre C.li trav. XXIII, 18

Tel. 0965.385521

Sac. Antonio RUSSO

89900 Vibo Valentia - Via A. De Gasperi, 29

Tel. 329.1639008

Sac. Salvatore SCALISE

88055 Taverna (CZ) - Via S. Crispino, 10

Tel. 0961.921094 - 349.4609387

Sac. Luigi TALARICO

88050 Simeri Crichi (CZ) - c/o Parrocchia S. Nicola di Bari

Tel. 0961.481309

Mons. Vincenzo VARONE

89900 Vibo Valentia - Via Omero, 48

Tel. 0963.41284 - 335.6616337

Giudice laico:

Avv. Giuseppe Carlo ROTILIO
89125 Reggio Calabria - Via Filippini, 10
Tel. 0965.899231

Uditori chierici:

Sac. Vincenzo MODAFFERI
89122 Reggio Calabria - Via Esperia, 53
Tel. 0965.48254

Mons. Antonio NIGER
87029 Scalea (CS) - Via Martiri 16 marzo, 16
Tel. 0985.20068 – 339.8531751

Uditore laici:

Dott.ssa Orlandina CUCCUNATO
89069 Squillace (CZ) - Via Maricello, 2
Tel. 0961.914336

Collegiali:

Can. Antonio FODERARO
89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63
c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385563

Can. Vincenzo RUGGIERO
89133 Reggio Calabria - Via Pio XI, 341
c/o Scuola Allievi Carabinieri
Tel. 331.3607578

P. Bruno MACRÌ o.f.m. cap.
87016 Morano Calabro (CZ) - Via De Cardona, 51 c/o
Convento pp. Cappuccini
Tel. 0981.31108 - 348.7442944

Estensori:

Mons. Avv. Cataldo DI NAPOLI
87020 Tortora Marina (CS) - Via Nazionale, 26
Tel. 340.4966147

Promotore di giustizia:

Sac. Marcello FROIO
88100 Catanzaro - Via Dell'Arcivescovado, 13
(c/o Curia Arcivescovile)
Tel. 0961.721335

Difensori del Vincolo:

Titolare:

Avv. rotale Erika FERRARO
00151 Roma - Via Di Valtellina, 77
Tel. 340.7839542

Sostituti:

Avv. Massimo ALOISIO
89134 Reggio Calabria - Via Carrera II, 14
Tel. 0965.655038 - 348.3831509

Avv. Barbara BALDASSINI-FAINI

00156 Roma - Via C. Mazzetti 13

Tel. 06.4112429 – 333.5919289

Avv. EMANUELA BARRECA

89131 Reggio Calabria – Contrada Maldariti trav. I, 14

Tel./Fax 0965.641085 – 347.7966266

Avv. Claudio GAUDIO

87030 Longobardi (CS) - C.da Salice, 37

Tel. 340.3890354

Avv. Demetrio MORABITO

89135 Reggio Calabria - Via Mercato, 57/2 Catona

Tel. 0965.302418 – 339.5931726

Avv. Francesco Damiano MUZZOPAPPA

89812 Pizzo Calabro (VV) - Via Nazionale c.da Mazzotta

Tel. 0963.591864 – 333.3433037

CAN. ANTONELLO PANDOLFI

87020 Papasidero (CS) - Via Castello, 12

Tel. 342.28509431

MONS. VINCENZO PIZZIMENTI

89135 Gallico di Reggio Calabria - Via A. Garibaldi, 322

Tel. 320.5671049

Avv. Michele STRANIERI

88024 Girifalco (CZ) - Via G. D'Annunzio, 14

Tel./Fax 0968.749381

Avv. Loredana SURACE

88100 Catanzaro - Via D. Milelli, 26

Tel. 0961.701223 – 348.4101890

Avv. Domenico Pio TETI

89821 S. Nicola da Crissa (VV) - Via D. Alighieri, 10

Tel. 349.2308857

Avv. Alfredo TRAVAGLIONE

00198 Roma - Piazza Annibaliano, 4

Tel. 339.1234937

Dott. Ivana Maria Caterina ZAFFINA

88100 Catanzaro - Via D. Mottola D'Amato, 12

Tel. 0968.23730 – 338.4653553

SAC. PASQUALE ZIPPARRI

87070 Montegiordano Marina (CS) – Corso della Vittoria

Tel. 333.6846850

Attuari:**Silvia CIPOLLA**

88100 Catanzaro - Via C. Sinopoli, 55

Tel. 338.4957891

Domenico DE RASIS

87100 Cosenza – Piazza G. Parrasio, 16 (c/o Tribunale ecclesiastico diocesano)

Tel. 0984.687754 – 0984.687753

Domenico Gaspare FERRANTI

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 (c/o TER Calabria)

Tel. 328.3376759

Rosario Domenico GRECO MALARA

89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 (c/o TER Ca-

labro)

Tel. 328.8939319

Antonio IEZZI

88062 Cardinale (CZ) - Vico cieco Vittorio Emanuele, 2

Tel. 349.4444394

Pierina MICHIEZI

89812 Pizzo Calabria (VV) - Via Riv. Prangi, 136

Tel. 339.7325852

Angelo MILITANO

89011 Bagnara Calabria (RC) - Via 24 maggio, 47

Tel. 347.0825471

Raffaella MUTO

87100 Cosenza – Piazza G. Parrasio, 16 (c/o Tribunale ecclesiastico diocesano)

Tel. 0984.687754 – 0984.687753

Antonino Luca PETROLINO

89055 Gallico di Reggio Calabria - Via Buonarroti, 20

Tel. 347.3472412

Alessandro QUATTRONE

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14

Tel. 347.5429479

Maria Luisa SALA

89051 Archi di Reggio Calabria - Via Nazionale tr. II, 1/D

Tel. 347.5074511

Luciana TRAPASSO

88040 Gimigliano (CZ) - Contrada Cavorà, 48

Tel. 331.3441289

Cancelliere:**Diac. Cosimo ROMEO**

89132 Reggio Calabria - Via Ferruccio, 36

Tel. 0965.625481 – 349.5310950

Vicecancelliere e Notaio titolare:**Diac. Pasquale CUZZILLA**

89124 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 111/C

Tel. 0965.896293 – 320.8529900

Amministratore:**Diac. Pasquale CUZZOCREA**

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14

Tel. 0965.58655 – 328.2828603

ALBO DEGLI AVVOCATI

Patroni Stabili:

Avv. Caterina BRUNI

88046 Lametia Terme (CZ) – P.zza Stocco, 3
Tel. 0968.442566 - 347.8230206

Avv. Ivana VENTURA

89900 Vibo Valentia – Vico Orefici, 4
Tel. 0963.43909 - 328.7412448

Avvocati rotali:

Avv. Salvatore ARENA

98123 Messina – Via F. Faranda, 4 is. 188
Tel. 090.6408565

Prof. Avv. Salvatore BERLINGÒ

89018 Villa San Giovanni (RC) – Via Del Medico, 26
Tel. 0965.751775 - 338.4950261

Avv. Chiara BRUNO

40128 Bologna – Via Ferrarese, 10/2
87022 Cetraro (CS) – Via V. Occhiuzzi, 3
Tel. /Fax 051.375252 – 051.375353

Avv. Serafino Calcagno BATTAGLIA

89127 Reggio Calabria – Via Prato, 2
Tel. 0965.898982 - 360.760327
87100 Cosenza – Via Sicilia, 29
Tel. 0984.579294

Avv. Raffaele CANANZI

00146 Roma – Via della Magliana, 256
89127 Reggio Calabria – Via N. Bixio, 14
Tel./Fax 0965.332768 – 335.7864884

Avv. Vincenza COLACI

89900 Vibo Valentia – Viale Della Pace, 25/F
Tel. 0963.43033 - 328.9725177

Avv. Annarita FERRATO

89129 Reggio Calabria – Via A. Moro, 54/B
Tel. 0965.625616 / 0965.590262 – Fax 0965.591499 –
339.7543779

Avv. Giuseppina FUNARO

88100 Catanzaro – Via C. Sinopoli, 9
87100 Cosenza – Via C. Marini, 19/F
Tel. 0961.743283 - 335.5660943

Avv. Danila LEALE

89124 Reggio Calabria – Via Circonvallazione Caserta Nord,
3
Tel. 0965.810011 - 320.2148884

Avv. Filomena MAZZA

88818 Pallagorio (KR) – Corso V. Emanuele, 91
Tel. 0962.761210 – 347.5267709

Avv. Maurizio MAZZUCA

88100 Catanzaro – Via E. Buccarelli, 27
Tel. 347.1808079

Avv. Radegonda ROSITANI

89132 Reggio Calabria – Via Sbarre C.li, 673
Tel. 0965.598449 - 393.5589823

Avv. Margherita SCOLIERE

88060 Gasperina (Cz) – Via G. Mazzini, 15

Tel. 0967.577182 – 339.1304688

Avv. Angela SOLFERINO

89048 Siderno (RC) – Via Amalfi, 2

Tel. 0964.342660 - 339.1304688

Avv. Elvira TARSITANO

87013 Fagnano Castello (CS) – Via Cav. di V. Veneto, 106

Tel. 0984.525994 – 335.6573906

Patroni abilitati:

Avv. Serena ARCURI

87036 Rende (CS) – Via F. Brunelleschi, 71

Tel./Fax 0984.463800 – 347.6332622

Avv. Maria Ornella ATTISANO

89044 Locri (RC) – Via Trento, 8

89125 Reggio Calabria – Corso V. Emanuele, 78

Tel. 0964.1902590 – Fax 0964.232453 – 340.0717048

Avv. Eleonora BRANCA

00167 Roma – Via Cardinal Parocchi, 15

87055 S. Giovanni in Fiore (CS) – Via A. Gramsci, 320

Tel. 349.4570528

Avv. Maria CAPOZZA

88900 Crotone – Via Venezia, 17

Tel. 0962.25646 - 338.6837433

Avv. Franca CARBONE

89127 Reggio Calabria – Via G. Mazzini, 6

Tel. 0965.891079

Dott.ssa Maria Concetta COCOLO

89012 Delianuova (RC) – Trav. I Umberto I°, 7

Tel. 338.5053037

Avv. Salvatore COLAVOLPE

88046 Lametia Terme (CZ) – Corso G. Nicotera, 77

Tel. 0968.21309 - 338.2865744

Avv. Manuela DE SENSI

88100 Catanzaro – Piazza Roma vico I, 12

00186 Roma – Via del Corso, 303

Tel./Fax 0961.532628 – 0961.024797 – 3400935143

Avv. Margherita DI NARDO

87100 Cosenza - Via Popilia, 67

Tel. 0984.411001 – 349.4545218

Avv. Giuseppa MANCO

87020 San Nicola Arcella (CS) - Trav. I Strada Nazionale, 2

Tel. 333.4109141

Avv. Maria Stefania FILIPPONE

89013 Gioia Tauro (RC) – Via A. Diaz, 94

Tel. 340.2810328

Dott.ssa Giuseppina GARRAFFA

88100 Catanzaro Lido – Via Lungomare, 339 (c/o Studio legale Talarico)

88842 Cutro (KR) – Piazza Mercato, 12 (c/o Studio legale Floro Vito)

Tel./Fax 0521282121 – 338.2149920 – 340.2617078

Avv. Iolanda GIORDANELLI

87100 Cosenza – Corso Umberto, 14

Tel./Fax 0984.21981 – 328.6834506

Avv. Cristina LATELLA

89018 Villa San Giovanni (RC) – Via Roma, 29
87040 Marano Marchesato – Via Municipio, 32
Tel. 0984.641755 – 328.5345867

Avv. Lucia Maria MASSIMO

88048 Lametia Terme (CZ) – Via F. Nicotera, 18
Tel./Fax 0968.27734 – 338.2407456

Avv. Francesco MERENDA

89124 Reggio Calabria – Via Collina degli Angeli, 22/b
Tel. 339.3265840

Avv. Angelateresa MOLINARI

87041 Acri (CS) – Via Cristoforo Colombo, 7
Tel. 0984.955623

Avv. Emma PANZARELLA

88046 Lametia Terme (CZ) – Piazza F. Fiorentino, 24
Tel. 0968.433294 - 335.6239147

Avv. Francesco QUATTRONE

89127 Reggio Calabria – Via Lemos, 14
Tel./Fax 0965.812727 – 328.6122612

Avv. Sante Luca ROPERTO

88046 Lametia Terme (CZ) – Via Calatafimi, 26
Tel. 0968.23805 – 347.1796089

Avv. Roberto RUGGERI

87100 Cosenza – Via Trento, 24
Tel. 0984.796042

Avv. Simona Maria Serena SALAZAR

89100 Reggio Calabria – C.da Armacà, 48

Tel. 347.4330769

Avv. Maria Paola SIRIANNI

88046 Lametia Terme (CZ) – Via Scaramuzzino, 124

Tel. 0968.200891 - 338.8970565

Avv. Edmondo SUTERA SARDO

88100 Catanzaro – Via D. Mottola D'Amato, 12

Tel. 0961.744224 - 339.3519115

88046 Lamezia Terme (CZ) – Via L. da Vinci, 15

Tel. 0968.23730

Avv. Dorota TABERO

88015 Palmi (RC) – Via Cilea, 4

88100 Catanzaro – Strada Sedici loc. Mosca, 26

Tel. 0966.280971 – 333.9300151

Avv. Giuseppina TETI

88100 Catanzaro – Via Daniele, 35

Tel. 0961.663113 - 338.2830336

Avv. Biagio Raimondo TRIMARCHI

89020 Anoaia (RC) – Via Don Minzoni

Tel. 0966.945217 – 328.7481881

Dott.ssa Grazia VIZZARI

89050 San Roberto – Via G. Busceti, 18

Tel. 349.4731282

Avv. Maria Grazia ZUMBO

89126 Reggio Calabria – Via Reggio Campi tr. II, 93

Tel. 0965.897115 - 347.2880846

ALBO DEI PERITI

Specialisti in psicologia:

Dott.ssa Carmela BONIFATI

87012 Castrovillari (CS) – Via Galeno, 12

Tel. 0981.27451 – 339.3810645

Dott.ssa Valentina DAVOLI

88048 Lametia Terme (CZ) – Via Delle Terme, 151

Tel. 0968.401020

Dott.ssa Stefania DE GRAZIA

87032 Amantea (CS) – Via Dogana, 160

Tel. 0982.41915

Dott.ssa Francesca GULINO

87100 Cosenza – Via R. Misasi 180

Tel. 339.3326308

Dott.ssa Franca IMBROINISE

87027 Paola (CS) – Via Monte Martinella, 5

Tel. 0982.587558

Dott.ssa Maria MUMOLI

88100 Catanzaro – Trav. A. Purificato, 4

Tel. 320.7680477 – 348.9793759

Dott.ssa Annamaria Aurora NICOLÒ

89127 Reggio Calabria – Viale Europa, 70

Tel. 349.8794002

Dott.ssa Mariarita NOTARO

88060 Squillace Lido (CZ) – Via Dei Feaci, 111 c.da Principe

Tel. 0961.915436

Dott.ssa Maria Pasquale PANARACE

87070 Canna (CS) – Via A. Da Brescia, 171

Tel. 368.7751764

Dott.ssa Natalia PRESTIA

87100 Cosenza – Piazza Caduti di via d'Amelio, 3

Tel. 339.5947726

Dott.ssa Anna Maria PRIMERANO

89900 Vibo Valentia – Largo Conservatorio pal. Colistra, sc. C

Tel. 333.9699448

Dott. Emma SCOPELLITI

88069 Squillace (CZ) – Viale Cassiodoro, 17

Tel. 0961.912364 - 328.4569503

Dott.ssa Rosamaria SPINA

87055 S. Giovanni in Fiore (CS) – Via Vallone, 176

Tel. 333.9935146

Dott.ssa Laura TRAPANI

89121 Reggio Calabria – Via Carmine, 8

Tel. 388.9334177

Dott.ssa Anna Pia UNGARO

87100 Cosenza – Via A. Zupi, 27

Tel. 0984.893377 - 338.6916508

Dott.ssa Laura VINCI

89131 Reggio Calabria – Viale Calabria, 290

Tel. 0965.590708 - 347.7369038

Dott.ssa Sabrina ZACCONE

88021 Borgia (CZ) – Loc. Baia Dei Canonici, 10

Tel. 329.3013544

Dott.ssa Maria Assunta ZAPPIA

89129 Reggio Calabria – Via T. Edison, 9

Tel. 0965.922638 – 339.2224317

Specialisti in psichiatria:

Dott. Pasquale Chirico PRATTICÒ

89100 Reggio Calabria – Via XXI Agosto, 140

Tel. 0965.897570 - 329.8466791 - 348.9283295

Dott. Antonio NUCERA

89132 Reggio Calabria – Via Botteghelle, 3/A

Tel. 329.4231911 - 333.4450924

Dott. Nicola PANGALLO

89127 Reggio Calabria – Via D. Romeo, 2/B

Tel. 0965.21267 – 328.4521213

Dott. Cesare TRIPODI

89134 Reggio Calabria – Via Macellari Inf. Pellaro, 8/B

Tel. 339.6971391

Dott.ssa Giuseppina TUFO

87020 Verbicaro (CS) – C.da S. Leonardo

Tel. 0985.2837271 – 333.0210527

Specialisti in ginecologia:**Dott.ssa Laura SAMBO**

89132 Reggio Calabria – Via Palmi, 35

Tel. 0965.591024

Specialisti in andrologia:**Dott. Mario SCUDERI**

89127 Reggio Calabria – Via D. Muratori, 7

Tel. 0965.359270 – 0965.358995

Specialisti in grafologia:**Dott. Roberto COPPOLA**

88100 Catanzaro – Via XX Settembre, 87/D

Tel. 335.1822827

Dott.ssa Maria Stella FRANCO

88100 Catanzaro – Via Scesa Pietraviva, 2

Tel. 392.5866102

Tribunali Diocesani della Calabria

CASSANO ALL'JONIO

Vescovo: S.E. Mons. Nunzio Galantino

Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Oliva

CATANZARO-SQUILLACE

Vescovo: S.E. Mons. Vincenzo Bertolone

Vicario Giudiziale: Sac. Marcello Froiio

COSENZA-BISIGNANO

Vescovo: S.E. Mons. Salvatore Nunnari

Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Marigliano

CROTONE-SANTA SEVERINA

Vescovo: S.E. Mons. Domenico Graziani

Vicario Giudiziale: Mons. Alfonso Siniscalco

LAMETIA TERME

Vescovo: S.E. Mons. Luigi Antonio Cantafora

Vicario Giudiziale: Can. Giuseppe Giovanni Angotti

LOCRI-GERACE

Vescovo: S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini

Vicario Giudiziale: Can. Vincenzo Ruggiero

LUNGRO

Eparca: S.E. Mons. Donato Oliverio

MILETO-NICOTERA-TROPEA

Vescovo: S.E. Mons. Luigi Renzo

Vicario Giudiziale: Mons. Domenico Monteleone

OPPIDO MAMERTINA–PALMI

Vescovo: S.E. Mons. Francesco Milito**Vicario Giudiziale:** Sac. Pasquale Galatà

REGGIO CALABRIA–BOVA

Vescovo: S.E. Mons. Vittorio Luigi Mondello**Vicario Giudiziale:** Mons. Antonino Denisi

ROSSANO–CARIATI

Vescovo: S.E. Mons. Santo Marciànò**Vicario Giudiziale:** Sac. Francesco Agrippino

SAN MARCO ARGENTANO–SCALEA

Vescovo: S.E. Mons. Leonardo Bonanno**Vicario Giudiziale:** Mons. Antonio Niger

*Finito di stampare
nel mese di Giugno 2013
presso l'Azienda Grafica Biroccio
Via G. Battaglia, 8 - Reggio Calabria*